



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea in Diritto Processuale Civile

**“Sinteticità e chiarezza:
il ruolo dell'avvocato nell'ambito dei nuovi principi del
processo civile alla luce dell'evoluzione dell'IA”**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Paolo Comoglio

Candidato:

Matilde Ponzetto

Anno accademico 2023-2024

Indice

INTRODUZIONE	I
--------------------	---

CAPITOLO I

Sinteticità e chiarezza come nuovi principi processuali

1.1 La sinteticità e la chiarezza nel codice del processo amministrativo	7
1.2. La sinteticità e la chiarezza nel processo civile telematico	23
1.3. La sinteticità e la chiarezza nella riforma Cartabia del processo civile: panorama normativo e iter storico	33
i. Panorama normativo.....	33
ii. <i>Excursus</i> normativo.....	36
iii. La riforma Cartabia	41
1.4. Il Decreto ministeriale attuativo.....	50

CAPITOLO II

IA generativa e redazione degli atti processuali

2.1. L'IA generativa e le sue possibili applicazioni alla professione forense.	58
i. Nozione di IA generativa	58
ii. <i>Law firm</i> e le nuove società di <i>legal tech</i>	60
iii. Gli strumenti di <i>legal tech</i> e la professione forense	64
2.2. IA generativa e redazione degli atti processuali	70
2.3. IA generativa come strumento di semplificazione?	77
i. Casi giurisprudenziali.....	77
ii. Potenziali profili di responsabilità nei confronti dell'avvocato	81

CAPITOLO III

IA generativa e *AI Act*

3.1.	I principi fondanti dell' <i>AI Act</i>	87
3.2.	Alto rischio e disciplina giuridica dell'intelligenza artificiale.....	98
i.	I soggetti responsabili e la procedura di immissione nel mercato	102
ii.	La normativa di armonizzazione	109
3.3.	La disciplina dell'IA generativa nell' <i>AI Act</i>	112
i.	Regole di classificazione	115
ii.	Obblighi di trasparenza.....	118

CAPITOLO IV

Chiarezza e sinteticità v. IA generativa: verso un nuovo equilibrio?

4.1	L'applicazione dell'IA generativa nella professione forense è attività ad alto rischio?	122
i.	Linee guida 2.0 del <i>FBE</i>	124
ii.	Carta etica del <i>CEPEJ</i> e <i>Artificial Intelligence: Guidance for judicial office holders</i>	131
4.2	IA generativa e deontologia forense: evoluzione o rivoluzione?.....	134
4.3.	Spunti conclusivi: IA al servizio dell'avvocatura o avvocatura al servizio dell'IA?	141
i.	Linee guida del <i>CCBE</i> : strumenti di supporto alla redazione dei documenti....	142
ii.	Panorama italiano e IA: il D.D.L. sull'IA	146
iii.	L'avvocato di domani.....	153
	BIBLIOGRAFIA	160
	GIURISPRUDENZA	168
	SITOGRAFIA.....	169

INTRODUZIONE

I principi di sinteticità e chiarezza degli atti nell'ambito del processo civile sono stati introdotti dalla riforma Cartabia, D.lgs. 149/2022, su ispirazione della normativa in materia amministrativa e su impulso delle richieste comunitarie. Essi sono strettamente connessi al principio di ragionevole durata, corollario del giusto processo in base alla ricostruzione offerta dalla dottrina e della giurisprudenza sia civile sia amministrativa¹.

La definizione di atto processuale non è contenuta nel Codice di procedura civile, ma si può ricavare grazie all'intervento della dottrina: è importante conoscere il contenuto della categoria per comprendere l'applicazione del Titolo VI Libro primo del codice².

Gli atti sono strettamente collegati alle vicende processuali, essi influiscono sulla costituzione, sullo svolgimento e sulla definizione del processo in un duplice senso. Da un lato, l'atto costituisce un elemento che permette al processo di svilupparsi sino a giungere al provvedimento finale del giudice; dall'altro lato ogni singolo elemento, ossia ogni singolo atto, ha la potenzialità di influire sul convincimento del giudice, orientando in tal modo il suo pensiero e la conseguente decisione finale. È allora meritevole di rientrare sotto la nozione di atto processuale qualunque atto in grado di produrre conseguenze nei confronti del processo, orientando lo svolgimento dello stesso³.

Le modalità di redazione degli atti processuali, nel rispetto dei nuovi principi di sinteticità e chiarezza, contenuti nel Codice di Procedura Civile, sono quindi strettamente connesse al corretto svolgimento del processo. Ma se l'atto non fosse più redatto da un essere umano?⁴

Nelle pagine successive si promuove l'analisi delle modalità di redazione degli atti processuali, alla luce della disciplina giuridica vigente, tenendo conto dell'*iter* storico che ha portato alla definizione della normativa attuale⁵. In particolare, lo studio si

¹Cfr. G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, Riv. Dir. Proc., 2013, pp. 859-860, M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in Riv. Dir. proc. Amm, 2015, fascicolo 3 po. 1333 e ss. ID. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in Riv. Dir. proc. Amm, pp. 1362 e E. D'ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in Giustizia insieme, 2021.

² Cfr. P. BIAVATI, *L'architettura sulla riforma del processo civile*, Bologna, 2021 pp. 9 e ss, A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 20 e ss.

³ V. F. CARNELUTTI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1956, p. 265.

⁴ Cfr. R. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., pp. 67 e ss.

⁵ Cfr. A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 20 e F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli*

sofferma sulla comprensione delle possibili influenze che gli strumenti di Intelligenza Artificiale possono comportare nell'ambito della giustizia e, nello specifico, nell'esercizio della professione forense⁶. L'avvocato, infatti, potrà, o forse dovrà, implementare nella pratica giuridica sistemi di IA generativa, in grado di produrre documenti, ricerche ed analisi. Appare quindi necessario comprendere come queste tecnologie si insedieranno nell'attività legale, i rischi connessi al loro impiego, analizzando le diverse fonti nazionali e sovranazionali che, preoccupate dall'incessante evoluzione, tentano di disciplinare la materia al fine di promuovere un impiego consapevole e limitativo dei rischi nelle professioni legate al mondo giuridico⁷.

atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico, in Riv. Trim. di Dir. Proc. Civ, 2024, pp. 625 e ss.

⁶ V. G. ALPA, *La difesa dei diritti e il ruolo dell'avvocato nella applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale*, in contratto e impresa, 2024.

⁷ Cfr. M. PATRINI E G. PIROTTA, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, in *Quaderno dell'Ordine degli Avvocati di Milano*, 2021, p. 27, G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., p. 445 P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, in *Comparative procedural Law and Justice*, 2024, pp. 32 e ss. e F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, in IUS, 2023.

CAPITOLO I

Sinteticità e chiarezza come nuovi principi processuali

1.1 La sinteticità e la chiarezza nel codice del processo amministrativo

Il principio di sinteticità e chiarezza è stato introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento nel comparto normativo proprio del Diritto Amministrativo, attraverso il D.lgs. n. 53 del 2010, che ha modificato il D.lgs. 163/2006 su impulso della Direttiva 2007/66/CE. In tale occasione il legislatore produsse norme finalizzate a incrementare l'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti. Nel merito l'articolo 8 comma 2° *undecies* disponeva che *“Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata”*. Tale norma fu, successivamente, abrogata dal D.lgs. n. 50/2016⁸. Il legislatore, attraverso il citato intervento normativo intese promuovere una disciplina orientata a garantire una celere definizione del giudizio in materia di appalti pubblici, rispetto al rito ordinario.

Il principio di sinteticità e chiarezza venne, successivamente, recepito con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 104/2010, istitutivo del Codice del Processo Amministrativo, all'articolo 3, rubricato *“Dovere di motivazione e sinteticità degli atti”*. Il primo comma dell'articolo ribadisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in ossequio all'articolo 111 comma 6° della Costituzione; il secondo comma afferma il principio di sinteticità e chiarezza, imponendo sia al giudice, sia alle parti di redigere, in modo chiaro e sintetico gli atti processuali. Ciò rappresenta una significativa innovazione in quanto il principio in parola assume una portata più ampia, non limitata unicamente alla materia dei contratti pubblici, ma estesa a qualsiasi tipo di giudizio amministrativo.

Nel corso dello svolgimento dei lavori preparatori al Codice del Processo Amministrativo, era stato ipotizzato di specificare il contenuto del principio di sinteticità e chiarezza, per mezzo della definizione di criteri di natura quantitativa. Ciò prevedendo che il codice stesso regolamentasse la lunghezza degli atti processuali, con la facoltà, riconosciuta al Presidente del Consiglio di Stato o del TAR, di autorizzare le parti, in ipotesi determinate, a superare tali limiti, previo versamento di una somma a titolo di sanzione. La proposta prospettata non fu recepita nella disposizione definitiva,

⁸ V. F. FRANCIARIO, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, in Riv. Dir. Proc. Amm., 2018, pp. 133 e ss.

pertanto il testo di legge si limitò a sancire il dovere di sinteticità e chiarezza, quale principio generale, senza individuare né i termini di estensione degli atti processuali, né eventuali sanzioni⁹.

È di interesse sottolineare che il principio di sinteticità e chiarezza non compare, come *unicum*, all'articolo 3 c.p.a., infatti vi sono altre norme nel codice che invocano e richiedono il rispetto di tale principio: ad esempio l'articolo 55 comma 7°, in materia di misure cautelari e l'articolo 73 comma 2°, in materia di svolgimento della udienza di discussione.

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo si ispira a valori di rilevanza costituzionale, come si evince anche dalla lettera dell'articolo 2 c.p.a., rubricato "*Giusto processo*", ove il legislatore ha espressamente richiamato i principi indicati all'articolo 111 della Costituzione e precisamente: parità delle parti, contraddittorio e giusto processo. Al secondo comma del citato articolo 2, il legislatore ha ribadito che le parti e il giudice amministrativo devono cooperare per realizzare la ragionevole durata del processo¹⁰.

Ritendendo il processo come una sequenza di atti volti a garantire l'emissione di una decisione in tempi ragionevoli, è opportuno rivolgere una particolare attenzione nei confronti dei singoli elementi che compongono il processo. È infatti necessario assicurare che gli atti processuali siano chiari e sintetici, affinché il giudice sia facilitato nel giungere al verdetto in tempi celeri, utilizzando una quantità di risorse contenute a fronte della loro scarsità.

La Legge n. 69/2009, che ha delegato il Governo al riassetto della disciplina del processo amministrativo, richiedeva, all'articolo 44 comma 2° lett. a), che la nuova normativa assicurasse "*la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie di eliminazione dell'arretrato*", ovvero fosse garantito il rispetto dell'articolo 111 comma 2° del dettato costituzionale.

⁹ V. M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in Riv. Dir. proc. Amm., 2015, fascicolo 3, p. 1333 e ss.

¹⁰ Cfr. M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, cit., pp 1331e ss. F. DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Jovene editore, Napoli, 2018, p. 108 e M. CORTELLAZZO *Brevità, sintesi e concisione nel processo amministrativo*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, a cura di Federigo Bambi, Firenze, 2016 Accademia della Crusca, p. 150.

Il risultato del lavoro del governo apparve, inizialmente, in parte deludente. Infatti, l'articolo 3 comma 2° si rivelò essere una norma lacunosa, in quanto si rimproverava alla disposizione sia di omettere una definizione del dovere di sinteticità e chiarezza, sia si evidenziava l'assenza di una sanzione che garantisse il pieno rispetto del precetto indicato.

In sede di redazione del Codice del Processo Amministrativo, tra le proposte avanzate, si sanzionava il mancato rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza attraverso la condanna alla liquidazione delle spese processuali. Va da sé che la mancanza di tale previsione di natura sanzionatoria rischiava di svuotare di contenuto l'articolo 3 comma 2°.

Entrambe le descritte “mancanze” consentirono ai giuristi di evidenziare la portata meramente “ordinatoria” della disposizione, la quale veniva interpretata come priva di carattere vincolante.

Inizialmente si tentò di colmare il vuoto legislativo attraverso interventi di singole istituzioni. Si richiama la nota trasmessa dal Presidente del Consiglio di Stato al Presidente della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, in cui ribadiva che affinché il principio di chiarezza e sinteticità *“possa trovare concreta attuazione è necessario che anche il Foro contribuisca a tale obiettivo, depositando ricorsi e, in genere, scritti difensivi in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, in 20-25”*, aggiungendo che *“ove la complessità del gravame renda necessario utilizzare un numero maggiore di pagine superando i limiti approssimativamente indicati, sarebbe opportuno formulare all'inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell'atto stesso, di non più di una cinquantina di righe (un paio di pagine)”*.

La dottrina proponeva che i Consigli dell'Ordine professionale svolgessero un ruolo attivo affinché, oltre a intervenire in sede disciplinare, avviassero un'opera di educazione e di sensibilizzazione alla sinteticità, basandosi sull'articolo 9 comma 1° del codice deontologico dell'epoca, in cui si prescriveva che l'avvocato dovesse *“esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”*¹¹.

¹¹ V. G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, Riv. Dir. Proc., 2013, pp. 859 e ss.

Gli interventi richiamati ottennero risultati limitati a causa dell'assenza di una disciplina unitaria e completa. Fortunatamente il legislatore, continuando a lavorare sull'innovazione normativa cercava di colmare le lacune presenti nella legislazione risalente, indicando diverse linee correttive.

Il D.lgs. 160/2012, noto come "*Secondo correttivo al Codice del Processo*", modificò l'articolo 26 comma 1° c.p.a., imponendo al giudice, nella ripartizione delle spese processuali, di considerare il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità.

La disciplina prevista all'articolo 26 c.p.a. integra il principio generale della soccombenza, previsto all'articolo 91 c.p.c., in forza del quale la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsare le spese processuali sostenute.

Il mancato rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza viene, quindi, sanzionato sotto il profilo economico per mezzo di una valutazione del giudice mirata ad analizzare il comportamento processuale posto in essere dalle parti.

Il legislatore prosegue la normazione introducendo i criteri per la qualificazione della sinteticità, attraverso una disciplina di natura speciale, rivolta solo al rito degli appalti. Venne novellato l'articolo 120 comma 6° c.p.a. attraverso il D.l. n. 90/2014, recante *misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*. Si stabilisce così che, con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocato Generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti, vengano fissate le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

L'approccio adottato si ispirava alla disciplina europea secondo cui, per i ricorsi e le impugnazioni dinanzi alla Corte di Giustizia, nelle istruzioni pratiche è indicato il numero massimo di pagine previsto per i ricorsi e le repliche e, inoltre, si suggerisce agli avvocati di introdurre, nell'atto introduttivo, sunti riguardanti i motivi del ricorso¹².

Il medesimo Decreto-legge stabilì la modalità con cui tali limiti potevano essere superati e venne fatta salva la possibilità, per il giudice, di esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni

¹² V. M. SANNINO, *La sinteticità degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, in il foro italiano 2015, pp. 383.

costituiva motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello¹³.

La citata normativa, atteso che la prescrizione di sinteticità per i ricorsi giurisdizionali amministrativi era generica, introdusse una specificità dettagliata nelle ipotesi di ricorsi in materia di appalti pubblici. L'attenzione del legislatore al principio di sinteticità nell'ambito dei pubblici appalti si giustifica, in modo comprensibile, sotto il profilo economico, in quanto rispondente all'esigenza di efficienza. È pur vero che il nuovo approccio può rivelare una prospettiva di natura mercantilistica della funzione giudiziaria, poiché assegna al principio di efficienza un valore primario, tralasciando altri valori, degni di rilievo, facenti parte del processo giurisdizionale¹⁴.

In attuazione del novellato articolo 120, comma 6° c.p.a., il Presidente del Consiglio di Stato adottò il Decreto n. 40/2015, al fine di disciplinare, nel dettaglio, i limiti dimensionali degli atti processuali di parte, inerenti ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici e i connessi provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione¹⁵.

Nella Relazione illustrativa emerge come *“nella formulazione del decreto si è mirato a comporre le esigenze di particolare sinteticità degli atti sottese alla norma, con quella del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale”*.

Il Decreto prevedeva, ai sensi delle prescrizioni legislative, i limiti delle dimensioni degli atti consistenti nel numero di pagine consentite per ciascun atto processuale di parte (10 o 30, a seconda della tipologia dell'atto), nella tipologia di caratteri utilizzabili, nella spaziatura tra le righe, oltre ai margini orizzontali e verticali per ogni pagina. Infine, si illustravano le modalità in base alle quali si può derogare a tali prescrizioni¹⁶. Era anche previsto un duplice regime derogatorio.

In una prima ipotesi era stabilito che il Presidente della Sezione a cui era assegnato il giudizio o un magistrato da lui delegato potesse autorizzare, previa specifica istanza e al ricorrere di particolari condizioni (ipotesi di controversia caratterizzata da questioni giuridiche, di fatto o tecniche, particolarmente complesse ovvero attinente a interessi

¹³ Cfr. F. FRANCIOSI, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, cit., pp. 136 e ss e E. M. BARBERO, *Principio di sinteticità, di chiarezza e specificità dei motivi del ricorso nel processo amministrativo*, in Dir. Proc. 2018 pp.770 e ss.

¹⁴ V. E. M. BARBERO, *L'abuso del «copia e incolla» nel ricorso giurisdizionale amministrativo*, Riv. Dir. Proc. 2016, pp. 1572 e ss.

¹⁵ V. M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, cit., 2015, pp. 1362.

¹⁶ V. E. M. BARBERO, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. L'abuso del «copia e incolla» nel ricorso giurisdizionale amministrativo*, cit., pp. 1571.

sostanziali di particolare rilievo a fronte del particolare valore della causa), che gli atti fossero redatti in uno spazio più ampio.

Questo sistema si fondava sul potere “preprocessuale” del Presidente della Sezione, il quale era tenuto sia a valutare la sussistenza dei presupposti derogatori, sia a quantificare lo spazio aggiuntivo che poteva essere concesso per lo svolgimento dell’attività difensiva. Ciò come previsto dall’articolo 8 del decreto che prevedeva la possibilità di autorizzare limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a cinquanta e a quindici pagine in relazione al tipo di atto specificato dal decreto medesimo. In questo modo è attribuito al Presidente un potere di gradazione.

In una seconda ipotesi, in casi eccezionali, alla luce del silenzio della normativa, il Presidente competente a decidere sulla lunghezza dell’atto poteva stabilire la dimensione che giudicasse più congrua al fine di assicurare il rispetto del diritto di difesa. Per ottenere l’autorizzazione in parola, il ricorrente era tenuto a formulare, in calce al ricorso, un’istanza motivata, sulla quale il giudice si pronunciava con decreto entro i tre giorni successivi, decorsi inutilmente i quali l’istanza si considerava accolta.

Come la Legge, neanche il Decreto precisava quali fossero le conseguenze della violazione o dell’elusione della disciplina sui limiti dimensionali degli atti processuali¹⁷.

Infine, la Legge di conversione n. 197/2016 (entrata in vigore il 30 ottobre 2016) ha reso “generale” la disciplina in esame, estendendola all’intero processo amministrativo. È stato pertanto abrogato il comma 6° dell’articolo 120 c.p.a., è stato modificato l’articolo 3 c.p.a., prevedendo che il rispetto del principio di sinteticità e chiarezza avvenisse “secondo quanto disposto dalle norme di attuazione” (di successiva emanazione) ed è stato introdotto l’articolo 13-ter nell’allegato II del c.p.a., rubricato “*Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte*”¹⁸.

L’articolo 13-ter sancisce che i criteri dimensionali, promossi “*al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità*”, sono stabiliti con “*decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.*”

¹⁷ V. M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola*, cit., pp. 1362 e ss.

¹⁸ Cfr. E. M. BARBERO *Principio di sinteticità e processo amministrativo. L’abuso del «copia e incolla» nel ricorso giurisdizionale amministrativo*, cit., pp. 1571 e ss. e ID *I principi di sinteticità, di chiarezza e specificità dei motivi del ricorso nel processo amministrativo*, cit., p. 770.

Occorre precisare che la fissazione dei limiti dimensionali tiene conto “*del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto.*”

La disposizione specifica che sempre lo stesso decreto (di successiva emanazione) stabilisce “*i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.*”

Il comma 4° dell’articolo 13-ter stabilisce che “*Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1°, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l’impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1° e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1°.*”

Infine, il comma 5° precisa che “*Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti.*”

Il disposto dell’articolo in esame riproduce, fin qui, quasi interamente il testo normativo del previgente comma 6° dell’articolo 120. Tuttavia, è presente una modifica all’ultimo capoverso del comma 5°, ove è scritto che: “*L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.*”¹⁹. La modifica chiarisce la precedente disciplina, indicando il destino del mancato esame delle questioni contenute nella parte di testo che eccede i limiti.

Infine, a completamento della disciplina, in data 22 settembre 2016, il Presidente del Consiglio di Stato ha emesso il Decreto n. 167/2016 in attuazione dell’articolo 13-ter delle disp. att. del II allegato c.p.a., definendo, dapprima, i criteri quantitativi per la redazione degli atti del giudizio ed in secondo luogo prevedendo la possibilità di derogare a tali limiti dimensionali, previa autorizzazione del Presidente dell’organo giudicante (Tribunale Amministrativo Regionale o Consiglio di Stato).²⁰ È, pertanto, una fonte di rango secondario a definire, nel dettaglio i limiti quantitativi che caratterizzano gli atti del processo amministrativo.

¹⁹ V. F. FRANCARIO, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di parte*, cit., pp. 137.

²⁰ Cfr. M. BARBIERI, *Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dai ricorsi giurisdizionali amministrativi*, Dir. Proc. Amm., 2022, pp. 225 e ss e F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi*, in *Il giusto processo civile*, 2017, pp. 758.

Da un'analisi attenta del decreto in questione emerge che, all'articolo 3, sono elencati i limiti dimensionali degli atti a seconda del rito; ad esempio, nel rito ordinario o abbreviato è definito il numero massimo dei caratteri, corrispondente a circa trentacinque pagine, seguendo il formato dell'atto secondo le prescrizioni del successivo articolo 8.

L'articolo 5 elenca le circostanze in presenza delle quali è possibile derogare ai limiti dimensionali, prima indicati all'articolo 3, e specifica sia quali sono gli atti che possono superare i limiti previsti, sia quali sono le motivazioni che giustificano tale deroga. Tra le motivazioni rientrano, ad esempio, la complessità delle questioni tecnico-giuridiche, il fatto da affrontare o la rilevanza degli interessi sostanziali coinvolti, che possono essere di natura economica, politica o sociale.

L'articolo 6 disciplina il procedimento volto alla emanazione della autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali. È sancito che la richiesta deve essere promossa tramite *“istanza motivata allegando ove possibile lo schema di ricorso, sulla quale il Presidente o magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi”*.

Il successivo articolo 7, rubricato *“Autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali”*, precisa che, in caso di gravi e giustificati motivi, *“il superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente dal giudice”* può comunque essere accolto, a seguito di istanza della parte, tramite un'autorizzazione successiva riguardante *“in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dell'atto eccedente i limiti”*.²¹

Alla luce dell'esposto riepilogo normativo, si deduce che il principio di sinteticità e chiarezza, enunciato all'articolo 3 comma 2° c.p.a., assume valore di principio generale del processo amministrativo, in forza di una fonte primaria, senza che vi siano richiami diretti all'interno della Costituzione. Il principio di sinteticità e chiarezza rappresenta un corollario dei principi del giusto processo e della ragionevole durata, enunciati all'articolo 111 della Costituzione.

La dottrina e poi anche la giurisprudenza si sono interrogate sulle conseguenze derivanti dalla violazione del principio oggetto di esame. È centrale, nell'analisi di questo tema, l'articolo 26 del c.p.a., in base al quale il giudice valuta il rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza durante la ripartizione delle spese processuali. Come preannunciato, l'articolo 26 c.p.a. integra il generale principio della soccombenza e

²¹ V. F. FRANCARIO, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, cit., pp. 140 e ss.

della compensazione delle spese processuali; principio su cui, in dottrina, si sono scontrate diverse posizioni ed interpretazioni.

Secondo alcuni autori non sarebbe possibile, per il giudice, condannare al pagamento delle spese la parte vittoriosa, a fronte della violazione dei doveri indicati all'articolo 3 comma 2° c.p.a. Secondo tale interpretazione, infatti, la regola della soccombenza non può essere superata, soprattutto se l'unico parametro utilizzato è costituito dalla violazione dei principi di sinteticità e chiarezza. Ciò, infatti, rischierebbe di minare il fondamento dell'articolo 91 c.p.c., infatti la necessità di rivolgersi al giudice non deve penalizzare chi risulti avere ragione. Di conseguenza, anche qualora la parte completamente vittoriosa avesse violato i doveri discendenti dall'articolo 3 comma 2° c.p.a., essa non potrebbe essere condannata al pagamento delle spese di lite²².

Altri autori adottano un approccio differente sostenendo che, qualora la violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità fosse imputabile alla parte vincitrice, ciò potrebbe comportare non solo la compensazione delle spese di lite o la riduzione dell'importo delle spese attribuibili, ma anche la condanna della parte vincitrice al rimborso delle spese relative a specifici atti sovradimensionati e poco chiari²³. Ciò poiché il principio della soccombenza non costituisce, in ogni caso, una sanzione per la parte soccombente. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la facoltà del giudice di compensare le spese processuali anche nei confronti della parte vittoriosa²⁴. Secondo il Giudice amministrativo di secondo grado l'articolo 92 c.p.c., a sua volta richiamato dall'articolo 26 c.p.a., prevede che una parte possa essere condannata al pagamento delle spese, indipendentemente dalla soccombenza, in caso di violazione del dovere di cui all'articolo 88 c.p.c., che impone doveri di lealtà e probità, qualora tale violazione abbia causato un aggravamento dei costi per l'altra parte. In questa prospettiva, si aderisce alla tesi secondo la quale la condanna alla refusione delle spese debba essere stabilita nei limiti dell'articolo 92 comma 2° c.p.c., cui l'articolo 26 c.p.a. rinvia espressamente. Pertanto, tale condanna sarebbe giustificata solo quando la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità fosse rilevante sotto il profilo della lealtà processuale, comportando un aumento ingiustificato delle spese sostenute dalla controparte e un aggravamento del procedimento. In altri termini, l'applicazione

²²V. R. DENICOLIS, G. FINOCCHIARO, *Il secondo correttivo del codice del processo amministrativo*.

²³ V. G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, cit., pp. 869.

²⁴ Nella motivazione, il giudice ha evidenziato la violazione di due principi fondamentali: il principio di chiarezza degli atti processuali, richiamato dall'articolo 26 c.p.a., e il principio del divieto di frazionamento della domanda, che costituisce un abuso del processo.

dell'articolo 26 c.p.a. deve essere subordinata alla verifica dell'elemento soggettivo della condotta del litigante, che può rivelarsi temeraria se basata su motivi manifestamente infondati o caratterizzata da atti prolissi e ambigui.²⁵

Affinché la violazione del principio di sinteticità e chiarezza venga sanzionata non è sufficiente che l'atto sia prolisso o poco chiaro. Infatti, per integrare la fattispecie di abuso è necessario che vi sia un uso distorto del procedimento o del singolo atto adottato, orientato a un fine diverso da quello per il quale è previsto dall'ordinamento.

In sintesi, deve manifestarsi, con chiarezza, un comportamento contrario ai doveri di buona fede processuale e di cooperazione tra le parti nella ricostruzione dei fatti²⁶.

La sanzione che origina dalla violazione del dovere di chiarezza e sinteticità sembrerebbe produrre solo conseguenze in termini di spese processuali, senza comportare l'inammissibilità dell'atto redatto.

La giurisprudenza amministrativa non è sempre stata di questa opinione: subito dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13-ter allegato II, infatti, non sono mancate pronunce del Consiglio di Stato di segno opposto, ovvero sentenze in cui si riteneva che la violazione del limite dimensionale potesse essere motivo di inammissibilità, *sempre in parte qua*, dell'atto processuale.²⁷ Non sono mancate le critiche sulla descritta soluzione, infatti parte della dottrina riteneva che il supremo organo della giustizia amministrativa avesse assimilato il principio di sinteticità alle disposizioni sugli atti processuali contenute negli articoli 40 e 101 c.p.a.. Secondo il descritto orientamento si creava confusione tra il principio di sinteticità e il principio di specificità e chiarezza dei motivi, riducendo il primo alla sola brevità dell'atto. Pur essendo le ragioni esposte comprensibili e in qualche modo collegate al principio di sinteticità, non risulta chiaro quale norma supporti effettivamente l'irricevibilità o inammissibilità dell'atto processuale sovradimensionato.

La soluzione prospettata dal Consiglio di Stato sembrerebbe orientata a ritenere che il principio sia declinabile esclusivamente in termini di mera brevità dell'atto e che essa costituirebbe un requisito di forma dell'atto tale che la sua violazione ne comporterebbe l'irricevibilità o inammissibilità (almeno *in parte qua*). La conclusione relativa alla nullità dell'atto processuale sovradimensionato pare essere dedotta in modo sbrigativo dalla lettura della mera esistenza di una disposizione prescrittiva di un adempimento

²⁵ Cons. Stato, Sez. V, n. 7090/2024.

²⁶ V. F. SAITTA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il processo*, 2019, pp. 556 e ss.

²⁷ Cons. di Stato Sez. IV n. 4636/2016.

formale. Ciò senza tenere conto del fatto che l'inosservanza delle forme di un atto processuale non ne determina la nullità se questa non è espressamente prevista dalla legge o se l'atto è comunque in grado di raggiungere lo scopo cui è destinato, secondo i principi generali espressi dall' articolo 156 c.p.c.

L'articolo 156 c.p.c. stabilisce il principio di tassatività delle nullità. La nullità di un atto può essere dichiarata: nei casi in cui lo stabilisce la legge (siamo nella ipotesi della riserva di legge) e nei casi in cui l'atto manca dei requisiti necessari per raggiungere lo scopo. La nullità non può comunque mai essere pronunciata se l'atto raggiunge il suo scopo. Tale norma è pacificamente applicabile al processo amministrativo grazie al rinvio esterno presente all'articolo 39 c.p.a., che rimanda l'applicazione alle norme processuali civili in quanto compatibili con la materia amministrativa.

La forma-contenuto dell'atto introduttivo del giudizio nel processo amministrativo è disciplinata dagli articoli 40 e 44 c.p.a., che prevedono che la nullità si abbia nei soli casi di mancata sottoscrizione, di mancata indicazione specifica dei motivi di ricorso, d'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40 e se vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

È vero, dunque, che l'articolo 13-ter dell'Allegato 2 del c.p.a. introduce il limite dimensionale come requisito formale dell'atto processuale di parte, senza prevedere espressamente la nullità dell'atto che risulti privo del suddetto requisito. Ciò non equivale ad affermare che la violazione dei limiti dimensionali sia priva di conseguenze giuridiche, ma che le conseguenze non sono apprezzabili in termini di nullità dell'atto processuale. È da escludere che tale disposizione integri l'elencazione delle ipotesi di nullità di cui agli articoli 40 e 44 c.p.a.²⁸.

Affrontando la questione sotto il profilo delle conseguenze che derivano dalla violazione del principio di sinteticità e chiarezza, occorre esaminare sia l'articolo 13-ter Allegato II comma 5° c.p.a., secondo cui *“il giudice è tenuto ad esaminare solo le questioni rientranti nei limiti dimensionali”*, sia l'articolo 26 c.p.a., rubricato *“Spese di giudizio”*, secondo cui il giudice deve tenere conto, in sede di liquidazione delle spese, del rispetto dell'articolo 3 comma 2°.

Il dettato dell'articolo 13-ter comma 5° c.p.a. contiene una eccezione della regola generale secondo cui il giudice è obbligato a pronunciarsi sull'intera domanda, permettendo l'omessa pronuncia sulla parte eccedente.

²⁸V. F. FRANCIOSI, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, cit., pp 153 e ss.

Tale effetto non è sicuramente di poco conto, infatti non sono mancati alcuni interventi della dottrina volti a far emergere possibili margini di incostituzionalità e profili problematici con riguardo ad una norma che imponga al difensore la connotazione e le peculiarità della sua difesa; norma che potrebbe contrastare con gli articoli 24 e 21 della Costituzione nonché con l'articolo 6 della CEDU.

Differenti sono state le interpretazioni della dottrina. Secondo alcuni giuristi l'applicazione della disposizione in parola andrebbe limitata ai casi di ricorso sovradimensionato, escludendola invece quando la questione dell'intelligibilità dell'atto, in relazione ai limiti dimensionali, diventi oggetto di controversia in giudizio nella ipotesi di diniego dell'autorizzazione. Si sostiene, pertanto, che la previsione di cui all'articolo 13-ter comma 5° sia destinata ad operare soltanto se l'autorizzazione non venga chiesta.²⁹

Secondo altra parte della dottrina, svuotando così di contenuto la norma, l'applicazione dell'articolo 13-ter non dovrebbe comportare la mancata lettura, da parte del giudice, delle pagine eccedenti i limiti dimensionale ma riversare conseguenze negative solo in tema di ripartizione delle spese³⁰. Secondo tale interpretazione si eviterebbe un possibile diniego di giustizia derivante dalla mancata analisi dei motivi posti in eccedenza dei limiti dimensionali, non contestabili neanche in appello.

Secondo una ulteriore interpretazione il giudice parrebbe libero di pronunciarsi o meno sui motivi "eccedenti", il che renderebbe la decisione su di essi facoltativa e rimessa alla sua discrezione³¹. Questa interpretazione determinerebbe un evidente sospetto di illegittimità costituzionale, lasciando altresì irrisolto il dubbio sull'eventuale possibilità di appellare o meno i motivi cosiddetti eccedenti, presenti nella pronuncia del giudice. Occorre precisare che ritenere tale eventuale pronuncia appellabile contrasterebbe con il dettato normativo, anche se la esclusione dell'appellabilità comporterebbe l'eliminazione del doppio grado di giudizio.

In un'ultima sentenza del Consiglio di Stato, i dubbi della dottrina sono stati in parte risolti; l'autorità giudiziaria ha adottato un approccio più rigido, favorendo l'interpretazione letterale della norma, connessa all'intenzione del legislatore e

²⁹ V. F. SAITTA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, cit., pp. 563.

³⁰ V. M. SANNINO, *La sinteticità degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?* cit., pp 384 e ss.

³¹ V. E. M. BARBERO *Principio di sinteticità e processo amministrativo. L'abuso del «copia e incolla» nel ricorso giurisdizionale amministrativo*, cit., pp 1582.

precludendo al giudice la possibilità di poter analizzare le pagine violanti il limite dimensionale³².

Tornando ad analizzare l'art 156 c.p.c., il quale riserva alla legge la individuazione delle ipotesi di nullità degli atti e individua come ipotesi di nullità il caso in cui l'atto difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, non si può non fare riferimento all'articolo 121 comma 1° c.p.c. L'art 121 comma 1° c.p.c. stabilisce il principio di libertà delle forme, salvo che il legislatore non disponga diversamente. La norma lascia alle parti la libertà di utilizzare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo³³. Appare evidente come il fine del legislatore sia quello di non creare inutili e complicati rituali per la formazione degli atti, ma quello di garantire che le parti processuali utilizzino la forma più appropriata per il conseguimento del proprio obiettivo.

Per proseguire la riflessione in merito allo scopo dell'atto, si deve comprendere che cosa significhino sinteticità e chiarezza.

La chiarezza è un elemento pretestuale, esso riguarda l'ordine e la pianificazione dell'esposizione degli argomenti e dei concetti. Sotto il profilo testuale la chiarezza indica il grado di comprensibilità del testo scritto, in relazione al vocabolario usato, alla lunghezza dei periodi, all'uso della punteggiatura, all'uniformità dei criteri redazionali e grafici³⁴.

La sintesi, come anche definita dai linguisti, è l'operazione intellettuale in base alla quale si selezionano gli elementi essenziali di un argomento o di una narrazione. Essa opera con riferimento agli argomenti usati, non alle parole o al loro numero.

Non sono mancate diverse opinioni in merito alla definizione di tale concetto; infatti, secondo alcuni la sinteticità attiene alla lunghezza di un testo, ma tale interpretazione non convince, perché fa coincidere il concetto di sinteticità con quello di brevità.

³² Come anche ribadito dalla sentenza della V sezione del consiglio di stato nella sentenza n. 5628/2024: nel caso di specie il ricorrente aveva violato il limite dimensionale stabilito per gli atti di parte nel rito appalti [70000 caratteri, spazi esclusi, calcolati al netto delle parti di atto che non si computano (epigrafe, sintesi dei motivi, petitum, etc.), corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'art. 8.)] senza chiedere la previa autorizzazione dell'organo giudicante; il Consiglio di Stato affermava come la violazione di suddetti limiti ex art. 13-ter Allegato II impedisce al giudice di esaminare le parti dell'atto che superano i suddetti limiti ed inoltre non può essere richiesta l'autorizzazione postuma dal momento in cui la ricorrente non aveva indicato le ragioni in ordine alla impossibilità di rispettare il limite dimensionale prescritto, ovvero non erano state indicate le ragioni che avevano reso oggettivamente impossibile la richiesta di autorizzazione preventiva.

³³ V. P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, University press, 2020, p. 226.

³⁴ V. C. COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. it.*, 2015, pp. 853.

La brevità attiene solo come regola dimensionale dell'atto mentre la sinteticità è un concetto di relazione che inerisce alla corretta proporzione tra due grandezze. La prima è la mole delle questioni da esaminare; la seconda è la consistenza dell'atto da cui le questioni sono esaminate. *“Non basta dunque affermare che una sentenza sia eccessivamente lacunosa, solo perché ha dedicato all'esame delle censure solo 43 righe, ma occorre dimostrare che in queste 43 righe essa non abbia detto tutto e solo quello che vi era da dire sul thema decidendum”*³⁵.

In considerazione di questa distinzione lo scopo immediato della regola sui limiti dimensionali è assicurare la brevità come valore assoluto dell'atto processuale, considerato nel suo aspetto materiale di caratteri, pagine e battute; mentre lo scopo del principio di sinteticità è assicurare la (migliore) intellegibilità dell'atto.

Il vero quesito da porsi è dunque il seguente: se il requisito formale della dimensione dell'atto viene rispettato solo di fronte all'osservanza dei limiti dimensionali o anche nell'ipotesi in cui il testo risulti essere intellegibile.

Se si intendono i limiti dimensionali come espressione del principio di sinteticità e se tale principio è finalizzato ad assicurare la chiara intellegibilità dell'atto, appare evidente come il loro superamento formale non renda *ex se* l'atto confuso e inidoneo a rappresentare al giudice in maniera chiara ed intellegibile la domanda proposta³⁶.

Secondo l'interpretazione prevalente non può essere quindi dichiarata la nullità dell'atto se viene violato il limite dimensionale ma il testo risulta comunque intellegibile e idoneo a raggiungere lo scopo.

Del resto, la più accreditata dottrina ha evidenziato l'esigenza di porre maggiore attenzione alla chiarezza dell'atto rispetto alla sua sinteticità, essendo la prima più idonea della seconda ad assicurare, oltre alla rapidità, anche la qualità della risposta giudiziaria. In altre parole, la sinteticità dovrebbe essere considerata quale mezzo per il raggiungimento del fine, rappresentato dalla chiarezza³⁷.

Come anche afferma Vittorio Scialoja *“la chiarezza lessicografica e delle idee è consustanziale alla norma giuridica poiché il diritto è l'arte di tracciare limiti e un limite non esiste se non in quanto chiaro.”*³⁸.

³⁵ Cons. Stato Sez. III n. 2900/2015.

³⁶ V. F. FRANCARIO, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, cit., pp 159 e ss.

³⁷ V. F. SAITTA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, cit., pp. 543.

³⁸ Cfr. SCAJOLA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in Rivista del diritto commerciale, 1991, citato in BAMBI, *La Chiarezza della lingua del diritto*, in Quad. Fior., 2013, citato in C. COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, cit., pp. 853.

Il tema della sinteticità e della chiarezza degli atti processuali richiama la nostra attenzione poiché è considerata una pratica consolidata; quella secondo la quale la cura e la considerazione dimostrata verso una causa processuale, da parte di un difensore, viene calcolata secondo il numero di pagine e scritti che egli dedica alla difesa del proprio cliente.

Questa prassi rischia, però, alla luce dei nuovi principi che governano il sistema processuale amministrativo, di compromettere la difesa stessa dell'avvocato³⁹: si pensi al numero di pagine eccedenti i limiti dimensionali del ricorso non valutabili dal giudice amministrativo.

Anche Calamandrei affermava che, per persuadere e convincere un ascoltatore, fosse necessario un discorso ben strutturato, caratterizzato da parole semplici, da un ritmo serrato, e da una presentazione breve e chiara. Tuttavia, gli avvocati, che dovrebbero essere i professionisti della persuasione, spesso non seguono queste indicazioni⁴⁰.

In sintesi, il principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, nell'ambito del processo amministrativo, non soltanto riceve un esplicito riconoscimento generale, ma è anche tutelato da disposizioni che prevedono che l'eventuale violazione del medesimo sia sanzionata sul piano delle spese.

Sorge quindi spontaneo l'interrogativo se, prima del riconoscimento normativo promosso dalla riforma Cartabia, al principio *de quo* si potesse riconoscere il diritto di applicazione anche nel contesto del processo civile.

Come notoriamente riconosciuto, l'articolo 39, comma 1° c.p.a., esplicitando un orientamento consolidato sia in giurisprudenza, sia in dottrina, prevede espressamente che le eventuali lacune di tale *corpus* normativo possono essere colmate attraverso l'applicazione delle “*disposizioni del codice di procedure civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali*”.

Prima facie si potrebbe giungere alla conclusione che questa previsione attribuisca ai codici di rito civile ed amministrativo rispettivamente carattere generale e speciale; pertanto, al già menzionato quesito si dovrebbe rispondere in maniera negativa.

Ma questa interpretazione deve essere respinta dal momento che attribuisce alla norma un significato che la stessa non possiede, il citato articolo 39 comma 1° si limita a presupporre il carattere lacunoso del nuovo codice del processo amministrativo e,

³⁹ M. SANNINO, *La sinteticità degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, cit., pp. 384 e ss.

⁴⁰ C. COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, cit., pp. 853.

conseguentemente, richiama gli strumenti individuati all'articolo 12 comma 2° Disp. Prel.: l'*analogia legis* e l'*analogia iuris*, consentendo così di applicare, anche nei processi amministrativi, le disposizioni stabilite dal codice di rito del 1940.

Il richiamo esterno realizzato dalla materia processuale amministrativa a quella processuale civilistica ribadisce l'intenzione del legislatore del 2010 di codificare la consolidata opinione secondo cui le disposizioni del codice di rito civile e quelle attinenti il processo amministrativo "*regolano casi simili o materie analoghe*".

Di conseguenza, secondo una prima interpretazione, deve ammettersi non soltanto, come apertamente affermato dall'articolo 39 comma 1°, che le norme del codice del processo civile possano trovare applicazione nell'ambito dei giudizi amministrativi, ma anche che le disposizioni del D.lgs. n. 104 del 2010 possano essere applicate dai giudici civili.

A supporto di questa interpretazione sono richiamate le diverse disposizione⁴¹ presenti nel Codice di procedura civile che espressamente richiamano e dimostrano di essere ispirate al principio di sinteticità.

Queste considerazioni, infatti, testimoniano che al dovere di sinteticità non possa riconoscersi carattere innovativo, ma, al contrario, che il medesimo, sebbene *de facto* disconosciuto e disapplicato, sia connaturato allo svolgimento di qualsiasi processo, rappresentando manifestazione e specificazione dei principi del giusto processo, di economia processuale e di ragionevole durata del processo sanciti all'interno della Costituzione⁴².

A conferma di questa interpretazione si sono susseguite pronunce di merito del giudice di legittimità⁴³, che hanno ottenuto il consenso anche di parte della dottrina: il principio della normativa amministrativa si faceva ricondurre al principio generale del sistema processuale volto ad attuare il dettato costituzionale e, in particolare, i principi di ragionevole durata, di giusto processo e di leale collaborazione tra le parti. Le giustificazioni sin qui prospettate lasciano comunque aperte delle perplessità: il processo civile deve essere in grado di autodefinirsi, non può richiamare un principio generale e centrale da un'altra procedura. Peraltro, forse ancora più anomalo appare il

⁴¹ Vedi paragrafo cap. 1 n. 1.3.

⁴² G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, cit., pp. 862 e ss.

⁴³ Cass. S.U n. 964/ 2017, che richiama a sua volta Cass. civ. Sez. II n. 11199/12, Cass. civ. Sez. II n. 21297/16.

richiamo ad un *corpus* inesistente, contenente principi generali applicabili in generale alla materia processuale⁴⁴.

In conclusione, non si può non sottolineare come il processo amministrativo sia stato in grado di interrogarsi sulla necessità di disciplinare la dimensione dell'atto di parte, fornendo una normativa articolata, finalizzata ad assicurare le esigenze scaturenti dalla singola controversia, senza adottare rigide regole per tutti gli atti del giudizio.

Gli atti del processo amministrativo possiedono ora un nuovo requisito di contenuto-forma, costituito dal rispetto del principio di sinteticità e chiarezza, il quale è stato sia codificato, sia attuato in concreto, attraverso la individuazione di criteri dimensionali e completato da un apparato sanzionatorio a fronte del mancato rispetto dei principi⁴⁵.

1.2. La sinteticità e la chiarezza nel processo civile telematico

Il Decreto-legge n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, è stato il fondamento normativo per l'implementazione del Processo Civile Telematico (PCT), sistema che consente la gestione, di natura informatica, di tutte le fasi del processo civile comprendente: il deposito degli atti, la comunicazione tra le parti, la gestione della documentazione e l'adozione di provvedimenti. Il Processo Civile Telematico è stato introdotto con lo scopo di rendere il processo più efficiente e più rapido, facilitando, ad esempio, l'accesso ai fascicoli processuali. Esso non crea un nuovo modello processuale, ma introduce una nuova forma di comunicazione tra i soggetti del processo; consiste, infatti, nella trasmissione dei documenti, in forma digitale, attraverso reti telematiche⁴⁶.

La disciplina del processo civile telematico si fonda, seppur in maniera incompleta, su una serie di norme obsolete risalenti agli anni 2000.

Si ricorda il D.P.R. n. 123 del 2001 (primo regolamento recante la “*Disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile*”)⁴⁷, la cui Relazione illustrativa

⁴⁴ P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, Aracne, Canterano, 2018, pp. 204.

⁴⁵ P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, cit., pp. 201 e ss.

⁴⁶ F. FERRARI, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in Riv. Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 2015, pp. 987 e R. CAPONI, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, in Riv. Dir. Proc. Civ., 2015, pp. 308.

⁴⁷ D.p.r. che ha definito la struttura tecnica e normativa dei servizi informatici della giustizia civile. La normativa dettata da questo provvedimento è stata il primo esempio, seppur parziale, di digitalizzazione di un ampio settore della p.a. ed ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i futuri programmi e progetti di informatizzazione nel settore pubblico in quanto in esso, per la prima volta, si affermava che: “È ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici...” e che “L’attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici, è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile...”.

all'articolo 1 statuiva: “L'idea di dettare norme più specifiche circa l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo civile muove dalla convinzione che tali mezzi possano agevolare, in termini di rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti, comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo)” e il Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) istituito con D.lgs. 82/2015⁴⁸.

L'intervento del legislatore si rendeva necessario atteso che, sin dagli anni '90 si erano formate alcune distorsioni nella redazione degli atti processuali, causate dall'impiego degli strumenti elettronici. Se lo strumento informatico poteva garantire maggiore chiarezza ed efficienza all'interno del mondo processuale, attraverso la facile modificabilità o navigabilità dello atto, la tendenza fu opposta. Infatti, il risultato fu la creazione di atti processuali sovrabbondanti e inutilmente prolissi, anche a causa della facile pratica del cd. “copia e incolla”⁴⁹.

Uno degli obiettivi legislativi appare quindi il ridimensionamento degli atti al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse elettroniche⁵⁰.

Il concreto avvio della giustizia civile digitale si ebbe, dapprima, con l'introduzione del D.M. n. 44/2011, titolato “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”⁵¹ (ad oggi modificato dal D.M. n. 217/2023), in attuazione dei principi previsti dal C.A.D. (Codice dell'amministrazione Digitale)⁵². Il medesimo decreto promosse disposizioni in tema di esclusività del deposito mediante invio telematico di taluni atti, cosiddetti endoprocessuali. Inoltre, in attuazione di tale decreto, il Ministero della Giustizia promosse il provvedimento 18/07/2011, il cui articolo 14 comma 3° prevedeva che “La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte”⁵³ (oggi tale disciplina è presente nel Provvedimento del 2/08/2024 del

⁴⁸ Disposto con il D.lgs. 82/2005 che stabiliva regole per l'utilizzo di strumenti digitali nelle amministrazioni pubbliche, incluso il sistema giudiziario. Tra i principi del CAD, emergeva l'importanza di una gestione digitale efficiente e chiara dei documenti, il che contribuiva a favorire indirettamente la sintesi e la chiarezza anche nel deposito degli atti processuali.

⁴⁹ V. COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in Riv. Trim. Proc. Civ., 2015, pp 985 e ss.

⁵⁰ V. R. CAPONI, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, cit., pp. 310-311.

⁵¹ V. P. COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, cit., pp. 954-

⁵² V. F. RUSSO, *Novità in materia di processo telematico*, in il Giusto processo civile, 2023, pp. 86 e pp. 94.

⁵³ V. A. BARALE, *Il processo civile telematico di cognizione: uno sguardo sul futuro prossimo*, in il Corriere Giuridico, 2012, p. 287.

Ministero della Giustizia che, con un comunicato del 16/09/2024, ha modificato l'articolo 17 comma 4° ampliando il limite dimensionale da 30 a 60 Megabyte).

Si sono susseguiti interventi normativi volti ad ampliare l'obbligo del deposito telematico, fino all'entrata in vigore del D.l. n. 83/2015 (convertito dalla Legge n. 132/2015, che ha modificato il D.l. 179/2012) che ha ammesso, nell'ambito dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale e alla corte d'appello, il deposito telematico di qualsiasi atto del processo, non solo endoprocessuale. Ciò ha risolto le discrasie createsi nella giurisprudenza di merito in ordine alla validità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio⁵⁴.

Per completezza, si chiarisce come la riforma Cartabia abbia reso il processo civile telematico la sola forma di processo civile esistente nel nostro ordinamento giuridico, comportando la dematerializzazione degli atti⁵⁵. Come si evince dall'articolo 137 comma 7° la notificazione è realizzata di regola dall'avvocato tramite PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, *“salvo l'avvocato dichiarare che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario”* e in questo caso interviene la figura dell'ufficiale giudiziario. Oppure si riporta l'articolo 136 comma 2° che impone al cancelliere di effettuare le comunicazioni tramite *“la posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto”*.

Il D.l. n. 83/2015 ha, inoltre, introdotto il comma 9°-octies dell'articolo 16-bis (introdotto dall'articolo 19 comma 1° lett. a) n. 2-ter), D.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 132/2015.), oggi abrogato, che stabiliva: *“Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”*⁵⁶.

Da un punto di vista sistematico la norma viene collocata all'interno dell'articolo dedicato al deposito telematico, posto nella sesta sezione del D.l. 179/2012, rubricata *“Giustizia digitale”*. Ciò suggerisce l'intenzione del legislatore, da una parte di codificare, in maniera innovativa, nella materia processuale civile, il dovere di sinteticità, d'altra parte, come era avvenuto nell'iter normativo della disciplina amministrativa, di affermare come il principio di sinteticità non possieda efficacia

⁵⁴V. B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in Riv. Di dir. Trim. Proces. Civ., 2021, pp. 957 e ss.

⁵⁵ V. Rel. A. Graziosi, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, Napoli, 2023. p. 6.

⁵⁶ V. M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, cit., p. 1333.

generale, ma si rivolge solo agli atti di parte e ai provvedimenti del giudice depositati in forma telematica⁵⁷.

Il descritto approccio dimostra come il legislatore non ritenga, erroneamente, di intervenire creando un nuovo requisito di forma-contenuto degli atti ma, al contrario, egli ritiene che la sinteticità sia una esigenza che discende dal processo telematico. In questo modo si crea così un'irragionevole discrasia tra il generale principio di sinteticità, legato alla disposizione costituzionale del giusto processo, e la norma positiva, che ritiene necessario il rispetto del dovere di sinteticità unicamente alla presenza di un atto adottato con la forma telematica⁵⁸.

Questa differenziazione di trattamento appare, inoltre, in contrasto con il *favor* del legislatore verso il nuovo processo telematico: infatti si impone, per coloro che depositano l'atto attraverso il mezzo telematico, un ulteriore onere, lasciando invece totale libertà a chi decide di procedere al deposito cartaceo. Questo approccio disincentiva il cosiddetto *Switch off*, ovvero il passaggio dal sistema analogico a quello cartaceo, citando la funzionale espressione del Professor Comoglio⁵⁹.

Può essere poi proposta un'altra osservazione nei confronti del dettato normativo: il legislatore, a differenza della materia amministrativa, non promuove alcun richiamo al principio di chiarezza e non introduce i limiti dimensionali per indirizzare la redazione degli stessi atti⁶⁰. In questo modo si adotta una nozione qualitativa, decidendo di rimettere la valutazione del rispetto di tale dovere alla discrezionalità del giudice, come stipulato nei diversi protocolli e linee guida⁶¹, in cui il vaglio sul rispetto della sinteticità deve intendersi come “*concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato ad esaminare*”⁶².

⁵⁷ V. F. FERRARI, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, cit., pp. 1012.

⁵⁸ P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, cit., pp. 228 e ss.

⁵⁹ P. COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, cit., pp. 953 ss.

⁶⁰ F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi*, cit., pp. 758.

⁶¹ Fonti di *soft law* che verranno analizzate nel paragrafo precedente.

⁶² La definizione è riportata dalle Linee guida approvate dall'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile. La stessa opinione è ripresa sentenza del Tribunale di Torino (sent. 9 maggio 2017) “*Non a caso il principio di sinteticità (art. 16-bis comma 9-octies D.l. n. 179 del 2012 inserito dalla L. n. 132 del 2015) è stato dettato per gli atti depositati con modalità telematiche. Si ritiene peraltro che il concetto di "sinteticità" a cui la norma fa riferimento non vada riferito alla sola "lunghezza" dell'atto (accezione di per sé limitata e potenzialmente suscettibile di arrecare un vulnus al diritto di difesa), ma alla sua capacità di esporre tutte le questioni necessarie in modo completo e non ridondante, proporzionato alla loro importanza e complessità*”.

È fondamentale sottolineare che l'affermazione "atti da depositare in via telematica" non si riferisce esclusivamente agli atti processuali in formato digitale (atti nativi digitali), ottenuti attraverso la trasformazione in formato pdf di un documento testuale creato attraverso un programma di videoscrittura (come *Microsoft Word*), ma anche alle copie informatiche, per immagine, di atti processuali in formato cartaceo (atti nativi analogici)⁶³. A questo proposito, è fondamentale chiarire un equivoco in cui sono incorsi molteplici interpreti.

Il legislatore, nel disciplinare le copie informatiche degli atti processuali analogici, ha precisato che dette copie possano essere "anche per immagine", con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 22 comma 2° C.A.D. e nell'art 16-*decies* del d.l 179/2012⁶⁴: si stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali, primariamente formati su supporto analogico, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro concordanza è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per implementare le funzionalità del PCT, è stata espressamente prevista la possibilità di utilizzare anche la copia per immagine; ciò non esclude la possibilità di utilizzare la mera copia informatica, atto nativo digitale che per sua natura consente di sfruttare al meglio le potenzialità della forma digitale. Inoltre, essa consente di superare le eventuali resistenze di *software* applicativi che siano progettati in modo da consentire il deposito di copie per immagine, solo quali allegati ad atti principali nati in forma digitale.⁶⁵

Appare interessante proseguire l'analisi affrontando il tema della forma degli atti processuali, analizzando in che modo il processo telematico abbia condizionato la disciplina precedente.

L'attuale disciplina del processo telematico opera una sostituzione della stampa cartacea degli atti, ed il loro conseguente deposito materiale, in atti in formato *pdf* e il loro deposito tramite la PEC.

⁶³ Cfr. G. RUFFINI, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, Riv. Dir. Proc., 2019, pp. 980, e P. BERTOLLINI, *Il documento informatico e il documento analogico*, in G. Ruffini, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 85 e ss.

⁶⁴ "Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento".

⁶⁵G. RUFFINI, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, cit., pp 980 e ss.

Prima dell'avvento della forma digitale si distinguevano solo la forma scritta e la forma orale; Carnelutti configurava *“la differenza tra la forma verbale e la forma scritta in ciò che i segni siano transeunti o permanenti”*, la distinzione posta da questa definizione non fa emergere differenze fra atto cartaceo e telematico, in quanto entrambi sono in grado di presentare e conservare lo scritto nel tempo.

Apparentemente non sembrano sorgere problemi legati alla forma, ma analizzando la disciplina in maniera più dettagliata si scopre come la realtà sia più complessa e la distinzione tra forma orale e scritta appaia ormai riduttiva.

Un esempio utile per comprendere le nuove difficoltà è rappresentato dalla dicotomia tra atto originale e copia. Questa classificazione sembra venire meno con la forma dell'atto telematico dal momento in cui la copia di un file è uguale all'originale.

Anche per questo il C.A.D. distingue il duplicato informatico (di cui all'articolo 1, comma 1° lett. *-i-quinquies*), inteso come un documento di natura informatica *“ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”*, dalla copia informatica di documento informatico (di cui all'articolo 1, comma 1°, lett. *i-quater*) *“avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”*, ossia il salvataggio del contenuto di un *file* in un formato diverso rispetto all'originale.

Si prenda in considerazione la previgente disposizione in materia di “forma” del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, prevista all'articolo 475. Tale norma, prima di essere riformata da Cartabia, richiedeva, per far valere le sentenze o gli altri provvedimenti come esecuzione forzata, che essi fossero muniti della formula esecutiva, la formula che il cancelliere o il notaio o altro pubblico ufficiale appone al titolo per spedirlo in forma esecutiva⁶⁶.

A fronte della dell'entrata in vigore del P.C.T., il legislatore ha riformulato la disposizione con il D.lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”) ed abrogato la formula esecutiva. La riforma ha semplificato la procedura prevedendo che il documento da portare ad esecuzione abbia efficacia di titolo grazie all'intervento del solo difensore del creditore, senza più la presenza del notaio o del pubblico ufficiale. Il difensore ha l'onere di attestare, in calce all'atto, la conformità all'originale della copia estratta dal fascicolo telematico del processo (sul piano pratico, l'avvocato dovrà accedere al

⁶⁶ V. P. COMOGLIO, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica* Riv. Trim. proc. Civile, 2015, pp. 960.

fascicolo telematico, estrarne copia ed attestare che la copia è conforme all'originale). L'articolo 475, vecchia formulazione, era divenuto ormai privo di concreta utilità, caratterizzato da una sostanziale residualità: l'impossibilità di distinguere fisicamente l'originale dalla copia ha reso ormai residuali adempimenti formali tradizionali come quello relativo all'apposizione della formula esecutiva.

Sempre con riguardo alla forma degli atti processuali, occorre prendere coscienza che gli atti del processo, in forma di documenti informatici, possono essere redatti con tecniche idonee a consentire, oltre che la ricerca testuale e la navigazione al loro interno, anche il collegamento con i documenti in esso richiamati. Come precisato da norme premiali, l'adozione negli atti di queste tecniche da parte del difensore permette a quest'ultimo di avere diritto ad un aumento del proprio compenso: l'articolo 4 comma 1°-bis del D.M. 55/2014 (comma inserito dall'articolo 1 comma 1° lett. b) D.M., n. 37/2018) prevede la possibilità, per il difensore, di ottenere un aumento del 30% del compenso *“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”*⁶⁷.

I metodi per la redazione degli atti telematici che permettono l'ottenimento di tale incremento consistono prevalentemente nell'inserimento di collegamenti ipertestuali, ovvero collegamenti creati all'interno di un atto tramite un *software* di videoscrittura. Tali metodi permettono di esaminare o consultare immediatamente i documenti citati e allegati nella busta telematica, attraverso una semplice operazione informatica (l'azionamento di pochi tasti della tastiera di un *computer*), senza doverli cercare manualmente all'interno del fascicolo informatico.

La nuova tecnologia implementa la celerità e la chiarezza degli atti redatti: da una parte richiede che l'autore adotti una strutturazione del testo più complessa, mentre, d'altra parte, permette al lettore (l'avvocato della controparte o il giudice) di ridurre notevolmente i tempi di consultazione.

Gli atti che possono trarre vantaggio da questa nuova funzionalità sono quelli che, oltre al testo difensivo, comprendono anche documenti allegati. Per esempio l'atto di citazione o la comparsa di costituzione e risposta o le memorie ex articolo 183 c.p.c.

⁶⁷G. RUFFINI, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, cit., pp. 979 e F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in Riv. Trim. di Dir. Proc. Civ, 2024, pp. 620 e ss.

Tuttavia, al fine di ottenere l'incremento del compenso, come stabilito dalla Corte di Cassazione⁶⁸, non è sufficiente la mera presenza di collegamenti ipertestuali negli atti; infatti, la scelta sulla liquidazione dell'aumento economico previsto dalla legge è rimessa al giudice che valuta, alla luce del caso concreto, l'effettiva e significativa riduzione dei tempi di consultazione, grazie alla presenza dei collegamenti ipertestuali⁶⁹. Come già affermato in precedenza da parte della Suprema Corte, è da ritenersi insufficiente l'idea che *“la creazione di un collegamento ipertestuale a un unico documento informatico, contenente tutti i verbali di causa, fosse di minore utilità rispetto alla creazione di collegamenti ai singoli verbali di causa e a ciascun provvedimento adottato.”*⁷⁰.

La nuova disciplina può, da una parte, prevedere mutamenti o alterazione della prassi precedente ma è, d'altra parte, in grado di intervenire come fattore di semplificazione del linguaggio forense e occasione per ripensare alla tradizionale alternativa tra scrittura e oralità.

Ritornando ad analizzare la disposizione centrale della nostra trattazione, l'articolo 16 *bis* comma 9°-*octies* impone che sia rispettato il dovere di sinteticità sia per quanto riguarda gli atti difensivi, sia per quanto riguarda gli atti giurisdizionali.

Il richiamo ad ambedue le tipologie di atti risulta essere necessario per veder rispettato il principio di giusto processo e il suo corollario: la ragionevole durata. Ciò è stato ribadito dal Presidente della Cassazione Santacroce con la lettera rivolta al Consiglio Nazionale Forense, ove esortava gli avvocati a redigere, nell'ambito del giudizio di legittimità, atti chiari e sintetici, al fine di ottenere pronunce dotate delle medesime caratteristiche. Egli affermava *“mi sembra che un siffatto tipo di sentenza, connotato da chiarezza e sinteticità, presupponga necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte.”*⁷¹.

⁶⁸ Cass. civ., Sez. Lav, Ordinanza n. 21365/2023: Nel caso di specie, la corte rigettava il ricorso non ritenendo il motivo del ricorrente fondato: egli sosteneva di avere diritto alla maggiorazione del compenso dal momento gli atti erano stati depositati con modalità telematiche ed erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, nonché la navigazione all'interno dell'atto; secondo l'opinione della Corte suprema non erano sussistenti le condizioni per l'applicazione del decreto ministeriale in quanto il ricorrente richiedeva l'aumento del compenso poiché la causa era stata trattata unicamente con *“l'utilizzo del processo telematico”*.

⁶⁹ V. F. SIGILLÒ, *L'aumento del compenso in caso di utilizzo dei collegamenti ipertestuali*, il Quotidiano Giuridico, 2023.

⁷⁰ Cass. civ. Sez. II ord. n. 37692/2022

⁷¹ P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, cit., pp. 202 e ss. Il testo della lettera è ritrovabile in *Foro it.* 2013, fasc. 11, *Anticipazioni e novità*, p. 339 ss.

Affine è la visione di Consolo, il quale ritiene che la redazione degli atti di parte dovrebbe avere una struttura “multipiano”: dotata di un sommario iniziale a cui segue una parte divisa in capitoli e paragrafi, corredata dalla presenza di note finali che garantiscano l’autosufficienza dell’atto.

Siffatta struttura garantirebbe al giudice di individuare, con facilità, le questioni rilevanti per la risoluzione della causa e di accelerare le tempistiche. Secondo l’autore, il dovere di sinteticità costituirebbe *“un aspetto del principio di leale collaborazione tra le parti (meglio: i loro difensori) e il giudice. I primi devono redigere gli atti nell’ottica di agevolare – e non invece ostacolare – la comprensione della lite; il secondo deve consentire alle parti di poter usufruire dei rimedi impugnatori senza rendere tale compito immotivatamente difficoltoso”*⁷².

Ciò non equivarrebbe a comprimere l’esercizio del potere giurisdizionale, ma anzi rappresenterebbe l’opportunità di poter assicurare un più corretto ed efficiente svolgimento delle procedure, orientato all’ottenimento di pronunce in tempi rapidi.

A fronte di atti redatti secondo la già menzionata impostazione, sono auspicabili pronunce giurisdizionali consequenziali rispetto agli atti difensivi, ad esempio richiamando, nei capi della sentenza, i paragrafi dell’atto di parte.

Se si analizza anche il codice deontologico, esso non prescrive il dovere di sintesi ma, all’articolo 9 c. deont. forense, enuncia il dovere dell’avvocato di *“esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”*.

Nella disposizione appena riportata è richiamato il principio della leale collaborazione, presente all’articolo 88 c.p.c.: principio che, per lungo tempo, la giurisprudenza ha invocato, in assenza di un’espressa previsione, per tutelare la chiarezza e sinteticità degli atti.

Analizzando il tema del deposito dei documenti informatici allegati non può non evidenziarsi la significativa riluttanza degli operatori giuridici nei confronti della svolta telematica. Infatti, fino al 30 settembre 2024 non era possibile, per gli avvocati, depositare file video o audio non convertibili nel formato pdf attraverso modalità telematiche. Le specifiche regole tecniche previste all’articolo 34 del D.M. 44/ 2011

⁷² C. CONSOLO, *Suggerimenti per la redazione degli atti difensivi e dei provvedimenti del giudice*, in *Giornata Europea della Giustizia Civile. Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e di legittimità*, Milano 22 ottobre 2012, Report a cura di Ines Marini.

(“stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”), disposte dal provvedimento 16/04/2014, all’articolo 13, rubricato “*Formato dei documenti informatici*”, impedivano ai file audio e video di essere allegati tramite le modalità telematiche⁷³.

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia e la conseguente modifica dell’articolo 34 del D.M. 44/ 2011, è stato promosso un ulteriore provvedimento da parte del Ministero della Giustizia (Provvedimento 02/08/2024) che, all’articolo 16 comma 1°, stabilisce che i documenti informatici sono consentiti in diversi formati, tra cui rientrano alla lettera c) i Video “*formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi)*” e alla lettera e) gli Audio “*MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif)*”.

Prima dell’entrata in vigore della riforma, la giurisprudenza permetteva di depositare i file audio o video tramite DVD o CD. Appariva paradossale poter depositare l’atto di citazione e i pdf da allegare tramite le modalità telematiche, mentre era richiesto recarsi in tribunale per il deposito di un filmato. Solo grazie all’intervento del legislatore del 2024, l’*iter* sembra essere stato semplificato. Ciò manifesta la resistenza del mondo giuridico ai cambiamenti tecnologici che, come si dimostrerà nei capitoli seguenti, è impossibile fermare. Lo *switch-off*, che è ancora oggi in corso, dal sistema analogico alla rivoluzione tecnologica, sarà probabilmente seguito da un ulteriore mutamento dettato dalle continue evoluzioni tecnologiche anche in tema di I.A.

È del tutto condivisibile ritenere che l’utilizzo delle forme telematiche sia in grado di incidere sulle modalità di redazione degli atti processuali. In primo luogo, potrebbe portare a modifiche in ambito linguistico, grazie alla tecnica “*del copia e incolla*”, che potrebbe determinare la scomparsa dell’uso degli acronimi o delle sigle. Sicuramente il mutamento attiene anche alle modalità di lettura dei testi. “*Se di per sé la lettura non è da considerare uno schema lineare, sullo schermo lo è ancora di meno*”⁷⁴.

Leggere un testo dotato di collegamenti ipertestuali o immagini sposta in maniera più celere l’attenzione del lettore. La presenza di questi nuovi elementi potrebbe comportare, con il tempo, anche la modifica della struttura stessa degli atti processuali.

⁷³ P. COMOGLIO, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, cit., pp. 964 e ss.

⁷⁴ Y. BINDI, *L’usabilità delle parole*, in *Problemi dell’informazione*, 2013, pp. 46.

Gli argomenti esposti sono la fonte di timori nell'ambito del mondo giuridico. Pertanto, il legislatore, nel codificare la disciplina del processo telematico, si è interrogato sulla possibilità di limitare, da un punto di vista quantitativo, la struttura degli atti processuali. La preoccupazione che gli strumenti informatici possano rendere particolarmente prolissi gli atti e, di conseguenza, il processo ha portato il legislatore a codificare il principio nell'articolo 16-*bis* comma 9°-*octies*.

La dottrina si è anche interrogata sulla possibilità di veder mutare il ruolo del legale, il quale non solo è il soggetto tenuto all'elaborazione delle argomentazioni difensive, ma si manifesta anche come un vero e proprio architetto delle informazioni, come colui il quale è tenuto all'organizzazione di molteplici dati al fine di rendere la "realtà" più semplice⁷⁵.

A fronte, quindi, della molteplicità dei dati, sembra essere affidato, ora più che mai, il compito al difensore, tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche, di selezionare gli elementi utili per la sua difesa, sintetizzarli e chiarirli in un atto che abbia le capacità di convincere il giudice.⁷⁶

1.3. La sinteticità e la chiarezza nella riforma Cartabia del processo civile: panorama normativo e iter storico

La riforma Cartabia ha prescritto, all'articolo 121 c.p.c., in un'ottica di evoluzione normativa, il dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

Prima di analizzare la disposizione e le modalità con cui si è adottata la riforma, si ritiene necessario analizzare il panorama normativo in cui si è essa collocata e l'*excursus* normativo che l'ha preceduta.

i. Panorama normativo

Come già anticipato in precedenza, parte della giurisprudenza riteneva possibile applicare alla disciplina del processo civile il principio enunciato dall'articolo 3 c.p.a.

Si è già discusso in precedenza, sulle riserve che emergevano da questa soluzione.

Analizzando lo spazio internazionale si possono citare: l'articolo 47 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che stabilisce che il ricorso deve possedere tutte le informazioni da inserire nell'apposito formulario e un'espressione

⁷⁵V. S. COLETTA, *Usabilità e architettura dell'informazione*, in *Ergonomia cognitiva*, Roma, 2011, pp. 215 e ss. citato in P. COMOGLIO, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, cit., p. 973.

⁷⁶ P. COMOGLIO, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, cit., pp 969 e ss.

succinta dei fatti delle violazioni riguardati la convenzione; l'articolo 25 del Regolamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, rubricato "*lunghezza degli atti processuali*", in cui si ammette la possibilità per la Corte, nelle sue decisioni, di stabilire la lunghezza massima delle memorie. In attuazione della stessa norma è stato anche previsto un Regolamento, nel 2013, denominato "*Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte.*"⁷⁷.

Spostando l'attenzione sul panorama italiano, nel paragrafo precedente si è analizzato il timido intervento in materia di processo telematico, realizzato dal legislatore; tuttavia occorre precisare che, all'interno del codice, erano già presenti altre disposizioni richiamanti i termini "sinteticità" e "concisione", senza che fosse chiarito il loro significato.

Gli articoli 163, 342, 398 e 405 c.p.c., disciplinanti l'atto di citazione, erano privi di ogni riferimento alla sinteticità ed alla chiarezza; così come anche le norme relative alla comparsa di risposta, alle memorie (articolo 183, comma 6° c.p.c.) e agli ultimi scritti difensivi (articolo 190 c.p.c.).

Parimenti si può affermare la mancanza di una disposizione, la quale sancisca il principio di chiarezza, anche se sono individuabili due disposizioni (*rectius* una sola) che vi fanno riferimento. L'articolo 46 disp. att. c.p.c. imponeva, infatti, la chiarezza grafica a tutti gli scritti, al fine di renderne immediatamente percepibile il contenuto.

L'attenzione alla sinteticità e alla chiarezza degli atti si pone, dapprima, con riferimento al giudizio di legittimità. Nel codice sono presenti disposizioni evidenziando la necessità di rispettare tali principi: l'articolo 363, rubricato "*Principio di diritto nell'interesse della legge*", al comma 2° prevede la "*sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza*"; l'articolo 366, rubricato "*Contenuto del ricorso*", richiede "*la chiara e sintetica esposizione dei motivi*".

Inoltre, l'articolo 379 c.p.c., in materia di svolgimento della discussione, prescrive che, all'udienza, il relatore riferisca "*in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso*".

Sempre sul tema, si è implementato il ricorso all'utilizzo di strumenti di *soft law* (come le raccomandazioni); a tal proposito si richiama la già citata lettera, dell'anno 2013, redatta dal Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, inviata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa. Il primo presidente,

⁷⁷ F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi*, cit., pp.755 e ss.

richiamando l'articolo 132 comma 1°, punto 4, sosteneva che dal momento in cui si richiede che nella sentenza sia inserita “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” sia auspicabile che, dinnanzi al giudizio di legittimità, i difensori redigano atti chiari e sintetici (nel rispetto di un limite dimensionale di 20 pagine) accompagnati, nei casi di eccezionale complessità della causa, da un riassunto di poche pagine⁷⁸. L'obiettivo promosso dal Presidente era quello di dimostrare come un atto dotato delle caratteristiche predette garantisca una maggiore forza persuasiva e attenzione, da parte dell'organo giudicante, rendendo anche più celeri e adeguate le decisioni della Suprema Corte.

Si deve, però, precisare come questa lettera avesse valore di mera raccomandazione e, pertanto, essa fosse priva di qualunque valore cogente nei confronti dei destinatari, i quali, di fronte alla violazione delle descritte indicazioni, non sarebbero incorsi in nessun tipo di sanzione⁷⁹.

Nell'anno 2015, fu adottato un protocollo d'intesa tra Cassazione e Consiglio Nazionale Forense a mezzo del quale furono promosse “*regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile tributaria*”. Lo schema redazionale proposto suddivide l'esposizione della parte “in fatto” (da descrivere in un massimo di 5 pagine), dalla parte “in motivi” (inseriti in un testo non più lungo di 30 pagine)⁸⁰.

L'utilizzo del criterio dimensionale tentava di eliminare o almeno arginare alcune complessità presenti nei procedimenti dinanzi all'organo supremo, derivanti dal controproducente fenomeno del sovradimensionamento degli atti. Indirizzando i redattori degli atti si poteva così garantire la corretta comprensione del contenuto degli stessi, così come anche la celerità della decisione⁸¹.

La violazione di tali fonti di *soft law* non comporta la inammissibilità o la improcedibilità del ricorso; infatti come già ribadito dal Consiglio Superiore della

⁷⁸ La soluzione del presidente si ispira alla disciplina prevista all'articolo 47 del regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che prevede che “*nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine, il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto dello stesso*”.

⁷⁹ Cfr. M. CORTELLAZZO *Brevità, sintesi e concisione negli atti del processo amministrativo*, cit., pp. 150 e ss. e P. PELLEGRINELLI, *Sintetività degli atti processuali*, cit., pp. 206 e ss.

⁸⁰ V. CFN, *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria*, 2015, <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/2+17.12.15+Protocollo+Corte+di+Cassazione+-+Cnf+per+redazione+ricorsi+cassazione+in+materia+civile+e+tributaria.pdf/048a70dd-74b5-4f45-950c-4af0e050fccc>, I. PAGNI, *Chiarezza e sintetività negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur.it*, 2016, p. 2791 e G. RAITI, *Il principio di sintetività e chiarezza del ricorso per cassazione secondo la legge delega sulla riforma del processo civile*, in *riv. Dir. Proc.*, 2022, p. 1028.

⁸¹ V. F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi*, cit., pp. 759.

Magistratura⁸² “le indicazioni contenute nei protocolli non possono intendersi vincolanti in udienza”⁸³. Possono tuttavia sorgere conseguenze, di tipo economico, in termini di liquidazione delle spese processuali.

Nel protocollo si prevede che la parte indichi un massimo di dieci parole chiave che descrivano, sinteticamente, la materia oggetto del giudizio: ciò per facilitare l’assegnazione del caso alla Sezione competente, senza che sia necessaria l’intera lettura dell’atto.

La stessa Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia che, nel 2017, elaborò le linee guida per la redazione degli atti; ribadì espressamente come la loro inosservanza non fosse motivo di inammissibilità o improcedibilità dell’atto, prevedendo, a titolo di sanzione, la valutazione del rispetto di esse in sede di liquidazione delle spese processuali (secondo la disciplina processuale amministrativa). Le linee guida appaiono, comunque, piuttosto dettagliate e, anche se non individuano limiti dimensionali rigidi, prevedono che la sinteticità sia garantita mediante l’inserimento di un prospetto di sintesi e che i richiami giurisprudenziali siano indicati solo nelle note; la chiarezza deve essere assicurata formulando un indice completo, argomentazioni presentate in ordine cronologico e inserite in paragrafi distinti.

Di conseguenza, la “corretta” redazione dell’atto viene rimessa alla discrezionalità e buona volontà degli attori.⁸⁴

ii. *Excursus normativo*

Nel 2013 il Ministero della Giustizia, con Decreto Ministeriale istituì la cosiddetta Commissione Vaccarella, per intervenire nella materia processuale civile e modificare la normativa in ottica di una maggiore efficienza del rito. Furono così individuate soluzioni per contrastare l’imponente arretrato e rendere più celere lo svolgimento dei giudizi⁸⁵.

La proposta della commissione fu quella, mai adottata, di aggiungere all’articolo 121 un secondo comma, che emulasse il principio sancito all’articolo 3 comma 2° c.p.a., senza

⁸² Con riguardo ai Protocolli documenti elaborati dagli Osservatori nel 2012 volti a indirizzare i redattori degli atti: l’obiettivo era quello di creare delle cd. Prassi virtuose rispettanti i principi di sinteticità e chiarezza.

⁸³ V. R. CAPONI, *L’attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle fonti del diritto*, in Foro.it, 2007.

⁸⁴ Cfr. P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, cit., pp 216 e ss e D. CERRI, *Le linee guida 2017 degli osservatori sulla giustizia civile sulla redazione degli atti in maniera chiara e sinteticità*, in Judicium 2017.

⁸⁵ F. SAITTA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, cit., pp. 554.

fare, però, riferimento al dovere di chiarezza. Inoltre, si proponeva di aggiungere un terzo comma al citato art 121, in cui prevedere che “*il giudice può dare indicazioni relativamente ai punti di fatto e di diritto di cui ritiene opportuna la trattazione*”⁸⁶; disposizione tesa a enfatizzare l’esistenza di una relazione funzionale tra i poteri giudiziali, volti a promuovere il contraddittorio sulle questioni realmente controverse tra le parti e il dovere di redazione di atti sintetici. Trattasi di una norma che avrebbe permesso al giudice di delimitare la trattazione della causa per scongiurare ipotesi, come sancito dall’art 4.4 del codice degli avvocati europei, in cui l’avvocato fornisce informazioni false o fuorvianti o, comunque, casi di mancato rispetto del dovere di lealtà e probità, sanciti dall’articolo 88 c.p.c.⁸⁷.

L’assenza di una conseguenza derivante dalla violazione dell’articolo 121 ha portato parte della dottrina a ritenere la norma priva di portata precettiva.

L’approccio adottato dalla Commissione lasciava “*alle parti la possibilità di dare alla trattazione della causa l’ampiezza ritenuta necessaria*”, si responsabilizzava la figura del difensore tenuto a valutare in maniera autonoma la lunghezza necessaria per la redazione dell’atto difensivo.

Questa soluzione rischiava di sminuire il ruolo del giudice, nell’ambito della controversia, lasciando spazio a possibili e continui abusi da parte degli avvocati.

Nello specifico la proposta prevedeva che le prove fossero assunte secondo le forme processuali, ma fuori dal processo e prima della sua celebrazione. Si delineava un tipo di processo da presentare al giudice secondo lo *status* di causa idonea a poter essere trattata efficacemente. Si trattava di un sistema fondato sulle valutazioni dei difensori, nell’ambito di una dialettica tra le parti orientata alla completezza degli scritti difensivi. Si trattava di un modello processuale che non avrebbe adeguatamente valorizzato il ruolo del giudice nella direzione della controversia, un modello esposto a possibili frequenti soluzioni dilatorie poste in essere dalle parti, come nella ipotesi in cui la parte debitrice non sia incline a una celere definizione della controversia. È, invece, innegabile come la proposta della Commissione Berruti valorizzi il ruolo di impulso e direzione del Giudice, il quale è portatore dell’interesse pubblico alla efficienza e alla

⁸⁶ Come previsto nella relazione del Presidente Prof. Romano Vaccarella. V. Ministero della giustizia, Commissione per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione, 2013, https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Vaccarella_relazione_a_ricolato_28giu2013.pdf.

⁸⁷ F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, cit., pp. 628 e ss.

speditezza del processo⁸⁸. La proposta della commissione Vaccarella non divenne mai neanche un disegno di legge.

Nel marzo del 2015 fu presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2953 realizzato dalla cosiddetta Commissione Berruti (anche conosciuta come Commissione degli undici), il cui articolo 1 comma 2, lettera g) prescrive “*l’introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi nell’ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli stessi*”.

Il disegno di legge richiama e giudica importante seguire il precedente progetto, elaborato dalla commissione Vaccarella⁸⁹. La riforma sembra voler garantire, inoltre, che le norme processuali civili si adattino al nuovo processo telematico⁹⁰, senza però adottare norme che comportino conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni di forma e lunghezza, soprattutto in tema di P.C.T.

Appare quindi contrastante la volontà del legislatore che sembra voler codificare il principio di sinteticità e chiarezza e la conseguente adozione di riforme, tali da rendere più efficiente il processo civile telematico, senza però, poi, sanzionare il mancato rispetto della forma o della lunghezza dell’atto. Basti pensare a un atto redatto nel mancato rispetto delle norme in tema di P.C.T., ma comunque ritenuto valido, perché idoneo a raggiungere il proprio scopo, anche se in contrasto con i valori del processo civile telematico.

Sebbene i principi e gli ideali di questo disegno di legge appaiano innovativi, l’assenza di conseguenze negative a fronte della loro violazione rendono vano lo sforzo, comunque invalidato dalla mancata entrata in vigore del testo⁹¹.

Nel febbraio dell’anno 2016, venne istituito, con Decreto dell’allora Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, un gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali.

Così come è solito approcciarsi il legislatore negli interventi normativi, in prima battuta rivolse la sua attenzione non alla materia generale ma si rivolse al solo giudizio di legittimità. Infatti, il gruppo di lavoro propose di modificare l’articolo 140 c.p.c. disp. att. mediante l’adozione di una nuova rubrica “*Atti di parte*”, inserendo la seguente disposizione: “*le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, anche in conformità con le previsioni dei protocolli processuali stipulati dal Primo Presidente*”.

⁸⁸ Cfr. Camera dei deputati, *Disegno di legge n. 2953*, 2015 <https://documenti.camera.it/dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0029500.pdf>.

⁸⁹ V. C. GRAZIOSI, *La Cassazione “incamerata”*: brevi note pratiche, in *Judicium*, 2016, pp. 1 e ss.

⁹⁰ Come prescritto dall’art. 1 comma 2 lett. h) del d.d.l 2953.

⁹¹ V. P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, cit., pp. 237 e ss.

della Corte di cassazione, dal Procuratore generale della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio nazionale forense”⁹².

Nella soluzione adottata dal gruppo di lavoro, la relazione depositata il 26 maggio stabiliva che il rispetto del principio di sinteticità e chiarezza sarebbe dovuto essere valutato alla luce delle regole imperative adottate all'interno dei protocolli, fonti di *soft-law*, la cui violazione non fa incorrere direttamente nell'inammissibilità dell'atto. Come nel processo amministrativo, si preferì adottare una “tutela obbligatoria”, in luogo di una “tutela reale”: la sanzione si applica esclusivamente alle spese processuali. Il gruppo propose di aggiungere un 4° comma all'articolo 385 c.p.c. rubricato “*Provvedimenti sulle spese*”, così come modificato; il mancato rispetto dei principi avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione pecuniaria (applicabile sia alla parte vincitrice, sia a quella soccombente). La Corte Suprema avrebbe avuto la facoltà di ridurre o aumentare l'importo determinato, fino a un massimo del 20%, nel caso in cui le parti non rispettino, nella redazione degli atti difensivi, i criteri di chiarezza e sinteticità. Rimane, quindi, discrezione della Corte Suprema valutare, alla luce del caso concreto, se sanzionare il comportamento delle parti perché quest'ultimo ha “*effettivamente (significativamente) impedito l'agevole decisione della lite*”, senza poter dichiarare la nullità dell'atto.

Nel successivo luglio, il suddetto gruppo venne nuovamente incaricato di rivolgere la propria attenzione all'intera materia degli atti processuali, al fine di disciplinare il giudizio di merito e le impugnazioni.

Nella conseguente relazione, il gruppo ritenne di non adottare il criterio dimensionale, ricorrendo al principio costituzionale di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) secondo cui situazioni di fatto di natura eterogenea non possano essere trattate in modo uniforme. La relazione illustrativa, presentata il 1° dicembre 2016 afferma: “*se alla chiarezza delle idee e alla chiara organizzazione del discorso si accompagna l'uso di un linguaggio adeguato, non vi è neppure la necessità di immaginare che alle parti e al giudice debbano imporsi particolari limiti dimensionali.*”

Secondo il nuovo gruppo di lavoro, ora composto anche da linguisti, individuare standard redazionali non è la soluzione al problema; l'obiettivo è, invece, quello di impostare il tema della sinteticità e della chiarezza del linguaggio all'interno di una

⁹² V. Ministero della giustizia, Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, *Relazione*, 2016 p. 6, https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_10517.pdf.

cornice culturale adeguata, legandolo a una metodologia rigorosa che possa rappresentare un principio guida condiviso nelle professioni forensi.

Sempre la stessa relazione suggerisce come perseguire tale fine: si deve partire dalla formazione universitaria, favorendo la lettura di testi rispettanti i requisiti di chiarezza e sinteticità, per poi promuovere esercitazioni pratiche volte ad allenare, sin dagli inizi, lo studente. Successivamente, in sede di concorso per l'accesso alla magistratura ed all'esame di Stato per l'avvocatura, si deve considerare centrale nella valutazione la redazione di atti chiari e sintetici.

Come riportato anche nella relazione *“Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione [...]; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione”*.

Inoltre, il gruppo di lavoro suggerisce, nel periodo di formazione professionale, di seguire, “laboratori” sulla scrittura degli atti giudiziari e comunque di tenere conto dell'importanza della redazione degli atti in sede di valutazione di professionalità dei magistrati.

Alla luce di queste indicazioni si evince come il gruppo di lavoro voglia limitare gli interventi nel codice, volendo sancire il principio a livello generale (come avvenuto nella materia amministrativa), senza, però, introdurre limiti dimensionale per la redazione degli atti, perché si ritiene che, per fare progressi sul tema, bisogna sostenere una *“cultura della chiarezza e della sintesi”*⁹³.

Nelle proposte conclusive della Relazione il gruppo propone alcune soluzioni da adottare sul piano operativo: favorire la strutturazione di atti in coerenza con la trattazione informatica, promuovere tecniche redazionali istituendo un'apposita *“banca-dati delle buone prassi”*⁹⁴.L'atto composto da paragrafi fa sì che chi legge possa selezionare le parti che egli intende consultare, potendo così cogliere immediatamente i punti di maggior rilievo.

Benché siano apprezzabili gli spunti e le osservazioni promosse in tema di cultura della sintesi e della chiarezza, la scelta operata dal gruppo di lavoro, durante la seconda fase di intervento, appare incoerente rispetto alle proposte avanzate nel corso della prima fase di intervento. Infatti, se prima erano state avanzate proposte di modifiche specifiche

⁹³ Come riportato nella relazione promossa dal gruppo di lavoro in data 1° dicembre 2016

⁹⁴ V. P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, cit., pp 237 e ss.

al codice, orientate ad attuare una vera e propria svolta nella materia, soprattutto in relazione al giudizio di legittimità, successivamente il gruppo di lavoro ha generato un vero e proprio nulla di fatto. L'idea della commissione era quindi quella di inserire nel codice una norma di portata generale, il cui significato doveva essere completato da fonti di *soft law*, come i protocolli, privi di forza cogente.

iii. La riforma Cartabia

Malgrado i suddetti (tentati) interventi normativi, si è giunti all'effettiva formulazione del principio di sinteticità e chiarezza soltanto con la Legge delega n. 206/2021 e il conseguente D.lgs. 149/2022.

Nonostante si ritenesse già applicabile, da parte della giurisprudenza, tale principio attraverso il richiamo all'articolo 3 c.p.a., in materia amministrativa (come anche evidenziato nella Relazione illustrativa) o facendo riferimento al dovere sancito nell'ambito del processo telematico, il formale ed effettivo riconoscimento generale all'interno del codice si ebbe solo con l'entrata in vigore della riforma Cartabia⁹⁵.

L'iniziativa legislativa che portò alla formazione della legge delega risale e si ispira a lavori iniziati anni prima: nel 2019 veniva presentato dal Governo il disegno di legge che fu incardinato presso il Senato con il n. 1662 S, avente ad oggetto la riforma del processo civile. Tuttavia, nel febbraio 2020, l'emergenza sanitaria posticipò significativamente il percorso parlamentare di questo testo, che la Commissione Giustizia del Senato aveva iniziato a esaminare.

La crisi economica derivante dalla pandemia comportò un rilevante intervento dell'Unione Europea a sostegno dei singoli Stati membri, contraddistinto dall'introduzione di specifici strumenti normativi noti come Piani nazionali di ripresa e resilienza. L'Unione europea, si impegnava a fornire finanziamenti agli Stati membri, mentre, questi ultimi, promuovevano riforme necessarie per sostenere la ripresa economica e, tra di esse, vi era proprio quella volta a modificare il processo civile. Lo Stato italiano si impegnava ad adottare cambiamenti volti a diminuire l'arretrato

⁹⁵ Cfr. F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia* (*) in *Judicium*, 2023, pp. 3 e G. FRUS, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili*, in *Lav. Dir. Eu.*, 2023.

giudiziario e a garantire il rispetto del principio di ragionevole durata dei procedimenti⁹⁶.

All'inizio dell'anno 2021, con la caduta del Governo e la conseguente sostituzione del Ministro della Giustizia, la nuova Ministra in carica, Marta Cartabia, per rispettare le prescrizioni europee istituì una Commissione di esperti, la cosiddetta Commissione Luiso. La proposta suggerita da questa nuova commissione adottò un approccio continuativo rispetto al precedente disegno di legge, anche se promosse molti emendamenti al vecchio D.D.L. 1662; il *corpus* contenente la riforma fu poi approvato dalle due camere: rispettivamente il Senato il 21 settembre e la Camera il 25 novembre 2021⁹⁷.

Ritornando ad analizzare la legge delega, all'articolo 1 comma 17° lett. d) si richiedeva al governo di *“prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità.”*

E come chiariremo meglio nel prossimo paragrafo, il principio legale sarà attuato da un decreto, recante i limiti e i criteri degli atti, *“adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense”*.

Il D.lgs. 149/2022 ha recepito tali indicazioni inserendo, come già suggerito dalla commissione Vaccarella, all'interno dell'articolo 121, una disposizione che attuasse il principio generale del dovere di sinteticità e chiarezza.

L'articolo 3, comma 9°, lett. b), del D.lgs n. 149/2022, che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, ha integrato l'articolo 121 oggi rubricato: *“Libertà di forma. Chiarezza e sinteticità degli atti”*, recita: *“Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”*.

All'interno del Codice di Procedura civile non è presente una definizione di atto processuale, quindi, per comprendere i margini di applicazione della citata disposizione, bisogna rifarsi alla nozione offerta dalla dottrina. Considerando il processo come un insieme e susseguirsi di atti, si deve intendere l'atto processuale come qualunque atto

⁹⁶ Cfr. E. D'ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in *Giustizia insieme*, 2021.

⁹⁷ Il suddetto *iter* è ricostruito nel libro P. BIAVATI, *L'architettura sulla riforma del processo civile*, Bologna, 2021, pp. 9 e ss.

compiuto da soggetti del processo che produce i suoi effetti all'interno dell'*iter* processuale, dalla sua instaurazione alla sua estinzione⁹⁸, in grado di influenzare le vicende processuali e il convincimento del giudice⁹⁹.

Il contenuto e la forma sono elementi essenziali dell'atto processuale: il primo si riferisce alla sostanza dell'atto, ossia agli elementi informativi e sostanziali che devono essere espressi, il secondo si riferisce alle modalità attraverso le quali tali elementi informativi e sostanziali si devono presentare. La legge eleva, talvolta, il contenuto dell'atto a requisito di forma per assicurare che l'atto processuale svolga la sua funzione; il legislatore indica quali requisiti formali devono essere rispettati per permettere all'atto processuale di raggiungere il suo scopo. Quindi per taluni atti processuali è il legislatore ad individuare il requisito di forma, si pensi all'atto di citazione il cui contenuto è prescritto all'articolo 163 c.p.c.¹⁰⁰.

In alternativa, di fronte al silenzio della legge, come prescritto nella prima parte dell'articolo 121, vige il rispetto di libertà delle forme, regola in base alla quale le parti devono usare le forme più idonee al raggiungimento dello scopo perseguito dall'atto.

Nella seconda parte della suddetta norma si prescrive il dovere di chiarezza e sinteticità, che si rivolge sia agli atti con forma-contenuto previsto *ex lege*, sia agli atti a cui si applica il principio residuale di libertà delle forme¹⁰¹.

Come, in parte, si è stabilito in precedenza, chiarezza e sinteticità non sono sinonimi: la chiarezza dell'atto processuale riguarda il grado di comprensibilità dello stesso, mentre la sinteticità viene intesa come "*tecnica redazionale immune da inutili ripetizioni o elementi descrittivi inutilmente superflui o prolissi*"¹⁰², o più semplicemente come riferita a un testo "*che dice tutto, nel minor numero possibile di parole*"¹⁰³. Trattasi di una visione che lega tale concetto al contenuto dell'atto e non solo alla sua dimensione.

Di conseguenza si può affermare che un atto sintetico non è per forza chiaro, si pensi a un atto che, omettendo di trattare questioni controverse, perde sicuramente la

⁹⁸ V. E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, 3^a ed., Milano, 1980, p. 216 e P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit., pp. 224 e ss.

⁹⁹ Come affermato da F. CARNELUTTI nelle *Istituzioni di diritto processuale civile*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1956, pp. 265 e ss.

¹⁰⁰ Cfr. P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit., pp. 225 e ss, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 616 e ss., e L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Giappichelli editore, Torino, 2018, p. 75.

¹⁰¹ V. A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 20 e ss.

¹⁰² V. G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm.7 Agosto 2023, n. 110*, in riv. Dir. Proc. Civ., 2024, pp. 989 e ss.

¹⁰³ V. P. BIAVATI, *Il linguaggio*, in Riv. Trim. di Dir. Proc. e Civ. 2017, pp. 475.

caratteristica della chiarezza e impedisce una corretta trattazione della causa. La chiarezza dell'atto, d'altra parte, non attiene solo alla sintesi di quest'ultimo, ma alla "qualità" della formulazione scritta, capace di incidere e persuadere i suoi lettori.

In conclusione, appare problematico tracciare una linea di demarcazione tra sintesi e chiarezza. Secondo il magistrato Fabrizzi *"la locuzione "atto chiaro e sintetico" non è altro che un'endiadi il cui significato semantico è retto dalla chiarezza e di quest'ultima la sinteticità è puramente complementare"*¹⁰⁴.

L'articolo 121, come riformulato, attua e garantisce il rispetto dei principi, già citati, di ragionevole durata e giusto processo. Dal momento che le risorse sono scarse e le cause da affrontare sono molteplici, una redazione degli atti in conformità a tali doveri permetterebbe una giustizia più rapida ed efficiente. Il giudice, tenuto ad esaminare atti chiari e sintetici, privi di elementi superflui o pretestuosi potrebbe adottare più facilmente pronunce in tempi brevi e dotate delle medesime caratteristiche.

Come anche suggerito dagli organi Europei, la nostra giustizia presenta delle criticità che rendono irragionevolmente lunghe le cause e provocano la formazione dell'arretrato. Una riforma incentrata sull'efficienza del processo, volta a collocare in maniera razionale le risorse potrebbe ridurre le suddette problematiche: la realizzazione del processo giusto appare quindi strettamente collegata alla redazione del giusto atto¹⁰⁵. Anche la Relazione Illustrativa del D.lgs. 149/2022 ribadisce queste affermazioni, richiamando anche la giurisprudenza, già citata in precedenza, adottata dalla Cassazione dopo l'affermazione del suddetto dovere nell'ambito del processo amministrativo: *"il principio di sinteticità degli atti processuali è stato introdotto nell'ordinamento processuale con l'articolo 3, secondo comma, del codice del processo amministrativo, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice."*¹⁰⁶

D'altra parte, la celerità nelle pronunce e l'efficienza processuale collegate al principio di economia processuale non possono sovrastare i diritti di difesa e la tutela processuale:

¹⁰⁴ V. G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm. 7 Agosto 2023, n. 110*, cit., pp. 989 e ss.

¹⁰⁵ V. F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, cit., pp. 625 e ss.

¹⁰⁶ V. A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206*, cit., pp. 20 e Ministero della giustizia, *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, 2022*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/SG>.

imporre limiti dimensionali o criteri redazionali non deve, in ogni caso, impedire al difensore di poter svolgere le proprie mansioni¹⁰⁷.

Inoltre, la Relazione Illustrativa del D.lgs 149/2022 chiarisce come l'intervento risultasse *“ormai improcrastinabile, non solo in un'ottica acceleratoria, ma anche tenuto conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici.”*¹⁰⁸.

Affianco all'inserimento generale del dovere di sinteticità e chiarezza sono stati adottati dalla riforma specifici interventi in diverse disposizioni del codice: relativamente agli atti introduttivi, si ricorda l'articolo 163 comma 3° n. 4, dove viene precisato come l'esposizione dei fatti di causa debba avvenire in modo chiaro e specifico, o l'articolo 167, che richiede al convenuto di *“proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”*.

Anche le previsioni riguardanti i contenuti dei ricorsi, rispettivamente l'articolo 342 comma 1° per l'appello ordinario, l'articolo 434 comma 1° per l'appello nel rito del lavoro e l'articolo 366 comma 1° n. 3 e n. 4 per la Cassazione, prevedono, *post* Cartabia, richiami espressi ai doveri di sinteticità e chiarezza.

Infine, nel Titolo VI *bis*, dedicato al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, gli articoli 473-*bis* e seguenti richiamano suddetti doveri¹⁰⁹.

La presenza di queste molteplici modifiche dimostra come il desiderio del legislatore sia quello di modificare la cultura giuridica, auspicando l'abbondanza della presenza di atti prolissi e poco chiari che compongono la Giustizia italiana.

La modifica dell'articolo 121 ha portato la Legge 149/2022 ad intervenire anche nella ridefinizione dell'articolo 46 disp. att. c.p.c., rubricato *“Forme e criteri di redazione degli atti giudiziari”*, disposizione predisposta ad attuare i nuovi principi codificati nella materia processuale civile.

Ripercorrendo l'*iter* adottato in tema di giustizia amministrativa, l'individuazione dei limiti dimensionali degli atti viene demandata ad un decreto ministeriale.

¹⁰⁷ Si affronterà la tematica in maniera più dettagliata nel paragrafo successivo dedicato al decreto ministeriale attuativo della riforma Cartabia.

¹⁰⁸ V. A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206*, cit., pp. 20 e Relazione illustrativa, cit.

¹⁰⁹ V. R. DONZELLI, *Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione*, in Giustizia civile, pp. 416 e A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206*, cit., pp. 23 e ss.

Il comma 5° del già menzionato articolo prescrive che *“il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti [...] Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale”*

Si precisa, inoltre, che l’ultimo comma dell’articolo 46 disp. att. c.p.c. prescrive anche al giudice il dovere di rispettare i criteri indicati dall’articolo.

Anche in questa occasione si decide di affidare la concreta attuazione del principio di sinteticità e chiarezza ad una fonte di rango secondario: si prospetta anche in questa sede l’adozione di un criterio quantitativo per la definizione del principio, nel rispetto delle caratteristiche concrete della causa.

Ricalcando le orme del processo amministrativo, la riforma Cartabia, o meglio la legge delega, chiarisce i dubbi verificatisi in precedenza, impedendo che si possa incorrere, in caso di violazione dell’articolo 121, in sanzioni diverse da quelle di natura economica.

L’articolo 1 comma 17 lett. e) della legge delega, accogliendo alcune precedenti riflessioni della dottrina, sancisce *“il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese”*. Nel pieno rispetto di tale previsione è stato adottato il comma 6° dell’articolo 46 disp. att. c.p.c che prescrive che *“il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”*. L’apparato sanzionatorio dei limiti stabiliti con decreto è affidato esclusivamente alla normativa primaria.

Come stabilito nella legge delega, la validità dell’atto non può essere compromessa se quest’ultimo raggiunge il suo scopo, disposizione nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’articolo 156 comma 3. L’atto di citazione, ad esempio, redatto in contrasto con i doveri di sinteticità e chiarezza non è nullo, diventa tale se la composizione dello stesso non permette la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero del *petitum ex* articolo 164 comma 4°.

Medesima soluzione è stata adottata riguardo all'atto dell'appello: se prima dell'intervento promosso Consiglio dei Ministri, attraverso il decreto correttivo emesso in data 15 febbraio 2024, sorgevano dubbi sulla possibilità di dichiarare i motivi dell'appello, inammissibili poiché difettanti dei requisiti di sinteticità e chiarezza, il nuovo articolo 342, seguendo le indicazioni presenti all'articolo 1 comma 8° lett. c) della legge delega, non suscita più interrogativi. A fronte della formulazione della disposizione, il difetto dei suddetti parametri non è motivo di inammissibilità¹¹⁰.

Come riportato nella Relazione Illustrativa, i lavori della commissione hanno promosso l'attuazione dei doveri di chiarezza e sinteticità senza che essi, riportando testualmente le parole del gruppo di lavoro, comportino *“un'indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti”*¹¹¹.

Resta il fatto che, oltre una certa soglia, il difetto di chiarezza e sinteticità, benché irrilevante se considerato per sé, oltre un certo limite rappresenta una sostanziale mancanza del motivo di impugnazione e, quindi, un caso tassativo di inammissibilità dell'appello. Ciò in quanto ostativo rispetto alla chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (parte devolutiva), cioè delle doglianze volte a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (parte argomentativa).

In merito al ricorso dinnanzi al giudice di legittimità, l'articolo 1, comma 9°, lett. a) della delega richiedeva di riformulare l'articolo 366, affinché prevedesse che *“il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi”*.

La riforma Cartabia ha ridisegnato il volto dell'articolo 366 c.p.c., modificando i punti 3, 4 e 6 del primo comma.

Il punto n. 3 prevede *“la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”*. Il ricorrente deve esporre i fatti sostanziali e processuali al fine di permettere all'organo giurisdizionale di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza, ponendo particolare attenzione al *modus* e all'intellegibilità del testo, come riportato nella Relazione Illustrativa.

Al punto n. 4 si sancisce, a pena di inammissibilità, *“la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su*

¹¹⁰ V. G. B. DELUCA, *Il giudizio di appello*, in *Il Foro italiano*, Gli Speciali, 2022, pp 196 e ss.

¹¹¹ V. Ministero della giustizia, *Relazione illustrativa l decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, 2022*, p. 33 <https://www.ordineavvocativilivorno.it/wp-content/uploads/2022/10/Relazione-illustrativa-decreti-legislativi-nn.-149-150-e-151-2022.pdf>.

cui si fondano”. Questa disposizione si ispira ai protocolli d’intesa realizzati tra la Corte Suprema e il Consiglio Nazionale Forense e prevede, a differenza delle fonti di *soft-law*, che il ricorrente, il quale violi tali prescrizioni, incorra nell’inammissibilità dell’atto.

Essendo il giudizio di fronte alla Cassazione un giudizio a critica vincolata, i motivi fondanti l’oggetto del medesimo devono avere caratteristiche tali che permettano all’organo giudicante di promuovere una più completa ed esauriente decisione.

Occorre citare anche il modificato punto n. 6 che richiede che gli atti processuali o i documenti devono essere indicati “*per ciascuno dei motivi*” e accompagnati da “*un’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi*”¹¹²; questa norma è frutto del recepimento di un orientamento giurisprudenziale fondante il principio di autosufficienza del ricorso, prima dotato di un approccio più rigido in base al quale l’atto dovesse essere riportato integralmente nel ricorso, poi superato da una più ragionevole prassi, in base alla quale è necessaria l’indicazione degli atti a supporto dei motivi dell’impugnazioni, così da permettere al giudice di verificare gli stessi. Per agevolare il lavoro dell’organo giudicante si è previsto, forse tramite un eccesso di delega¹¹³, di richiedere ai ricorrenti, *ex lege*, un riassunto delle parti rilevanti degli atti indicati¹¹⁴.

Si evince come la carenza di sintesi e chiarezza di un atto processuale sia sanzionata sul piano dell’invalidità o nullità dello stesso solo nei casi individuati espressamente dal legislatore. Potrebbero residuare margini di invalidità dello stesso, solo nell’ipotesi in cui *ex* articolo 121 e 156 comma 2°, l’oscurità dell’atto impedisca il raggiungimento del suo scopo¹¹⁵.

Tornando alla possibilità del giudice di valutare, a fronte della violazione dei limiti dimensionali *ex* articolo 46 disp. att. c.p.c., in sede di liquidazione delle spese processuali, si affronta il problema dell’applicabilità degli articoli 88 comma 1°, 92 comma 1° e 96 comma 3° c.p.c. e, più in generale, la questione relativa agli eccessi

¹¹² Come evidenziato anche nella Relazione illustrativa “*ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente... In tal modo, il ricorrente è messo in condizione di cogliere l’onere di evidenziare il contenuto dell’atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini*”.

¹¹³ Poiché l’art. 1° comma 9 lett. a) della l. 206/2022 richiedeva solo che dovesse “*contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione*” senza prevedere nessun sunto dei documenti.

¹¹⁴Cfr. F.S. DAMIANI, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Il Foro italiano*, Gli Speciali, 2022, p. 219 ss e G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm.7 Agosto 2023, n. 110*, cit., pp. 995 e ss.

¹¹⁵ V. F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, cit., p. 631.

sull'uso dei caratteri negli atti processuale, intesi come forma di abuso del processo considerato come abuso del diritto di difesa.

Innanzitutto, non sembra ragionevole sanzionare il mero superamento dei caratteri prescritti dal decreto, ma si deve dimostrare, in concreto, che l'atto risulti essere inutilmente prolisso e ripetitivo, tale da rendere il testo poco chiaro.

D'altra parte, la presenza di atti aventi le caratteristiche appena descritte, può comportare la scelta del giudice, *ex* articolo 92 comma 1° c.p.c., di escludere l'applicazione della regola della soccombenza per violazione dell'articolo 88. L'anomalo impiego di caratteri può essere letto come una forma di abuso del processo volta a promuovere dilazioni dello stesso e, sulla base di quest'interpretazione, il comportamento posto in essere dai difensori risulta contrario ai doveri di lealtà e proibita.

Inoltre, si potrebbe ritenere applicabile l'articolo 96 comma 3° alla fattispecie in cui il comportamento della parte soccombente risulti essere sorretto da male fede o scopi abusivi del processo, ovvero volto a presentare intenzionalmente atti inutilmente prolissi, tali da compromettere la chiarezza dei fatti di causa¹¹⁶.

Come era stato in precedenza anche affermato dalla Cassazione in sede civile *“la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'articolo 88 c.p.c. giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito.”* Il giudizio relativo alle prescrizioni dell'articolo 88 c.p.c., è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, e se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale, non è sindacabile in sede di legittimità¹¹⁷.

La deroga al principio della soccombenza è fondamento, secondo parte della dottrina, del principio della responsabilità processuale: si condanna il comportamento posto in essere dalla parte o dal suo difensore caratterizzato da colpa o dolo attraverso una sanzione economica. Tramite una valutazione di causalità, le condotte sleali impediscono il corretto svolgimento del processo e così, anche colui che ha leso l'*iter* processuale nonostante abbia ottenuto ragione nel merito, può essere sanzionato in sede

¹¹⁶ V. G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm.7 Agosto 2023, n. 110*, cit., pp. 1003 e ss.

¹¹⁷ Cass. civ. Sez. II n. 13427/2003.

di liquidazione delle spese processuali¹¹⁸. Tra queste condotte sleali può rientrare anche quella riguardante la redazione di atti inutilmente prolissi e questo giustifica l'applicazione dell'articolo 92 comma 1°.

Inoltre, si ritiene non sanzionabile, soprattutto con riguardo agli atti introduttivi, la presenza di argomenti ritenuti *ex post* non essenziali ai fini della decisione: la sovrabbondanza delle argomentazioni difensive presenti nell'atto di citazione, che risulti tale *in itinere*, non sembra poter comportare in alcun modo conseguenze negative per la parte, fuorché non si dimostri la presenza di comportamenti violanti le prescrizioni ex articolo 88¹¹⁹.

In conclusione, occorre sottolineare che, nella realizzazione del sistema sanzionatorio, il legislatore si è rivolto a un tipo di tutela formalista riguardante i limiti dimensionali, la cui violazione si è posta quale fonte di una vera e propria lesione alla ragionevole durata del processo. Lesione che è meritevole di essere sanzionata a mezzo della liquidazione sfavorevole delle spese di lite a danno del trasgressore, sia esso vittorioso sia esso soccombente¹²⁰.

1.4. Il Decreto ministeriale attuativo

In attuazione dei commi 5° e 6° dell'articolo 46 disp. att. c.p.c. (aggiunti dall'articolo 4 comma 3°, lett. b, n. 3, D.lgs. 149/2022) il Ministro della Giustizia ha adottato, il 7 agosto 2023, il D.m. n. 110, denominato “*Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 187/2023, n. 187), in vigore a norma dell'articolo 12 dello stesso decreto, per i procedimenti instaurati dopo il 1° settembre 2023.

I limiti dimensionali previsti dal suddetto decreto, come specificato all'articolo 1, si applicano alle sole controversie aventi valore inferiore a euro 500.000¹²¹.

L'articolo 2, rubricato “*Criteri redazionali degli atti processuali delle parti e del Pubblico Ministero*”, seleziona un elenco di atti (tra cui per esemplificazione l'atto di

¹¹⁸ V. R. ROSSI, *Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala*, in *One legale*.

¹¹⁹ V. F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, cit., pp. 634 e ss.

¹²⁰ V. G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm.7 Agosto 2023, n. 110*, cit., pp. 1004 e ss.

¹²¹ V. A. PASQUALIN, *Chiarezza e sinteticità degli atti: cosa cambia?*, in *La previdenza forense*, 2023.

citazione e le memorie) che devono rispettare le articolazioni obbligatorie individuate dalla norma¹²².

Ad esempio alla lett. b) si richiede che si scelga un numero (massimo 20) di parole chiave utili per inquadrare l'oggetto della controversia, oppure alle lett. e) e f) si omologano le procedure di composizione dell'atto richiedendo *“un'esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto”* mentre, nella parte *“in fatto”*, viene richiesto *“un puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale”*. Si tratta di specificazioni adottate per garantire il rispetto delle nuove previsioni *ex artt. 163 e 167 c.p.c.*, aventi ad oggetto rispettivamente il contenuto dell'atto di citazione e la comparsa di risposta.

Sempre la lett. e) differenzia l'*“individuazione”* dei capi della decisione impugnati dalla *“esposizione dei motivi”*: nel primo caso la parte identifica i capi della sentenza al fine di evitare che essi acquisiscano autorità di cosa giudicata, mentre l'esposizione dei motivi è realizzata per permettere al giudice del grado superiore di riprendere e riesaminare le statuizioni del grado precedente. Ciò rispecchia il contenuto degli articoli 342 e 434 c.p.c. ove, ai numeri 2) e 3), la norma impone che il motivo indichi, in modo specifico, le censure di fatto e di diritto poste a base dell'impugnazione.

La lett. i) dell'articolo 2, in esame, prevede la *“indicazione specifica dei mezzi di prova e l'indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto”*: ciò al fine di garantire una più semplice individuazione dei documenti. Per la stessa ragione è prevista la consultazione, a mezzo di collegamento ipertestuale, dei documenti; l'avverbio *“preferibilmente”*, contenuto nella norma, consente un passaggio graduale a tecniche che non tutti i difensori ancora padroneggiano.

Al secondo comma dell'articolo 2 si chiarisce che i suddetti criteri devono essere adottati, seppur compatibili, per tutti gli atti del processo. La descritta soluzione è condivisibile, considerando che gli atti intermedi (per esempio, le memorie integrative disciplinate dall'articolo. 171 *ter*) non hanno un contenuto completamente obbligatorio, in ossequio allo *ius variandi* e allo *ius poenitendi* ancora consentiti nella formulazione delle istanze istruttorie e delle repliche. Questa norma propone di configurare una

¹²² V. M. REALE, *Redazione atti processuali: le nuove regole dettate dal D.M. n. 110/2023*, in *altalex Proc. Civ.* 2023.

struttura tipo dell'atto giuridico che, almeno in linea teorica, dovrebbe essere rispettata dagli operatori del diritto.

L'articolo 3 sancisce, attraverso un ordine decrescente, i limiti dimensionali da redigere nel rispetto del formato descritto al successivo articolo 6 (che indica la dimensione dei caratteri, l'interlinea e i margini):

- a) 80.000 caratteri (circa 40 pagine) per l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta, la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse e note conclusionali, nonché gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
- b) 50.000 caratteri (circa 26 pagine) per le memorie, le repliche e, in genere, tutti gli altri atti del giudizio;
- c) 10.000 caratteri (circa 5 pagine) per le note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

La disposizione sui limiti dimensionali si occupa anche delle memorie intermedie e delle conclusionali. Ciò perché, spesso, nella redazione di un atto si tende a ricorrere alla tecnica del “*copia e incolla*”, a volte senza neanche sintetizzare gli argomenti svolti fino a quel momento. Si tratta di un'abitudine che ricorre non solo negli atti conclusivi, in occasione dei quali è fondato temere una lettura troppo selettiva degli atti, da parte di chi è chiamato a decidere, ma anche negli atti intermedi nell'ambito dei quali è frequente la tendenza a puntualizzare, a discutere e a ribadire¹²³.

Una contestazione che non viene ripetuta da un atto all'altro non può considerarsi “rinunciata”. L'articolo 115 c.p.c., come riformato nel 2009 non impone di ripetere una contestazione, poiché il giudice pone a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati¹²⁴.

L'articolo 4 stabilisce ciò che è escluso dai limiti dimensionali, seguendo quanto prescritto dalla legge delega: “*Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso*”; i caratteri consentiti, spazi esclusi, si riferiscono soltanto alla parte espositiva dei fatti e dei motivi

¹²³ Cfr. M. REALE, *Redazione atti processuali: le nuove regole dettate dal D.M. n. 110/2023*, in *altalex Proc. Civ. 2023* e A. PASQUALIN, *Chiarezza e sinteticità degli atti: cosa cambia?*, in *La previdenza forense*, 2023.

¹²⁴ V. I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, in *Judicium*, 2023, pp. 2 e ss.

di diritto, non includendosi l'intestazione, l'indicazione delle parti, l'indice e la sintesi dell'atto, gli estremi del provvedimento impugnato, le conclusioni, la data e il luogo¹²⁵.

Come dimostrato in precedenza, però, la sinteticità di un atto non è sinonimo di chiarezza dello stesso: secondo parte della dottrina l'adozione di limiti stringenti non rende per forza più efficiente il giudizio; il giudice, d'ora in poi, leggerà un atto di citazione non lungo più di 40 pagine, ma questo non garantisce che la sua redazione sarà per forza chiara e non oscura e contorta. Nell'eventualità in cui l'operatore giuridico possieda scarse capacità nella redazione degli atti, questi ultimi potrebbero risultare vaghi o ancora non trattare questioni rilevanti e controverse, comportando, comunque, che l'*iter* processuale si inceppi o trascuri alcune questioni in favore della celerità del procedimento¹²⁶. La situazione appena descritta non lederebbe solo i principi di ragionevole durata ed efficienza, ma anche lo scopo stesso del processo, volto a garantire una tutela effettiva alle situazioni soggettive in gioco¹²⁷.

D'altra parte, imporre *standard* redazionali degli atti, fondati sui principi di chiarezza e sinteticità, non significa ledere i diritti delle parti, né tanto meno impedire la trattazione di alcune tematiche, anzi assicura le condizioni preliminari per "*l'efficiente svolgimento del contraddittorio inteso quale imprescindibile metodo per conseguire quella corretta e completa ricostruzione dei fatti rilevanti in grado di garantire il perseguimento di una decisione giusta in quanto fondata su un accertamento veritiero*"¹²⁸.

Un atto di citazione chiaro, facilmente intellegibile, permette al convenuto, o meglio al suo difensore, di comprendere meglio le accuse a carico del proprio assistito, e delineare in maniera completa una difesa. La presenza di questi requisiti può, infatti, assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, altrimenti un atto confuso e prolisso impedirebbe, in primo luogo, la definizione del *thema decidendum* da parte del giudice e, in secondo luogo, che si sviluppi "*un pieno e proficuo contraddittorio*"¹²⁹.

L'articolo 5 disciplina due ipotesi in cui i limiti dimensionali possono essere derogati.

Al primo comma si stabilisce che i limiti dimensionali "*possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In*

¹²⁵ Ivi, pp. 3 e ss.

¹²⁶ V. G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm.7 Agosto 2023, n. 110*, cit., pp. 993 e ss.

¹²⁷ V. I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, cit., pp. 3 e ss.

¹²⁸ V. F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, cit., pp. 620 e ss.

¹²⁹ Cass. civ. SU 964/2017.

tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.”. In tali situazioni il difensore è tenuto ad inserire “un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.”

A differenza della previsione in materia amministrativa, non è richiesta l'autorizzazione previa o postuma del giudice, questo per evitare una compressione dei tempi nella predisposizione delle difese. Inoltre, il giudice sarà, comunque, tenuto all'analisi dell'intero atto, anche se esso eccede i limiti dimensionale, differentemente da quanto prescritto dall'articolo 13 ter comma 5° disp. att. c.p.a., dove si prevede che il superamento dei limiti dimensionali comporti per il giudice l'impossibilità di trattare le questioni inserite nella parte eccedente¹³⁰.

La fondatezza della scelta compiuta dal difensore, non essendo richiamati indicatori oggettivi nella disposizione, viene rimessa alla discrezionalità del giudice, che quindi in determinate occasioni potrà ritenere la difesa inutilmente prolissa o considerare ammissibile il superamento dei limiti dimensionali considerando necessarie alla chiarezza della assistenza legale le pagine eccedenti.

Il superamento dei limiti indicati all'articolo 3 è comunque “ragionevole” nel caso di “*proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione.*” Dal momento che la domanda riconvenzionale e l'impugnazione incidentale implicano l'allargamento dell'oggetto del giudizio (di primo grado o di impugnazione), l'ampliamento dell'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto, attraverso il superamento dei limiti dimensionali, sarà “ragionevole” nella parte in cui risulterà funzionale e proporzionato all'estensione dell'oggetto del giudizio. Nell'ipotesi di chiamata in causa del terzo dove l'atto di integrazione del contraddittorio avviene generalmente attraverso la riproduzione degli atti introduttivi del giudizio, il superamento dei limiti potrà dirsi intrinsecamente ragionevole per via di tale tecnica redazionale.¹³¹

Come anticipato in precedenza, la violazione dei suddetti limiti dimensionali non può comportare comunque conseguenze in termini di nullità o inammissibilità dell'atto, come ribadito dall'articolo 46 disp. att. c.p.c.: un atto che non rispetti i principi di

¹³⁰ V. F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, cit., pp. 634 e ss.

¹³¹ V. G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm. 7 Agosto 2023, n. 110*, cit., pp. 1000 e ss.

sinteticità e chiarezza, ma che raggiunga in ogni caso il suo scopo, non può subire sanzioni di natura processuale.

L'articolo 7, rubricato "*Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice*", attua il comma 7° dell'articolo 46 che richiede anche al giudice di redigere gli atti nel rispetto dei criteri enunciati dal presente articolo.

Il decreto attuativo prescrive che anche il giudice è tenuto a redigere provvedimenti "*in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.*

Per i provvedimenti del giudice, a differenza degli atti di parte, non sono stati previsti limiti dimensionali e tanto meno i doveri stilistici dei giudici sono assistiti da sanzioni processuali.

Per quanto riguarda le ordinanze interlocutorie, pronunciate in corso di causa, le parti, in caso di mancato rispetto della forma e dei criteri redazionali prescritti, potrebbero richiedere al giudice di modificare le stesse ai sensi dell'articolo 177 comma 2° c.p.c., seppur si sottolinea come sia improbabile un possibile accoglimento di suddetta istanza. Al contrario, nel caso dei provvedimenti decisori, la mancata osservanza, da parte del giudice, dei doveri di sinteticità e chiarezza non costituisce motivo di impugnazione del provvedimento, né invalidità del medesimo, salvo che si integri il caso estremo in cui il giudice ometta di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 comma 1° punto n. 5.

Inoltre, l'articolo 46 disp. att. c.p.c. non prescrive nessuna sanzione disciplinare, derivante dalla disobbedienza dei "criteri di redazione" e ciò ha portato parte della dottrina a ritenere che i principi di chiarezza e di sinteticità fossero stati astrattamente affermati per gli organi giurisdizionali. Trattasi, infatti, di principi la cui attuazione, in concreto, si rivolge solo nei confronti del difensore¹³².

Resta comunque importante sottolineare come sia necessario garantire che un provvedimento giurisdizionale debba essere dotato di una motivazione completa ed esaustiva: individuare un limite dimensionale per gli atti del giudice potrebbe limitare il potere-dovere motivazionale prescritto all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, lasciando, giustamente, insoddisfatte le parti. Esse, quindi, potrebbero instaurare giudizi

¹³² V. F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia (*)* cit., pp 12 e ss.

di grado superiore pretestuosi, o derivanti dalla mera violazione dei limiti dimensionali o a seguito di provvedimenti decisori poco soddisfacenti sotto il profilo motivazionale.

D'altra parte, delineare le modalità redazionali appare utile per la strutturazione del provvedimento decisorio; ciò facilita il lavoro dei difensori nell'individuazione dei capi da impugnare e nella conseguente formulazione dei ricorsi.

L'articolo 8 sancisce che gli atti giudiziari devono essere redatti nel rispetto dell'articolo 11 del D.m. 44/2011 rubricato "*Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico*" e corredati dalle tecniche stabilite, come prescritto dall'articolo 34 di suddetto decreto. Sempre l'articolo 11 chiarisce che "*l'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi*" e questo determina come, nonostante esso sia redatto sotto forma di schema informatico, rimanga un atto non "modificabile", che non può essere letto con strumenti di intelligenza artificiale. Ciò dal momento che le informazioni sono inserite attraverso attività manuali. Il 3° comma dell'articolo 8 precisa che, nel caso del Giudizio di Cassazione, con "*decreto del Primo presidente della Corte, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato*" sono stabilite specifiche tecniche di redazione.

Come era stato già in precedenza suggerito dalla Commissione istituita nel 2016 dall'allora Ministro della giustizia Orlando, il valore della sinteticità e chiarezza deve essere dichiarato sin dalla formazione dei giuristi. Per questo motivo l'articolo 9 del decreto in esame precisa che il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura deve favorire "*le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.*". Inoltre, si devono tenere in considerazione "*le linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura*".

Infine, all'articolo 10, viene prevista la formazione di un Istituzione di osservazione permanente, ovvero un osservatorio avente compito di raccogliere elementi di valutazione in merito alla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali, ai fini dell'aggiornamento del decreto medesimo con cadenza almeno biennale¹³³.

¹³³ V. I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, cit., 2023, pp 5 e ss.

Contestualmente alla promozione del decreto attuativo 110/2023, il D.m. 147/2022 ha, in parte, modificato il già citato articolo 4 comma 1° bis del D.m 55/2014, recante i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Questo intervento, dedicato all'implementazione degli strumenti premiali, comunque già in vigore dal 2018, ha previsto che il compenso del difensore può essere aumentato non più del 30 %, ma “*fino al 30%*”, nell'ipotesi in cui quest'ultimo rediga un atto con modalità informatiche, usando tecniche tali da agevolare la navigazione dello stesso.

Ovviamente tale beneficio economico soggiace al rispetto dei limiti dimensionali previsti, oggi, in materia e al conseguente rispetto del principio enunciato all'articolo 121. Come previsto dal comma 7° dell'articolo 4 del decreto in esame, il giudice, in sede di liquidazione giudiziale del compenso del difensore, può ritenere come elemento di valutazione negativa “*l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.*”. Resta quindi ferma la possibilità per l'organo giudicante di diminuire o aumentare i valori medi dei compensi sia del difensore soccombente, sia del vincitore che ha violato il numero massimo di caratteri consentiti¹³⁴.

Si sottolinea come rimane evidente e funzionale il legame tra sinteticità e atto informatico, già evidenziato nell'analisi del processo telematico¹³⁵.

¹³⁴ V. G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm.7 Agosto 2023, n. 110*, cit., pp. 1002 e ss.

¹³⁵ V. F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, cit., pp.620 e ss.

CAPITOLO II

IA generativa e redazione degli atti processuali

2.1. L'IA generativa e le sue possibili applicazioni alla professione forense.

In questo capitolo si prospetta l'analisi di un tema estremamente attuale: si tenta di comprendere in che modo l'intelligenza artificiale ed il mondo del diritto possano legarsi, più nello specifico si vuole analizzare in che modo l'Intelligenza Artificiale possa influenzare la professione del legale. In particolare, si intende comprendere come i pilastri fondanti la professione legale, quali l'indipendenza e l'esclusività, possano subire delle modifiche.

i. Nozione di IA generativa

Prima di procedere con l'analisi del tema appena descritto, appare opportuno chiarire determinati concetti utili all'indagine. Innanzitutto, si deve definire la nozione di intelligenza artificiale, o come meglio conosciuta a livello internazionale *Artificial Intelligence* (AI). Il termine Intelligenza Artificiale è stato elaborato negli anni '60 dallo scienziato John McCarthy: *“L'intelligenza artificiale è la scienza e la tecnologia per costruire macchine intelligenti, in particolare programmi informatici intelligenti. L'IA si compone di una serie di algoritmi aritmetici complessi, che permettono alla stessa di realizzare risultati simili a quelli che potrebbero essere compiuti dal ragionamento umano*¹³⁶. Il concetto di IA è collegato al termine intelligenza umana, ovvero la capacità mentale degli individui di apprendere, adattarsi e risolvere i problemi alla luce della loro esperienza. Il fine degli strumenti intelligenti è quello di emulare o imitare quanto effettuato dalla mente umana.

Esistono due ideali di intelligenza artificiale: la c.d. *Strong AI*, che non sarà oggetto della seguente analisi, secondo la quale l'intelligenza delle macchine potrebbe eguagliare la mente umana, avendo capacità di comprensione del mondo nella sua completezza, e la c.d. *Weak AI* che si pone come obiettivo la simulazione, e non la riproduzione, della mente umana.

Inoltre, occorre distinguere come alcuni sistemi di IA siano dotati di apprendimento automatico, ovvero siano in grado di apprendere dalla propria esperienza: essi sono

¹³⁶Cfr. L. MINOLI, M. FERRARO, *Tecnologia*, in *La governance degli studi legali*, Cedam, 2022, pp. 23 e ss. e C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 13 e ss.

definiti sistemi *machine learning*. La suddetta intelligenza, attraverso l'utilizzo di algoritmi e sfruttando l'immensa mole di dati digitalizzati, simula il processo decisionale umano al fine di giungere a eguali soluzione e risultati. Quella appena descritta è una forma dell'intelligenza artificiale di tipo generativo, essa, attraverso algoritmi di *machine learning*, impara ed è in grado di produrre nuovi contenuti originali volti a risolvere problematiche o a prendere decisioni complesse¹³⁷.

Come dichiarato dal Professore D'Acquisto “*L'intelligenza machine learning ipotizza l'esistenza di una legge che ha prodotto quelle osservazioni e tenta sulla base delle osservazioni stesse di scoprirla e di utilizzarla per le future esplorazioni del mondo.*”

Apparentemente l'attività appena descritta sembrerebbe assimilabile al percorso che l'essere umano compie per conoscere il mondo che lo circonda. In realtà c'è una grande differenza: “*mentre l'uomo, attraverso un meccanismo di astrazione, cerca una spiegazione generale dei fenomeni particolari che osserva, l'AI generativa, in questa sua ricerca, si concentra unicamente su quel determinato fenomeno e non va alla ricerca di una legge universale*”.

Particolare attenzione si può prestare nei confronti del funzionamento delle forme tecnologiche di intelligenza generativa, ove il *machine learning* opera come una scatola nera, la c.d. *Black box*, questo perché è difficile comprendere il funzionamento dei meccanismi interni dell'intelligenza. Si possono osservare i valori delle variabili di ingresso e poi il risultato prodotto dall'IA, senza poter verificare il processo che ha portato i dati dall'essere *input* all'essere *output*. Si tratta di un modello lineare di apprendimento, assai più semplice dell'astrazione compiuta dalla mente umana, ed ha il pregio di poter essere applicato a qualsiasi fenomeno¹³⁸. A fronte di ciò, per realizzare un *software* di *machine learning* occorre addestrare l'agente intelligente fornendogli un *training set*: l'agente intelligente in questo modo acquisisce dei dati, procede con elaborazione e analisi delle relazioni esistenti tra gli stessi e, infine, fornisce un risultato *output* corrispondente a quanto appreso¹³⁹. Inoltre, a fronte della grande evoluzione delle tecnologie, è stata realizzata una sottocategoria del *machine learning*, il *deep learning*. Esso non solo apprende in maniera automatica grazie ad un *set* di dati,

¹³⁷ Cfr. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, in *Comparative procedural Law and Justice*, 2024, pp. 3 e ss. e A. CALABRESI, *Machine Lawyering and Artificial Attorneys: Conflicts in Legal Ethics with Complex Computer Algorithms*, in *Vlex*, 2021.

¹³⁸ V. G. D'ACQUISTO, *Intelligenza Artificiale*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 127 e ss

¹³⁹ V. G. PASCERI, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, in *Quaderno dell'Ordine degli Avvocati di Milano*, 2021, pp.8 e ss. citato in L. DI MAJO “*Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale*”. *L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, in *Giustizia Insieme*, 2024.

processo che avviene anche nelle tecnologie di *machine learning*, ma compie questa procedura in maniera più profonda, per creare *output* dotati di un maggiore livello di astrazione. La differenza tra questi due modelli di apprendimento automatico risiede nella scalabilità; in altri termini i sistemi di apprendimento profondo migliorano le prestazioni con l'aumento dei dati di cui sono in possesso, mentre i sistemi di apprendimento propri del *machine learning* operano per obiettivi e cessano di operare una volta raggiunti i livelli di *performance* attesi¹⁴⁰.

Inoltre, tali *software*, indipendentemente dalle rigide regole stabilite dal programmatore, sono in grado riprogrammarsi, anche modificando le istruzioni iniziali dell'informatico, grazie ai dati e all'esperienza che, con il tempo, hanno acquisito. Le descritte caratteristiche rendono i suddetti sistemi imprevedibili e creano maggiore incertezza, soprattutto in tema di responsabilità, nell'ipotesi in cui la soluzione offerta dalla IA provochi dei danni in quanto risulti essere errata¹⁴¹. Tali problematiche si riscontrano particolarmente nei sistemi di *deep learning*.

ii. Law firm e le nuove società di legal tech

Il quesito al centro dell'analisi riguarda il rapporto tra la professione legale e i sistemi di IA, in particolare si vuole analizzare come e in che modo la professione si modifica alla luce delle nuove tecnologie.

Se, prima, le tecnologie venivano sfruttate dagli avvocati in ausilio alla consulenza legale, ovvero era l'avvocato che decideva come e quando avvalersene¹⁴², le nuove forme di IA, di facile accesso, potrebbero permettere di rendere la legge accessibile anche a coloro che non hanno le conoscenze tecniche per comprenderla e applicarne i formalismi e, di conseguenza, aprire il mercato della consulenza legale anche ai non avvocati.

¹⁴⁰ V. C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., pp. 24 e ss.

¹⁴¹ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 9 e ss.

¹⁴² Ad esempio, nell'ambito della ricerca giuridica l'avvocato è ormai affiancato, da diversi anni, dall'ausilio delle banche dati, archivi digitali riservati ai soli iscritti in cui sono organizzate le norme, i provvedimenti degli organi giudicanti e le opere della dottrina. Il legale si avvale dell'ausilio delle banche dati per comprendere gli orientamenti giurisprudenziali o dottrinali su un determinato tema e, attraverso la loro consultazione, egli ottiene informazioni utili per la difesa tecnica del proprio cliente.

Si riporta l'efficace affermazione ripresa nell'articolo del professor Comoglio in cui si dichiara come *“l'avvento dell'IA generativa potrebbe essere definito come una vera e propria seconda ondata di trasformazione digitale”*¹⁴³.

Ancor prima dell'avvento di queste nuove tecnologie, però, la struttura degli studi legali aveva subito alcune mutazioni, come la formazione delle cosiddette *Law firm*. Gli avvocati iniziarono ad associarsi in studi sempre più grandi, dove l'esperienza dei professionisti più anziani si legava alla forza lavoro di giovani avvocati¹⁴⁴. Grazie alla formazione di *partnership* tra più avvocati, gli studi legali hanno assunto dimensioni sempre più vaste, anche per promuovere la difesa legale delle multinazionali che si formavano contestualmente¹⁴⁵.

In alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano, le società di avvocati possono assumere la struttura delle c.d. *Nonlawyer Ownership of Law Firms*, in cui investono e partecipano come soci non più solo soggetti iscritti agli albi.¹⁴⁶ Questi avvenimenti hanno, per primi, comportato la perdita dell'esclusività, da un punto di vista economico, della retribuzione in ambito legale, permettendo l'ingresso nella società anche a soci non avvocati. Si evince come il monopolio, da un punto di vista economico, della consulenza legale, fosse già stato in parte leso dalla formazione delle *Law Firm*. Con la produzione di forme di IA generativa sempre più complete ed efficaci, il pilastro dell'indipendenza, reggente la classe forense, potrebbe essere leso ulteriormente nei prossimi anni. Sono già presenti, infatti, società, le c.d. *Legal Tech Companies*, che tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, promuovono la fornitura di servizi legali alternativi. Queste società subentrano nel mercato ledendo l'indipendenza della professione dell'avvocato, e oggi si sviluppano principalmente nell'ambito della consulenza legale extragiudiziale o nell'ambito di attività collaterali al processo¹⁴⁷.

¹⁴³ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., p. 15.

¹⁴⁴ Il modello organizzativo sopra descritto venne sviluppato da Paul Cravath e per questo divenne noto come *“sistema Cravath”*. Questo modello proponeva di accogliere all'interno degli studi legali i migliori neolaureati, provenienti dalle Università più prestigiose, al fine di formalizzare per permettere ai giovani di diventare un giorno soci. La struttura era rigorosamente gerarchica poiché il controllo e il comando della *Law Firm* era affidato ai *partner* più anziani. Studio affrontato in S. CASERTA, *Digitalization of the Legal Field and the Future of Large Law Firms*, in *laws*, 2020, pp. 5 e ss.

¹⁴⁵ Si ricorda la L. 124/2017 che ha modificato l'articolo 4 della Legge professionale n. 247/2012, inserito l'articolo 4-bis ed abrogato l'articolo. 5. La nuova legge disciplina l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria ammettendo anche la possibilità a soggetti non esercitanti la professione forense di diventare soci della società. Rimane necessario che il capitale sociale sia posseduto per 2/3 da soggetti iscritti all'albo e si richiede che la maggioranza dell'organo di gestione sia composto da avvocati. Analisi ritrovata nell'articolo di G. SCARSELLI, *Le nuove società commerciali forensi. Una analisi e una protesta*, in *Judicium*, 2017, pp.1 e ss.

¹⁴⁶ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 22 e ss.

¹⁴⁷ Ivi, pp. 3 e ss.

In base a quanto prescritto dalle norme interazionali che tutelano il giusto processo, la difesa tecnica, in sede di giudizio civile, è sì un diritto fondamentale ma non è obbligatoria. L'autodifesa, seppur in maniera limitata, in alcune giurisdizioni è ammessa, nella normativa italiana, ad esempio, l'articolo 82 c.p.c stabilisce che, in caso di controversie di modico valore dinnanzi al giudice di pace, è possibile per le parti rappresentarsi da sole senza l'assistenza di un legale. Ad oggi, non sono presenti, nell'ordinamento italiano, previsioni normative che prevedono la possibilità per individuo di difendersi attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Questo non esclude però, che, nei casi indicati all'articolo 82 c.p.c., il ricorrente formuli la propria difesa con l'aiuto delle nuove forme di IA generativa¹⁴⁸.

I servizi legali *online*, offerti dalle società di *legal tech* sono disponibili in tre forme principali: o sono servizi gratuiti accessibili tramite il *web*, forniti da organizzazione *no profit*, oppure sono promossi a pagamento su siti convenzionati con studi legali, oppure ancora, sempre tramite offerte a pagamento, sono effettuati da aziende alternative.¹⁴⁹ Ad esempio, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale generativa, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di NLP (elaborazione del linguaggio naturale), è in grado di fornire una consulenza legale automatizzata: l'utente, guidato passo dopo passo dall'IA attraverso un processo di compilazione, ottiene risposte ai quesiti giuridici proposti¹⁵⁰. Questi servizi, inoltre, a differenza della consulenza legale, sono molto più competitivi da un punto di vista economico. I consumatori che non possono permettersi un avvocato per richiedere consigli in merito a questioni personali come il divorzio, la riscossione di un credito oppure in merito a controversie sul lavoro o ancora cause inerenti il trasferimento di un immobile, potrebbero rivolgersi e ottenere sostegno tramite le citate società che rispondono ai loro bisogni legali. Ciò avviene ad un costo ridotto, soprattutto nel caso in cui suddetti servizi abbiano la caratteristica di essere standardizzati¹⁵¹. Gli strumenti di intelligenza artificiale si insinuano all'interno della professione forense sia come supporto, sia come elementi fondante di un nuovo *business* propenso ad offrire servizi seriali aventi costi probabilmente inferiori a quelli dovuti nei confronti di un legale. Questi servizi ampliano l'offerta ad un'utenza sempre più grande calmierando i costi. Nonostante sia già previsto il patrocinio gratuito, esso

¹⁴⁸ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., p. 15 e ss.

¹⁴⁹ V. R. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, Guerini Next, 2019, pp. 108 e ss.

¹⁵⁰ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., p. 16.

¹⁵¹ V. J. ARMOUR, M. SAKO, *Lawtech in Legal Tech and the Future of Civil Justice*, Cambridge University Press, 2023, pp. 51 e ss. e M. PATRINI E G. PIROTTA, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, in *Quaderno dell'Ordine degli Avvocati di Milano*, 2021, pp. 27 e ss.

non appare sufficiente dal momento che esso opera a tutela dei membri non abbienti della società, dimenticandosi dei poco abbienti, i quali potrebbero comunque incontrare difficoltà economiche nell'accesso alla consulenza giuridica¹⁵². Ciò determina una modifica dell'attuale *asset*: una realtà non più monopolizzata dai soli giuristi, ma aperta anche a professionisti non legali come società tecnologiche private.

Una delle domande centrali riguarda la possibilità, per le società che forniscono servizi legali automatizzati, di sostituire o competere con l'assistenza legale tradizionale.

Innanzitutto, è necessario comprendere se l'esercizio della attività svolte dalle società di *legal tech* possa considerarsi come un esercizio non autorizzato della professione forense¹⁵³. In primo luogo, bisogna stabilire cosa significhi esercizio dell'azione legale, la cui definizione nell'ordinamento italiano si ritrova all'articolo 2 della Legge 247/2012 rubricato "*Disciplina della professione di avvocato*". La suddetta disposizione stabilisce che "*l'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza*" svolge le attività di assistenza legale sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale¹⁵⁴. La legge italiana affida, quindi, il monopolio della consulenza legale all'avvocato, stabilendo *ex* articolo 2 comma 3° della Legge 247/2012 che "*L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato*"¹⁵⁵. Inoltre, il soggetto che esercita abusivamente la professione incorre nelle sanzioni previste all'articolo 348 del Codice penale.

Nonostante la legge disciplini in modo specifico chi si considera essere abilitato ad esercitare la professione forense, non definisce il termine consulenza legale. L'assenza di una definizione rende più complicato comprendere, nei fatti, se le attività svolte dalle

¹⁵² V. L. DI MAJO "*Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale*". *L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, cit.

¹⁵³ Nella vicenda *Lola v. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP* decisa della Corte d'Appello per il Secondo Circuito degli Stati Uniti, per la prima volta si è delineata e circoscritta l'attività che rientra sotto la nozione di legale. Nel caso di specie il giudice riteneva che la revisione di documenti non richiedesse da parte del ricorrente, un avvocato, "*un giudizio legale indipendente*", requisito, ad avviso della corte, che contraddistingue l'attività professionale forense dalle altre discipline. Questa pronuncia potrebbe essere di ispirazione per le future cause riguardanti l'esercizio non autorizzato della professione legale (UPL) ed in particolare aiutare a classificare i servizi legali, frutto delle attività svolte dai sistemi di *machine learning*.

La causa è trattata all'interno dell'articolo di A. CALABRESI, *Machine Lawyering and Artificial Attorneys: Conflicts in Legal Ethics with Complex Computer Algorithms*, cit.

¹⁵⁴ Inoltre, la norma ammette la possibilità di "*instaurazione di rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata*".

¹⁵⁵ La norma poi continua specificando che "*possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.*"

società di *legal tech* rientrino nelle forme di *Unauthorized Practice of Law* (UPL), ovvero nei casi in cui l'esercizio della pratica forense si promuove senza abilitazione.

Si riporta una sentenza promossa presso la Western District Court del Missouri: nel caso di specie la Corte riteneva che i servizi offerti dalla società *LegalZoom* non possedessero alcuna difformità sostanziale rispetto ai servizi offerti dagli studi legali. *LegalZoom* è una società che offre servizi *online*: i servizi offerti dall'azienda permettevano ai clienti di creare documenti legali, rispondendo a delle semplici domande in un questionario online. Successivamente, grazie ai software e ai dati ottenuti, venivano generati i documenti fondati sulle risposte fornite. I dipendenti di *LegalZoom*, infine, revisionavano i prodotti dei *software* per verificarne la completezza e la correttezza da un punto di vista formale (quale la presenza di errori grammaticali)¹⁵⁶. I clienti si rivolgevano alla società per ottenere modelli di documenti base ad un prezzo inferiore rispetto al servizio che poteva essere offerto da un legale¹⁵⁷. La Corte, analizzando nello specifico le attività della società, riteneva che la formazione di documenti legali personalizzati per i clienti realizzati a fronte di un pagamento fosse equiparabile ad una consulenza legale e, per questo, la Corte condannava *LegalZoom* ad interrompere le suddette attività¹⁵⁸.

Inoltre, si pone il problema di comprendere, nel caso in cui i *software* della società *Legal Tech* producano risultati errati, chi risulti essere responsabile. Gli avvocati sono solitamente coperti da un obbligo assicurativo previsto *ex lege*, ma questo obbligo non è direttamente esteso anche alle suddette aziende di tecnologia legale. Appare quindi necessario provvedere ad una regolamentazione specifica riguardante requisiti di affidabilità degli strumenti di IA, che possono essere utilizzati dalle società le quali offrono servizi legali¹⁵⁹.

iii. Gli strumenti di *legal tech* e la professione forense

L'utilizzo di *software* o altri strumenti tecnologici per rendere più efficiente la consulenza legale si presenta non solo all'interno delle nuove società di *Legal tech*, ma può promuovere numerosi vantaggi anche all'interno degli studi legali.

¹⁵⁶ *Janson v. Legalzoom.com, Inc.*, 802 F. Supp. 2d 1053 (W.D. Mo. 2011), in Casetext.

¹⁵⁷ V. R. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., pp. 63 e ss.

¹⁵⁸ *Janson v Legalzoom.com, Inc.* (District Court, US) [802 F. Supp. 2d 1053] caso riportato nell'articolo P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 3 e ss.

¹⁵⁹ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 21 e ss.

Positivi si sono dimostrati, infatti, gli interventi volti alla telematizzazione del processo; nello specifico le modalità di deposito, le notifiche tra le parti e le creazioni di atti nativi digitali. Le procedure informatiche potenziano la promozione di strumenti volti a eliminare l'incertezza e le formalità eccessive, migliorando l'andamento dell'*iter* processuale al fine di favorire la celerità e la chiarezza, non solo dei provvedimenti e delle domande, ma anche della dialettica tra le parti per garantire una migliore comunicazione tra gli attori del processo. Si sono anche rivelati centrali nella professione forense gli archivi informatici giurisprudenziali, che consentono l'individuazione, attraverso idonei mezzi di selezione, delle norme regole e della giurisprudenza di settore.

L'intelligenza artificiale può divenire uno strumento indispensabile nella raccolta e nella selezione delle informazioni. Grazie alle grandi capacità, in termini di elaborazione quantitativa, i sistemi di IA possono coadiuvare i giuristi e in particolare il legale nella selezione e conoscenza delle numerose nozioni giuridiche che compongono il diritto¹⁶⁰.

Non tutta l'attività di un avvocato è necessariamente espressione di una competenza giuridica, ma parte di essa è legata a mansioni di tipo ripetitivo o caratterizzate da procedure ormai standardizzabili (come la compilazione dei ricorsi per decreti ingiuntivi e il conseguente deposito degli stessi). Si tratta di azioni che seguono, tutte, schemi predefiniti. Con maggiore frequenza vengono utilizzate piattaforme di automazione del flusso di lavoro, anche conosciute come automazione robotica dei processi (RPA), ovvero *software* per l'automatizzazione di compiti scalabili e ripetitivi. Queste attività sono facilmente realizzate da una macchina dotata di una precisione maggiore rispetto all'uomo. Affermare ciò non significa ritenere che i *software* e l'intelligenza artificiale siano un'alternativa all'avvocato ma, al contrario, che essi siano strumenti di lavoro necessari e imprescindibili per i professionisti di domani, come in passato si sono rivelate ad esempio le *e-mail*.

Gli strumenti di *legal tech*, che includono siti *web* interattivi, documenti elettronici ed elementi di IA, permettono di automatizzare la revisione e la previsione da testi, nonché la gestione delle pratiche. All'interno delle grandi *Law Firm* gli strumenti tecnologici sono già utilizzati per supportare la pratica del diritto, ovvero per la fornitura dei servizi legali e per supportare il c.d il *business* del diritto, consistente nella gestione delle relazioni con i clienti e nell'allocazione interna delle risorse umane. In relazione alla

¹⁶⁰ V. U. RUFFOLO, *Intelligenza Artificiale*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 443 e ss.

pratica del diritto, un sistema rilevante inerisce alla gestione documentale, che offre l'indicizzazione digitale del risultato del lavoro legale. Inoltre, sono impiegati sistemi di gestione della conoscenza volti ad accorpate in modo accessibile diversi contenuti, tra cui rientrano, ad esempio, i lavori affrontati in precedenza dallo studio. Sono inoltre utilizzate piattaforme altamente sicure per la condivisione di informazione sensibili come *extranets* o *deal-room* digitali, che offrono archivi di dati a cui possono avere accesso gli avvocati, i clienti o altri soggetti esterni al *team*¹⁶¹.

La presenza di queste nuove forme di tecnologia potrebbe determinare, però, anche la ridefinizione della struttura delle *Law Firm*: l'imminente acquisizione tecnologica potrebbe comportare l'automatizzazione delle attività di livello base, eseguite negli studi solitamente dal personale legale *junior*, composto da giovani avvocati o praticanti¹⁶².

In particolare, tra queste attività rientrano la ricerca effettuata manualmente, che potrebbe essere sostituita da strumenti, come le cd. *legal analytics*, che effettuano ricerche predittive e stimano le probabilità di successo di un contenzioso sulla base dei precedenti giurisprudenziali¹⁶³. Ad esempio, negli Stati Uniti, nell'ambito della *Discovery*¹⁶⁴, il ruolo degli avvocati è mutato, l'innumerabile mole di documenti da analizzare è, ad oggi, prevalentemente sottoposta a strumenti di IA, le cd. *Technology Assisted Review*, a cui segue una supervisione degli avvocati, non essendo quindi più richiesta la presenza numerosi operatori dediti all'analisi di tali testi¹⁶⁵.

L'IA potrebbe inoltre aiutare l'avvocato nella redazione dei contratti e di altri documenti ricorrendo a sistemi di *database* in cui sono classificati numerosi modelli di riferimento. In alcuni studi legali sono già presenti *tool* di intelligenza artificiale per la redazione automatica di documenti seriali; l'impiego di questi strumenti è volto non solo a rendere

¹⁶¹ Cfr. J. ARMOUR, M. SAKO, *Lawtech*, cit., pp. 48 e ss.

¹⁶² V. A. PARSA, G. NOLL, L. BRÄNNSTRÖM, M. GUNNEFLO, *Legal tech, the Law Firm and the Imagination of the Right Legal Answer*, in *One legale*, 2023, pp. 386 e ss e S. CASERTA, *Digitalization of the Legal Field and the Future of Large Law Firms*, cit., pp 9 e ss

¹⁶³ V. M. PATRINI E G. PIROTTA, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, cit., pp. 27 e ss.

¹⁶⁴ La *Discovery*, fase preprocessuale del processo americano, permette alle parti coinvolte di scambiare e raccogliere le informazioni rilevanti per la causa. In particolare questa fase permette di "scoprire le carte in tavola", ovvero mettere le parti nella condizione di preparare la propria difesa senza temere grandi sorprese nella fase dibattimentale, favorendo quindi la promozione di eventuali risoluzioni.

¹⁶⁵ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 25 e ss.

più efficiente e celere il lavoro svolto dal legale, ma anche a tutelare le singole esigenze dei clienti¹⁶⁶.

Affidando le attività di tipo ripetitivo a strumenti tecnologici di IA generativa, potrebbero subentrare nella realtà legale nuove figure come quella del *project manager*, ovvero sviluppatore tecnologico¹⁶⁷.

Per promuovere l'implementazione delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale nel mondo del diritto è ovviamente necessario utilizzare *software* affidabili. È quindi necessaria una fase di addestramento dello strumento intelligente. L'apprendimento si realizza attraverso l'utilizzo di una mole di dati etichettati in base alla variabile di interesse, ovvero si vuole addestrare il modello ad imparare a riconoscere. Per favorire il prescritto apprendimento è necessario utilizzare numerosi dati accuratamente classificati¹⁶⁸.

L'evoluzione degli algoritmi rende l'IA generativa sempre più selettiva nella ricerca e nella capacità di selezione e determina una navigazione sempre più celere, consentendo anche di limitare i rischi celati dietro l'abuso del processo. Le macchine intelligenti potrebbero evitare che si instaurino azioni infondate o pretestuose, volte esclusivamente a dilatare i tempi processuali, al fine di soddisfare gli interessi sottesi delle parti, seppur sia già evidente come l'inutile instaurazione di una causa provochi l'ingolfamento della struttura giudiziaria, senza portare particolari benefici alle parti¹⁶⁹.

L'effetto che si ottiene con l'introduzione dei sistemi di IA generativa all'interno dell'attività forense è in parte di sostituzione: i sistemi di IA sostituiscono gli esseri umani nello svolgimento di compiti ripetitivi; allo stesso tempo però, il lavoro degli avvocati, viene potenziato da suddetti strumenti. Essi sono coadiuvati nell'offrire consulenze personalizzate e restano fermi i compiti per i quali gli esseri umani sono insostituibili¹⁷⁰.

Secondo alcuni autori, inoltre, come già anticipato, l'influenza sempre maggiore degli strumenti tecnologici nell'attività forense potrebbe comportare conseguenze in termini economici. L'attività promossa dagli avvocati potrebbe con il tempo essere ritenuta

¹⁶⁶V. N. DI MOLFETTA, *Innovazione, tecnologia e avvocati: come cambia il mercato*, in *Legal Tech, Concratc, Re-design and Big Data per professionisti e imprese*, 2022, pp. 5 e ss.

¹⁶⁷ Cfr. A. PARSÀ, G. NOLL, L. BRÄNNSTRÖM, M. GUNNEFLO, *Legal tech, the Law Firm and the Imagination of the Right Legal Answer*, cit., pp. 386 e ss e S. CASERTA, *Digitalization of the Legal Field and the Future of Large Law Firms*, cit., pp. 9 e ss.

¹⁶⁸ V. J. ARMOUR, M. SAKO, *Lawtech*, cit., pp. 48 e ss.

¹⁶⁹ V. L. DI MAIO, *Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale". L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, cit.

¹⁷⁰ V. J. ARMOUR, M. SAKO, *Lawtech*, cit., pp. 50 e ss.

sempre più replicabile da dei *software* e questo potrebbe comportare una riduzione della remunerazione del loro operato¹⁷¹.

Inoltre, l'attenzione circa l'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito giudiziale appare incentrata sullo sviluppo in termini di efficienza del processo e del lavoro del legale.

Le macchine predittive potrebbero coadiuvare il legale nella strutturazione della strategia difensiva, attraverso l'analisi di copiosi dati, esse producono delle previsioni utili, ad esempio, a verificare la probabilità di vittoria in giudizio o indicano su quali motivi di diritto o fattuali sia più conveniente incentrare la tattica difensiva.¹⁷²

Negli Stati Uniti gli avvocati del settore privato utilizzano già sistemi di giustizia predittiva al fine di suggerire ai propri clienti la strategia da seguire, come, a titolo di esempio, per decidere se intraprendere una causa dinanzi al tribunale o optare per forme alternative di risoluzione delle controversie. La funzione di queste tecnologie è destinata a svilupparsi in proporzione alla quantità di dati legali accessibili¹⁷³.

Al centro del dibattito sono affrontati temi come il grado di predittività delle soluzioni: i nuovi strumenti di IA hanno modificato il precedente ragionamento logico deduttivo, ovvero partire da un fatto generale per giungere a soluzione specifiche in un'indagine induttiva, ricercando molteplici soluzioni specifiche per giungere ad un dato generale. I suddetti *software* fondano le loro soluzioni sulla base indagini probabilistiche¹⁷⁴.

Il descritto schema è volto a promuovere sistema più celere ed efficiente in cui si limita la presenza di errori umani¹⁷⁵.

Il rischio che può derivare dall'utilizzo delle tecnologie discende dal modo di lavorare delle stesse. Il ragionamento adottato dagli strumenti predittivi può comportare un progressivo ridimensionamento del ragionamento abduktivo e il conseguente abbandono

¹⁷¹ Si riporta il report pubblicato della *Law and Society of England and Wales* con il progetto *Future Worlds 2050*. L'analisi ritiene che le tecnologie di *Legal tech* prenderanno il posto dei legali nello svolgimento di attività di *routine*. Ciò comporterà la modifica dei prezzi di alcuni servizi, le consulenze complesse continueranno a richiedere la presenza dell'avvocato, ma la forza lavoro delle *Law firm* potrebbe ridursi del 20-50% entro il 2050. V. S. MARTINELLI, C. ROSSI CHAUVENET, *Legal Tech, Contract, Re design & Big Data per professionisti e per imprese*, Wolters Kluwer, 2022, p. 6.

¹⁷² Cfr. R. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., pp. 67 e ss.

¹⁷³ V. A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, in *Aisdue*, 2024, pp. 8 e ss.

¹⁷⁴ Cfr. P. MORO, *Intelligenza artificiale e professioni legali. La questione del metodo*, in *Journal of Ethics and Legale Technologies*, 2019, p. 29 e P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 55 e ss.

¹⁷⁵ V. M.G SAIA, G. ROCCHI E A. POLINI, *L'intelligenza artificiale nel futuro della professione*, in *Associazione Nazionale Forense*, p. 8. richiamato in L. DI MAIO, *Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale". L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, cit.

di un ragionamento basato su una spiegazione causale. Ciò rischia di far prevalere soluzioni pragmatiche a soluzioni ricercanti la verità.¹⁷⁶

Peraltro, l'avvocato non può dimostrare il "ragionamento" compiuto dalla tecnologia *machine learning*: egli fornisce alla macchina gli *input*, ovvero le informazioni da cui essa può partire e successivamente l'intelligenza produce gli *output* attraverso criteri decisionali, sottesi alla *black box*, degli algoritmi predittivi non conoscibili dal legale. Secondo alcuni autori il descritto *iter* rischia di comprimere il contraddittorio in sede giudiziale nell'accertamento dei fatti di causa, che verrebbero affidati alla elaborazione di meri criteri tecnologici.¹⁷⁷ L'avvocato che promuove una difesa sulla base di indagini compiute dall'IA deve accertarsi che gli strumenti che trattano i dati giudiziari siano precisi e attendibili, il sistema dovrebbe essere progettato seguendo i modelli di *privacy by design*¹⁷⁸, che permettono la memorizzazione delle decisioni giudiziarie e la loro successiva accessibilità. Il sistema realizza automaticamente un meccanismo di protezione dei dati personali¹⁷⁹.

L'utilizzo delle macchine predittive non deve peraltro rimodellare il volto del processo, luogo in cui le parti si scontrano per veder prevalere la loro tesi rispetto a quella dell'avversario. In particolare, il giudice applica la norma più dettagliata al caso concreto a fronte degli elementi riportati dalle parti, delle contingenze storiche e delle precedenti decisioni¹⁸⁰. Il risultato prodotto dalla macchina predittiva, essendo frutto di

¹⁷⁶ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 56 e ss.

¹⁷⁷ V. F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Judicium*, 2020, p. 479.

¹⁷⁸ Principio, contenuto nel Regolamento generale n. 2016/679 sulla protezione dei dati dell'UE, in base al quale la protezione dei dati personali si deve realizzare sin dalla fase iniziale di progettazione di un prodotto.

¹⁷⁹ V. R. M. GUTIÉRREZ, *Intelligenza artificiale, algoritmi e automazione nella giustizia. Proposte per una effettiva implementazione*, in *il Processo*, 2021, pp. 440 e ss.

¹⁸⁰ Come gli avvocati anche i giudici potrebbero essere coadiuvati nella ricerca dei precedenti, da parte degli strumenti di *machine learning*. Il tema circa l'utilizzo delle macchine predittive, da parte del magistrato e della c.d. Giustizia predittiva, anche se non è specificatamente oggetto dell'analisi affrontata, merita di essere citato. Anche in questa sede l'introduzione delle tecnologie non è volta a sostituire la figura umana piuttosto è intenta ad aiutare e a rendere più efficiente il lavoro svolto dal magistrato. Il giudice, quando ricerca la norma astratta da applicare, compie delle valutazioni che, non per forza, possono essere replicate dalla macchina: ad esempio, egli potrebbe osservare elementi valutativi incoerenti rispetto alla valutazione predittiva oggettiva (come i rapporti tra i diversi precedenti, la prossimità rispetto al caso deciso o il livello di analogia dei fatti concreti). Queste peculiarità pongono in contrasto la decisione della macchina e la decisione rispetto alla decisione della persona.

Le nuove tecnologie di intelligenza artificiale, secondo alcune interpretazioni, rischiano di configurare il processo come una mera sommatoria di regole, facendo perdere la centralità al necessario contraddittorio tra le parti, come invece espressamente richiede l'articolo 111 Cost. Affinché il processo sia giusto, quando si interviene sui diritti della persona non può non preservarsi la dimensione umana. Ed è questo elemento centrale che il legislatore deve tutelare il giorno che procederà alla regolazione di un processo artificialmente intelligente, anche per garantire al difensore di rimanere protagonista e di non subire in maniera passiva una pronuncia giurisdizionale che non sarebbe in grado di contrastare né in primo grado, né nei gradi successivi. Le questioni trattate pongono diverse riflessioni con l'obbiettivo di rendere gli

un ragionamento probabilistico, non comporta per forza la sua realizzazione all'interno dell'*iter* processuale, in quanto la struttura del processo, vivendo continuamente colpi di scena, richiede che sia sempre presente la valutazione dell'esperienza umana dell'avvocato. Ciò senza che si cada in automatismi o in valutazioni meccaniche basate solo sulla economia dell'esperienza tecnologica¹⁸¹.

Parallelamente, l'utilizzo degli strumenti predittivi da parte del difensore potrebbe comportare il rifiuto circa il patrocinio delle difese potenzialmente "non vincenti"¹⁸². Questo determinerebbe la lesione di un importante e irrinunciabile valore: l'evoluzione giurisprudenziale. Senza di essa si rinunciarebbe, conseguentemente, alla promozione di nuove soluzioni interpretative, le quali sono destinate ad affermarsi gradualmente come giurisprudenza dominante e talvolta sono di impulso alle modifiche legislative¹⁸³.

Non si deve adottare un approccio reticente nei confronti delle nuove tecnologie come l'IA generativa e le aziende di *Legal tech*, alcuni autori infatti suggeriscono una possibile collaborazione tra esse e gli studi legali. Ad esempio, le *Law firm* potrebbero aiutare i clienti a scegliere le soluzioni tecnologiche più adatte e i fornitori più efficaci per le loro esigenze legali. Oppure gli stessi studi legali potrebbero adottare un approccio multidisciplinare prevedendo, al loro interno, esperti in tecnologia. Tutto questo al fine di perseguire approccio più efficiente¹⁸⁴.

2.2. IA generativa e redazione degli atti processuali

Come si è analizzato all'interno del primo capitolo, il tema degli atti processuali, e più nello specifico le modalità della loro redazione, appaiono centrali nella promozione di un processo celere ed efficiente.

strumenti di IA compatibili con i principi costituzionali e presenti nelle carte fondamentali, a cui il nostro ordinamento si lega.

Tema affrontato negli articoli cfr. L. DI MAJO "Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale". *L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, cit., A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, cit., J. NIEVA-FENOLL, trad. P. COMOGLIO, *Intelligenza artificiale e processo*, Giappicchelli, Torino, 2018; F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit. e A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, in *il giust. Proc. civ.*, 2024.

¹⁸¹ Cfr. L. DI MAJO "Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale". *L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, cit., GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., p. 107.

¹⁸² Fondazione Leonardo, *Statuto etico giuridico*, 2019 p. 81, https://www.fondazioneleonardo.com/sites/default/files/downloads/202405/fle1_booklet_conferenza_itagar_301019.pdf

¹⁸³ V. F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., pp. 492 e ss.

¹⁸⁴ S. CASERTA, *Digitalization of the Legal Field and the Future of Large Law Firms*, cit., pp. 20 e ss.

Il diritto è da sempre in lotta tra semplificazione e formalismo, la storia del diritto ha da sempre tentato di rendere la sua disciplina più semplice e accessibile¹⁸⁵.

Si può quindi affermare che il diritto sia nato come un insieme di forme, si pensi alla *Mancipatio*, la compravendita nel mondo romano, espressione del formalismo tipico del diritto romano. Con il passare del tempo le società hanno tentato di limitare la rigidità di suddette formule. Come si evince dall'analisi affrontata nel capitolo precedente, nell'ambito del processo civile vige il principio di libertà delle forme: ovvero si è tenuti ad utilizzare la forma più idonea per consentire il raggiungimento dello scopo dell'atto.

La riforma Cartabia ha promosso una particolare attenzione nei confronti della redazione degli atti processuali, in quanto ha anche implementato le ipotesi di contraddittorio cartolare: l'articolo 127-ter c.p.c. statuisce, se ne fanno richiesta tutte le parti, la possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Questo intervento normativo modifica la tradizionale nozione di udienza: a fronte della nuova disposizione si considera in maniera fittizia con il termine udienza, anche la data di scadenza del termine per lo scambio delle note scritte disciplinate dall'art. 127 ter c.p.c. Questo approccio evidenzia il superamento dalla forma orale in quella scritta e nello specifico in favore della forma digitale¹⁸⁶.

Da ciò si evince come la sostituzione del contraddittorio orale in forme di contraddittorio cartolare non deve ledere in alcun modo il diritto di difesa e, di conseguenza, si deduce la necessità di porre maggiore attenzione circa le modalità di redazione degli atti processuali¹⁸⁷.

La normativa, come riformata, ha richiesto che gli atti processuali rispettino i principi di chiarezza e sinteticità degli atti e ha introdotto previsioni individuanti limiti dimensionali ma non ha in alcun modo disciplinato l'utilizzo dei nuovi sistemi di IA generativa¹⁸⁸.

¹⁸⁵ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., p.13.

¹⁸⁶ V. A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecniche*, relazione del congresso di Napoli, 2023, p. 4.

¹⁸⁷ Per approfondire v cfr. D. GROSSI, *Sul contraddittorio possibile, dopo la riforma del D.lgs n.149 del 2022. Le proposte di revisione*, in *Judicium*, 2024. e L. PICCININNI, *Le nuove norme in tema di Giustizia Digitale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2023, pp. 1158 e ss.

¹⁸⁸ Il 23 aprile 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Meloni e del Ministro della Giustizia Nordio, ha approvato un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di IA. Questa riforma potrebbe essere occasione di discussione e normazione di suddetta disciplina, come si evince dal Comunicato Stampa "*Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all'attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo*". L'obiettivo perseguito è quello di promuovere il

Nel silenzio della normativa italiana, le disposizioni in materia di redazione degli atti processuali non escludono l'utilizzo di *software* di intelligenza artificiale per la redazione degli stessi, né è, di conseguenza, prevista una sanzione specifica in caso del loro utilizzo¹⁸⁹.

Gli strumenti di *legal tech*, che possono coadiuvare l'avvocato nella redazione degli atti, attengono all'analisi dei documenti. Un legale per promuovere la propria difesa è tenuto all'analisi di molteplici *file*. Gli strumenti di IA, attraverso capacità di ricerca e di apprendimento automatico, selezionano all'interno dei fascicoli i documenti rilevanti per rappresentare in giudizio il cliente diminuendo i tempi e i costi della ricerca¹⁹⁰.

L'attività di ricerca giuridica si è realizzata nel tempo in vario modo; già da alcuni anni, mediante l'utilizzo delle banche *online*, i difensori analizzano i massimari o le riviste. La descritta attività può essere certamente affidata ai sistemi automatizzati dopo che il giurista abbia definito il metodo e i criteri della ricerca: gli algoritmi predittivi nella fase di *discovery* producono i risultati grazie ad un'analisi statistica dei dati elaborati¹⁹¹.

Le banche dati coadiuvano la difesa legale ormai da diversi anni, la differenza con i sistemi di IA è rappresentata dalle diverse capacità di cui è dotata la macchina: i *software* intelligenti non si limitano ad una ricerca fondata sui termini forniti dal legale, anche con l'ausilio dei c.d. "connettori booleani". Tali *software* possono desumere dal contesto altri termini utili, anche se non direttamente richiamati dal professionista e approfondire la ricerca anche su di essi. Inoltre, sulla base di un algoritmo classificatorio, le tecnologie *machine learning* possono catalogare i documenti in base alla loro rilevanza e suddividere le decisioni favorevoli o contrarie riguardanti un determinato tema¹⁹².

Tuttavia, l'attività di ricerca giuridica compiuta dal professionista si può estendere oltre il confine predefinito: nell'analisi il legale potrebbe compiere un'associazione, non prevedibile da parte della macchina, frutto dell'estro creativo ritrovando ad esempio dati

sostegno dell'IA nei confronti di suddette professioni. V. Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 78, 2024, <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/25501>.

¹⁸⁹ V. F. BARACCA, *L'intelligenza artificiale generativa nel processo civile: prime normative e prospettive di applicazione*, in IUS, 2024.

¹⁹⁰ Cfr. R. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., pp. 67 e ss.

¹⁹¹ Cfr. F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., p. 478, G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, Riv. trim. di Dir. e Proc. Civ., 2024, p. 443 e V. J. ARMOUR, M. SAKO, *Lawtech*, cit., pp. 48 e ss.

¹⁹² Cfr. F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., p. 478 e G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., p. 443.

o informazioni che non pensava di trovare utili alla sua difesa. Sotto questo punto di vista, in alcune circostanze, gli strumenti di IA sarebbero limitanti¹⁹³.

Peraltro, per le attività di tipo ripetitivo appaiono utili i sistemi di *work-flow*, ovvero liste di controllo automatizzate che guidano un processo *standard* dall'inizio alla fine; mentre per i compiti maggiormente complessi i sistemi di *project management, software* o piattaforme possono aiutare l'avvocato nell'ambito della pianificazione, organizzazione e gestione della difesa¹⁹⁴.

Inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale generativa, che lavorano sul linguaggio, sono capaci di redigere atti come ricorsi o memorie. Essi possono coadiuvare il legale nella redazione di verbali riguardanti il contenuto e le tematiche trattate nelle riunioni, attraverso tecnologie e funzionalità più sofisticate rispetto agli strumenti digitali utilizzati fin ora¹⁹⁵. Appare indubbiamente utile un programma di IA predisposto per la redazione di bozze o la stesura preliminare di atti processuali, purché sia chiaramente specificato il modo in cui il sistema procede, garantendo anche una attività di controllo, da parte di un agente umano, relativa alla affidabilità del risultato prodotto.

La presenza di schemi-tipo, in cui sono adottati parametri dettanti il contenuto-forma dell'atto, potrebbe favorire la realizzazione di atti di parte coincisi e chiari nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla legge, con particolare riguardo alle disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia, che è seguita alla normativa in tema di Giustizia Digitale¹⁹⁶.

A fronte della possibilità, da parte dei professionisti, di avvalersi degli strumenti di *machine learning* a supporto dell'attività professionale ed in particolare nella redazione degli stessi atti, si devono delineare le modalità con cui le descritte tecnologie possono affiancare il legale. “*In primo luogo, l'avvocato dovrà individuare e formulare il problema/quesito*” e, successivamente, identificare i dati da introdurre nel sistema, verificando che essi siano completi e soprattutto corretti. Una volta inseriti gli *input* la macchina produrrà un risultato (*output*) e il legale sarà tenuto a “*revisionare il risultato ottenuto*”¹⁹⁷. È quindi indispensabile verificare il prodotto dell'IA, partendo dalla

¹⁹³ V. G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., p. 443.

¹⁹⁴ Cfr. R. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., pp. 67 e ss.

¹⁹⁵ V. G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., p. 445.

¹⁹⁶ V. F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, in IUS, 2023.

¹⁹⁷ Cfr. M. PATRINI E G. PIROTTA, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, cit., p. 27.

verifica delle citazioni e dei precedenti riprodotti, nonché accertare l'autenticità e l'affidabilità della fonte¹⁹⁸.

Inoltre, si deve accertare che vi sia un rapporto di consequenzialità tra la ricostruzione fattuale, in cui rientra l'indicazione dei relativi elementi istruttori (costituendi o precostituiti), e la tesi in diritto elaborata, ovvero che possa applicarsi lo schema classico della sussunzione in cui la fattispecie concreta rientra all'interno della fattispecie astratta. Il legale deve verificare la completezza dell'atto: le premesse, gli sviluppi argomentativi e le conclusioni devono essere riportate integralmente al fine di evitare che sia tralasciato parte di quanto richiesto¹⁹⁹.

Infine, dopo aver revisionato il prodotto, il legale è tenuto “*soppesare e spiegare al cliente il significato del risultato ottenuto*”.

In ogni caso, si deve precisare come il professionista che promuove la propria difesa sulla scia di quanto proposto dalla IA, senza adottare un approccio critico, al fine di non assumere su di sé il rischio o la responsabilità dell'azione intrapresa, violerebbe i principi sanciti all'interno del Codice Deontologico, tra cui il dovere di competenza *ex* articolo 14 e il dovere di fedeltà *ex* articolo 10. Parimenti se l'avvocato, in seguito all'ottenimento della soluzione offerta dalla macchina, decide di discostarsene, sarà tenuto a motivare tale scelta, ovvero dovrà spiegare al proprio cliente perché la linea difensiva tracciata dall'IA, basata ad esempio su precedenti giudiziali, non appare utile al caso concreto²⁰⁰.

Seguendo le citate indicazioni, un domani, la figura dell'avvocato civilista potrebbe evolversi nel ruolo di chi indica le linee generali per l'impostazione dell'atto difensivo, sulla base dei tre elementi costitutivi della domanda: *personae, causa petendi e petitum*. Tutto ciò senza tuttavia mai rinunciare al ruolo di responsabile in qualità di accurato e consapevole supervisore del prodotto del sistema di intelligenza artificiale²⁰¹.

L'utilizzo di strumenti di IA nella redazione degli atti processuali può generare dei documenti più complessi dal punto di vista contenutistico, poiché essi contengono al loro interno un maggior numero di dati e di conseguenza sono più difficili da analizzare. Ad esempio, un *file* in cui sono presenti collegamenti ipertestuali contiene al suo interno

¹⁹⁸ I risultati realizzati dalle tecnologie dei sistemi di IA possono contenere elementi fittizi o del tutto errati, come dimostrato in alcuni casi giudiziari verificatisi oltreoceano, analizzati nel paragrafo iii del presente capitolo, ed è per questo che risulta essere necessaria la supervisione del legale.

¹⁹⁹ V. F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, cit.

²⁰⁰Cfr. M. PATRINI E G. PIROTTA, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, cit. p. 27.

²⁰¹ V. F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, cit.

non solo le informazioni direttamente riportate nel testo ma anche i dati inseriti nei documenti collegati. Ciò facilita da una parte il lettore nella reperibilità dei documenti collegati, ma aumenta le informazioni che quest'ultimo è tenuto ad analizzare.

Seppur nell'ordinamento italiano l'atto processuale rimane privo di elementi attivi, ovvero l'atto non può auto modificarsi o non può essere letto da strumenti di IA, sicché può essere inteso solo in quanto destinato all'uso umano, come sancito dall'articolo 8 del Decreto del ministero della giustizia n. 110/2023 che richiama quanto prescritto dall'articolo 11 del D.m. 40/2011²⁰², l'ordinamento medesimo presenta norme premiali dal punto di vista remunerativo nei confronti dei difensori che redigono atti navigabili ex articolo 4 comma 1°-bis del D.m. 55/2014.

L'utilizzo delle tecnologie intelligenti potrebbe modificare ulteriormente il volto del diritto delle prove, evoluzione che si è già intrapresa verso un processo civile in cui assumono sempre maggiore rilevanza le prove scritte rispetto alle prove orali²⁰³.

Inoltre, i problemi che possono scaturire dall'utilizzo degli strumenti di IA generativa, impiegati nella redazione degli atti processuali, attengono alla natura dei prodotti realizzati e alle modalità con cui gli strumenti di IA utilizzano i *Bigdata*²⁰⁴. Dal momento che questi strumenti si nutrono di dati per implementare il loro addestramento, ma anche per produrre i risultati richiesti, il trattamento dei dati è un tema centrale nel dibattito odierno²⁰⁵.

²⁰² V. I. PAGNI, *A proposito di un libro di Giovanni Verde («Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti»)*, in *One legale*, 2024, p. 945.

²⁰³ Cfr. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 32 e ss.

²⁰⁴ La Risoluzione del Parlamento europeo del 2017, inerente alle implicazioni dei *big data* circa i diritti fondamentali quali la *privacy*, la protezione dei dati, la non discriminazione, la sicurezza e l'applicazione della legge, chiarisce che “*I Big Data si riferiscono alla raccolta, all'analisi e all'accumulo ricorrente di ingenti quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da una serie di fonti diverse, che sono oggetto di un trattamento automatizzato mediante algoritmi informatici e tecniche avanzate di trattamento dei dati, che usano sia informazioni memorizzate sia in streaming, al fine di individuare determinate correlazioni, tendenze e modelli (analisi dei Big Data)*”.

²⁰⁵ In Italia, ad esempio, il Garante per la protezione dei dati personali, con una deliberazione d'urgenza del 30 marzo 2023, ha limitato temporaneamente l'utilizzo in Italia del *software ChatGPT*.

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) è un *chatbot* basato sull'IA generativa, sviluppato da *OpenAI* una organizzazione *no profit* con sede a San Francisco; esso apprende dalla propria esperienza ed è, ad oggi, uno tra i più noti *software* di IA in grado di simulare conversazioni umane.

Il garante riteneva che l'IA generativa non fosse dotata di una informativa rivolta agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati venivano raccolti. Inoltre, non vi era una base giuridica che giustificasse una raccolta così massiccia di dati personali e la conseguente conservazioni degli stessi. La *chatbot* operava questa attività al fine di istruire gli algoritmi interni ad essa. Inoltre, il provvedimento evidenziava come l'IA adottasse talvolta un utilizzo inesatto dei dati personali, dal momento che in talune occasioni forniva soluzioni o informazioni non corrispondenti al dato reale. Dopo una risposta operativa, da parte di chi forniva il servizio, il Garante, con un nuovo provvedimento, adottato l'11 aprile 2023, ha sospeso l'efficacia dell'ordine cautelare impartendo, però, ulteriori istruzioni operative rivolte al trattamento dei dati, sul rispetto delle quali si è riservato una costante istruttoria. La sanzione promossa dal Garante non voleva impedire, *ex se*, l'utilizzo della *chatbot*, ma si poneva come obiettivo quello di cercare di

Innanzitutto, l'atto realizzato dall'IA o è un'opera nuova dell'IA o esso potrebbe violare la disciplina del diritto d'autore, appropriandosi dei dati e delle informazioni di terzi.²⁰⁶

I sistemi di IA generativa sono in grado di dare vita a nuovi contenuti ma realizzano questi ultimi sulla base di *input* forniti da essere umani, di conseguenza l'algoritmo può essere programmato per essere creativo, ma non può considerarsi di per sé tale²⁰⁷.

L'*AI Act*, analizzato nel prossimo capitolo, tenta di risolvere alcune problematiche parte relative alla tematica sui diritti d'autore.

Inoltre, l'utilizzo dell'IA generativa per la creazione di nuovi atti processuali presenta il rischio di produrre atti rivolti al passato, ovvero lo strumento basa la propria redazione sull'esperienza passata, mentre è compito del giurista quello di consentire al sistema di evolversi sotto la spinta delle mutate esigenze sociali²⁰⁸. Per questo il ragionamento giuridico, non essendo un ragionamento meccanico, potrebbe non essere svolto in modo corretto da una macchina che sviluppa il proprio prodotto solo sulla base di associazioni di diversi dati, soprattutto nell'ipotesi in cui il caso sia paradigmatico. L'interprete deve infatti valutare le peculiarità del caso concreto sulla base non solo degli argomenti storici ma anche sulla base degli argomenti teleologici, per adeguare le norme alle mutate esigenze sociali. Alla luce di ciò la macchina da sola potrebbe non coadiuvare il legale nell'elaborazione delle proprie argomentazioni ma non sostituirlo²⁰⁹.

Un ulteriore rischio derivante dell'attuale utilizzo dei sistemi di IA, per la creazione di atti prodotti tramite l'IA, riguarda la possibilità che la risposta-prodotto della tecnologia sia inesatta. I sistemi di IA generativa non garantiscono sempre lo stesso livello di qualità nelle risposte. Infatti, la maggior parte dei sistemi contiene un grado di casualità che consente loro di proporre risposte diverse alla stessa domanda. Questo può dipendere, ad esempio, da come il quesito è posto o dalle diverse sfumature con cui la domanda è redatta. Non è quindi possibile garantire sempre lo stesso livello di qualità delle risposte.

I risultati non corretti potrebbero essere prodotti a fronte dell'utilizzo di dati inesatti o insufficienti, considerato che gli algoritmi, quando non trovano una risposta all'interno

controllare e verificare in che modo le informazioni e i dati personali venivano utilizzati dall'IA per apprendere. Il fine perseguito è quello di garantire che i sistemi di IA operino in maniera trasparente permettendo di rintracciare i dati utilizzati. Il riepilogo dell'indagine affrontata si ritrova negli articoli cfr. di F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, cit. e nel libro C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., pp. 153 e ss.

²⁰⁶V. V. FRANCESCHELLI, *Sull'intelligenza Artificiale (IA O AI)*, Riv. di Dir. Ind., 2023, p. 13.

²⁰⁷V. C. GRIECO, *Il diritto d'autore nell'AI Act: Error 404 - Page Not Found?*, Aisdude, 2024, p. 16.

²⁰⁸V. P. GALLO, *Civile - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, in *One legale*, 2024.

²⁰⁹V. J. NIEVA-FENOLL, trad. P. COMOGLIO, *Intelligenza artificiale e processo*, cit., p. 17.

dell'informazione che possiedono, tendono a crearne una probabile ma questo non significa che la soluzione offerta sia corretta²¹⁰.

2.3. IA generativa come strumento di semplificazione?

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, esaminati nei paragrafi precedenti, possono coadiuvare il difensore nello svolgimento dell'attività legale. Tuttavia, si è certi che essi operino sempre e solo come strumento di semplificazione della difesa legale con particolare riguardo agli atti processuali. Per rispondere al quesito e comprendere il ruolo che le nuove tecnologie possono assumere nell'ambito della difesa legale appare utile citare prioritariamente alcuni procedimenti giudiziari verificatisi oltreoceano.

i. Casi giurisprudenziali

La prima vicenda giudiziaria, avvenuta presso la Corte del distretto meridionale di New York degli Stati Uniti d'America il 22 giugno 2023, riguarda la condanna di due avvocati e in solido del loro studio legale, al pagamento di una sanzione pari a 5000 dollari. La suddetta sanzione veniva irrogata poiché i due legali non avevano verificato la veridicità dei precedenti riportati e utilizzati per sostenere la difesa in giudizio. Nel caso di specie i difensori dell'attore, che aveva intentato una causa civile contro una compagnia aerea, avevano posto a fondamento della propria difesa una serie di precedenti giurisprudenziali ritrovati tramite l'utilizzo di un sistema di IA, nello specifico *ChatGPT*.

I due professionisti avevano però omesso di verificare la veridicità di quanto affermato dall'IA, scoprendo solo successivamente, che quanto proposto dalla tecnologia non fosse altro che frutto della sua invenzione. A fronte della mancata verifica circa la veridicità delle informazioni, il giudice procedeva a sanzionare i professionisti con una sanzione pecuniaria.

È interessante comprendere come il provvedimento non sanzionasse l'utilizzo *ex se* dell'intelligenza artificiale ma il comportamento posto in essere dei legali: dopo aver ottenuto il risultato della macchina, essi infatti avevano omesso di verificare la veridicità dei fatti generati dall'IA. Nel provvedimento, infatti, si stabilisce come non sia vietato l'utilizzo dell'IA quale strumento di assistenza, ma come sia necessario che gli avvocati prestino la dovuta diligenza nella verifica dei contenuti prodotti dall'IA, per

²¹⁰ V. F. BARRACCA, *L'intelligenza artificiale generativa nel processo civile: prime normative e prospettive di applicazione*, cit.

assicurare la veridicità dei documenti. Si intuisce come questo sia doveroso soprattutto in un ordinamento di *common law* fondato sul principio del precedente vincolante. Si evince inoltre come il sistema giudiziario statunitense non si ponga il problema circa la correttezza sull'utilizzo di strumenti di IA, ma vuole assicurare che il loro prodotto sia affidabile e certo²¹¹.

Si prosegue l'analisi con un'altra vicenda giudiziaria che presenta alcune peculiarità circa il caso precedentemente analizzato. Infatti, in questa occasione la decisione prescinde dalle questioni sostanziali, essa ha ad oggetto l'applicazione di norme meramente processuali e la conseguente sanzione adottata nei confronti del difensore.

Nel caso di specie la Corte di Appello²¹² confermava la pronuncia sull'inammissibilità della domanda dell'attore²¹³ e rilevava, anche in questa occasione, come il difensore avesse posto a fondamento dell'impugnazioni precedenti giudiziali inesistenti. Il giudice, quindi, riteneva che il comportamento posto in essere dal difensore violasse la *Rule 11 FRCP* rubricata "*Firma di memorie, mozioni e altri documenti; Rappresentanze in tribunale; Sanzioni*". In particolare, si considerava violata la *Section b)* in cui si prevede che il difensore, nel presentare memorie o istanze scritte, è tenuto a certificare "*al meglio delle sue conoscenze, informazioni e convinzioni, formate dopo un'indagine ragionevole in base alle circostanze*" la veridicità di quanto affermato.

La normativa citata impone quindi al difensore di certificare le informazioni riportate nei documenti da depositare, al fine di dimostrare come "*le argomentazioni legali sono giustificate dal diritto vigente o da un argomento non futile per estendere, modificare o invertire il diritto vigente o per stabilire un nuovo diritto*".

Nel caso *Park* la Corte di secondo grado richiedeva all'avvocato di riprodurre i precedenti posti a fondamento della difesa e la giustificazione resa da quest'ultimo, ovvero di averli riportati grazie ad un'analisi promossa dall'IA generativa, *ChatGPT*, fosse ritenuta insufficiente dai giudici che avevano quindi proceduto a sanzionarlo.

Il contenuto peculiare della pronuncia attiene proprio alla sanzione irrogata: viene applicato la *Section c)* "*Sanction*" punto 4: in cui si prescrive, tra le diverse sanzioni,

²¹¹ Caso *Mata v. Avianca, Inc.*, 22-cv-1461 (PKC) (S.D.N.Y. Jun. 22, 2023) affrontato negli articoli cfr. F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, cit. e G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., pp. 425 e ss.

²¹² *Park v. Kim*, No. 22-2057 (2d Cir. 2024).

²¹³ La pronuncia di *dismissal* (inammissibilità) del giudice di primo grado era seguita a reiterate violazioni dell'attore riguardo agli *orders of discovery* impartiti dalla rule 37 delle FRPC. La suddetta sanzione era stata adottata poiché i comportamenti inadempienti dell'attore impedivano l'effettivo funzionamento del meccanismo di *discovery*.

una sanzione tale da dissuadere il ripetersi della condotta posta in essere dall'avvocato. La Corte imponeva quindi all'avvocato di inviare una copia della sentenza al suo cliente tradotta in coreano entro i 21 giorni successivi e fornire certificazione di tale notifica²¹⁴. Nelle note della sentenza si riporta una regola locale del Texas²¹⁵ in cui si evince come l'avvocato che sceglie di utilizzare una tecnologia per rappresentare il proprio cliente, sia comunque vincolato ai requisiti della *Federal Rule of Civil Procedure* 11, della *Local Rule* AT-3 e a tutti gli altri *standard* di pratica applicabili. È quindi tenuto a rivedere e a verificare qualsiasi contenuto generato dall'intelligenza per garantire che sia conforme a tutti i descritti requisiti.

Nelle controversie giudiziarie descritte, gli strumenti di *machine learning* hanno generato dei risultati inesistenti; questo accade poiché gli strumenti di IA generativa non seguono una logica deduttiva o matematica, che caratterizza il ragionamento giuridico. La logica che utilizzano è fondata su associazioni statistiche e probabilistiche. Senza seguire un criterio semantico, si procede associando una parola o una sequenza di parole a quelle che usualmente le precedono²¹⁶. Inoltre, il risultato, frutto di un approccio probabilistico, potrebbe rivelarsi errato a causa degli *input* errati inseriti da precedenti utenti, ovvero causato dalla bassa qualità dei dati di cui l'IA dispone e di cui si nutre. Ciò comporta che tali informazioni siano poi utilizzate per la realizzazione dei futuri prodotti, risultanti poi errati o frutto di discriminazioni²¹⁷. Occorre inoltre precisare che da i *set* di dati utilizzati per arricchire l'IA potrebbero derivare *bias* o pregiudizi, che sono il frutto di stereotipi esistenti o delle precomprensioni di chi sviluppa l'algoritmo. Ciò, infatti, potrebbe orientare il comportamento della macchina, conducendo a produrre interpretazioni falsate o dichiarazioni non rispondenti alla realtà²¹⁸.

L'errore circa la produzione di documenti inesistenti o falsi non è direttamente imputabile, però, agli strumenti di IA; la responsabilità si pone in capo al difensore che non ha supervisionato il risultato frutto dell'operato della macchina intelligente. Il

²¹⁴ Pronuncia analizzata nell'articolo A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, *Responsabilità dell'avvocato nell'utilizzazione di ChatGPT. Aspetti di etica della difesa nel contesto statunitense*, in il foro italiano, 2024.

²¹⁵ E.D. Tex. Loc. R. AT-3(m), https://txed.uscourts.gov/sites/default/files/HR_Docs/TXED%20Local%20Rules%202023.pdf.

²¹⁶ V. G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., p. 446.

²¹⁷ V. P. GALLO, *Civile - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, cit.

²¹⁸ Cfr. A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, cit., p.14.

controllo richiesto ai professionisti non è in ogni caso un'attività nuova, poiché essi sono tenuti alla supervisione, ad esempio, degli atti e dei compiti affidati ai praticanti²¹⁹. Si può inoltre intuire come l'attività forense, nell'ambito della procedura statunitense, sia corredata da un *Sanction Approach*: l'ordinamento americano identifica e sanziona i comportamenti non collaborativi posti in essere dagli avvocati, tali da ostruire il corretto svolgimento del processo. Ciò si evince sia dalle norme deontologiche che il difensore deve seguire, contenute nel *Model Rules of Professional Conduct*, sia dalla disciplina delle *Federal Rules of Civil Procedure*.²²⁰

Lo stesso metodo non è stato adottato nell'ambito della disciplina italiana riguardante la redazione degli atti processuali, come riformata da Cartabia: essa non ha introdotto un sistema sanzionatorio effettivo, ma ha predisposto generiche conseguenze (in termini di spese processuali) non indirizzate espressamente alla realizzazione di comportamenti collaborativi, da parte dei soggetti che compongono il processo civile.²²¹

L'analisi dei precedenti casi vuole dimostrare come l'intelligenza artificiale sia uno strumento in grado di semplificare l'attività del difensore, aiutandolo nella ricerca o nella stessa redazione dell'atto; tuttavia, le macchine intelligenti devono essere utilizzate in maniera consapevole e, di conseguenza, gli avvocati sono comunque tenuti alla verifica delle informazioni prodotte dall'intelligenza usata. La supervisione dei dati prodotti dall'IA generativa è non solo volta a garantire il rispetto della normativa processuale ma è anche volta a garantire una piena ed esaustiva difesa del cliente. In ordinamenti di *common law*, fondati sul principio del precedente vincolante, l'introduzione di precedenti inesistenti rischia di ledere e confondere le fondamenta di un interno sistema processuale.

²¹⁹ V. G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., p. 429.

²²⁰ Ad esempio, la *Rule 37 section (b)* FRCP permette alla Corte di dichiarare inammissibile la domanda a fronte della mancata collaborazione del difensore. Lo stesso approccio si adotta per quanto riguarda la redazione dei *pleading*, gli atti introduttivi, regolata dalla già citata *Rule 11* FRCP, che responsabilizza l'avvocato al fine di garantire un efficiente svolgimento delle attività processuali. Le regole procedurali americane perseguono l'obiettivo generale di evitare che si instaurino controversie infondate o che vi sia un utilizzo improprio dello strumento processuale, imponendo all'avvocato di certificare la solidità della propria strategia difensiva. Sono anche individuate le specifiche sanzioni in cui incorre il professionista di fronte alla violazione di suddetti doveri.

²²¹ Crf. A. DONDI, *Buona pratica della difesa in giudizio come law of lawyering- Un breve riepilogo (*)*, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ., 2023, p. 17 e ID, V. ANSANELLI, P. COMOGGIO, *Responsabilità dell'avvocato nell'utilizzazione di ChatGPT. Aspetti di etica della difesa nel contesto statunitense*, cit.

ii. Potenziali profili di responsabilità nei confronti dell'avvocato

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, ritornando ad analizzare gli strumenti di *legal tech* come fattore di semplificazione, si propone di esaminare il legame tra essi e le responsabilità e gli obblighi che l'avvocato assume nei confronti del proprio cliente.

La normativa italiana, ad oggi, come anticipato, non prevede una disciplina che regoli l'utilizzo delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Le regole attinenti alla redazione degli atti processuali e il tema della giustizia digitale sono disposte prevalentemente, come si è analizzato nel capitolo precedente, da fonti di rango secondario. Le prescritte discipline sono volte a garantire sia l'autenticità, sia la genuinità dell'atto e, in quanto tale, l'ascrivibilità del medesimo a colui il quale appare essere l'autore, non incidendo sul contenuto intrinseco del testo. Pertanto, non ci sono disposizioni che disciplinano, a pena di invalidità, le modalità con cui gli atti processuali devono essere redatti, tanto meno sono individuati i procedimenti in base a quali si giunge alla loro stesura definitiva. Ciò comporta che un sistema di intelligenza artificiale, allo stato attuale della normativa, possa essere utilizzato per la redazione degli atti, purché i testi siano successivamente fatti propri dall'agente umano²²².

L'avvocato esercita la sua attività professionale alla luce dei principi di autonomia e di indipendenza come previsto dall'articolo 3 della L. 247/2012, ma sempre nel rispetto dei *“doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni”*, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare ex articolo 4 c. deont. forense. Tra i prescritti doveri si richiamano il dovere di competenza ex articolo 14 c. deont. forense in cui l'avvocato si obbliga a *“non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza”*, o il dovere di aggiornamento e formazione continua ex l'articolo 15 c. deont. forense o ancora l'articolo 27 c. deont. forense che prescrive un dovere di informazione nei confronti del cliente²²³.

Per questo, ogni atto contrario ai doveri di condotta comporta, in capo al professionista, una responsabilità disciplinare, anche se lo stesso potrebbe non ritenere tale errore idoneo a violare le norme di condotta poste per tutelare la parte assistita. Seguendo questa interpretazione si potrebbe ritenere che la scelta del legale, di non usufruire delle nuove tecnologie o di farne un uso improprio per supportare la strategia difensiva, sia *ex se* fonte di responsabilità disciplinare.

²²² V. F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, cit.

²²³ V. D. CERRI, *Macchine intelligenti, giuristi pratici e deontologia*, in *Giustizia Insieme*, 2023.

Inoltre, la conclusione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale comporta l'esecuzione personale dell'obbligo assunto come prescritto dall'articolo 2232 c.c., salvo l'ausilio e la collaborazione di altri. In queste situazioni il legale risponde dell'attività prestata dai collaboratori ai sensi dell'articolo 7 c. deont. forense., dovendosi comunque valutare la graduazione della diligenza, ex articolo 2236 c.c., che secondo il codice deve essere adeguata alla natura dell'attività prestata. La responsabilità del legale sorge, nella maggior parte dei casi, nelle ipotesi di colpa lieve, salvo che la prestazione non riguardi questioni derivanti da problemi tecnici di particolare complessità, nei quali rileva solo la colpa grave²²⁴. Si comprende quindi come la valutazione circa l'elemento soggettivo sia legata alla natura e alla difficoltà dell'attività svolta nel caso concreto, come prescritto dall'articolo 1176 c.c., che unisce *“due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista col timore di ingiustificate rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista”*²²⁵.

Infatti, l'articolo 2236 c.c., che limita la responsabilità ai soli casi di colpa grave e dolo del professionista, non può essere applicato ogni qualvolta il difensore si avvalga di strumenti di IA, ma solo se *“la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”*²²⁶. Infatti, l'utilizzo delle macchine non è necessariamente preposto alla soluzione di problemi tecnici di particolare complessità. Ad oggi, infatti, esse sono prevalentemente utilizzate per risolvere questioni ripetitive e le prescritte prestazioni non determinano la realizzazione di prestazioni legali su misura²²⁷.

In considerazione di quanto analizzato in precedenza, si può affermare che l'articolo 4 c. deon. forense tuteli la qualità della prestazione nel rispetto dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza promossi dall'articolo 9 del già menzionato codice. Di conseguenza si richiede una continua formazione, che non deve attenere solo agli aspetti strettamente legali ma che deve coniugarsi con la conoscenza tecnologica. Il difensore che, ad oggi,

²²⁴ V. L. DI MAIO, *Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale*. *L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, cit.,

²²⁵ Cit. riportata dall'articolo 917 nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1943, p. 206.

²²⁶ La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III n.16275/2015), anche se il caso di specie non tratta direttamente della responsabilità circa l'utilizzo degli strumenti di IA, chiarisce che la nozione di speciale difficoltà non ricomprende *“solo l'esigenza di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori. Essa è riscontrabile in prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media”*.

²²⁷ V. R. SUSSKIND, *L'Avvocato di domani*, cit., p. 80.

non sia capace di compiere un deposito telematico o non conosca la differenza tra copia informatica e duplicato informatico, e che un domani non saprà governare gli strumenti di IA, difficilmente potrà risultare esente da responsabilità disciplinare. L'indifferenza del legale, allo sviluppo tecnologico, sia essa dolosa o colposa potrebbe comportare in capo allo stesso profili di responsabilità professionale.

La presenza di prescritte tecnologie apparentemente sembra promuovere solo fattori di semplificazione e celerità nell'attività professionale dell'avvocato; la realtà si dimostra essere invece più complessa, infatti in un futuro, forse non così lontano, il maldestro utilizzo o il non utilizzo delle macchine intelligenti nell'esercizio dell'attività legale potrebbe far incorrere il professionista in sanzioni disciplinari. È alla luce di ciò che l'articolo 15 c. deont. forense appare di crescente importanza, imponendo all'avvocato non solo di rimanere costantemente aggiornato da un punto giuridico, ma di assumere nuove competenze anche in ambito tecnologico²²⁸.

Secondo alcuni autori si dovrebbe imporre un vero e proprio dovere di competenza tecnologica in capo al legale, dovere fondato sull'affidamento risposto dal cliente nei confronti del professionista circa la *“effettività della tutela dei diritti”* ex articolo 2 comma 1 legge n. 247/2012. Di conseguenza la mancata competenza in ambito tecnologico dovrebbe imporre al legale di astenersi dall'assumere la difesa, essendo il professionista ex articolo 12 c. deont. forense obbligato a garantire *“la qualità della prestazione professionale”* e di conseguenza a comunicare *“l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta”*, come stabilito dall'articolo 24 comma 4° c. deont. forense. Le circostanze impeditive non attengono solo a eventuali profili di conflitto di interessi, ma possono essere connesse al grado di competenza in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale che, in futuro, potranno rivelarsi irrinunciabili in determinate controversie²²⁹.

Diversamente si può sostenere che l'uso consapevole degli strumenti di IA non significa, per forza, imporre un dovere di competenza tecnologica nei confronti degli avvocati; sarebbe infatti impensabile richiedere ai professionisti di studiare il funzionamento di meccanismi che compongono l'IA.

Nelle sentenze affrontate in precedenza la soluzione promossa dai giudici americani non richiede ai legali, infatti, un obbligo di competenza tecnologica ma impone, in capo agli

²²⁸ Cfr. L. DI MAIO, *Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale*. *L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, cit.

²²⁹ *Ibid.*

stessi, come avvenuto nel caso Park, un obbligo di controllo del risultato e di informazione al cliente, circa l'utilizzo degli strumenti di IA generativa nella produzione delle difese. Questa soluzione non si è mai prospettata in passato, dal momento che non si è mai dubitato circa le capacità di un legale nell'impiego di fotocopiatrici o computer, né, tanto meno, che l'avvocato non fosse in grado di comprenderne il malfunzionamento. La situazione appare differente con riguardo all'utilizzo dell'IA generativa, perché è difficile, in questa occasione, comprendere il funzionamento dei *software* che compongono la tecnologia²³⁰. Ciò comporta che non sia necessario per i difensori conoscere i meccanismi interni alla cd. *Black box*, ma verificare che gli *output*, ovvero i risultati prodotti siano veritieri. Diversamente secondo alcuni autori, il difensore che non controlla la veridicità e la correttezza di quanto affermato dal *software*, non può che violare la disciplina presente nell'articolo 88 c.p.c.²³¹.

Anche la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, istituita dal Consiglio d'Europa, nella nota informativa *Use of Generative Artificial Intelligence (AI)*, evidenzia, tra i rischi derivanti dall'utilizzo dell'IA, che essa produca informazione inaccurata, le cd. "*hallucinations*", e invita il legale che intende farne utilizzo a verificare quanto prodotto²³². Inoltre, la Commissione invita il legale ad utilizzare sistemi di IA addestrati e certificati in cui il rischio di distorsione è limitato. La nota informativa impone, poi, in capo al legale, il dovere di informazione circa l'utilizzo di tali tecnologie e suggerisce di non utilizzare l'IA nei casi in cui non si riesca a verificare la fondatezza delle informazioni, o nel caso in cui ci si aspetti una risposta *genuinely self-derived*²³³.

Simili avvertenze sono disposte anche dalla guida vigente nel Regno Unito, per i titolari di cariche giuridiche circa l'utilizzo dell'IA: *Artificial Intelligence Guidance*. Anche la suddetta carta si pone come obiettivo quello di guidare i professionisti del mondo del diritto nell'utilizzo dell'IA nella redazione degli atti: essa precisa come i soggetti che sono intenti ad utilizzare gli strumenti di IA debbano farlo in maniera consapevole, conoscendo i limiti della macchina. I professionisti sono tenuti ad individuare le attività

²³⁰Cfr. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., p. 210.

²³¹ V. F. BARACCA, *L'intelligenza artificiale generativa nel processo civile: prime normative e prospettive di applicazione*, cit.

²³² Non è un caso che, in fondo alla pagina dell'IA *ChatGPT*, il programma dichiari che l'intelligenza artificiale può commettere errori e invita gli utenti a verificare i risultati prodotti.

²³³ V. CEPEJ, *Use of Generative Artificial Intelligence (AI) by judicial professionals in a work-related context*, 2024, pp. 2 e ss <https://rm.coe.int/cepej-gt-cyberjust-2023-5final-en-note-on-generative-ai/1680ae8e01>.

in cui ritengono utile l'intervento degli strumenti intelligenti come, ad esempio, i riassunti di testi e attività²³⁴.

In Europa, nel 2023, la Commissione Nuove Tecnologie della *Federation des Barreaux d'Europe*, l'Associazione degli Ordini europei, ha realizzato le “*Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dall'intelligenza artificiale generativa*”. La commissione ha individuato 7 linee guida, il cui fine è quello di “*assicurare che gli avvocati europei siano pronti per le nuove tecnologie, così da poter utilizzare gli strumenti di IA responsabilmente e secondo i principi che governano la professione*”²³⁵. I criteri che devono seguire i professionisti includono: una conoscenza della tecnologia, tenendo conto dei suoi limiti intrinseci, al fine di utilizzarla come strumento di supporto senza permettere che la macchina possa sostituirsi al giudizio e alle capacità del professionista. La responsabilità delle attività delegate all'IA rimane in capo al legale che è tenuto anche ad una comunicazione trasparente nei confronti dei clienti²³⁶.

Lo studio sin qui affrontato vuole dimostrare come sia evidente che gli strumenti di IA possano rendere più celere ed efficiente l'attività del legale, coadiuvandolo nella redazione degli atti processuali e diventando così essenziali alleati dei professionisti legali. D'altra parte, l'utilizzo delle descritte tecnologie deve avvenire in modo consapevole al fine di non operare come fattore di ostruzionismo alla consulenza legale, facendo incorrere l'avvocato in forme di responsabilità legale. Si deve evitare che le macchine incidano in maniera negativa nel corso dell'*iter* processuale, ledendo i principi sanciti dalla Costituzione, quali il contraddittorio, il diritto di difesa e la ragionevole durata.

Nello specifico gli strumenti di IA hanno sì la capacità di immagazzinare una serie infinita di dati, di gran lunga superiore a quella di un essere umano, ma essi “lavorano” adottando un approccio strettamente matematico. Come è ben noto, però, il diritto non è uguale alla disciplina della matematica, caratterizzata da regole rigide e prestabilite, mentre la disciplina giuridica ricorre ad un significativo grado di discrezionalità. Essa si avvale anche del buon senso dell'interprete, finalizzato a prevenire esiti paradossali frutto di una rigida e meccanica applicazione dei principi. Ciò non esclude che gli

²³⁴ Cfr. Artificial Intelligence Guidance for judicial office holders, 2023 <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/12/AI-Judicial-Guidance.pdf>.

²³⁵ Cfr. FBE- Commissione Nuove Tecnologie, *Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dall'intelligenza artificiale generativa*, 2023, https://www.ordineavvocati.bari.it/wp-content/uploads/2023/07/Avvocati_e_IA_Linee_guida.pdf

²³⁶V. G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., p. 427.

strumenti di IA generativa possano svolgere un ruolo di ausilio nei confronti del legale, soprattutto nel corso della ricerca dei dati e delle norme applicabili, fatto sempre salvo l'intervento e del controllo umano²³⁷.

In conclusione, l'utilizzo dei sistemi di IA nello svolgimento della professione di avvocato non deve, in alcun modo, comportare la violazione del diritto fondamentale sancito all'articolo 24 della Costituzione. Il diritto di difesa, storicamente riconosciuto come la possibilità, per la parte, di essere ascoltata dal proprio legale, richiede un'attività più onerosa e complessa che il legale deve svolgere, attività che supera la mera adozione dei sistemi elettronici offerti dalla IA²³⁸.

²³⁷V. P. GALLO, *Civile - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, cit.

²³⁸V. J. NIEVA-FENOLL, trad. P. COMOGLIO, *Intelligenza artificiale e processo*, cit., pp.129 e ss.

CAPITOLO III

IA generativa e *AI Act*

3.1. I principi fondanti dell'*AI Act*

L'*Artificial Intelligence Act*, conosciuto anche come *AI Act*, è la prima fonte normativa a livello europeo che stabilisce norme in materia di Intelligenza Artificiale²³⁹. La legge sull'IA, entrata in vigore il 1° agosto, sarà pienamente applicabile solo dopo due anni dall'entrata in vigore della stessa²⁴⁰. L'*AI Act*, Regolamento (UE) 2024/1689, definisce i

²³⁹ Cfr. Eu Artificial intelligence ACT, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> e Parlamento europeo e Consiglio europeo, Regolamento (EU) 2024/1689, 2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689.

²⁴⁰ Il percorso normativo per giungere alla promozione del regolamento in materia di intelligenza artificiale è stato tortuoso. Sin dal 2018 la Commissione europea, previo invito del Consiglio europeo, avanzava proposte circa la regolamentazione a livello etico e giuridico degli strumenti di IA al fine di garantire che essi non confliggevano con i valori dell'Unione e con quelli presenti nella Carta dei diritti fondamentali. Il susseguirsi di raccomandazioni e di atti promossi dalla Commissione ha portato alla presentazione, da parte dell'organo citato, nel mese di aprile 2021, attraverso la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'*Artificial Intelligence Act*. La proposta volta alla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale è nata con l'obiettivo di modificare alcuni previgenti disposizioni dell'ordinamento europeo ((CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/ 2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828) e con il fine di stabilire regole armonizzate in materia, all'interno di tutto il territorio europeo. In data 14 giugno 2023, il Parlamento Europeo ha adottato la propria posizione negoziale in merito al Regolamento e, in data 8 dicembre 2023, il trilatero costituito da rappresentanti del Parlamento Europeo, del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione Europea ha raggiunto un accordo provvisorio sul testo dell'*AI Act*.

Il 13 marzo 2024, il testo integrale e definitivo dell'*AI Act* è stato approvato dal Parlamento europeo ed il 21 maggio 2024 il Consiglio dell'UE ha approvato in via definitiva l'*AI Act*. Il regolamento n. 2024/1689/UE è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2024, ma la disciplina produrrà interamente i suoi effetti solo dopo due anni dall'entrata in vigore: i divieti diventeranno applicabili dopo sei mesi, le regole di *governance* e gli obblighi per i modelli di IA generici dopo 12 mesi, mentre le regole per i sistemi di IA, incorporati in prodotti regolamentati, dopo 36 mesi. Inoltre, per agevolare la transizione del nuovo quadro normativo, la Commissione, dopo la promozione dell'*AI Act*, ha sviluppato l'*AI Innovation Package*, ovvero un'iniziativa volontaria. L'*AI Innovation Package* è volta a sostenere la futura attuazione del regolamento da parte degli sviluppatori di IA europei ed extraeuropei, inoltre prevede misure per sostenere le startup e le PMI europee, rispettose dei valori e delle norme europee, nello sviluppo di un'intelligenza artificiale.

Per approfondire l'*iter* normativo v. C. IURILLI, *Il diritto naturale come limite e contenuto dell'intelligenza artificiale. Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo "AI Act"*, in *Judicium*, 2024, R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, in *La nuova giur. Civ. commentata*, 2024, p. 989; N. TH. NIKOLINAKOS, *EU Policy and Legal Framework for Artificial Intelligence, Robotics and Related Technologies - The AI Act*, Springer, Svizzera, 2024, pp. 327 e ss; Commissione Europea, *AI Act, in Shaping Europe's digital future*, 2024, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

Per quanto riguarda, invece, i sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio, l'accordo di compromesso determina che i sistemi delle autorità pubbliche, i fornitori o gli utilizzatori di sistemi di IA ad alto rischio, dovranno conformarsi alla normativa entro quattro anni di tempo; i modelli per finalità generali immessi sul mercato prima della data di applicazione delle disposizioni applicabili (ossia 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento) dovranno uniformarsi alla normativa entro due anni di tempo dalla data di applicazione di tali disposizioni (quindi avranno 3 anni di tempo in totale).

requisiti e gli obblighi che gli sviluppatori e gli utilizzatori devono osservare nella realizzazione e nell'impiego delle diverse tecnologie di IA²⁴¹.

L'obiettivo del regolamento è quello di promuovere la “*diffusione dell'intelligenza artificiale in una visione antropocentrica e affidabile*”, come dichiarato all'articolo 1 AIA, al fine di assicurare il rispetto dei “*diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*”²⁴². La normativa europea, riprendendo quanto enunciato nel Libro Bianco²⁴³, vuole conciliare i due seguenti obiettivi: da una parte il regolamento è intento a promuovere e sostenere l'evoluzione tecnologica propensa alla c.d. transizione digitale, e di conseguenza allo sviluppo degli strumenti di IA; dall'altra parte la regolamentazione desidera garantire l'introduzione, nel sistema europeo, di forme di IA che siano a misura d'uomo, ovvero essa è volta, in ossequio ai valori dell'Unione, ad impedire che le tecnologie possano non limitarsi ad essere un mero strumento al servizio dell'uomo. In particolare, l'articolo 2 TUE impone il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali²⁴⁴. Il considerando 8 dell'*AI Act* ribadisce come le norme, in tema di IA, “*dovrebbero essere chiare e solide nel tutelare i diritti fondamentali, sostenere nuove soluzioni innovative e consentire un ecosistema europeo di attori pubblici e privati che creino sistemi di IA in linea con i valori dell'Unione e sblocchino il potenziale della trasformazione digitale in tutte le regioni dell'Unione*”.

Nel 2020 la Commissione Europea, con la promozione del Libro Bianco in tema di Intelligenza artificiale, aveva sottolineato la mancanza di una disciplina *ad hoc* in materia e di conseguenza aveva evidenziato l'inadeguatezza del quadro giuridico di

V. Camera dei deputati -Documentazione per le Commissioni Attività dell'Unione Europea-, *Il regolamento UE in materia di intelligenza artificiale*, 2024, p. 11, <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AT026.pdf>.

²⁴¹ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

²⁴² Il medesimo obiettivo è perseguito nel D.D.L sull'IA (A.S. 1146) di iniziativa governativa come dichiarato all'articolo 1. Inoltre, il D.L.L. prevede che le “*norme devono essere interpretate e applicate in conformità al diritto dell'Unione europea.*” V. Presidenza del Consiglio dei ministri, *Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale (D.D.L. IA e Regolamento UE su IA)*, testo aggiornato al 28 maggio 2024, p. 6 <https://www.programmagoverno.gov.it/media/je0lo4i0/focus-ia.pdf>.

²⁴³ Commissione Europea, *Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, Bruxelles, 2020 COM (2020) 65 final, https://commission.europa.eu/document/download/d2ec4039-c5be-423a-81efb9e44e79825b_it?filename=commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf.

²⁴⁴ Cfr. G. GALLONE, *Riserva di umanità, intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale alla luce dell'IA Act. Considerazioni (e qualche proposta) attorno al processo amministrativo che verrà*, in *Judicium*, 2024, M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, in *rivista.eurojus.it*, 2024, pp.188 e ss, P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, in *Riv. ita. di Informatica e Dir.* 2024, p. 121.

fronte a problemi etici e pratici derivanti dall'impiego dei sistemi di IA. La normativa vincolante promossa nel 2024 richiama i medesimi valori e obiettivi enunciati nel testo del 2020²⁴⁵.

L'urgenza circa l'adozione di una normativa univoca e generale in materia, frutto dell'accordo dei co-legislatori, è volta ad anticipare i possibili scontri derivanti dalle differenziate regolamentazioni individuali da parte degli Stati Membri e a non veder pregiudicata la normativa vigente nell'Unione in materia di protezione dei dati, di tutela dei consumatori e dei diritti fondamentali²⁴⁶.

La base giuridica del regolamento è individuata nell'articolo 16 TFUE, oltre che nell'articolo 114 TFUE che permette al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare *“le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno”*. Le nuove tecnologie rischiano di provocare una frammentazione del mercato nel caso in cui si proceda alla promozione, da parte dei singoli stati, di discipline divergenti tali da compromettere la libera circolazione delle nuove tecnologie e da ostacolare la concorrenza tra le imprese europee.

Nello specifico il legislatore europeo vuole definire una propria sovranità nell'ambito del settore tecnologico; l'*AI Act* non rappresenta un *unicum* in materia, anzi si aggiunge a completamento di una serie di fonti precedentemente emanate, senza però pregiudicare la normativa vigente nell'ordinamento comunitario²⁴⁷.

A conferma degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo si può analizzare la definizione di Intelligenza artificiale promossa all'articolo 3 AIA. L'articolo prescrive che, con il termine sistema di intelligenza artificiale, *“si intende un sistema basato su una macchina progettata per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può*

²⁴⁵Cfr. M. INGLESE, *Il regolamento sull'intelligenza artificiale come atto per il completamento e il buon funzionamento del mercato interno?* in Quaderni AISDUE, 2024, pp.6 e s. e M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p. 191.

²⁴⁶Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 989 e M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p. 192.

²⁴⁷ Sono stati infatti precedentemente promossi diversi regolamenti come il *Digital Markets Act*- DMA, il *Digital Services Act* - DSA sui servizi digitali, il *Data Governance Act* sulla governance dei dati e più di recente il *Data Act* il regolamento sui dati. Per approfondire v. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., M. INGLESE, *Il regolamento sull'intelligenza artificiale come atto per il completamento e il buon funzionamento del mercato interno?* cit. Inoltre, con particolare riguardo all'IA è stato promosso nel 2018, poi aggiornato nel 2021, il *Coordinated Plan on Artificial Intelligence* volto a implementare gli investimenti in materia attuando strategie e programmi allineati tra la Commissione Europea, gli stati membri, la Norvegia e la Svizzera). Per approfondire v. V. Commissione Europea, *AI Act*, cit. e P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., pp. 120 e ss.

mostrare adattabilità dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall'input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

La definizione dal regolamento riprende quella adottata dall'OCSE nella raccomandazione sull'IA²⁴⁸, che è stata a sua volta richiamata dal *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* del 17 maggio 2024. La coincidenza delle definizioni persegue fini politici e di chiarezza. Dapprima si vuole implementare la certezza del diritto, agevolando la convergenza internazionale delle regole in materia, inoltre ciò avvalorando quanto disposto dall'articolo 2 AIA. La norma impone ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA, a prescindere che essi siano stabiliti in un paese dell'Unione o in un Paese terzo, che producono sistemi di IA i cui *output* sono destinati ad essere utilizzati nei territori dell'Unione, di rispettare le regole della normativa comunitaria²⁴⁹. Quindi l'ambito di applicazione del regolamento ha natura extra-territoriale²⁵⁰.

Si precisa inoltre, per completezza che alla Convenzione sull'intelligenza artificiale, promossa all'unanimità da parte del Consiglio d'Europa²⁵¹, hanno aderito, dopo aver partecipato alla sua redazione, l'Unione europea, gli Stati Uniti e Israele²⁵². L'adesione comporta la costituzione di un Trattato di *AI* a livello semiglobale²⁵³.

Alla luce della definizione indicata all'articolo 3 AIA, ciò che contraddistingue strutturalmente un sistema di IA è il grado di autonomia, presente nella generazione degli *output*, rispetto al coinvolgimento di un essere umano. Si specifica ciò perché non

²⁴⁸ Il Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha approvato la *Raccomandazione sull'intelligenza artificiale: principi per la gestione responsabile di una AI affidabile e raccomandazioni agli Stati aderenti*, il 3 maggio 2024; essa aggiorna la precedente Raccomandazione sull'Intelligenza Artificiale adottata nel 2019.

²⁴⁹ V. S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, in *Dir. delle Rel. Indu.*, 2024, p. 574.

²⁵⁰ V. P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 123.

²⁵¹ V. *Committee on Artificial Intelligence (CAI)*, 2024, [https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:\[%220900001680afb11f%22\],%22sort%22:\[%22CoEValidationDate%20Descending%22\]}](https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:[%220900001680afb11f%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}).

²⁵² La firma è avvenuta contestualmente alla conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa il 5 settembre 2024 durante la conferenza informale dei ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Vilnius, in Lituania. La Convenzione è la prima fonte internazionale giuridicamente vincolante sull'intelligenza artificiale ed è pienamente conforme con il diritto dell'Unione in particolare con l'*AI Act* V. Commissione EU, *La Commissione ha firmato la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto*, 2024, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-signed-council-europe-framework-convention-artificialintelligence-nce-and-human-rights>.

²⁵³ Cfr. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., pp. 191 e ss.

tutti i sistemi automatizzati sono considerati sistemi di IA, infatti, come precisato al considerando 12 AIA, questi ultimi sono semplici sistemi di elaborazione dei dati che fanno uso di macchine in cui rientrano anche *software* non dotati di ragionamento autonomo rispetto all'intervento umano. Sotto la nozione di IA rientrano, quindi, solo quei sistemi che possiedono capacità di adattamento progressivo, ovvero di cambiamento autonomo durante l'uso; sistemi contraddistinti da un certo grado di imprevedibilità. Essi, infatti, creano preoccupazioni in merito alla tutela dei diritti delle persone coinvolte nei risultati e nell'utilizzo dei sistemi di IA²⁵⁴. L'*AI Act*, dunque, include nel concetto di intelligenza artificiale quei sistemi che, per obiettivi espliciti o impliciti, traggono, dagli *input* ricevuti, dati per generare *output* quali contenuti, raccomandazioni o decisioni in grado di influenzare ambienti fisici o virtuali. Restano invece esclusi i *software* meno complessi, nonché i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa, di ricerca e innovazione, ovvero per usi non professionali²⁵⁵.

Appare, inoltre, interessante analizzare lo schema strutturale con cui l'*Artificial Intelligence Act*, che si compone di 180 considerando, 113 articoli e 13 allegati, è stato elaborato. La normativa persegue un approccio orizzontale²⁵⁶, non finalizzato ad affrontare specifici problemi, bensì volto a promuovere una regolamentazione trasversale intenta a disciplinare qualsiasi settore²⁵⁷. Ciò in coerenza con la possibilità, da parte degli strumenti di IA, di essere applicati a molteplici campi, caratteristica derivante dalla fluidità del concetto di Intelligenza Artificiale²⁵⁸. Lo schema normativo, quindi, non offre inevitabilmente risposte specifiche a problemi specifici. Questo si evince anche dal considerando 4 AIA che in cui si afferma che l'IA è “*una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che contribuisce al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico, ambientale e sociale nell'intero spettro delle attività*”

²⁵⁴ V. S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., p. 575.

²⁵⁵ V. P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 122.

²⁵⁶ Le norme di settore perfezionano il concetto di approccio orizzontale, aderendo a un quadro comune (richiamato nel I allegato del regolamento) che si fonda sul “Nuovo quadro normativo” e sulla immissione in commercio dei prodotti. V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 991.

²⁵⁷ Cfr. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p.188 e P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 122.

²⁵⁸ Con il termine fluidità si intende la capacità degli strumenti di IA di essere in costante evoluzione, questa loro caratteristica rischia di evidenziare la limitatezza del diritto positivo e delle sue categorie tradizionali. Ciò non significa che non si possa adottare una regolamentazione delle nuove tecnologie ma che si preferisce promuovere un approccio normativo di tipo generale.

industriali e sociali”. Il regolamento, in numerosi passaggi introduttivi, considera il problema relativo alla tutela dei diritti fondamentali come scopo ultimo della normativa; ciò è dimostrato dai numerosi riferimenti nelle norme in tema di tutela della vita privata, protezione dei dati e trasparenza.

L’ampia definizione dei sistemi di IA, riscontrabile nell’articolo 3 AIA del regolamento, scaturisce da una precisa scelta legislativa volta a promuovere una disciplina flessibile e adattabile, propensa a fronteggiare la natura evolutiva ed il rapido mutamento delle tecnologie di IA. Secondo il legislatore europeo, questa soluzione è in grado di fronteggiare i rischi di obsolescenza e, per favorire ciò, la normativa prevede una procedura decisionale più snella, conferendo alla Commissione competenze normative e di esecuzione²⁵⁹. Si sottrae, infatti, l’intervento ai co-legislatori e si assegna a tale organo la possibilità di promuovere aggiustamenti additivi o riduttivi, che nel tempo risulteranno essere necessari²⁶⁰.

Inoltre, l’*AI Act*, diversamente dalle precedenti normative di stampo comunitario, regola la materia attraverso il cd. *risk based approach*²⁶¹, ovvero qualifica le applicazioni dell’intelligenza artificiale in classi di rischio e adotta per ciascuna delle categorie un differente regime normativo. La distinzione individuata nel regolamento stabilisce quali applicazioni degli strumenti di IA siano vietate nel panorama dell’Unione, poiché considerate potenzialmente lesive di alcuni diritti individuali o della dignità della persona umana. All’articolo 6 AIA sono elencate le applicazioni degli strumenti di IA ad alto rischio e, in via residuale, sono individuati i casi in cui le nuove tecnologie non sono considerate ad alto rischio, ovvero i casi in cui esse non presentano “*un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle*

²⁵⁹ Come previsto dall’articolo 6 paragrafo 6 AIA e dall’articolo 7 AIA rubricato “*Modifiche allegato III*” e precisato dai considerando 173 e 175.

²⁶⁰ Cfr. C. IURILLI, *Il diritto naturale come limite e contenuto dell’intelligenza artificiale. Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo “AI Act”*, cit., e R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 990 e ss., P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 122.

²⁶¹ Il *risk based approach* rappresenta un’innovativa strategia di normazione in ambito europeo, la legge individua *ex ante* le categorie di rischio e i meccanismi di mitigazione dello stesso, non lasciando alcuna discrezionalità ai destinatari della disciplina, approccio diverso da quello adottato nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679, anche esso basato sul rischio, ma in cui le misure di mitigazione sono poste dai destinatari stessi della normativa.

Cfr. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p. 195 e C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell’Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 116 e ss.

*persone fisiche*²⁶². La normativa comunitaria, così come disegnata, permette ai membri dell'Unione di potersi affidare ai nuovi sistemi di IA. L'*AI Act* distingue i sistemi di IA che presentano rischi nulli o comunque limitati, utili quindi a coadiuvare l'essere umano nelle attività lavorative o quotidiane, dai sistemi di IA che invece presentano rischi elevanti e quindi necessitano di maggiore regolamentazione. Ad esempio, dal momento in cui non è possibile determinare come un sistema di IA abbia preso una decisione, potrebbe essere complicato comprendere se un soggetto è stato posto in una posizione di svantaggio. In queste situazioni la legislazione previgente non era in grado di fornire una sufficiente protezione a causa dalle peculiari problematiche che gli strumenti di IA possono causare²⁶³.

Al di fuori della piramide del rischio, sono inoltre previste, nel regolamento, norme specifiche per i “*modelli di IA per finalità generali*”²⁶⁴, classificati attraverso una peculiare categorizzazione del rischio incentrata sui c.d. “*rischi sistemici*”²⁶⁵.

Inoltre, regolare gli usi dell'IA seguendo la logica della *risk regulation* implica che i problemi che possono scaturire dall'impiego delle tecnologie siano risolti attraverso soluzioni tecniche: più precisamente si procede all'identificazione dei rischi per stimare la probabilità di verificazione degli stessi. Parte della dottrina, in chiave critica, ritiene che sia difficile stabilire *ex ante* il livello di tollerabilità del rischio ed inoltre accusa il legislatore europeo di adottare soluzioni di tipo quantitativo, piuttosto che valutare l'opportunità circa l'uso della macchina in un singolo e specifico ambito. Questa soluzione impedisce di comprendere i reali costi e i benefici derivanti dall'introduzione

²⁶² Cfr. C. IURILLI, *Il diritto naturale come limite e contenuto dell'intelligenza artificiale, Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo “AI Act”*, cit., A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Aisdue*, 2024, p. 2, G. FINOCCHIARO, *La regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale*, in *Riv. trim. di dir. pub.*, 2022, p. 1092 e P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 123.

²⁶³ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

²⁶⁴ Art 3 paragrafo 1 n. 63 “*modello di IA per finalità generali: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'auto supervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;*”

²⁶⁵ Art 4 paragrafo 1 n. 65 “*rischio sistemico*»: un rischio specifico per le capacità di impatto elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore;”

dei sistemi di IA in un determinato settore, e soprattutto non permette di analizzare le modifiche che l'immissione di tali sistemi comporta²⁶⁶.

L'approccio regolatorio del regolamento si fonda sulle garanzie procedurali tipiche dei sistemi di *accountability*, già presenti nello spazio europeo dedicato alla tematica della *privacy* digitale. Il legislatore europeo ritiene che questo metodo sia efficace a imporre il rispetto delle regole e permette di responsabilizzare gli operatori economici nell'ambito del ciclo produttivo del mercato. Ciò con l'ambizione di oltrepassare i limiti derivanti dai confini territoriali europei in cui si applica la disciplina descritta. L'ordinamento europeo, perseguendo l'obiettivo di massima estensione territoriale delle politiche europee, utilizza tecniche, in parte immediatamente prescrittive, in parte fondate sulla responsabilizzazione dei soggetti (*accountability*) e sulla valutazione preventiva del rischio (*risk-based*) da parte dei soggetti obbligati. Questo metodo permette di promuovere la massima adattabilità delle regole ai diversi contesti in cui sono utilizzati i sistemi di IA. A causa del veloce progresso tecnologico, non è semplice generare norme di legge uniformi e norme di dettaglio subito dotate di forza prescrittiva²⁶⁷.

D'altra parte, la struttura piramidale del rischio, determinata in rapporto al quadro dei valori e dei diritti fondamentali, essendo definita *ex ante*, potrebbe risultare troppo rigida a fronte dell'evoluzione incessante degli strumenti tecnologici²⁶⁸. Si riportano, però, le rassicurazioni promosse dalla Commissione, nel libro Bianco, in cui si enuncia come “*il nuovo quadro normativo per l'IA dovrebbe essere efficace nel raggiungimento dei propri obiettivi, senza tuttavia essere talmente prescrittivo da creare oneri sproporzionati*”²⁶⁹.

La strategia adottata dal legislatore europeo, secondo parte della dottrina, rimane comunque di difficile applicazione a fronte della rapida evoluzione dei sistemi di IA. In particolare, la difficoltà nel perseguimento di tali obiettivi è ostacolata dalle caratteristiche e dal funzionamento base degli algoritmi che compongono i sistemi. Le

²⁶⁶ V. G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale*. Una riflessione critica, in il foro italiano, 2024, pp. 215 e ss.

²⁶⁷ V. S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., pp. 587 e ss.

²⁶⁸ Come è stato sottolineato dall'*European Data Protection Board* (EDPB) e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) come “*una tale scelta rischia di avere effetti polarizzanti ostacolando l'individuazione ulteriore di situazioni fortemente rischiose, con la conseguenza di minare l'approccio basato sul rischio su cui si fonda complessivamente la proposta.*”

²⁶⁹ Libro Bianco *sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, cit., p. 19.

macchine intelligenti, tramite sistemi di apprendimento, hanno la capacità di agire in maniera autonoma rispetto alle istruzioni fornite inizialmente dai programmatori; ciò comporta che i sistemi di IA apprendono nel corso del loro funzionamento, e di conseguenza possono realizzare risultati errati²⁷⁰. L'errore o l'allucinazione contenuta nel prodotto dell'IA non deriva per forza da difetti presenti già nella progettazione originale del sistema, vi sono infatti rischi che non possono essere anticipati poiché derivanti “dagli effetti pratici delle correlazioni o dei modelli che il sistema individua all'interno di un ampio set di dati”²⁷¹. Dimostrato ciò, qualunque strumento di verifica *ex ante* potrebbe rivelarsi inadeguato nel prevenire, intercettare nonché classificare i rischi, lesivi dei diritti fondamentali, derivanti dall'utilizzo di sistemi di AI.²⁷²

I sistemi di IA producono i loro risultati grazie ai dati che li compongono, nello specifico più ampia è la massa di dati che i sistemi elaborano, più dettagliato sarà l'elaborato dell'IA. Ciò comporta, evidentemente, che tra i sistemi e i dati vi sia un legame molto stretto. L'*AI Act* non regola integralmente la materia relativa ai dati, in particolare la disciplina delle fasi di raccolta e trattamento dei dati si ritrova nel regolamento dedicato al trattamento dei dati personali²⁷³. Per quanto riguarda invece la fase postuma, in cui i dati sono già immessi e quindi presenti nei sistemi di IA, trovano applicazione entrambi i regolamenti. In questo caso le normative dovranno essere applicate cumulativamente; come precisato dalla Commissione nella proposta di regolamento al considerando 72, l'*AI Act* “dovrebbe fornire la base giuridica per l'utilizzo dei dati personali raccolti per altre finalità ai fini dello sviluppo di determinati sistemi di IA di interesse pubblico nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, in linea con l'articolo 6 paragrafo 4” del regolamento sul trattamento dei dati personali²⁷⁴. Sorgono, però, come osservato dalla dottrina, alcune problematiche: vi sono interferenze nell'applicazione cumulativa delle due normative con riguardo alla disciplina sul consenso. Il regolamento sul trattamento dei dati promuove una disciplina incentrata sul consenso libero e volontario per la divulgazione

²⁷⁰ V. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p. 196.

²⁷¹ Libro Bianco *sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, cit., p.13.

²⁷² V. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p. 196.

²⁷³ Cfr. C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., pp. 116 e ss. e P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., pp. 127 e ss.

²⁷⁴ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'IA (legge sull'IA) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione promossa dalla Commissione il 21 aprile 2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>.

dei dati, il titolare dovrà raccogliere i dati per finalità preventive e determinate, ed utilizzarli solo per perseguire prescritte finalità. I sistemi di IA, fondati su una mole immensa di dati, sembrano contrastare con la normativa del GDPR propensa alla minimizzazione dell'impiego dei dati e delle finalità per cui essi devono essere utilizzati. Altre divergenze sono presenti nell'individuazione del titolare del trattamento dei dati, ovvero colui che è responsabile circa l'adeguato e il trasparente utilizzo dei dati. Nell'ambito dei sistemi di IA, è sua responsabilità fornire le informazioni su come i dati vengono utilizzati, nonché deve dimostrare che i prescritti sistemi siano sviluppati in modo da garantire il rispetto del trattamento dei dati personali. Il GDPR individua in un unico soggetto questa figura, mentre come si analizzerà meglio nel seguente paragrafo, i soggetti responsabilizzati dall'*AI Act* sono molteplici. In ogni caso la prospettiva del legislatore europeo è quella di considerare l'IA come un oggetto, e per mantenere una visione umano-centrica è responsabilità dell'individuo garantire la conformità alla normativa sul trattamento dei dati e il funzionamento dei sistemi intelligenti²⁷⁵. Il regolamento tratta i sistemi di IA come un "prodotto" del quale devono essere assicurati sia il corretto funzionamento, sia il valore tecnico²⁷⁶.

La strategia europea, volta a disciplinare gli impieghi dell'intelligenza artificiale, inoltre, al capo VII dell'*AI Act*, delinea un complesso sistema di *governance*, come precisato dal considerando 146 AIA, volto ad assicurare la corretta applicazione e attuazione del regolamento²⁷⁷. Il sistema di *governance* è sviluppato su due diversi livelli, uno europeo e uno nazionale. A livello europeo è stato istituito l'Ufficio europeo per l'IA, nel febbraio 2024, da parte della Commissione²⁷⁸, tenuto a supervisionare l'applicazione e l'attuazione della legge sull'IA da parte degli Stati membri. L'obiettivo dell'Ufficio è quello di promuovere un ambiente in cui le tecnologie dell'IA rispettino la

²⁷⁵ Per approfondire l'analisi v. C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., pp. 116 e ss. e P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., pp. 127 e ss.

²⁷⁶ V. S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., p. 586.

²⁷⁷ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 1003.

²⁷⁸ Si evince come la Commissione avesse iniziato a disciplinare il sistema di *governance* ancor prima dell'approvazione del regolamento, infatti, con la decisione n. C/2024/1459, l'organo esecutivo aveva istituito al proprio interno un Ufficio per l'IA, al quale venne affidato il ruolo centrale di supporto degli organi della *governance*. In particolare, l'articolo 2 della decisione chiarisce come sia compito dell'Ufficio assistere la Commissione nella preparazione degli atti di esecuzione e delegati, nonché nelle richieste di normazione, incoraggiando l'elaborazione di codici di buone pratiche e di codici di condotta. Esso deve inoltre favorire la cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in tema di IA.

dignità umana ed i diritti, nonché favorire, tra le diverse parti interessate, la cooperazione e lo sviluppo nell'ambito della materia dell'IA. Compito dell'organo citato è quello di sostenere il dialogo e la cooperazione internazionale, per favorire l'allineamento globale sulla *governance* dell'IA e posizionare l'Unione Europea come *leader* nello sviluppo etico e sostenibile delle citate tecnologie²⁷⁹.

Il regolamento istituisce poi un Consiglio europeo per l'intelligenza artificiale conosciuto come Consiglio per l'IA²⁸⁰, a cui è affidato il compito di assistere la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione unitaria ed efficace del regolamento²⁸¹. L'articolo 67 AIA prevede che il Consiglio sia affiancato da un *Forum* consultivo²⁸², promosso per assicurare consulenza al Consiglio e alla Commissione, tra i cui compiti rientra il dovere di redigere una relazione annuale.

Per quanto riguarda la *governance* a livello nazionale, come previsto all'articolo 70 AIA del regolamento, è compito anche degli Stati membri istituire autorità nazionali²⁸³ tenute a controllare l'attuazione e l'applicazione dell'*AI Act*²⁸⁴.

In sintesi, la disciplina dell'*AI Act* persegue un approccio basato sul rischio, classificando i rischi in base alla loro intensità e vietando le pratiche che presentano rischi inaccettabili.

Il regolamento, così come strutturato, si pone come un complesso di norme orientate al progresso futuro, promuovendo disposizioni in grado di adattarsi ai vari cambiamenti tecnologici, disciplinando, inoltre, gli specifici obblighi e doveri posti in capo ai diversi soggetti che si collocano lungo la scala dei valori dei sistemi di IA²⁸⁵. Però, come evidenziato da parte della dottrina, il regolamento non prevede rimedi risarcitori che

²⁷⁹ Cfr. Commissione Europea, *AI Act*, cit. e P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 128.

²⁸⁰ Il Consiglio per l'IA, come stabilito dall'articolo 65 AIA è composto da un rappresentante per ciascuno degli stati membri e, in veste di osservatore, partecipa anche il Garante europeo della protezione dei dati e l'Ufficio per l'IA.

²⁸¹ In particolare, l'articolo 66 AIA specifica i compiti devoluti al Consiglio tra cui rientrano il potere di produrre raccomandazione e pareri per facilitare il coordinamento tra le autorità nazionali volto a promuovere una interpretazione unitaria dei concetti connessi al regolamento.

²⁸² Il *Forum* si compone di rappresentanti dei diversi portatori di interessi (tra cui l'industria, le *start-up*, le PMI, la società civile e il mondo accademico) nominati dalla Commissione. Sono invece membri permanenti del *Forum* consultivo l'Agenzia per i diritti fondamentali, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

²⁸³ In particolare, il regolamento prevede l'introduzione di un'autorità di notifica e una di vigilanza del mercato.

²⁸⁴ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1003 e ss.

²⁸⁵ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

operano *ex post*, ovvero rimedi a tutela delle posizioni soggettive giuridiche violate. Infatti, la normativa regola le modalità di immissione nel mercato degli strumenti di IA, lasciando la regolamentazione degli stessi, una volta che sono collocati nel mercato, alla normativa di settore²⁸⁶.

3.2. Alto rischio e disciplina giuridica dell'intelligenza artificiale

Il regolamento, come anticipato, segue un *risk based approach*, classifica i sistemi di IA in base al rischio e li suddivide in quattro livelli di rischio: *minimal risk*, *limited risk*, *high risk*, *unacceptable risk*. Per ciascuna di queste classi la normativa prevede i rispettivi divieti e i requisiti minimi obbligatori che devono essere rispettati nella fase di progettazione e di sviluppo dei sistemi di IA. Sono inoltre previsti reciproci obblighi o misure di trasparenza promossi al fine di determinare direttive proporzionate agli interessi da tutelare nei diversi casi.²⁸⁷

L'*AI Act* ammette il libero utilizzo dei sistemi di IA a rischio minimo. Per quanto riguarda i sistemi con rischio limitato il regolamento impone obblighi di trasparenza specifici, al fine di garantire agli utenti le necessarie informazioni. Ad esempio, il cliente deve essere a conoscenza di stare interagendo con una macchina quando utilizza sistemi di *chatbot* e, per questo, i fornitori sono tenuti a certificare che il prodotto generato dall'IA sia identificabile come tale e quindi etichettato come testo generato artificialmente²⁸⁸.

²⁸⁶ V. G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, cit., p. 217.

In merito è stata avanzata una proposta di direttiva, nel 2022, da parte della Commissione Europea, per disciplinare e aggiornare il quadro normativo europeo in materia di responsabilità civile, al fine di introdurre norme specifiche per i danni causati dai sistemi di IA. Per approfondire cfr. Commissione europea, *Domande e risposte: direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale*, 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_5793 e G. Borghi, *Intelligenza artificiale: la proposta di direttiva sulla responsabilità civile extra contrattuale*, in *Ip-It e Data Protection*, 2024.

²⁸⁷ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 991 e 1001 e ss e N. TH. NIKOLINAKOS, *EU Policy and Legal Framework for Artificial Intelligence, Robotics and Related Technologies - The AI Act*, cit., pp. 339 e ss.

²⁸⁸ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

All'articolo 95 AIA il legislatore denomina questi sistemi come sistemi diversi dai sistemi ad alto rischio. Il regolamento non definisce una disciplina specifica, ma promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori, dei *deployer* o da parte di organizzazioni che li rappresentano. È inoltre affidato, all'Ufficio per l'IA e agli Stati membri, il compito di favorire l'applicazione volontaria di tali codici, al fine di vedere rispettati, su base volontaria, i requisiti previsti dalla sezione 2 del capo III del regolamento anche ai sistemi di IA aventi meno rischi. V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 991 e 1001 e ss.

I sistemi di IA le cui applicazioni sono considerate ad alto rischio sono quelli che “hanno un impatto nocivo significativo sulla salute, la sicurezza, e i diritti fondamentali delle persone”, come previsto dal considerando 8 AIA²⁸⁹.

A differenza dei sistemi aventi rischi inaccettabili, i sistemi ad alto rischio possono essere immessi nel mercato, a condizione che i rischi presenti nel sistema si considerino accettabili, al fine di assicurare un equilibrio tra gli interessi in gioco e i costi che la regolamentazione comporta²⁹⁰. I sistemi aventi rischi inaccettabili sono elencati all'articolo 5 AIA e il divieto di promozione di descritti sistemi è rappresentato da una proibizione assoluta: infatti, indipendentemente da qualsiasi valutazione del rischio promossa in concreto dai fornitori o dagli utilizzatori di tali sistemi, la normativa non ammette la loro divulgazione, nemmeno in presenza del consenso promosso dai destinatari del risultato finale elaborato dall'intelligenza²⁹¹.

L'utilizzo dei sistemi ad alto rischio è subordinato a una duplice valutazione *ex ante*: si deve valutare che impatto esso abbia nei confronti dei diritti fondamentali e verificare la conformità dello stesso alla normativa applicabile²⁹².

Il regolamento, come si evince dal considerando 12 AIA, suddivide le categorie dei sistemi ad alto rischio in due sottogruppi:

- sistemi in cui l'IA è incorporata nei prodotti, i c.d. sistemi “integrati”. Rientrano in questo sottogruppo anche i sistemi che assistono il prodotto senza esservi incorporati, i c.d. sistemi “non integrati”;
- sistemi di IA progettati per essere utilizzati come elementi indipendenti, i c.d. “*sistemi stand-alone*”.

²⁸⁹ V. G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale*. Una riflessione critica, cit., p. 210.

²⁹⁰ I costi da sostenere sono per il legislatore europeo uno degli elementi centrali da valutare durante il bilanciamento operato tra i rischi e le misure da adottare. Ad esempio, al considerando 146 AIA si afferma che “*alla luce delle dimensioni molto ridotte di alcuni operatori e al fine di garantire la proporzionalità rispetto ai costi dell'innovazione, è opportuno consentire alle microimprese di adempiere a uno degli obblighi più dispendiosi, vale a dire l'istituzione di un sistema di gestione della qualità, in un modo semplificato che ridurrebbe gli oneri amministrativi e i costi a carico di tali imprese senza incidere sul livello di protezione e sulla necessità di rispettare i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio*”. V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 993 e ss.

²⁹¹ Per approfondire Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 991e ss. e C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., p. 70 e ss.

²⁹² Cfr. P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 123 e J. MOKANDER, M. AXENTE, F. CASOLARI E L. FLORIDI, *Conformity assessments and post-market monitoring: a guide to the role of auditing in the proposed European AI regulation*, in *Minds and Machines*, 2021, p. 248.

Nel primo gruppo il sistema si considera ad alto rischio sia quando, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 AIA, “è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto”, sia quando il prodotto di cui il sistema di IA è componente “è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto.” In entrambi i casi il sistema è disciplinato dalla “normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.” Il richiamo alla regolamentazione di settore ha l'obiettivo di prevenire le duplicazioni degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per i produttori, in particolare il legislatore europeo non vuole compromettere i ruoli e le relative responsabilità stabilite dalla normativa sulla commercializzazione dei prodotti²⁹³. Una parte della dottrina critica questa scelta, ritenendo che il richiamo alla normativa di settore impedisca di adottare una valutazione della conformità dei sistemi di IA che attiene alle peculiarità del singolo sistema. Le verifiche, infatti, sono realizzate secondo le procedure di valutazione della conformità prevalentemente statuite, per ciascun tipo di prodotti, dalla normativa di armonizzazione²⁹⁴.

Per quanto riguarda invece i sistemi di IA c.d. indipendenti, come stabilito dall'articolo 6 paragrafo 2 AIA, si considerano tali i sistemi di IA impiegati in alcuni “settori” predefiniti, indicati in dettaglio nell'Allegato III del regolamento²⁹⁵. Nello specifico al punto 8 lett. a) sono considerati sistemi ad alto rischio quelli utilizzati nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici. In particolare, rientrano le tecnologie dirette a sostenere l'autorità giudiziaria nelle attività di ricerca, interpretazione dei fatti e del diritto, nonché i sistemi utilizzati per l'applicazione della legge a una serie concreta di fatti. Sistemi che risultano essere quindi utili agli avvocati e ai giudici nell'amministrazione della giustizia e del processo.²⁹⁶

²⁹³ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 993, C. IURILLI, *Il diritto naturale come limite e contenuto dell'intelligenza artificiale. Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo “AI Act”*, cit., C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., pp. 79 e ss.

²⁹⁴ Cfr. J. MOKANDER, M. AXENTE, F. CASOLARI E L. FLORIDI, *Conformity assessments and post-market monitoring: a guide to the role of auditing in the proposed European AI regulation*, cit., pp. 241 e ss.

²⁹⁵ Nel III Allegato sono elencati i sistemi operanti nei seguenti settori 1) biometria; 2) infrastrutture critiche; 3) istruzione e formazione professionale; 4) occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo; 5) accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi; 6) attività di contrasto; 7) migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere; 8) amministrazione della giustizia e processi democratici. V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 994.

²⁹⁶ V. P. GALLO, *CIVILE - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, in Dig., 2024.

Inoltre, il D.D.L sull'IA, coerentemente con la disciplina europea, agli articoli 14 e 15 disciplina l'utilizzo dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria, stabilendo che essi possono essere impiegati per svolgere attività di supporto come l'organizzazione o la semplificazione del lavoro oppure per intraprendere la ricerca

Inoltre, il legislatore europeo stabilisce per ogni settore dei “casi d’uso” in cui sono delimitati i sistemi di IA. L’elenco dei casi d’uso non è definitivo, come prescritto dagli articoli 7 e 97 AIA, la Commissione europea può modificarli riducendoli o implementandoli²⁹⁷.

L’articolo 6 al paragrafo 3 AIA prevede un’eccezione, ovvero non si considerano sistemi ad alto rischio quelli rientranti nei settori e nei casi d’uso stabiliti nell’Allegato III, che non presentano “*un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche*”. La prescritta deroga, come chiarito dal considerando 53 AIA, riguarda i casi in cui il sistema non influenzi “*materialmente il processo decisionale*”, né pregiudichi gli interessi giuridici tutelati in tali settori “*in modo sostanziale*”. Si tratta di sistemi che soddisfano almeno una delle condizioni individuate dal considerando 50 AIA, ad esempio sistemi destinati a svolgere un compito procedurale limitato come “*un sistema di IA che classifica i documenti in entrata per categorie o un sistema di IA utilizzato per rilevare duplicati tra un gran numero di applicazioni*”, oppure nel caso in cui il sistema è destinato unicamente a migliorare il risultato di un’attività umana precedentemente completata. Le prescritte attività sono di natura limitata e ciò comporta una sistematica diminuzione dei rischi. Potrebbero ulteriormente rientrare sistemi “*destinati a svolgere un compito che è solo preparatorio rispetto a una valutazione pertinente ai fini dei sistemi di IA elencati in un allegato del presente regolamento*”; di conseguenza la probabilità che il risultato del sistema presenti un rischio, a fronte della valutazione posteriore, è estremamente ridotto. Tale condizione riguarda ipotesi di “*soluzioni intelligenti per la gestione dei fascicoli, che comprendono varie funzioni quali l’indicizzazione, la ricerca, l’elaborazione testuale e vocale o il collegamento dei dati ad altre fonti di dati, o i sistemi di IA utilizzati per la traduzione di documenti iniziali*”. Al ricorrere di una delle condizioni individuate dal considerando, si giudica se il sistema di IA possa determinare l’esito del processo decisionale sia esso umano, sia esso automatizzato, e che esso non produca un rischio significativo, ossia non pregiudichi gli interessi protetti dal regolamento²⁹⁸.

giurisprudenziale e dottrinale. Inoltre, si attribuisce al tribunale civile la competenza esclusiva delle cause relative al funzionamento del sistema di Intelligenza artificiale. V. Presidenza del Consiglio dei ministri, *Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale (D.D.L. IA e Regolamento UE su IA)*, cit., p. 9.

²⁹⁷ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 995.

²⁹⁸ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 993 e ss, e l’articolo promosso da Future of Life Institute intitolato *High-level summary of the AI Act*, in *Eu Artificial Intelligence Act 2024*, pp. 3 e ss.

i. I soggetti responsabili e la procedura di immissione nel mercato

La seconda sezione del terzo capo del regolamento è dedicata alla regolamentazione dei requisiti che i sistemi di IA ad alto rischio devono possedere al fine di assicurare che i sistemi, circolanti all'interno dell'Unione, non possiedano rischi inaccettabili.

Per garantire una corretta gestione dei rischi a cui i sistemi di IA, identificati come ad alto rischio, soggiacciono, il regolamento struttura l'*iter* che deve compiere un sistema ad alto rischio perché possa essere immesso nel mercato. Dopo che un sistema viene sviluppato, esso deve essere sottoposto ad una verifica volta ad accertare che lo stesso rispetti i requisiti imposti da regolamento²⁹⁹. Come stabilito all'articolo 9 AIA “è istituito, attuato, documentato e mantenuto un sistema di gestione dei rischi per i sistemi ad alto rischio”. Con il termine sistema di gestione del rischio si intende “un processo iterativo continuo pianificato ed eseguito nel corso dell'intero ciclo di vita di un sistema di IA ad alto rischio, che richiede un riesame e un aggiornamento costanti e sistematici”. Il processo parte dalla fase di identificazione e analisi dei rischi prevedibili, poi si stimano i rischi che possono emergere in base alle finalità per cui il sistema è previsto, segue una valutazione di altri eventuali rischi derivanti della raccolta dei dati dopo l'immissione nel mercato del sistema, infine si devono adottare “le misure di gestione dei rischi opportune con riguardo ai rischi identificati”³⁰⁰.

Nell'ipotesi in cui i prescritti sistemi rispettino i requisiti di mitigazione e gestione dei potenziali effetti dannosi da essi prodotti, come affermato all'articolo 9 paragrafo 5 AIA, “i pertinenti rischi residui associati a ciascun pericolo, nonché il rischio residuo complessivo dei sistemi di IA ad alto rischio sono considerati accettabili”. Il citato articolo al paragrafo 3 chiarisce che i rischi, regolamentanti da prescritta sezione, sono quelli che “possono essere ragionevolmente attenuati o eliminati attraverso lo sviluppo o la progettazione del sistema di IA ad alto rischio o la fornitura di informazioni tecniche adeguate”³⁰¹. Inoltre, i dati che alimentano tali sistemi devono essere di elevata

²⁹⁹ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁰⁰ V. P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 124.

Questa previsione ricorda l'articolo 35 del GDPR che impone di compiere “una valutazione di impatto sulla protezione dei dati” quando si rischiano di ledere i diritti e le libertà degli interessati. V. C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit., p. 80.

³⁰¹ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss.

qualità al fine di minimizzare gli esiti discriminatori³⁰². L'articolo 10 AIA, a tal fine, impone l'adozione di pratiche di governance e gestione dei dati di addestramento, nonché richiede la convalida e la prova per garantire il rispetto dei criteri di qualità adeguati al sistema di IA³⁰³. I *set* di dati sono consideranti di qualità solo se “*sufficientemente rappresentativi nella misura del possibile, esenti da errori e completi, tenuto conto della finalità*” del sistema di IA. Nell'ipotesi in cui esso risulti essere conforme alla normativa, il sistema viene quindi registrato all'interno in un database dell'Unione contenente i sistemi autonomi di IA e viene inoltre firmata una dichiarazione di conformità.

Concluso questo procedimento il sistema di IA può essere immesso nel mercato affiancato dalla marcatura CE. Nell'ipotesi in cui si verificano modifiche rilevanti dello stesso sistema, l'*iter* descritto si deve ripetere³⁰⁴.

Nella procedura di immissione nel mercato, appena descritta, il regolamento prescrive obblighi e responsabilità in capo a diversi soggetti³⁰⁵. I soggetti tenuti a conformare i sistemi di IA ad alto rischio alle prescrizioni normative sono individuati dal sistema di gestione dei rischi e sono rappresentati dai diversi operatori economici appartenenti alla complessa catena dei valori dei sistemi di IA. Il regolamento individua numerosi soggetti per permettere che vi sia sempre un individuo tenuto a fornire le informazioni, relative alla conformità del sistema alle autorità, nelle fasi dello sviluppo, commercializzazione e utilizzo. Vi sono i fornitori (effettivi e putativi), i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e i *deployer*³⁰⁶.

- **Il Fornitore**

La prima figura, responsabile nella promozione dei sistemi, è quella del fornitore³⁰⁷. Il fornitore è sicuramente considerato il soggetto principale poiché è tenuto a verificare che il sistema sia conforme al regolamento ed è sua responsabilità verificare ciò, sia

³⁰² V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁰³ Tali pratiche, come chiarito dall'articolo 10 paragrafo 2 AIA, ineriscono alla progettazione, alla raccolta, al trattamento, e all'individuazione dei potenziali rischi lesivi dei diritti fondamentali, in grado di comportare discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione. Infine, si devono predisporre misure adeguate finalizzate a individuare, prevenire e attenuare tali possibili distorsioni.

³⁰⁴ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁰⁵ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁰⁶ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 997 e ss.

³⁰⁷ Articolo 3 paragrafo 1 n. 3 AIA “*fornitore: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;*”

prima, sia dopo l'immissione nel mercato del sistema. L'articolo 16 AIA sancisce i compiti che l'*AI act* affida al fornitore. I fornitori devono garantire che i sistemi rispettino la normativa comunitaria, redigere un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'articolo 17 AIA proporzionato alla dimensione dell'organizzazione, e produrre una documentazione tecnica come prescritto dall'articolo 11³⁰⁸. La disciplina per la gestione dei rischi al fine di garantire la tracciabilità dei risultati, all'articolo 11 AIA impone, prima dell'immissione nel mercato, la redazione della documentazione tecnica. Essa deve essere promossa dal fornitore, deve almeno contenere gli elementi individuati nell'Allegato IV e deve essere in ogni caso costantemente aggiornata. Questa documentazione, composta da chiare e adeguate informazioni, fornisce alle autorità nazionali competenti tutte le informazioni necessarie per poter verificare la conformità del sistema ai requisiti di legge. Inoltre, grazie alla registrazione e alla conservazione dell'elenco cronologico delle attività svolte dal sistema, i c.d. *log "generati automaticamente dal sistema"* imposti dagli articoli 12 e 19 AIA, i rischi sono facilmente gestiti ed attenuati a fronte del continuo monitoraggio adottato durante l'evolversi della tecnologia e quindi durante l'intero ciclo di vita del sistema³⁰⁹.

La normativa affida, inoltre, la procedura di valutazione della conformità, disciplinata nel VI allegato, al soggetto indicato³¹⁰. Questa soluzione appare ragionevole poiché i fornitori conoscono le potenzialità e i limiti delle tecnologie che distribuiscono nel mercato³¹¹. La procedura di valutazione di conformità del sistema di gestione basata sul controllo interno è, ai sensi dell'articolo 43 paragrafo 2 AIA, per i sistemi ad alto rischio (individuati dai punti 2-8 dell'allegato III), disciplinata nel VI Allegato. La descritta procedura si compone di tre attività: il fornitore, in primo luogo, verifica la conformità

³⁰⁸ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss.

³⁰⁹ Cfr. Commissione Europea, *AI Act*, cit. e R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss e J. MOKANDER, M. AXENTE, F. CASOLARI E L. FLORIDI, *Conformity assessments and post-market monitoring: a guide to the role of auditing in the proposed European AI regulation*, cit., p. 252.

³¹⁰ Come si evince dal considerando 21 della decisione n. 768/2008 CE del Parlamento europeo, il produttore o fornitore "*possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La procedura di valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante*", stessa logica è seguita nell'ambito del regolamento sull'IA.

³¹¹ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., 2024, pp. 997e ss e S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., p. 588 e ss.

del sistema di gestione della qualità ai requisiti previsti dall'articolo 17 AIA³¹²; egli verifica, poi, che la documentazione tecnica sia conforme ai requisiti essenziali individuati al capo III sezione 2 e, infine, si accerta che vi sia coerenza tra la documentazione tecnica e “*il processo di progettazione e sviluppo del sistema di IA e il monitoraggio successivo alla sua immissione sul mercato di cui all'articolo 72*”.

Mentre, al paragrafo 1 dell'articolo 43 AIA, si prevede l'eccezione, ovvero, per i sistemi individuati al punto 1 dell'Allegato III, il fornitore può scegliere di procedere attraverso il controllo interno o seguire la procedura di conformità, operata da certificatori esterni, i c.d. organismi notificati, normata dall'Allegato VII³¹³.

Il fornitore dei sistemi di IA deve inoltre redigere la dichiarazione di conformità UE ex articolo 47 AIA, nonché in base a quanto prescritto dall'articolo 48 AIA deve apporre la relativa marcatura CE³¹⁴.

Sempre il fornitore, per rispettare la qualità dei dati richiesta dal regolamento, è tenuto ad adottare misure adeguate volte alla supervisione, al rilevamento e alla correzione delle distorsioni al fine di evitare la formazione di discriminazioni. Sin dalla fase di progettazione dei processi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, egli deve adottare pratiche adeguate che si implementano nel caso in cui siano utilizzate particolari categorie di dati personali³¹⁵.

L'affidabilità delle applicazioni dei sistemi di IA deve essere garantita anche dopo che i sistemi sono immessi nel mercato, pertanto, come previsto dall'articolo 72 AIA, è sempre compito dei fornitori promuovere una supervisione permanente del sistema al fine di assicurare sempre la gestione della qualità e del rischio dello stesso³¹⁶. I fornitori delle tecnologie ad alto rischio, infatti, non devono fronteggiare solo gli errori o i difetti che i sistemi possono produrre nella fase di progettazione, ma anche governare le

³¹² A norma di tale articolo i fornitori sono tenuti a istituire un sistema di gestione della qualità: il sistema che deve essere documentato “*in modo sistematico e ordinato*” e deve contenere gli elementi individuati dalla disposizione.

³¹³ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 997 e ss., S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., p. 588 e ss e G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, cit., p. 210.

³¹⁴ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss.

³¹⁵ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss.

³¹⁶ Cfr. Commissione Europea, *AI Act*, cit., R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss., S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., p. 589.

possibili vulnerabilità successive del sistema garantendo la robustezza dello stesso. Come specificato dal considerando 75 AIA, i fornitori devono progettare e sviluppare “soluzioni tecniche adeguate³¹⁷ per prevenire o ridurre al minimo i comportamenti dannosi o altrimenti indesiderati”, ad esempio, impedendo che terzi non autorizzati possano modificare l’uso, gli *output* o le prestazioni dei sistemi³¹⁸. Nel caso in cui si verificano incidenti gravi, come previsto dall’articolo 73 AIA, il fornitore deve adottare misure tempestive e appropriate³¹⁹.

- **L’importatore e il rappresentante autorizzato**

Il regolamento affida poi all’importatore³²⁰, ex articolo 23 AIA, il dovere di garantire che il sistema sia conforme alle previsioni normative, essendo tenuto a verificare che il fornitore abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e abbia redatto la documentazione tecnica. Inoltre, egli deve controllare che il sistema di IA sia contrassegnato dalla necessaria marcatura di conformità CE, sia affiancato dalla dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni per l’uso, e infine che il fornitore abbia nominato il rappresentante autorizzato. Dal momento che spesso la figura dell’importatore è assente o non è facilmente identificabile, il regolamento ha imposto al fornitore di sistemi di IA ad alto rischio, sviluppati fuori dall’Unione, di nominare un rappresentante autorizzato³²¹ all’interno dell’Unione. Il fornitore promuove un apposito mandato in cui, ex articolo 22 AIA, specifica i compiti affidati al rappresentante, inoltre quest’ultimo è tenuto ad osservare gli obblighi e le procedure previste dal regolamento. Inoltre, il rappresentante è tenuto a fornire le informazioni necessarie per dimostrare la

³¹⁷ Le soluzioni tecniche possono tra l’altro prevedere meccanismi propensi a far interrompere il funzionamento del sistema in modo sicuro i c.d. piani *fail-safe* in presenza di determinate anomalie o il sistema funziona al di fuori dei limiti prestabiliti. La mancata protezione da tali rischi potrebbe comportare implicazioni sulla sicurezza o promuovere effetti negativi sui diritti fondamentali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il sistema generi *output* sbagliati o distorti.

³¹⁸ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss.

³¹⁹ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss., S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., p. 589.

³²⁰ Articolo 3 paragrafo 1 n. 6 AIA “importatore: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell’Unione che immette sul mercato un sistema di IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;”

³²¹ Articolo 3 paragrafo 1 n. 5 AIA “rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell’Unione che ha ricevuto e accettato un mandato scritto da un fornitore di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali al fine, rispettivamente, di adempiere ed eseguire per suo conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal presente regolamento;”

conformità del sistema alle autorità e per questo conserva la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica³²².

- **I distributori**

Il regolamento affida, invece, ai distributori³²³, come prescritto all'articolo 24 AIA, la verifica, prima dell'immissione sul mercato di un sistema di IA ad alto rischio, che quest'ultimo detenga la necessaria marcatura CE e sia corredato dalle istruzioni per l'uso. Questo per evitare la distribuzione sul mercato di sistemi ad alto rischio non conformi. Conseguentemente si impone al distributore di emanare misure correttive o di ritirare sistemi già presenti sul mercato, nell'ipotesi in cui si ritenga che essi non siano conformi al regolamento. Pertanto, il distributore provvede alla cooperazione con le autorità competenti ove necessario³²⁴.

- **I deployer**

Infine, l'*AI Act* sottolinea, al considerando 93 AIA, come i rischi che scaturiscono dai sistemi di IA non discendono solo dalle modalità di progettazione degli stessi, ma rilevano anche le modalità con cui essi sono utilizzati. Per questo la normativa, all'articolo 26 AIA, impone specifici obblighi anche nei confronti del *deployer*³²⁵, in particolare impone all'utente, che utilizza il sistema per scopi professionali, di adottare “*misure tecniche e organizzative idonee a garantire un uso di tali sistemi conforme alle istruzioni per l'uso che lo accompagnano*”. Gli obblighi del *deployer* sono diversi: essi sono tenuti a monitorare il funzionamento del sistema di IA e in casi di particolari rischi devono informare il fornitore e le autorità competenti. Essi, inoltre, devono garantire che gli *input* siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi in considerazione della finalità prevista, e affidare la sorveglianza dei sistemi ad alto rischio a figure aventi le competenze e la formazione per eseguire un simile compito, garantendo loro il necessario supporto ad esercitare tale attività³²⁶.

³²² V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 997 e ss.

³²³ Articolo 3 paragrafo n. 7 AIA “*distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione;*”

³²⁴ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss.

³²⁵ Articolo 3 paragrafo 1 n. 4 AIA *Deployer*: “*una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;*”

³²⁶ L'articolo 26 AIA precisa ulteriori obblighi stabiliti nei confronti di *deployer*, quali istituti finanziari, datori di lavoro o autorità pubbliche. Nel caso in cui i *deployer* siano organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici, come prescritto dall'articolo 27 AIA, questi hanno l'obbligo di

Appare importante sottolineare il ruolo del *deployer* in merito alla tutela dei diritti fondamentali. Sempre il citato considerando 93 AIA dimostra come gli utilizzatori possono coadiuvare nella riduzione dei rischi, in particolare essi, avendo una conoscenza del contesto in cui il sistema andrà ad operare, comprendono in maniera completa le modalità con cui il sistema verrà adoperato e, di conseguenza, possono riconoscere potenziali rischi non individuati durante le fasi di progettazione e di sviluppo del sistema. In capo ai *deployer* sono pertanto imposti obblighi informativi verso gli utenti soggetti all'utilizzo del sistema ad alto rischio³²⁷; in particolare, gli utenti devono essere informati in merito alle finalità e al tipo di decisioni prese dal sistema. Alla luce di ciò, gli utenti godono del diritto di spiegazione dei singoli processi decisionali. Il considerando 171 AIA specifica, con riferimento al diritto di spiegazione, che, qualora *“la decisione di un deployer si basi principalmente sugli output di determinati sistemi di IA ad alto rischio”*, e *“qualora tale decisione produca effetti giuridici o incida significativamente su una persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla salute, sulla sicurezza o sui suoi diritti fondamentali”*, su richiesta della persona interessata, il *deployer* deve offrire una spiegazione chiara e significativa *“sul ruolo che il sistema di IA ha avuto nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata”* ex articolo 86 AIA³²⁸.

Oltre ad obblighi posti nei confronti degli utilizzatori, il regolamento prevede norme a tutela degli stessi, l'articolo 13 AIA rubricato *“Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer”* introduce requisiti di trasparenza necessari per promuovere un utilizzo adeguato dei sistemi di IA. Il paragrafo 1 dichiara che *“I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai deployer di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente”*. Per consentire un'adeguata tracciabilità e comprensione dei sistemi, il regolamento impone di informare debitamente i *deployer* circa le capacità, i limiti, le caratteristiche ed i livelli di accuratezza del sistema. L'obiettivo della normativa è rendere gli esseri umani consapevoli circa l'utilizzo di

effettuare una valutazione di impatto in merito ai diritti fondamentali che l'utilizzo del sistema può produrre e poi notificare i risultati di tale valutazione all'autorità di vigilanza del mercato.

³²⁷ Articolo 26 paragrafo 1 n. 11 AIA *“Fatto salvo l'articolo 50, del presente regolamento i deployer dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche informano queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto si applica l'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680”*.

³²⁸ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 997 e ss.

tali sistemi, ad esempio devono poter sapere di stare interagendo con un sistema di IA³²⁹. Secondo parte della dottrina il legislatore avrebbe potuto individuare in tale disposizione anche l'obbligo in capo agli operatori economici di informare gli utilizzatori circa le regole sul trattamento dei dati³³⁰.

Per le medesime ragioni di trasparenza, il distributore deve garantire una supervisione umana per ridurre i rischi derivanti dai possibili errori³³¹, l'articolo 14 AIA impone infatti che i sistemi di IA siano progettati in maniera tale da poter essere monitorati da parte di persone fisiche nel momento in cui sono in uso. Le misure di sorveglianza possono essere integrate nello stesso sistema o devono poter essere attuate dai *deployer*. Come prescritto dall'articolo 15 AIA, lo sviluppo dei sistemi di IA deve inoltre rispettare i requisiti di accuratezza, robustezza e *cibersicurezza*³³².

ii. La normativa di armonizzazione

Per quanto riguarda le modalità circa l'attuazione del sistema di gestione del rischio e la valutazione della conformità, l'*AI Act* riprende l'impostazione del “Nuovo Quadro Legislativo”³³³, attribuendo all'attività di normazione tecnica un ruolo centrale, cui è dedicata la sezione 5 del capo III del regolamento³³⁴.

Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nella promozione di una normativa comunitaria, intenta a ridurre le frammentazioni giuridiche derivanti dalle possibili divergenze tra le normative nazionali, appare appropriata la scelta di utilizzare

³²⁹ V. IURILLI, *Il diritto naturale come limite e contenuto dell'intelligenza artificiale. Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo “AI Act”*, cit.

³³⁰ V. C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, cit, p. 134.

³³¹ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³³² Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 996 e ss e P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 125.

³³³ Il *New Legislative Framework* è una forma di tecnica legislativa adottata dal legislatore europeo in cui sono inseriti negli atti legislativi i requisiti essenziali di interesse generale (quali i livelli di salute e sicurezza dei prodotti), mentre la definizione dettagliata delle regole tecniche è rimandata ad una delle tre organizzazioni europee di normazione “OEN” o “ESOs”, dall'inglese *European standardisation organisations*), ovvero il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto Europeo per le norme di Telecomunicazioni (ETSI), riconosciute nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012. V. A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, cit., pp. 3 e ss.

V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 998.

³³⁴ V. G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, cit., p. 210.

come fonte disciplinante un regolamento³³⁵. Il regolamento però si focalizza sull'armonizzazione dei requisiti essenziali a cui i sistemi ad alto rischio devono uniformarsi per circolare liberamente. L'*AI Act* non individua in maniera analitica le caratteristiche tecniche a cui i singoli sistemi di IA devono conformarsi per osservare i requisiti indicati dalla sezione 2 del capo III. A tal fine, la normazione tecnica, come ribadito nel considerando 121, “*dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel fornire soluzioni tecniche ai fornitori per garantire la conformità*” al regolamento.

Il legislatore europeo demanda quindi la definizione di queste disposizioni, in base alle quali si valuta il rispetto dei requisiti obbligatori previsti dal regolamento, alle organizzazioni europee di normazione (OEN), organizzazioni private, composte da esperti del settore e attivi a livello europeo³³⁶. La Commissione Europea, come stabilito all'articolo 40 AIA, avanza richieste di normazione alle descritte organizzazioni per promuovere l'elaborazione di disposizioni armonizzate agli orientamenti e agli obiettivi fissati dallo stesso organo esecutivo. Una volta che le norme sono elaborate, se la Commissione le ritiene conformi alla richiesta e all'atto legislativo, pubblica il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. In questo modo, grazie al combinato disposto del regolamento, della richiesta della Commissione e della successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale della norma armonizzata, quest'ultima subentra all'interno dell'ordinamento giuridico europeo, senza che essa sia formalmente trasposta in un atto tipico dell'Unione³³⁷. In ogni caso, *ex* articolo 41, la Commissione “*può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni*”³³⁸.

Si deve precisare, però, come le norme di armonizzazione non abbiano forza cogente, di conseguenza, i fornitori restano liberi di sviluppare i loro sistemi senza uniformarsi a esse o alle specifiche comuni. Nonostante l'adeguamento dei sistemi di IA agli *standard* tecnici sia volontario, i fornitori sono incentivati a rispettare tali previsioni dal momento che, come stabilito dal paragrafo 3 dell'articolo 41 AIA, il rispetto di esse fa sorgere una presunzione di conformità. Il sistema di IA, che risulta essere conforme alle norme di

³³⁵ Cfr. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p. 196 e A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, cit., p. 3.

³³⁶ V. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., p. 196.

³³⁷ V. A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, cit., p. 5.

³³⁸ L'intervento diretto della Commissione è promosso, in via residuale, quando la richiesta di normazione non è stata accettata da nessuna delle OEN o quando le organizzazioni europee di normazione presentano le norme armonizzate, relative a tale richiesta, oltre il termine fissato oppure le stesse non risultano essere conformi alla richiesta della Commissione, o ancora non tutelano in maniera sufficiente i diritti fondamentali che rischiano di essere lesi.

armonizzazione, si presume essere allineato alle regole essenziali imposte dal regolamento, e di conseguenza potrà essere commercializzato su tutto il territorio europeo senza impedimenti³³⁹.

La *ratio* che soggiace al coinvolgimento delle OEN nella regolazione dell'Unione è tradizionalmente fondata sulle competenze tecniche o informatiche che i membri delle organizzazioni possiedono. Competenze che essi, a differenza dei membri delle istituzioni dell'Unione, possono fornire. È però criticabile, secondo parte della dottrina, la scelta di affidare ad esperti il compito di normare dal momento che, la conoscenza del contenuto e del corretto bilanciamento dei diritti fondamentali stabiliti dal diritto dell'Unione, esula dalle competenze di questi soggetti. È, quindi, importante valutare la legittimità della soluzione adottata nel regolamento, ossia utilizzare le norme armonizzate per disciplinare i sistemi ad alto rischio, ossia sistemi aventi per definizione rischi significativi³⁴⁰.

Infatti, per individuare le soluzioni tecniche appropriate, le OEN realizzano valutazioni matematico-statistico seguendo una logica prognostica che opera *ex ante*. Tuttavia, le citate valutazioni racchiudono al loro interno dei giudizi di tipo normativo, quali i bilanciamenti necessari per individuare i rischi considerati più appropriati e accettabili a cui sottoporre gli individui che utilizzano i sistemi di IA. Ciò implica che, facendo uso degli strumenti di regolazione del rischio, le delicate valutazioni normative si tramutino in semplici valutazioni di conformità tecnica³⁴¹. Il legislatore europeo conferisce quindi un ampio potere a questi enti privati, potere che può avere un impatto sociale, valoriale ed etico; è pertanto evidente come questa scelta possa essere letta come una delega di poteri pubblici nelle mani di enti privati. È criticabile quindi la soluzione adottata dal legislatore UE, *ex* articolo 40 *AIA*, di delegare, attraverso ampi margini di discrezionalità, la normazione a questi organismi privati.

Il controllo, inoltre, operato *ex post* da parte della Commissione, è particolarmente ostico, dal momento che le norme armonizzate possiedono un contenuto tecnico complesso e di conseguenza l'organo esecutivo, per valutarne la conformità al regolamento, dovrà per forza avvalersi del supporto di soggetti esperti, anch'essi esterni

³³⁹ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 997 e ss.

³⁴⁰ V. A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, cit., p. 5 e ss.

³⁴¹ V. G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, cit., p. 216.

e privati³⁴². Secondo parte della dottrina, si dovrebbe attribuire un approccio centrale alle specifiche, adottate dalla Commissione, nel caso in cui le norme armonizzate non prestino le dovute attenzioni in materia di diritti fondamentali, rivalutando, quindi, quanto prescritto dal considerando 121 del regolamento che definisce le specifiche comuni come una soluzione eccezionale³⁴³.

3.3. La disciplina dell'IA generativa nell'AI Act

La disciplina dell'IA generativa è contenuta nel V capo del regolamento, dedicato alla normazione dei modelli di IA per finalità generali (in inglese *General purpose AI - GPAI*). Come precisato dal considerando 105 AIA, “*i modelli di IA per finalità generali, in particolare i grandi modelli di IA generativa*”, aventi la capacità di generare contenuti, come testi e immagini, comportano grandi opportunità in termini di innovazione, ma altrettante sfide a fronte della modalità con cui gli stessi creano, distribuiscono e utilizzano i loro contenuti³⁴⁴. Il considerando 99 AIA dispone che “*I grandi modelli di IA generativi sono un tipico esempio di modello di IA per finalità generali, dato che consentono una generazione flessibile di contenuti, ad esempio sotto forma di testo, audio, immagini o video, che possono prontamente rispondere a un'ampia gamma di compiti distinti*”³⁴⁵.

I suddetti modelli, per essere sviluppati e addestrati, necessitano di accedere ad un numero elevato di dati; le tecniche di estrazione delle informazioni sono utili al reperimento e all'analisi dei contenuti che possono peraltro essere protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi. Si impone, per altro, il rispetto della Direttiva 2019/790 dedicata alla disciplina del *copyright*, soprattutto per quanto attiene ai profili legati allo *scraping*³⁴⁶ delle banche dati, operazione fondamentale per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Il regolamento, come dichiarato nel considerando 105 AIA e all'articolo 53 paragrafo 1 lett. c) AIA, segue l'impostazione della direttiva, e quindi l'estrazione e la riproduzione dei dati non è permessa nell'ipotesi in cui l'utilizzo sia espressamente escluso dal titolare del diritto d'autore tramite la facoltà di riserva

³⁴² V. A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, cit., p. 5 e ss.

³⁴³ V. G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, cit., p. 219.

³⁴⁴ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁴⁵ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p.1000.

³⁴⁶ Il web *scraping* è una tecnica informativa volta all'estrazione di dati dalle pagine *web* al fine di raccogliarli in *database* o tabelle locali per mezzo di *software* in cui vengono analizzati.

prevista all'articolo 4 della direttiva *copyright*. In questi casi i titolari del diritto d'autore hanno la facoltà di riservare le loro opere, al fine di evitare l'estrazione dei dati, salvo che ciò avvenga in materia di ricerca scientifica. Di conseguenza i fornitori di modelli per finalità generali che vogliono procedere con l'estrazione di tali testi devono ottenere l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore³⁴⁷.

È rappresentativo della veloce evoluzione tecnologica e della conseguente difficoltà del legislatore di regolamentare la materia quanto avvenuto durante l'approvazione del regolamento, nell'ambito dei modelli di IA per finalità generali. Il capo dedicato nell'*AI Act*, inizialmente, non prevedeva la regolamentazione dei modelli di AI generativa di grandi dimensioni³⁴⁸, ma, a fronte del progresso significativo realizzato dagli strumenti di IA generativa, in particolare della diffusione di *Chat GPT*, la disciplina è stata implementata, su impulso del Parlamento europeo, durante l'accordo di compromesso³⁴⁹.

Infatti, il *Compromise Amendments*, all'articolo 28b paragrafo 4, impone ai fornitori “*di modelli di fondazione utilizzati in sistemi di AI generativa e i fornitori che specializzano un modello di fondazione in un sistema di AI generativa*”, di adempiere agli “*obblighi di trasparenza indicati all'articolo 52, paragrafo 1*”. Essi devono inoltre progettare e sviluppare “*il modello di base in modo da garantire adeguate garanzie contro la generazione di contenuti in violazione del diritto dell'Unione, senza pregiudicare i diritti fondamentali come la libertà di espressione, la legislazione nazionale o dell'Unione in materia di diritto d'autore, documentare e rendere disponibile al pubblico un riepilogo sufficientemente dettagliato dell'uso dei dati di formazione protetti dal diritto d'autore*”³⁵⁰. L'intervento operato ha comportato ad una ridefinizione del quadro normativo: ad esempio, le disposizioni riguardanti gli obblighi di trasparenza e gli obblighi di informazione dei fornitori sono state in parte modificate. Ciò è stato

³⁴⁷V. C. GRIECO, *Il diritto d'autore nell'AI Act: Error 404 - Page Not Found?*, in Aisdude, 2024, p. 9.

³⁴⁸ Nell'incontro del 30 ottobre 2023 a Roma, in cui erano presenti Italia, Francia e Germania, i paesi avevano richiesto che la regolamentazione europea non prevedesse regole troppo rigide per i sistemi di intelligenza artificiale generativa. L'intento perseguito dagli stati è quello di permettere alle imprese di sviluppare i modelli di fondazione, ossia i sistemi alla base dei prodotti di IA, come *ChatGPT*, semplicemente autocertificandone le caratteristiche e adeguandosi alle migliori pratiche. V. Camera dei deputati -Documentazione per le Commissioni Attività dell'Unione Europea-, *Il regolamento UE in materia di intelligenza artificiale*, cit., p. 14.

³⁴⁹ Cfr. M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., pp. 194 e ss. e P. GALLO, *CIVILE - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, cit.

³⁵⁰ V. B. BENIFEI E I. TUDORACHE, *Draft Compromise Amendments - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts, 2023*, p. 40 <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20230516RES90302/20230516RES90302.pdf>.

reso possibile dal momento che il negoziato in merito alla definizione della normativa non si era ancora concluso e quindi vi era ancora un margine di intervento³⁵¹.

Procedendo con l'analisi della disciplina, si riporta il considerando 97 AIA che, per garantire la certezza del diritto, chiarisce la distinzione tra modello e sistema di IA. I modelli sono elementi essenziali dei sistemi di IA; essi non sono dei sistemi completi, infatti perché un modello diventi un sistema è necessario che si leghi ad altri elementi come “un'interfaccia utente”³⁵². Un modello di IA per finalità generali è caratterizzato dall'essere progettato per affrontare innumerevoli e distinte attività, piuttosto che essere specializzato nello svolgere un singolo compito. Esso è anche in grado di eseguire applicazioni per le quali non è stato specificamente progettato: si riporta come esempio ormai il noto *software ChatGPT*³⁵³. I descritti modelli si contraddistinguono per una duplice circostanza: essi sono addestrati con diversi modelli su una grande mole di dati e sono utilizzati in molteplici contesti per svolgere un'ampia varietà di compiti. Il regolamento precisa al considerando 100 AIA che, nell'ipotesi in cui il modello GPAI abbia le capacità di perseguire le diverse finalità, esso si definisce sistema di AI per finalità generali³⁵⁴ e soggiace, di conseguenza, alla disciplina del capo V dell'*AI Act*. Inoltre, i modelli di IA per finalità generali possono essere usati in modo diretto o integrati in altri sistemi di IA³⁵⁵; sempre più spesso i modelli di IA di uso generale diventano componenti di diversi sistemi di IA. Questi modelli possono eseguire e adattare innumerevoli compiti diversi; se da un lato i modelli di IA generici possono consentire soluzioni di IA migliori e più potenti, dall'altro è difficile controllarne tutte le

³⁵¹ Sono stati inoltre modificati l'articolo 3 paragrafo 1 n. 63 AIA che definisce il modello di IA per finalità generali come il modello caratterizzato da “una generalità significativa” e che “sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato” e l'articolo 51 AIA che classifica un modello di IA per finalità generali come “modello di IA per finalità generali con rischio sistemico”. Cfr. B. BENIFEI E I. TUDORACHE, *Draft Compromise Amendments - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts*, cit. e M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, cit., pp. 194 e ss.

³⁵² V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1000 e ss.

³⁵³ Cfr. P. GALLO, *CIVILE - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, cit.

³⁵⁴ Articolo 3 paragrafo 1 n. 66 AIA “sistema di IA per finalità generali: un sistema di IA basato su un modello di IA per finalità generali e che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA;”

³⁵⁵ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1001 e ss.

capacità e, per questo, è necessaria la regolamentazione degli stessi e il rispetto della conseguente normativa³⁵⁶.

i. Regole di classificazione

Gli obblighi che devono essere adempiuti dai fornitori dei modelli di IA per finalità generali, disciplinati nel V capo del regolamento, sono fissati su due livelli: la seconda sezione disciplina gli obblighi posti nei confronti di tutti i fornitori, mentre la terza sezione impone il rispetto di requisiti aggiuntivi che devono rispettare i fornitori dei modelli che detengono rischi sistemici. È, quindi, individuata nel regolamento una regola di classificazione, in base alla quale sono stabilite le condizioni che, se rispettate, determinano se il modello possa comportare dei rischi sistemici³⁵⁷. Nello specifico l'articolo 51 AIA classifica un modello di IA per finalità generali avente rischio sistemico se rispetta almeno una delle due condizioni alternative previste. Se il modello detiene “*capacità di impatto elevato, valutata in base a strumenti tecnici adeguati e a indicatori e parametri di riferimento*” oppure nell'ipotesi in cui intervenga una decisione della Commissione *ex officio* o realizzata previa segnalazione di un gruppo di esperti scientifici, il modello medesimo è subordinato alla relativa disciplina, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato XIII³⁵⁸.

La procedura è stabilita dall'articolo 52 AIA: nel caso della prima condizione il fornitore è tenuto, tramite la notifica, a dimostrare alla Commissione, entro le due settimane successive, di aver soddisfatto il requisito in questione. In via eccezionale egli può presentare argomentazioni al fine di provare come il modello, nonostante integri formalmente i parametri, in concreto, a causa delle caratteristiche specifiche, non presenta rischi sistemici. Nel caso della seconda condizione, cioè nell'ipotesi in cui sia la decisione della Commissione a definire il modello avente rischi sistemici, il fornitore

³⁵⁶ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁵⁷ Il concetto di rischio sistemico riguarda determinati tipi di rischi che si diffondono lungo i molteplici anelli della catena del valore dell'IA. I rischi possono scaturire dalle capacità elevate dei modelli di GPAI più avanzati e quindi minacciare la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso. Cfr. Camera dei deputati - Documentazione per le Commissioni Attività dell'Unione Europea-, *Il regolamento UE in materia di intelligenza artificiale*, cit., p. 7 e R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1001.

³⁵⁸ L'Allegato XIII, rubricato *Criteri per la designazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico*, tra i parametri individua la qualità o la dimensione del *set* di dati e le modalità di calcolo utilizzate per addestrare il modello. È inoltre potere della Commissione, a norma dell'articolo 97 AIA, modificare o integrare i parametri di riferimento, gli indicatori e i criteri stabili nell'Allegato.

può richiedere, sulla base di motivi oggettivi o emersi dopo la decisione, un'ulteriore valutazione dello stesso³⁵⁹.

L'*AI Act* statuisce che un modello che abbia capacità di impatto elevato sia da considerarsi avente rischio sistemico nell'ipotesi in cui superi un determinata soglia; il valore di prescritta soglia, ex articolo 51 paragrafo 3 AIA, è modificabile dalla Commissione tramite atti delegati "*alla luce degli sviluppi tecnologici in evoluzione*". Attualmente il valore della soglia, proposto dalla Commissione e poi riportato al paragrafo 2 del citato articolo, si considera soddisfatto quando "*la quantità cumulativa di calcolo utilizzata*" per l'addestramento del modello in questione "*misurata in operazioni in virgola mobile è superiore a 10^{25}* " FLOP³⁶⁰. È, inoltre, sempre affidato alla Commissione il compito di pubblicare e aggiornare un elenco di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico³⁶¹.

Come precisato inoltre dal considerando 101 AIA, "*i fornitori dei modelli di IA per finalità generali detengono responsabilità ed obblighi specifici lungo la catena del valore dell'IA*", individuati all'interno del Capo V, in ragione delle caratteristiche che detengono i modelli forniti. L'Articolo 53 impone ai fornitori dei modelli generali di redigere la documentazione tecnica del modello, in cui devono inserire anche il processo di addestramento, nonché la prova e i risultati della sua valutazione e le informazioni richieste dall'allegato XI. Ciò affinché la documentazione "*possa essere trasmessa, su richiesta, all'ufficio per l'IA e alle autorità nazionali competenti*". I fornitori, sulla base di un modello fornito dall'Ufficio, devono poi informare il pubblico circa i contenuti utilizzati per l'addestramento del modello.

Inoltre, i modelli di IA possono costituire la base per una serie di sistemi a valle, più complessi e specifici, promossi da ulteriori fornitori. I sistemi a valle sono orientati a svolgere compiti particolari, ciò comporta un'estensione della catena del valore dell'IA,

³⁵⁹ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1001 e ss e Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁶⁰ Il *Flop* è un indicatore delle capacità del modello. Le capacità dei modelli al di sopra della soglia, individuata dalla Commissione, non sono ancora sufficientemente comprese e per questo potrebbero far nascere rischi sistemici, motivo per cui è ragionevole assoggettare i loro fornitori all'insieme aggiuntivo di obblighi. V. Commissione Europea, *Intelligenza artificiale — Domande e risposte **, 2024, p. 4, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_5793.

La soglia ad oggi adottata è superiore a quella inizialmente proposta dal Parlamento europeo, ma inferiore a quella promossa dal Consiglio, che era di 10^{26} . Essa riflette, infatti, i modelli di IA per finalità generali attualmente più avanzati, ossia *GPT-4* di *OpenAI* e *Gemini* di *Google DeepMind*. V. Camera dei deputati - Documentazione per le Commissioni Attività dell'Unione Europea-, *Il regolamento UE in materia di intelligenza artificiale*, cit., p. 9.

³⁶¹ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1001 e ss.

per questo si impone l'individuazione di eventuali responsabilità in capo ai fornitori a monte. Come chiarito nel considerando 97 AIA, ciò determina che le previsioni riguardanti i modelli trovano applicazione insieme alle disposizioni stabilite per i sistemi in cui il modello è integrato. Ciò richiede, inoltre, una necessaria comprensione delle capacità dei modelli per permettere l'integrazione nei loro prodotti e il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa. A fronte di ciò è necessario seguire misure di trasparenza, come la redazione e il conseguente aggiornamento circa la documentazione e la fornitura di informazioni sul modello per l'utilizzo da parte dei fornitori a valle³⁶². Tutti i fornitori dei modelli di IA per finalità generali devono consentire ai fornitori dei sistemi di IA a valle di poter comprendere le capacità e i limiti dei modelli, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento. Per questo i primi fornitori devono realizzare una descrizione generale del modello, degli elementi e del processo relativo al suo sviluppo, seguendo le prescrizioni individuate nell'Allegato XII. In particolare, il citato allegato definisce la "*documentazione tecnica per i fornitori di modelli di IA per finalità generali*" destinata "ai fornitori a valle che integrano il modello nel loro sistema di IA", ovvero essi devono illustrare le attività che il modello è indirizzato a compiere, la natura o il tipo di sistemi in cui può essere integrato³⁶³. Ai sensi dell'articolo 89 paragrafo 2 AIA, inoltre, i fornitori dei modelli a valle hanno il "*diritto di presentare un reclamo per presunta violazione del presente regolamento*" all'Ufficio. Come anticipato sono poi previsti dal regolamento, all'articolo 55 AIA, obblighi aggiuntivi e più stringenti per i soli fornitori di modelli di IA aventi rischi sistemici³⁶⁴. Questi modelli, a causa delle avanzate potenze di calcolo, rischiano di incidere in maniera negativa sulla salute pubblica, sulla sicurezza, sui diritti fondamentali o sulla società nel suo complesso³⁶⁵. Gli obblighi aggiuntivi comprendono l'autovalutazione e

³⁶² Articolo 3 paragrafo 1 n. 68 "*fornitore a valle: un fornitore di un sistema di IA, compreso un sistema di IA per finalità generali, che integra un modello di IA, indipendentemente dal fatto che il modello di IA sia fornito dallo stesso e integrato verticalmente o fornito da un'altra entità sulla base di relazioni contrattuali.*"

Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1001 e ss e V. Commissione Europea, *Intelligenza artificiale — Domande e risposte **, cit., p. 4.

³⁶³ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1002 e ss.

³⁶⁴ Il regolamento impone al fornitore di effettuare una valutazione dei modelli per verificare la conformità ai protocolli e agli strumenti standardizzati, al fine di scrutare i rischi sistemici; poi egli deve valutare e attenuare i possibili rischi, derivanti dallo sviluppo, dall'immissione nel mercato o dall'uso di tali modelli; in seguito deve documentare e riferire alle autorità competenti, le informazioni riguardanti gravi incidenti e le eventuali misure correttive attuate per porvi rimedio; infine il fornitore è tenuto a garantire un livello adeguato di protezione della cibersecurity.

³⁶⁵ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 1002 e ss.

la mitigazione dei rischi sistemici, la segnalazione di gravi incidenti, la sottoposizione a *test*, la valutazione dei modelli e dei requisiti di *cybersecurity*³⁶⁶.

Infine, anche i fornitori di modelli GPAI aventi rischio sistemico (*ex* articolo 55 paragrafo 2 AIA) o meno (*ex* articolo 53 paragrafo 4 AIA), che rispettino le norme di armonizzazione, si vedono applicata la presunzione di conformità ai requisiti fissati nel regolamento. Nell'ipotesi in cui le descritte disposizioni dovessero non essere presenti, i fornitori possono osservare e fare affidamento sui codici di buone pratiche, *ex* articolo 56 AIA, promossi su impulso della Commissione, per provare la conformità agli obblighi pertinenti³⁶⁷.

L'ufficio per l'IA, analizzato in precedenza, svolge ulteriori mansioni, con specifico riguardo ai sistemi di IA che si basano su modelli GPAI (settore in cui la Commissione detiene però competenze centralizzate, come prescritto dal considerando 162 AIA) e ai modelli di IA per finalità generali di dimensioni molto grandi con rischi sistemici³⁶⁸. L'Ufficio deve monitorare l'eventuale insorgenza di rischi imprevisti e promuovere indagini a fronte di eventuali violazioni delle disposizioni o dei codici di buone pratiche *ex* articolo 89 AIA. L'organo descritto, come precisato dall'articolo 68 AIA, è inoltre coadiuvato da un Gruppo di esperti scientifici indipendenti, comitato dalla Commissione, promosso al fine assistere l'Ufficio nelle attività di esecuzione e di attuazione del regolamento. In esso è tenuto a segnalare i rischi sistemici e contribuisce alla crescita degli strumenti e dei metodi per valutare le capacità dei modelli e sistemi di IA per finalità generali³⁶⁹.

ii. Obblighi di trasparenza

I modelli per finalità generali e più nello specifico i grandi modelli generativi, per essere sviluppati ed addestrati, necessitano di accedere ad una ampia mole di dati (quali testi, video o immagini). La raccolta di dati pone alcune problematiche in tema di trasparenza per coloro che fruiscono del sistema ed in tema di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai relativi titolari³⁷⁰. I descritti sistemi per essere sviluppati, dopo la raccolta dei dati, sono sottoposti ad ulteriori analisi: si effettua una valutazione preliminare

³⁶⁶ V. Commissione Europea, *AI Act*, cit.

³⁶⁷ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 1003.

³⁶⁸ Come stabilito all'articolo 3 dalla decisione n. C/2024/1459 della Commissione istitutiva dello stesso.

³⁶⁹ V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 1003.

³⁷⁰ *Ivi*. pp.1002 e ss.

dell'adeguatezza, della quantità e della disponibilità dei *set* di dati necessari, poi si procede con l'individuazione di possibili carenze o mancanze di dati, procedendo a colmarle. Il metodo scelto dal regolamento si ispira ai principi di *privacy by design e by default*, individuati all'articolo 25 GDPR, in base ai quali ogni progetto che ha a oggetto dati personali rispetti l'impostazione *privacy friendly*, ovvero il progetto deve essere indirizzato a minimizzare e a calibrare l'utilizzo dei dati personali, impiegandoli strettamente per il raggiungimento delle finalità del progetto stesso³⁷¹.

A fronte di questa premessa, come prescritto dall'articolo 53 AIA, i fornitori dei prescritti modelli devono fornire al pubblico una sintesi dettagliata dei contenuti utilizzati nell'addestramento dell'intelligenza e adottare politiche propense all'adempimento della normativa europea in materia di diritti d'autore³⁷². Nello specifico l'*AI Act*, all'articolo 50 AIA, promuove norme in materia di trasparenza per i contenuti generati artificialmente, al fine di affrontare il rischio di manipolazione, inganno e disinformazione³⁷³. Come evidenziato nel considerando 133 AIA, sono molteplici i sistemi di IA in grado di generare grandi quantità di contenuti sintetici e per gli esseri umani è ormai complicato distinguere se il contenuto è autentico, ovvero è prodotto da un essere umano. Questo determina la possibile implementazione di forme di cattiva informazione o manipolazione. Per questo la normativa impone ai fornitori dei sistemi di IA per finalità generali generativi un obbligo di marcatura dei propri prodotti: nello specifico l'articolo 50 paragrafo 2 AIA prescrive che gli *output* originati dal sistema di IA “*siano marcati in un formato leggibile meccanicamente*”, per garantire che essi siano identificabili come prodotti “*generati o manipolati artificialmente*”. I fornitori devono integrare soluzioni tecniche efficaci, solide e affidabili, “*nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile*”, considerando le specificità e i limiti dei vari tipi di contenuti, i costi di attuazione e lo stato dell'arte. L'obbligo descritto non si applica ai sistemi che “*svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva*

³⁷¹ V. P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, cit., p. 128.

³⁷² V. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp.1002 e ss.

³⁷³ Il Capo IV del regolamento disciplina gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i *deployer* di particolari sistemi di IA che progettati per “*interagire direttamente con le persone fisiche*” e “*sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA*”. Prescritti obblighi si applicano sia ai sistemi di IA per finalità generali sia ai sistemi ad alto rischio come si evince dal considerando 132 AIA.

semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati”³⁷⁴.

Inoltre, come precisato dal considerando 134 AIA e dall’articolo 50 paragrafo 4 AIA, i *deployer* che utilizzano sistemi di IA generativa, devono essere consapevoli che gli stessi possono creare dei *deep fake*³⁷⁵ e, dal momento che i risultati potrebbero apparire falsamente autentici, a fronte di ciò gli utilizzatori sono tenuti a etichettare in maniera visibile quando il prodotto è generato o manipolato artificialmente. Gli utilizzatori dei sistemi di IA che producono o manipolano un testo pubblicato, al fine di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, devono etichettare il testo come generato o manipolato artificialmente, salvo il caso in cui il prodotto sia successivamente sottoposto alla revisione umana o al controllo editoriale ³⁷⁶. La *ratio* che soggiace agli obblighi di trasparenza, in relazione ai falsi profondi, è quella di permettere ai destinatari di intraprendere scelte informate in merito alla visione del materiale e di comprendere come il valore epistemico del materiale visualizzato è cambiato³⁷⁷.

Inoltre, come indicato paragrafo 7 del citato articolo, “*l’Ufficio per l’IA incoraggia e agevola l’elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell’Unione*” per garantire l’utile realizzazione degli obblighi relativi all’individuazione e all’etichettatura dei “*contenuti generati artificialmente o manipolati*”³⁷⁸.

La scelta del legislatore europeo di adottare solo norme propense alla trasparenza è stata criticata aspramente da parte della dottrina, che ritiene inefficiente la presenza di norme volte a garantire la trasparenza in assenza di limitazioni sostanziali nei confronti di

³⁷⁴ Cfr. R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., p. 999, Commissione Europea, *Intelligenza artificiale — Domande e risposte **, cit., pp. 4 e ss. e M. ŁABUZ, *Deep fakes and the Artificial Intelligence Act—An important signal or a missed opportunity*, in *Policy & Internet Early View*, 2024, p. 10.

³⁷⁵ Articolo 3 paragrafo 1 n. 60 “*deep fake: un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;*”. Parte della dottrina critica la citata definizione poiché essa che esclude possa qualificarsi come *deep fake* un testo prodotti dall’IA. Inoltre, un’altra critica rivolta alla disciplina europea in tema di *deep fake* deriva dalla scelta del legislatore europeo di classificare tutti i *deep fake* nella categoria di rischio limitato. Per approfondire v. M. ŁABUZ, *Deep fakes and the Artificial Intelligence Act—An important signal or a missed opportunity*, cit., p. 14.

³⁷⁶ Cfr. Commissione Europea, *Intelligenza artificiale — Domande e risposte **, cit., pp. 4 e ss., R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit., pp. 999 e ss. e Camera dei deputati -Documentazione per le Commissioni Attività dell’Unione Europea-, *Il regolamento UE in materia di intelligenza artificiale*, cit., p. 6.

³⁷⁷V. M. ŁABUZ, *Deep fakes and the Artificial Intelligence Act—An important signal or a missed opportunity*, cit., p. 9.

³⁷⁸ Cfr. Commissione Europea, *Intelligenza artificiale — Domande e risposte **, cit., p. 5 e ss. e M. ŁABUZ, *Deep fakes and the Artificial Intelligence Act—An important signal or a missed opportunity*, cit., p. 11.

sistemi in grado di produrre rischi specifici di impersonificazione o di inganno nei confronti delle persone che si trovano ad utilizzarli³⁷⁹.

³⁷⁹ V. G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, cit., 2024, p. 210.

CAPITOLO IV

Chiarezza e sinteticità v. IA generativa: verso un nuovo equilibrio?

4.1 L'applicazione dell'IA generativa nella professione forense è attività ad alto rischio?

L'*AI Act*, come affrontato nel capitolo precedente, disciplina l'immissione nel mercato dei sistemi di IA, al fine di garantire la centralità dell'essere umano rispetto alla macchina. La disciplina si basa sul *risk based approach* imponendo obblighi e responsabilità differenti in capo ai diversi soggetti che intervengono nella produzione, distribuzione e utilizzo dei sistemi di IA³⁸⁰. Gli avvocati rientrano all'interno della categoria dei *deployer*, come prescritto dall'articolo 3 paragrafo 1 n. 4), in quanto essi utilizzano i sistemi di IA, sotto la propria autorità, per svolgere un'attività professionale. Gli strumenti *GenAI* possono coadiuvare il legale nell'esercizio dell'attività professionale al fine di migliorare e rendere più efficiente le condizioni di lavoro³⁸¹.

Il regolamento non qualifica, in maniera esplicita e diretta, i sistemi utilizzati nella consulenza legale come sistemi ad alto rischio. Infatti, nell'Allegato III dell'*AI Act*, in cui sono elencati i sistemi ad alto rischio, al paragrafo 8 lett. a), il regolamento circoscrive come sistemi ad alto rischio quelli utilizzati “*da un'autorità giudiziaria o per suo conto*” al fine di assisterla “*nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie*”.

Le ragioni che hanno portato il legislatore europeo a qualificare i sistemi applicabili all'attività giudiziaria come ad alto rischio sono riscontrabili all'interno dei considerando del regolamento. Si teme, infatti, che un sistema, addestrato tramite un *set* di dati non aventi qualità elevate, possa provocare una lesione dei diritti fondamentali nell'ambito delle decisioni dei giudici. Il considerando 59 specifica che il sistema deve infatti soddisfare requisiti adeguati in termini di prestazioni, accuratezza e robustezza e,

³⁸⁰Cfr. G. FINOCCHIARO, *La regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale*, in Riv. trim. di dir. pub., 2022, p. 1092, C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2024, pp. 43 e ss. C. IURILLI, *Il diritto naturale come limite e contenuto dell'intelligenza artificiale, Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo “AI Act”*, in *Judicium*, 2024, P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, in Riv. ita. di Informatica e Dir. 2024, p. 123 e A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Aisdue*, 2024, p. 2.

³⁸¹ V. A. MARIOTTI, *Il nuovo Regolamento sull'Intelligenza Artificiale ed il suo impatto sul mondo del lavoro*, in *Labor Il Lavoro*, 2024, pp. 2 e ss.

prima di essere immesso nel mercato, deve essere adeguatamente testato. Inoltre, come si evince dal considerando 61, adottare ampie tutele nell'impiego degli strumenti di IA nell'attività giudiziaria è necessario poiché gli stessi creano “*potenziali distorsioni, errori o opacità*”. In particolare, il sistema non deve realizzare un trattamento discriminatorio o diventare un fattore di disuguaglianza o esclusione³⁸².

La disposizione contenuta nel III allegato paragrafo 8 lett. a) dell'*AI Act*, secondo parte della dottrina, esclude implicitamente che, tra i sistemi classificati dal regolamento come ad alto rischio, rientrino quelli impiegati nella professione forense. Seguendo questa interpretazione gli avvocati non sono soggetti agli obblighi e alle responsabilità più stringenti imposte dal regolamento nei confronti dei *deployer*. La stessa dottrina evidenzia però come la differenza di trattamento tra i sistemi di IA utilizzati dall'autorità giudiziaria e dai legali rischia di produrre effetti negativi in ordine all'accesso alla giustizia. Ad esempio, una persona che ottiene una consulenza legale fornita tramite l'ausilio di uno sistema di IA, in cui sono presenti dati non verificati o di “bassa” qualità, potrebbe affidarsi esclusivamente alla soluzione offerta dalla macchina, decidendo così di non intraprendere un'azione legale³⁸³. Potrebbero emergere anche conflitti di interesse tra il fornitore di uno strumento di IA, che offre consulenza legale, e l'utente che lo utilizza, nel caso in cui, ad esempio, il fornitore risulti essere proprietario di un'azienda che promuove ulteriori servizi nei confronti dei consumatori. In questa situazione la consulenza legale offerta dalla macchina potrebbe disincentivare l'utente dalla promozione di azioni legali contro *e-commerce* del fornitore, e a fronte dell'assenza di previsioni normative rigide, potrebbero implementarsi le asimmetrie informative, tali da rendere incapace l'utente di percepire il conflitto di interessi. È stato infatti dimostrato come i servizi legali forniti impersonalmente, senza l'interazione umana, è improbabile che generino casi di rappresentanza conflittuale; infatti, essi non fanno scaturire gli stessi sentimenti di tradimento che sorgerebbero se fosse coinvolto un avvocato umano”³⁸⁴.

Secondo altri autori il mancato ed esplicito richiamo nell'Allegato III non determina l'esclusione *ex se* dei sistemi utilizzati nell'esercizio della professione legale da quelli

³⁸² Cfr. G. FINOCCHIARIO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ., 2024, pp. 438 e ss.

³⁸³ V. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, in Comparative procedural Law and Justice, 2024, pp. 19 e ss.

³⁸⁴ Cfr. B. K. BRIMO, ‘How Should Legal Ethics Rules Apply When Artificial Intelligence Assists Pro Se Litigants?’ Geo J Legal Ethics, 2022, pp. 570 e ss. e P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., p. 20.

individuati nella classificazione dei sistemi ad alto rischio³⁸⁵. Seguendo questa interpretazione, avvalorata dalla dimensione orizzontale, generale e neutra seguita nella regolamentazione europea, gli avvocati sarebbero tenuti a rispettare gli obblighi più stringenti, previsti nei confronti dei *deployer*; per i sistemi ad alto rischio³⁸⁶.

i. Linee guida 2.0 del FBE

La seconda impostazione ermeneutica riportata è stata recepita nelle linee guida da parte della *Fédération des Barreaux d'Europe*³⁸⁷. Nel settembre 2024 la Commissione per le nuove tecnologie della FBE ha modificato le linee guida, promosse poco più di anno prima, intente a disciplinare l'impiego dell'IA nella professione forense in maniera uniforme a quanto prescritto dal Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale³⁸⁸. L'intervento operato dalla Commissione sottolinea ancora una volta la celerità con cui i sistemi di IA si sviluppano, evidenziando le difficoltà circa la regolamentazione degli stessi. Le linee guida, nel rispetto dei principi e delle regole promosse dalla normativa comunitaria, definiscono le modalità attraverso le quali gli avvocati sono tenuti utilizzare i sistemi di IA nell'esercizio della professione; ciò avviene attraverso l'esplicito richiamo delle disposizioni del regolamento nel testo della *soft-law*. L'obiettivo perseguito dalle linee guida è quello di promuovere un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie da parti degli avvocati: nelle pratiche legali i sistemi di IA si devono impiegare in maniera efficiente e aggiornata agli ultimi sviluppi. Per perseguire il descritto fine si impone una formazione continua dei professionisti intenta a garantire che l'impiego delle tecnologie avvenga nel rispetto dei principi etici che governano la

³⁸⁵ Cfr. P. GALLO, *CIVILE - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, in Dig., 2024.

³⁸⁶ Cfr. Parlamento europeo, *Normativa sull'IA: la prima regolamentazione sull'intelligenza artificiale*, 2024, p. 2, https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2023/6/story/20230601STO93804/20230601STO93804_it.pdf.

³⁸⁷ La *Fédération des Barreaux d'Europe* è un'associazione che rappresenta gli avvocati in Europa con sede a Strasburgo, fondata a Barcellona nel 1992 in sostituzione della Conferenza dei principali ordini forensi europei. La FBE fornisce una formazione giuridica di natura internazionale attraverso la partecipazione a congressi organizzati da ordini forensi, le società di avvocati e altre entità giuridiche affiliate, al fine di entrare in contatto con numero sempre più elevato di destinatari. V. FBE, *Informazioni sulla federazione* <https://www.fbe.org/about/>.

³⁸⁸ Cfr. A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, "Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa", 2024, <https://www.fbe.org/wp-content/uploads/2024/10/European-lawyers-in-the-era-of-ChatGPT-Guidelines-2.0-on-how-lawyersshould-take-advantage-of-the-opportunities-offered-by-large-language-models-and-generative-AI.pdf> e C. ANDRIOLI, *Intelligenza Artificiale nel mondo legale - Disamina delle linee guida*, 2024, <https://zopolatoeassociati.it/articoli-e-news/articoli/intelligenza-artificiale-nelmondolegale/>

categoria³⁸⁹. In ognuna delle nove linee guida, inoltre, sono stati riportati esempi pratici per aiutare il professionista forense nella comprensione ed attuazione delle regole preposte³⁹⁰.

- **Linea guida 1: Riconoscere i limiti della *GenAI* nella pratica legale**

La prima linea guida impone al legale di comprendere e familiarizzare con la tecnologia che intende utilizzare. Alla luce dell'*AI Act*, che qualifica gli avvocati come *deployer*, essi sono tenuti a garantire, come prescritto dal considerando 20 AIA e dall'articolo 4 AIA, una approfondita conoscenza degli strumenti di IA utilizzati nella professione. In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 14 AIA impone agli utilizzatori di comprendere i limiti e le capacità del sistema: la tecnologia formula i propri risultati non attraverso un ragionamento logico, come quello compiuto dall'essere umano, il compito principale delle macchine, seguendo il principio linguaggio LLM³⁹¹, è quello di fornire la previsione del *token* successivo (ossia del termine successivo in una stringa di parole). Gli utilizzatori devono quindi considerare, avendo riguardo del funzionamento della tecnologia, che le risposte generate dal sistema non sono sempre esatte; talvolta esse appaiono incomplete, è di conseguenza consigliabile un controllo incrociato delle informazioni prodotte dall'IA attraverso fonti verificate e l'applicazione della propria esperienza per accertare la validità dei risultati. Gli avvocati, a fronte dei possibili risultati inaffidabili forniti dall'IA, dovrebbero impiegare nell'esercizio della professione solo i sistemi coerenti con gli usi e il contesto giuridico, l'utilizzo di sistemi inappropriati al contesto potrebbe determinare conseguenze negative all'interno dell'ambito legale. La selezione dei sistemi è favorita e permessa grazie alle informazioni che i *deployer* ricevono dai fornitori, ai sensi dell'articolo 13 AIA. Il testo realizzato dalla Commissione riporta come esempio pratico il caso *Mata vs. Avianca*³⁹² per spiegare le conseguenze negative che le nuove tecnologie possono determinare. Gli

³⁸⁹ All'interno del sito del FBE è stato promosso ad ottobre 2024 un questionario rivolto agli studi legali che utilizzano le tecnologie di *GenAI* nell'esercizio della professione e alle realtà in cui l'applicazione degli strumenti non è considerata proficua. La compilazione del sondaggio da parte degli studi legali di grandi o piccole dimensioni permette alla Commissione per le nuove tecnologie del FBE di comprendere come l'intelligenza artificiale sia impiegata concretamente all'interno degli studi legali; i risultati verranno utilizzati per preparare il secondo *Global Report on the State of Artificial Intelligence in Legal Practice*. V. FBE, *Global report on AI in legal practice*, 2024, <https://www.fbe.org/global-report-on-ai-in-legal-practice/>.

³⁹⁰ C. ANDRIOLI, *Intelligenza Artificiale nel mondo legale - Disamina delle linee guida*, cit.

³⁹¹ La sigla LLM (*Large Language Models*) definisce i modelli linguistici di grande dimensione, ossia sistemi di IA progettati per comprendere interagire il linguaggio naturale. V. A. F. FERRARIS, *Large Language Models (LLMs) e Avvocati: le linee guida all'utilizzo dell'AI generativa*, in IP IT e Data Protection, 2023.

³⁹² Vicenda giudiziaria analizzata nel capitolo 2.

avvocati della vicenda giudiziaria oltre alle ripercussioni affrontate in tribunale, alla luce della disciplina dell'*AI Act*, avrebbero violato l'articolo 14 AIA che impone l'obbligo di sorveglianza umana dei prodotti di IA dei sistemi ad alto rischio³⁹³.

Viene inoltre richiamata nella linea guida l'articolo 26 AIA, disposizione centrale nella definizione degli obblighi posti a carico degli utilizzatori dei sistemi di IA per fini professionali nell'*AI Act*. I *deployer* sono tenuti ad informare i fornitori e le autorità competenti nell'ipotesi in cui ritengano che il sistema presenti rischi ulteriori non preventivati dal fornitore; inoltre è compito dei datori di lavoro, quali gli avvocati, informare preventivamente i collaboratori e i dipendenti di aver inserito nell'esercizio dell'attività professionale sistemi di IA. È sempre dovere degli avvocati, che impiegano i sistemi di IA per assisterli nell'adozione di decisioni riguardanti persone fisiche, di informare queste ultime di essere soggette all'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio.

Infine, la norma richiama i doveri e gli obblighi imposti dal regolamento 2016/679 e la direttiva 2016/680 in merito al trattamento dei dati personali³⁹⁴.

- **Linea guida 2: Rispettare le regole esistenti sull'uso dell'IA**

Gli avvocati sono inoltre tenuti a garantire, ex articolo 4 AIA, *“un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto”*. Il regolamento richiede ai soggetti coinvolti nell'utilizzo dei sistemi, tra cui rientrano anche gli avvocati in qualità di *deployer*, di possedere conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione adeguata. Viene inoltre richiamato anche l'articolo 20 della Convenzione quadro sull'IA promossa dal Consiglio d'Europa nel 2024 in cui si evidenzia la necessità di alfabetizzazione digitale degli utenti che impiegano le nuove tecnologie³⁹⁵.

³⁹³Cfr. A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, *“Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa, cit.*, p. 4.

³⁹⁴ I *deployer*, quali titolari del trattamento dei dati, quando adottano un tipo di trattamento in cui impiegano tecnologie tali da poter presentare un rischio per libertà e per diritti delle persone fisiche, sono tenuti a effettuare valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, prima di procedere al trattamento. (ex art 27 direttiva 2016/680 e 35 regolamento 2016/679). Inoltre, vige il divieto di trattamento di particolari categorie di dati sensibili, come quelli da cui si può rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici, salvo non sussistano le eccezioni individuate dall'articolo 9 del GDPR e dall'articolo 10 della direttiva 2016/680.

³⁹⁵ Durante il medesimo anno di attuazione dell'*AI Act* è stato promosso il *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* La convenzione segue cronologicamente all'*European Ethical Charter for the use of artificial intelligence in judicial systems*

La commissione, in descritta linea guida, sottolinea come a fronte del rapido sviluppo delle tecnologie sia dovere degli avvocati rimanere costantemente aggiornanti in merito alle evoluzioni normative e alle linee guida dell'ordine degli avvocati³⁹⁶.

- **Linea Guida 3: Considerare l'uso dell'IA da parte di altri**

La terza linea guida elaborata dalla Commissione del *FBE* desidera puntualizzare come l'impiego dei sistemi di IA nella professione forense possa modificare la pratica legale. In particolare, appare compito e dovere degli avvocati preoccuparsi non solo della verifica dei sistemi che gli stessi utilizzano nell'esercizio della professione, ma essi sono tenuti a verificare l'impiego delle tecnologie anche da parte dei terzi: l'avvocato di controparte o gli stessi clienti, prima di rivolgersi al legale, potrebbero utilizzare gli strumenti basati sul linguaggio LLM per fornire e promuovere delle prove. I risultati dei sistemi di IA generativa, come è ormai stabilmente compreso, non sono infallibili, possono creare dei risultati errati; questo comporta che il legale adotti un nuovo approccio nella gestione delle prove, soprattutto nei confronti di quelle fornite dal proprio cliente³⁹⁷.

Per limitare i rischi derivanti dalle creazioni dei sistemi di IA, il regolamento europeo all'articolo 50 regola la disciplina della trasparenza ponendo in capo ai *deployer* l'obbligo di etichettare il prodotto, quale un'immagine, un audio e un video, come generato o manipolato artificialmente (come precisato anche dal considerando 134). In chiave critica la dottrina osserva come il legislatore europeo, non richiamando tra i prodotti quelli testuali, li escluda implicitamente dall'obbligo di etichettatura, esclusione

and their environment, promossa dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel 2018. La Carta etica, i cui contenuti potrebbero fare parte in un atto giuridicamente vincolante, rappresenta il primo passo verso l'ottenimento di risposte concrete alle preoccupazioni esistenti sulla applicazione dei sistemi algoritmici applicati alla giustizia in relazione al *fair trail* e al *due process*. La convenzione come l'AI act non disciplina in maniera dettagliata l'utilizzo dei sistemi di IA nella professione forense ma sancisce principi di trasparenza affidabilità dei sistemi necessari anche nell'es della pratica forense. Cfr. A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, Aisdue, 2024 p. 10 e *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, 2024, <https://rm.coe.int/1680afae3c>.

³⁹⁶ V. A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, "Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa", cit., p. 5.

³⁹⁷ V. A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, "Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa", cit., p. 6.

ritenuta non ragionevole dal momento che nella definizione dei modelli di IA generativa, prevista al considerando 99, li ricomprende³⁹⁸.

- **Linea guida 4: Completare le competenze legali**

L'utilizzo delle tecnologie LLM può coadiuvare l'avvocato nelle diverse attività della sua professione, senza però sostituirlo. I risultati prodotti dai sistemi di IA generativa non devono sostituire il processo decisionale umano, rimangono infatti elemento insindacabile e irrevocabile della consulenza legale il giudizio e le competenze del professionista. La Commissione consiglia, nell'ipotesi in cui una *law firm* voglia avvalersi di questi sistemi, di adoperarli prima nello svolgimento di attività interne e poi, dopo aver studiato e compreso i limiti e le potenzialità dei sistemi *GenAI*, di utilizzarli per semplificare e coadiuvare il professionista nella redazione, ad esempio, di atti richiesti o realizzati per conto dei clienti. È fondamentale infatti conoscere il sistema che si intende utilizzare: la linea guida suggerisce di consultare tecnici nel momento in cui si implementano gli strumenti nell'attività lavorativa, per comprenderli o coordinarli con altri strumenti già presenti. Resta in ogni caso doverosa la revisione degli *output* prodotti dal sistema di IA ex articolo 14 AIA. La verifica dei risultati deve essere realizzata sia per comprendere l'accuratezza degli stessi, sia per analizzare in che modo la macchina influisca sull'attività lavorativa, ciò al fine di verificare se gli strumenti intelligenti intervengano concretamente come fattori di semplificazione e celerità³⁹⁹.

- **Linea guida 5: tutelare il segreto professionale**

Un degli argomenti centrali nell'impiego dei sistemi di IA nella professione forense riguarda il rischio derivante dalla divulgazione impropria dei dati del cliente. La quinta linea guida per questo impone ai legali di salvaguardare la riservatezza del cliente suggerendo le modalità con cui i sistemi devano essere utilizzati. Prima di inserire dati sensibili nel *tool* è necessario verificare che la macchina non utilizzi le informazioni per addestrare i propri modelli, detenga delle politiche di conservazione dei dati e disponga di misure di sicurezza accurate, ovvero rispetti le prescrizioni imposte dall'articolo 15 AIA. La Commissione suggerisce poi di attuare una fase di *test* della macchina in cui si sfrutta l'intelligenza della macchina per redigere modelli legali generici dove non sono

³⁹⁸ V. M. ŁABUZ, *Deep fakes and the Artificial Intelligence Act—An important signal or a missed opportunity*, in *Policy & Internet Early View*, 2024, p. 14.

³⁹⁹ V. A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, "Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa", cit., p. 7.

inseriti i dati sensibili dei clienti. Infine, si deve formare il personale in modo da garantire la gestione sicura dei dati del cliente e il corretto impiego dei *tool*⁴⁰⁰.

- **Linea guida 6: Garantire la protezione dei dati**

Parallelamente al richiamo operato nell'*AI Act*, la sesta linea guida, in tema di protezione dei dati personali, richiede che i sistemi impiegati nella professione legale rispettino il GDPR⁴⁰¹. L'avvocato che inserisce nei sistemi *GenAI* i dati personali del cliente deve essere consapevole che tale operazione deve avere una base giuridica adeguata e avvenire nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati. Per questo la linea guida impone al legale di condurre una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati, fase in cui si comprende se l'IA utilizza gli *input* per migliorare le proprie funzionalità, generando il rischio per il legale di violare la normativa dedicata alla *privacy* dei dati. Per ovviare questi rischi si suggerisce di implementare la tecnologia con interfacce di programmazione delle applicazioni (API) che permettono un maggiore controllo circa l'elaborazione dei dati oppure di attivare l'opzione "*opt-out*" per impedire allo strumento di utilizzare i dati per migliorare il proprio funzionamento. Altrimenti la linea guida suggerisce di non inserire le informazioni di identificazioni personali o i dati sensibili negli strumenti impiegati dalla *law firm*. Queste tutele sono promosse al fine garantire che i diritti degli interessati siano rispettati poiché appare complicato procedere alla rettifica o alla cancellazione dei dati forniti al LLM⁴⁰².

- **Linea guida 7: Garanzia di trasparenza (interna ed esterna)**

La garanzia di trasparenza circa l'utilizzo dei sistemi di IA ha una duplice dimensione: esterna ed interna. Dal punto di vista esterno l'avvocato è tenuto ad informare il cliente in ordine all'avvalimento dei sistemi di IA nell'attività lavorativa, nello specifico il legale potrebbe concordare con il cliente quali sistemi di *GenAI* utilizzare e come impiegarli rispetto alla questione giuridica da affrontare. Mentre la dimensione interna, in tema di trasparenza, attiene alle linee guida disposte internamente alla *law firm* per

⁴⁰⁰ Ivi. p. 8.

⁴⁰¹ La linea guida richiama in particolare le disposizioni 5, 6, 12 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. L'articolo 5 definisce e descrive i dati personali mentre la disposizione successiva elenca le ipotesi in cui il trattamento dei dati è considerato lecito richiedendo ad esempio il consenso dell'interessato. L'articolo 12 circoscrive le informazioni che il titolare del trattamento dei dati deve fornire all'interessato. Infine l'articolo 22 statuisce che l'interessato non può essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

⁴⁰² V. A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, "Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa", cit., p. 9.

promuovere delle prassi circa l'utilizzo degli strumenti intelligenti. Stabilire le modalità di impiego delle tecnologie, alla luce delle informazioni ricevute dai fornitori dei sistemi *ex* articolo 13 AIA, permette ai singoli avvocati di utilizzare gli strumenti in maniera consapevole, garantendo inoltre che l'*output* sia sempre supervisionato da un essere umano. Questo approccio implementa le garanzie e la supervisione dei risultati artificiali prima che essi intraprendono un'azione relativa al cliente o alla singola vicenda giuridica⁴⁰³.

- **Linea guida 8: Considerare l'impatto sulla proprietà intellettuale**

Come evidenziato dal considerando 108 AIA il regolamento sull'intelligenza artificiale non pregiudica l'applicazione della normativa in materia di diritto d'autore. Le linee guida, a tal fine, suggeriscono all'avvocato la strategia da adottare al fine di impedire che il prodotto del sistema di IA violi la disciplina del diritto d'autore, nello specifico il legale dovrebbe utilizzare sistemi i cui fornitori indennizzano i propri utenti o attenuino tali rischi in altro modo, ovvero rispettino gli obblighi imposti dall'articolo 53 AIA.

Per ridurre i rischi degli *output* e garantire che essi seguano la disciplina in tema di *copyright* il prodotto dell'IA deve essere frutto di uno sforzo intellettuale umano: il legale deve occuparsi della raccolta e selezione degli *input* per poi supervisionare e modificare il prodotto artificiale. Maggiore è lo sforzo intellettuale umano adoperato dal professionista, maggiore è la probabilità che il prodotto sia conforme alla direttiva europea 2019/790, che disciplina la materia⁴⁰⁴. Di regola, infatti, i modelli di IA generativa si addestrano attraverso l'acquisizione di dati (trattasi di informazioni che nell'ambito della professione forense sono acquisite attraverso i dati forniti dai clienti o i materiali forniti dagli avvocati ai clienti), salvo che le parti, *ex* articolo 4 Direttiva 2019/790, riservino e impediscano l'estrazione dei dati⁴⁰⁵. Utile alla concreta comprensione dei suggerimenti operati dalla *soft law* è l'esempio pratico riportato nell'ottava linea guida in cui si suggerisce al legale, che fa redigere un modello di contratto ad un sistema di IA sulla base dei dati ottenuti dai propri clienti, di apporre nel contratto una determinata clausola. La clausola contrattuale statuisce che il cliente acconsente all'utilizzo del *set* di dati forniti allo studio legale, per permettere allo stesso

⁴⁰³ Ivi, p. 10.

⁴⁰⁴ Ivi, p. 11.

⁴⁰⁵ V. C. GRIECO, *Il diritto d'autore nell'AI Act: Error 404 - Page Not Found?*, in Aisdude, 2024, p. 9.

di addestrare i sistemi impiegati nella *law firm* e che tali dati rimangono di proprietà del cliente⁴⁰⁶.

- **Linea guida 9: utilizzare *GenAI* con consapevolezza del suo impatto ambientale**

L'ultima linea guida individuata dalla Commissione impone agli avvocati di adottare pratiche in linea con la sostenibilità ambientale: si suggerisce ai legali di acquistare e utilizzare gli strumenti di IA provenienti da fornitori che seguono un approccio sostenibile nella scelta e nell'impiego dei sistemi di *GenAI*. I professionisti sono tenuti a scegliere, ad esempio, strumenti provenienti da fornitori che dichiarano l'impatto ambientale dei loro prodotti e favoriscono un approccio sostenibile nella produzione dei macchinari. Inoltre, per tutelare l'impatto ambientale delle tecnologie è dovere degli avvocati ottimizzare l'uso degli strumenti intelligenti ai soli casi in cui l'applicazione degli stessi comporta vantaggi significativi⁴⁰⁷.

- ii. **Carta etica del CEPEJ e *Artificial Intelligence: Guidance for judicial office holders***

L'*European Ethical Charter for the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment* è stata promossa dal Consiglio d'Europa, in particolare dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel 2018⁴⁰⁸.

La Carta etica costituisce il primo intervento promosso per la definizione di soluzioni concrete a fronte delle preoccupazioni derivanti dall'impiego degli algoritmi al settore della giustizia al fine di tutelare i principi di *fair trial* e di *due process*⁴⁰⁹. La Carta etica ha individuato cinque principi etici che devono essere seguiti nell'applicazione dei sistemi di IA nel settore giudiziario⁴¹⁰. Il primo principio enunciato impone che gli

⁴⁰⁶ V. A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, "Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa", cit., p. 11.

⁴⁰⁷ Ivi, p. 12.

⁴⁰⁸ La carta etica è stata promossa da una commissione composta da esperti e da rappresentanti delle principali piattaforme digitali per verificare e poi garantire la compatibilità dei sistemi di IA con i principi e i diritti umani protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È stato promosso uno studio intitolato "Algoritmi e diritti umani – L'impatto delle decisioni automatizzate e possibili raccomandazioni per la loro disciplina" al fine di verificare e garantire che gli algoritmi utilizzati in ambito giudiziario, nello specifico quelli impiegati per compiere decisioni automatizzate, rispettino i valori della democrazia e i diritti umani. Per approfondire v. Cfr. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 73 e ss.

⁴⁰⁹ Cfr. A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, cit., p. 10.

⁴¹⁰ Cfr. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 74 e ss e CEPEJ,

strumenti di IA promossi nell'ambito della giustizia siano compatibili con i diritti fondamentali. Le linee guida successive desiderano promuovere e impiegare nel settore giudiziario, in ragione delle modalità di impiego degli stessi strumenti, solamente sistemi senza forme di discriminazione, aventi qualità e sicurezze specifiche. Inoltre, la carta richiede che vengano utilizzate metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, siano poi autorizzate verifiche esterne al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed equità⁴¹¹. La quinta linea guida prescrive che l'impiego delle tecnologie deve essere consapevole, ovvero l'utilizzatore deve essere in grado di controllare e verificare come sia stato prodotto il risultato e quali dati siano stati utilizzati⁴¹². Questi principi si rivolgono principalmente agli strumenti di IA che devono essere impiegati nell'ambito della giustizia predittiva e di conseguenza devono essere rispettati da parte dei giudici⁴¹³. È però importante sottolineare come i sistemi di giustizia predittiva possono essere utilizzati anche da parte degli avvocati negli studi legali per promuovere la difesa del proprio cliente o al fine di anticipare l'esito di una determinata controversia⁴¹⁴. Gli avvocati e le *law firms*, che impiegano tali sistemi predittivi, possono fornire ai loro clienti consigli informati, alla luce della valutazione empirica e sistematica delle probabilità di successo della causa; incoraggiano ad esempio la conclusione delle transazioni, al fine di evitare lo svolgimento di un processo lungo e costoso⁴¹⁵.

Nel febbraio del 2024 il Consiglio d'Europa ha previsto una Nota informativa intitolata “*Use of Generative Artificial Intelligence (AI) by judicial professionals in a work-related context*”, redatta dal Gruppo di lavoro sulla giustizia cibernetica e sull'intelligenza artificiale (CEPEJ-GT-CYBERJUST), nell'ambito dell'*European Cyberjustice Network* e quale articolazione della CEPEJ⁴¹⁶.

Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, 2018, <https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348>

⁴¹¹ CEPEJ, *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, cit., pp. 7 e ss.

⁴¹² Ivi, p. 12.

⁴¹³ Cfr. A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, cit., p. 10.

⁴¹⁴ V. CEPEJ, *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, cit., p. 23.

⁴¹⁵ Ivi, p. 30.

⁴¹⁶ Tra le iniziative promosse dalla CEPEJ vi è “*Resource Centre on Cyberjustice and AI*” istituito come punto di riferimento per accedere ad informazioni affidabili in merito ai sistemi di IA e agli altri strumenti avanzati applicabili nella trasformazione digitale al sistema giudiziario. Il Centro risorse si concentra sui sistemi del settore pubblico, rilevanti per la magistratura, non includendo i sistemi orientati agli avvocati o agli studi legali (*LegalTech*). V. CEPEJ, *Resource Centre on Cyberjustice and AI* <https://www.coe.int/en/web/cepej/resource-centre-on-cyberjustice-and-ai>.

La nota informativa, nel rispetto di quanto enunciato nella Carta etica, definisce i sistemi di IA elencando le attività in cui l'IA generativa sembra fornire “*buoni risultati*”, tra le quali rientrano la capacità di redigere testi (anche se si sottolinea come il contenuto degli stessi non sia sempre veritiero). Il testo, in linea con gli altri interventi normativi, classifica l'impiego degli strumenti di *Gen AI* evidenziando i potenziali rischi, riporta infatti i rischi, già citati in precedenza, connessi alla creazione di *hallucinations*⁴¹⁷, al trattamento dei dati inseriti o alla potenziale violazione della disciplina del diritto d'autore o del *copyright*. Il risultato prodotto dall'IA non è unico, a dimostrazione di ciò un altro rischio legato al suo impiego attiene all'incapacità della macchina di replicare i medesimi risultati nonostante la formulazione degli stessi quesiti; è per questo motivo che la *soft law* impone alla macchina di riportare la fonte alla base dell'*output* prodotto. La nota prosegue suggerendo alcune cautele da seguire nel momento in cui si utilizzano i sistemi di IA, come accertare che lo strumento sia idoneo al raggiungimento dello scopo per cui è impiegato, che i giudici privilegino sistemi aventi dati di qualità elevata e verifichino l'esistenza del riferimento riportato dall'IA⁴¹⁸.

Nel mese di maggio è stato poi adottata la Convenzione Quadro sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Il trattato, sottoscritto dall'Unione Europea⁴¹⁹, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in merito all'applicazione generale degli strumenti di intelligenza artificiale⁴²⁰.

Come la Carta etica del CEPEJ, anche nel Regno Unito, nel 2023, è stata promossa una guida per l'impiego dell'IA all'interno degli uffici giudiziari. Anche le disposizioni presenti nell'*Artificial Intelligence (AI): Guidance for judicial office holders* si rivolgono prevalentemente ai titolari delle cariche giudiziarie che desiderano utilizzare sistemi di IA nell'esercizio della professione. È però importante sottolineare come le

⁴¹⁷ Ogni intelligenza artificiale è profondamente condizionata dai dati che l'addestrano: essa non è mai neutrale, al contrario, incorpora i pregiudizi, le imprecisioni, le lacune dei contenuti presenti nella banca dati di addestramento e i pregiudizi culturali di chi ha progettato e guidato nell'addestramento il sistema, (in)validando alcune delle risposte.

⁴¹⁸ Cfr. F. DE STEFANO, *Le iniziative del Consiglio d'Europa in materia di intelligenza artificiale generativa nella giustizia: un aggiornamento*, in *Dir e Innovazione*, 2024 e CEPEJ-GT-CYBERJUST, *Use of Generative Artificial Intelligence (AI) by judicial professionals in a work-related context*, pp. 2 e ss. <https://rm.coe.int/cepej-gt-cyberjust-2023-5final-en-note-on-generative-ai/1680ae8e01>.

⁴¹⁹ Come l'*AI Act* la Convenzione adotta un approccio generale, regolamentando nei diversi settori l'impiego degli strumenti di IA. Per approfondire v. *Committee on Artificial Intelligence (CAI)* cit.

⁴²⁰ Cfr. A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, cit., p. 10, V. Commissione EU, *La Commissione ha firmato la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto*, 2024, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-signed-council-europe-framework-convention-artificialintelligence-and-human-rights>.

professioni del giudice e dell'avvocato siano in costante contatto ed è per questo fondamentale citare, anche in questa sede, alcune disposizioni della guida. Innanzitutto, la *soft law* britannica come l'*AI act*, classifica in base al rischio l'impiego degli strumenti di IA: a seconda delle attività la linea guida consiglia o sconsiglia l'impiego degli strumenti intelligenti.

Inoltre, al punto sette la guida impone agli avvocati il dovere di verificare e di confermare l'autenticità e la veridicità di quanto hanno affermato nelle ricerche affrontate e nelle citazioni dei casi fornite da sistemi di IA. Gli strumenti di IA sono in grado di produrre *deep fake* e, nonostante gli organi giudicanti abbiano da sempre dovuto gestire la possibilità di interfacciarsi con documenti falsi, ad oggi essi devono essere consapevoli che queste nuove tecnologie sono in grado di formare falsificazioni più difficili da identificare. Per questo si pone in capo al legale un dovere ancora più stringente circa la verifica dei risultati prodotti, ad esempio, identificando il testo come prodotto dell'IA⁴²¹.

4.2 IA generativa e deontologia forense: evoluzione o rivoluzione?

I differenti interventi normativi, aventi forza cogente o meno, disciplinano l'impiego dei sistemi di IA nei diversi settori adottando un approccio basato sul rischio; si evince, infatti, come le fonti siano adottate al fine di promuovere un uso responsabile degli strumenti di IA nelle diverse professioni. Le politiche, intente a regolare i sistemi di IA generativa, propongono *standard* di mercato nei diversi settori, compreso quello legale. Permane, tuttavia, soprattutto nel settore forense, un sentimento di scetticismo riguardo all'integrazione e all'applicazione dei sistemi di *GenAI*: alcuni autori ritengono che sia inappropriato l'impiego di *software*, come *Chat GPT*, nella pratica legale. La concezione seguita da parte della dottrina sostiene che l'impiego, nella pratica forense, dei descritti strumenti presenti solamente rischi significativi, dal momento che detti strumenti non sono stati progettati per assistere specificatamente la professione legale. Questa interpretazione ignora però come altri strumenti tecnologici, come *Microsoft Word*, si sono integrati nella pratica legale, non essendo stati progettati per essere applicati ad uso esclusivo della professione⁴²². Per dimostrare le potenzialità derivanti dall'impiego dei sistemi di IA, si riporta, inoltre, l'esperimento effettuato da un gruppo

⁴²¹ Cfr. Artificial Intelligence Guidance for judicial office holders, 2023, p. 5, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/12/AI-Judicial-Guidance.pdf>.

⁴²² V. N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, in Berkeley Business Law Journal, 2024, pp. 6 e ss.

di ricercatori dell'Azienda *Case text* e di *Stanford codex*. L'esperimento prevede di sottoporre un modello di IA all'esame da avvocato, nelle sue diverse articolazioni, necessario per esercitare la professione negli USA. Nello specifico i ricercatori hanno promosso domande dirette a *Chat GPT*, senza fornire alla macchina nessun esempio, il modello di IA ha quindi risposto ai diversi quesiti e superato in maniera eccellente la prova d'esame. Il fine dell'indagine compiuta non è solo quello di documentare come i risultati dei modelli di IA siano in rapido e notevole progresso, ma anche quello di evidenziare come essi detengano il potenziale per supportare gli avvocati nella fornitura di servizi legali⁴²³. Alla luce dell'esempio riportato si evince come l'intento originario su cui si fonda la progettazione di uno strumento rappresenta solo un elemento nell'ambito di un più ampio e completo quadro decisionale. La soluzione più ragionevole appare quindi quella di non escludere l'applicazione delle nuove tecnologie da un intero settore, ma di integrarle nella professione in modo responsabile. I sistemi di IA hanno il potenziale di produrre molteplici benefici di semplificazione ed efficienza e, come è ormai stabilmente compreso, è necessario, per un impiego consapevole degli stessi, controllare i risultati per limitare i potenziali rischi e i *bias* prodotti dalla macchina⁴²⁴. Infatti, nel *test* realizzato nei confronti del *software Chat GPT* per il superamento dell'esame di procedura penale, l'esito dell'esperimento appare di segno opposto. Il linguaggio dello strumento di IA appare impreciso e l'imprecisione è tale da rendere le risposte fornite dal sistema inesatte e approssimative. Lo studio dichiara inoltre come la carenza delle risposte fornite dal *software* sia dovuta alla qualità dei dati presenti nell'IA⁴²⁵.

Nonostante gli attuali limiti della tecnologia, la Cassazione, nel 2024, ha per la prima volta menzionato l'*output* prodotto da *Chat GPT* in una sentenza come fonte di prova. La Corte di Cassazione in sede penale opera la menzione di tale *output* come fonte di prova a favore di una richiesta di revisione⁴²⁶. La citata pronuncia rappresenta non solo una novità assoluta all'interno della giurisprudenza italiana, ma determina questioni significative relative alla validità e veridicità dei risultati prodotti dall'IA. Nonostante nel caso di specie la prova fornita dall'IA sia stata ritenuta insufficiente a determinare la

⁴²³ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 198 e ss.

⁴²⁴ V. N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, cit., pp. 6 e ss.

⁴²⁵ Cfr. D. AMIDANI, *CHATGPT bocciato all'esame di diritto processuale penale- Attendibilità e trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale alla luce di un esperimento*, in *Sistema Penale*, 2024, p. 8 e ss.

⁴²⁶ Cass. pen. Sez. III n.14631/2024: nel caso di specie i ricorrenti avevano utilizzato il prodotto del *software* di IA per confermare come l'area in cui sorgevano le costruzioni non fosse soggetta al momento dell'edificazione a vincoli ambientali.

vittoria della causa, la sua citazione rappresenta un importante evento in termini di attendibilità e usabilità dei sistemi di IA nell'*iter* processuale.

Il dovere degli avvocati di rispettare i doveri etici e gli obblighi professionali nei confronti dei clienti è un altro tema centrale legato all'applicazione delle tecnologie nella professione forense. Le *Model Rules of Professional Conduct*⁴²⁷ promosse dall'ABA (*American Bar Association*) hanno evidenziato “*potentially implicates professional ethics*” nell'impiego dei sistemi di *GenAI* nella professione forense⁴²⁸. Con l'approvazione della Risoluzione 112, sempre da parte dell'ABA operata nel 2019, si esorta il legale ad affrontare in modo proattivo le articolazioni di natura sia etica sia legale derivanti dall'uso dell'IA. La Risoluzione individua tre aspetti chiave nella gestione dei rischi derivanti dall'impiego delle tecnologie: gli avvocati devono accertare la presenza di *bias* derivanti dall'impiego del sistema e verificare la trasparenza e “*l'esplicabilità*”⁴²⁹ delle decisioni automatizzate fornite dall'IA; essi devono poi promuovere usi etici e vantaggiosi della tecnologia; infine devono effettuare controlli e supervisionare in modo appropriato i sistemi di IA⁴³⁰.

Parallelamente, numerosi fornitori hanno sviluppato soluzioni tali da proteggere le informazioni riservate inserite nei modelli in modo da consentire ai professionisti legali di avere accesso sicuro ai sistemi *GenAI* impiegati a livello aziendale⁴³¹. I descritti progressi aiutano a salvaguardare le comunicazioni privilegiate tra avvocato e cliente e altri dati riservati⁴³². All'interno dell'ordinamento americano sono stati promossi ulteriori interventi normativi, si riporta a titolo esemplificativo la legge locale 144 di New York City che si occupa di regolare l'utilizzo degli strumenti tecnologici che assumono decisioni automatizzate al fine di prevenire possibili pregiudizi algoritmici⁴³³. Le diverse fonti giuridiche adottate in America delineano il panorama normativo entro il

⁴²⁷ V. ABA, *Model Rules of Professional Conduct* v. https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/.

⁴²⁸ ABA, *Resolution on AI in the Practice of Law*, 2019, p. 112 <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/policy/annual-2019/112-annual-2019.pdf>

⁴²⁹ L'AI spiegabile (*XAI: eXplainable Artificial Intelligence*) è un insieme di processi e metodi che permettono agli utenti di comprendere e quindi ritenere affidabili i risultati generati mediante gli algoritmi di *machine learning*. V. IBM, *Che cos'è l'AI spiegabile?* <https://www.ibm.com/it-it/topics/explainable-ai>.

⁴³⁰ V. ABA, *Revised Resolution 112*, 2019, <https://perma.cc/A3EM-NWAU>.

⁴³¹ Si riporta a titolo esemplificativo *Microsoft's Azure OpenAI Service* una piattaforma *cloud* che consente l'accesso ai modelli di IA, è stato progettato per offrire sicurezza aziendale avente livello avanzato e per garantire la protezione dei dati inseriti. Cfr. <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/openai-service>.

⁴³² V. N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, cit., pp. 10 e ss.

⁴³³ V. NYC Dep't of Consumer & Worker Prot., *Automated Employment Decision Tools (AEDT)*, <https://www.nyc.gov/site/dca/about/automated-employment-decision-tools.page>.

quale gli avvocati devono operare, assicurando che i sistemi di IA siano impiegati nella professione in modo etico e in conformità alle leggi antidiscriminazione⁴³⁴.

Nel 2024 sempre l'ABA ha promosso la *Formal Opinion* 512⁴³⁵ riguardante l'impiego degli strumenti di IA generativa (*GAI*) nella professione forense, in conformità a quanto prescritto dalle *Model Rules of Professional Conduct*⁴³⁶. La prima questione affrontata riguarda il rapporto tra gli strumenti di *GAI* e la *Model Rule* 1.1 che impone all'avvocato di fornire una rappresentanza competente. I professionisti per adempiere al dovere imposto dalla *Model Rule* 1.1. non devono diventare esperti tecnici dei sistemi di IA ma, per impiegare lo strumento nell'attività lavorativa, devono conoscerne i limiti, i benefici e potenziali rischi, rimanendo sempre aggiornanti in merito all'evoluzione della tecnologia⁴³⁷. È inoltre indispensabile, ad avviso dell'ABA, che gli avvocati studino le modalità di utilizzo delle nuove tecnologie perché con il trascorrere degli anni, come le *e-mail* o i *computer*, essi si implementeranno nella pratica legale e gli avvocati dovranno decidere, con cognizione di causa, se avvalersi di essi o meno. I descritti strumenti possono sintetizzare contratti, generare documenti, rimane compito del legale però, come evidenziato anche nella sentenza *Caso Mata v. Avianca*⁴³⁸, a fronte degli errori che gli stessi possono produrre, di supervisionare i risultati, verificarne l'attendibilità e la correttezza, prima di inviarli al tribunale, al fine di tutelare sempre l'interesse del proprio cliente⁴³⁹.

Inoltre, il legale che utilizza i sistemi di *GAI* deve essere consapevole del dovere, imposto dalla *Model Rule* 1.6, di mantenere riservate le informazioni relative alla rappresentanza del cliente, salvo la divulgazione non sia permessa dal consenso

⁴³⁴ V. N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, cit., p. 16.

⁴³⁵ Le *formal opinion* del ABA sono documenti ufficiali promossi dal *Standing Committee on ethics and professional responsibility* al fine di fornire interpretazioni autorevoli in merito alle Regole di Condotta Professionale e offrire linee guida riguardanti questioni etiche e professionali per gli avvocati. V. https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/ethics_opinions/aba_formal_ethics_opinions_index_by_issue_dates/.

⁴³⁶ V. ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPOSABILITY, Generative Artificial Intelligence Tools*, 2024, p. 1, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf.

⁴³⁷ Cfr. S. BRADLEY, *Rule 1.1 Duty of Competency and Internet Research: Benefits and Risks Associated with Relevant Technology* at 7, 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3485055.

⁴³⁸ Vicenda giudiziaria analizzata nel capitolo 2. V. *Caso Mata v. Avianca, Inc.*, 22-cv-1461 (PKC) (S.D.N.Y. Jun. 22, 2023) F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, in *Dir. e Innovazione*, 2023 e G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, *Riv. trim. di Dir. e Proc. Civ.*, 2024, pp. 425 e ss.

⁴³⁹ V. ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPOSABILITY, Generative Artificial Intelligence Tools*, cit., pp. 2 e ss.

informato del cliente⁴⁴⁰. Prima di inserire nel sistema *GAI* le informazioni sensibili del proprio assistito, l'avvocato è tenuto a valutare il rischio che può presentarsi nella divulgazione dei dati, per questo è necessario, ai fini dell'inserimento dei dati, il consenso informato del cliente⁴⁴¹. Diversamente se non vengono inserite informazioni riguardanti dati sensibili del cliente questi strumenti sono liberamente utilizzabili nell'esercizio dell'attività professionale⁴⁴².

La *Model Rule* 1.4 impone, invece, al legale il dovere di comunicazione tempestiva nei confronti del cliente. Di particolare rilievo è la lett. a) (2), della citata *Rule*, in cui si prescrive all'avvocato di rendere noto al cliente i mezzi grazie ai quali intende raggiungere gli obiettivi. Il quesito che pone la *Formal Opinion* riguarda la relazione tra il dovere di comunicazione e l'impiego dei sistemi di *GAI* nella professione. L'informazione è sicuramente dovuta nel momento in cui è lo stesso cliente a chiedere al legale se abbia impiegato i citati strumenti, appare, inoltre, doveroso segnalare il loro impiego nei casi in cui la tecnologia sia utilizzata per la valutazione circa l'esito della vicenda giudiziaria⁴⁴³.

La responsabilità etica che gli avvocati detengono, a fronte dell'utilizzo dei sistemi di *GAI*, non è rivolta solo nei confronti dei clienti ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria. La *Model rule* 3.1 impone al legale, quando afferma una questione in giudizio, di certificare che essa abbia una base di diritto e di fatto e che la stessa non risulti essere futile. I problemi che sono emersi, ad oggi, a fronte dell'impiego dei sistemi *GAI*, derivano dal richiamo di pareri, citazioni e precedenti inesistenti da parte degli *output* prodotti dai sistemi. Tenendo conto anche del dovere di competenza, i difensori devono quindi verificare l'accuratezza dell'*output* prodotto dal sistema di *GAI*⁴⁴⁴. In alcune vicende giudiziarie, coerentemente con quanto disposto dell'articolo 11 section b) delle FRCP, che sanziona l'avvocato che non abbia certificato "*al meglio*

⁴⁴⁰ Il dovere di riservatezza è esteso anche ai potenziali clienti, *ex Model Rule* 1.8, e ai clienti precedenti, *ex Model Rule* 1.9.

⁴⁴¹ Il consenso si definisce informato quando il cliente conosce quali dati il legale inserirà nel sistema *GAI*, quali sono i motivi che hanno portato l'avvocato a ritenere utili l'impiego dello strumento e quali sono i potenziali rischi.

⁴⁴² V. ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, Generative Artificial Intelligence Tools*, cit., pp. 5 e ss.

⁴⁴³ *Ivi*, pp. 8.

⁴⁴⁴ V. ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, Generative Artificial Intelligence Tools*, cit., pp. 9 e ss.

delle sue conoscenze, informazioni e convinzioni” la veridicità di quanto affermato, i difensori sono stati sanzionati a causa della mancata supervisione della prova fornita⁴⁴⁵.

Inoltre, vigono alla luce delle *Model rules* 5.1 e 5.3, delle responsabilità nei confronti dello studio legale da parte degli avvocati. Gli avvocati dirigenti devono garantire che gli altri avvocati dello studio rispettino le regole di condotta professionali, in particolare devono fornire politiche chiare in merito all’uso consentito nella *Law firm* dei sistemi *GAI*. Gli avvocati supervisor detengono obblighi di vigilanza e hanno inoltre il dovere di verificare che gli altri legali interni allo studio siano formati in merito all’impiego dei sistemi di *GAI*⁴⁴⁶.

Infine, la *Model rules* 1.5, che disciplina gli onorari e le spese degli avvocati, alla lett. b) richiede all’avvocato di comunicare la base su cui l’avvocato addebiterà gli onorari. Gli strumenti di *GAI* permettono al legale di fornire servizi legali in maniera più efficiente e in tempi più rapidi, ma il professionista, che utilizza la tariffa oraria, deve fatturare il tempo che ha effettivamente dedicato alla questione⁴⁴⁷. La *Formal Ethics Opinion* 93-379 dell’ABA spiega che “l’avvocato che ha accettato di fatturare sulla base delle ore impiegate, non adempie al suo dovere etico, se fattura al cliente più tempo di quello che ha effettivamente impiegato per conto del cliente”⁴⁴⁸. La *rule* analizzata si applica nel valutare la ragionevolezza degli onorari quando il compenso è pattuito in maniera forfettaria tra il cliente e il professionista⁴⁴⁹.

A fronte del ruolo che le tecnologie possiedono nel mondo del diritto, secondo Susskind, gli avvocati con sufficiente flessibilità e apertura mentale, aventi uno spirito imprenditoriale, potranno partecipare alla creazione di nuove figure lavorative in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. La figura “*consulente di fiducia esperto*”, secondo l’autore, rimarrà presente e sarà incarnata da parte di avvocati creativi, in grado di ideare e articolare nuove soluzioni e strategie per clienti che hanno problemi legali complessi o sfide importanti (questi criteri descrivono l’aggettivo “*esperto*”). Si svilupperà poi il professionista “*avanzato*”, un avvocato capace e

⁴⁴⁵ A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, *Responsabilità dell’avvocato nell’utilizzazione di ChatGPT. Aspetti di etica della difesa nel contesto statunitense*, in il foro italiano, 2024.

⁴⁴⁶ Gli obblighi di vigilanza, *ex Model Rule* 5.3 b), sono rivolti anche nei confronti dei non avvocati o soggetti esterni allo studio. V. ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, Generative Artificial Intelligence Tools*, cit., pp. 10 e ss.

⁴⁴⁷ *Ivi*, pp. 11 e ss.

⁴⁴⁸ V. ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, Formal Opinion* 93-379, 1993, p. 6, https://nvbar.org/wp-content/uploads/ABA_Formal_Opinion_93-379.pdf.

⁴⁴⁹ V. ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, Generative Artificial Intelligence Tools*, cit., pp. 11 e ss.

preparato, ma non necessariamente molto esperto, che agirà spesso come assistente legale del consulente di fiducia, per occuparsi di compiti che richiedono un avvocato ma non necessariamente uno specialista costoso. Inoltre, dal momento in cui i servizi legali saranno prevalentemente standardizzati e informatizzati, subentrerà la figura del c.d. “*ingegnere del sapere giuridico*”, talentuoso organizzatore e ordinatore di enormi quantità di materiali e processi legali complessi. Le leggi, secondo un procedimento *standard*, dovranno essere esaminate attraverso un lavoro di scomposizione delle stesse, per poi essere immesse nei sistemi informatici. Grazie a ciò si potrà ottenere un servizio legale *online*, così come potrà accadere che le singole disposizioni possano venire integrate in diversi sistemi propri degli studi legali. L’autore ritiene sia sbagliato considerare, come fanno convenzionalmente molti avvocati, lo sviluppo di standard e sistemi quale compito da affidare ai praticanti, agli avvocati *junior* o al personale di supporto professionale. Per competere “*con standard e sistemi di prim'ordine, allora di prim'ordine devono essere anche gli avvocati che lavorano alla loro costruzione*”. Gli avvocati che parteciperanno a queste operazioni saranno gli ingegneri del sapere giuridico⁴⁵⁰.

Susskind considera poi indispensabile la figura del c.d. “*tecnico legale*”, avente il compito, nel momento di mancanza dei sistemi informatici, tali da rendere impraticabile o inimmaginabile il lavoro legale, di colmare lo spazio tra il diritto e la tecnologia. Inoltre, centrale a fronte dell’evoluzione tecnologica sarà il c.d. “*esperto di dati*”. Dal momento che i sistemi di apprendimento automatico e le analisi predittive assumeranno un ruolo sempre più centrale nel mondo del diritto, sarà specularmente necessaria la presenza di esperti nella elaborazione dei dati, nonché di esperti degli strumenti e delle tecniche indispensabili per acquisire, analizzare ed elaborare una significativa mole di informazioni. L’esperto dei dati legali avrà quale obiettivo quello di identificare relazioni, tendenze, modelli e intuizioni sia nelle fonti legali sia nel materiale non legale.

Infine, l’autore giudica fondamentale la figura del c.d. “*esperto di O.D.R.*”⁴⁵¹. In sede stragiudiziale sono già presenti nel mercato piattaforme di O.D.R., esse si avvalgono di algoritmi predittivi per comunicare a coloro che lo richiedono quale sarebbe l’esito della decisione giudiziale, statisticamente più probabile, se la questione venisse affrontata in sede giudiziaria. Benché il risultato offerto dalla macchina non sia infallibile, soprattutto

⁴⁵⁰ V. SUSSKIND, *L’avvocato di domani*, Guerini Next, 2019, pp. 146 e ss.

⁴⁵¹ V. SUSSKIND, *L’avvocato di domani*, cit., p. 150.

di fronte a controversie di modico valore, le piattaforme di O.D.R. possono essere utili per favorire una soluzione conciliativa della controversia, favorendo quindi le A.D.R.⁴⁵².

4.3. Spunti conclusivi: IA al servizio dell'avvocatura o avvocatura al servizio dell'IA?

*“AI won't replace lawyers, but lawyers who use AI will replace lawyers who don't”*⁴⁵³

Questa affermazione sintetizza in modo chiaro i concetti esposti nelle pagine precedenti, non è possibile contrastare l'evoluzione tecnologica: non è infatti necessario chiedersi se gli strumenti intelligenti modificheranno il mondo del diritto, è piuttosto indispensabile comprendere come essi trasformano la materia giuridica ed è compito dei legali adattarsi all'evoluzione per non farsi sovrastare dalla rivoluzione tecnologica⁴⁵⁴.

In particolare, l'impiego delle nuove tecnologie opera, ad oggi, come fattore di sostituzione nel settore della ricerca e della redazione dei testi, mentre rimangono centrali il ruolo decisionale e l'attività creativa dell'essere umano; non è ammissibile, infatti, delegare la complessa attività interpretativa che caratterizza la figura dell'avvocato⁴⁵⁵.

Dopo aver affrontato in maniera esaustiva il ruolo che gli strumenti di IA, in particolare gli strumenti di *GenAI*, possono determinare nei confronti della professione legale, si evince come il legislatore italiano, nel 2022, durante la promozione della riforma della giustizia, abbia impropriamente omesso di disciplinare, o quanto meno di citare, l'impiego di queste tecnologie come ausilio alle professioni legate all'*iter* processuale.

La riforma Cartabia, che per prima ha riposto attenzione in merito alle modalità di redazione degli atti processuali, ha promosso un intervento importante nella definizione degli stessi: individuando i principi di chiarezza e sinteticità e le modalità di redazione nel rispetto dei nuovi valori fondanti il processo. L'intervento normativo non ha però regolamentato, come strumento di ausilio, i sistemi di IA utilizzabili da parte degli avvocati e dei giudici nell'esercizio dell'attività professionali, in particolare nella redazione degli atti. Già nel 2022 infatti il Consiglio degli ordini europei (CCBE)⁴⁵⁶

⁴⁵² V. A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, in il giust. Proc. civ., 2024, pp. 372 e ss.

⁴⁵³ V. N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, cit., p. 1.

⁴⁵⁴ Cfr. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 2 e ss. e G. ALPA, *La difesa dei diritti e il ruolo dell'avvocato nella applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale*, in contratto e impresa, 2024.

⁴⁵⁵ Cfr. G. FINOCCHIARIO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., 2024, p. 447.

⁴⁵⁶ Il Consiglio degli ordini forensi d'Europa (CCBE) è stato fondato nel 1960 ed è un'associazione internazionale senza scopo di lucro. L'associazione promuove le opinioni degli avvocati europei, la difesa dei principi giuridici fondanti la democrazia e lo Stato di diritto. Tra gli argomenti che interessano gli

aveva promosso una serie di linee guida, intitolate *Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU*, intente a classificare i sistemi di IA generativi applicabili al settore legale⁴⁵⁷. Le linee guida promosse da parte del CCBE affrontano in maniera innovativa il tema della redazione atti processuali rispetto a quanto disposto dalla riforma Cartabia.

i. Linee guida del CCBE: strumenti di supporto alla redazione dei documenti

Nella classificazione del CCBE tra gli strumenti classificati si riportano gli strumenti di supporto alla redazione dei documenti. Questa categoria di strumenti viene ulteriormente suddivisa in tre classi di strumenti: strumenti di assistenza alla scrittura, strumenti automatizzati all'assemblaggio dei documenti e strumenti aventi un approccio tecnico generico per la trasformazione dei dati in testi giuridici⁴⁵⁸.

• Gli strumenti di assistenza della scrittura

Questi strumenti si affiancano alle soluzioni esistenti per l'*editing* e l'elaborazione dei testi, essi facilitano il processo di redazione in maniera simile agli strumenti di controllo grammaticale e ortografico, di correzione automatica, mantenendo l'interfaccia utente degli strumenti di *editing*. Tali strumenti di IA possono verificare la correttezza del linguaggio, modificando il testo, e utilizzano un linguaggio appropriato al contesto legale, come ad esempio *Briefcatch*. Secondo la linea guida uno strumento accurato

avvocati a livello europeo rientrano l'analisi e l'impatto che le nuove tecnologie possono determinare nei confronti dei valori fondamentali della professione e il rapporto tra i doveri dei legali e i doveri dei governi di garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, a fronte della globalizzazione e liberalizzazione della professione forense a livello europeo, la Commissione Europea si è consultata con il CCBE, in merito definizione delle direttive europee riguardanti le modalità attraverso le quali gli avvocati possono esercitare la professione in altri paesi membri. L'ordine ha anche supportato la Commissione europea nell'evoluzione di un portale di giustizia elettronica, fornendo ai cittadini europei informazioni pratiche sul sistema giudiziario e sulle procedure, al fine di migliorare l'accesso alla giustizia per i cittadini europei.

L'ordine europeo collabora inoltre con altre organizzazioni di avvocati a livello internazionale per promuovere questioni di interesse comune come la l'indipendenza della professione.

V. CCBE, *Overview of the CCBE's structure and rules*, <https://www.ccbe.eu/about/who-we-are/>.

⁴⁵⁷La guida classifica i sistemi che possono coadiuvare il legale nella professione in sei categorie: strumenti per supportare nella redazione degli atti (*drafting*); tool per l'analisi dei documenti (*document analyst*) in particolare utili per la classificazione e l'estrazione di disposizioni importanti; strumenti per l'analisi del testo, strumenti per la ricerca giuridica; chatbot come assistenti legali; strumenti di trascrizione voce-testo, sistemi utili a rendere più efficienti i processi di amministrazione interni alla *law firm*.

Cfr. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 198 e ss e Council of Bars and Law Societies of Europe, *Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU*, 2022, https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Reports_studies/EN_ITL_20220331_Guide-AI4L.pdf

⁴⁵⁸ Cfr. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 157 e ss.

dovrebbe non solo apportare modifiche al testo, ma anche motivare i suggerimenti alla base delle modifiche, ovvero individuare gli *standard* su cui si basano le raccomandazioni. Le raccomandazioni stilistiche di tali strumenti si possono basare, ad esempio, sui risultati di un'analisi testuale delle memorie vincenti o di altri documenti presentati. In altre parole, se dalla ricerca si evince che determinati contenuti testuali, aventi argomentazioni che hanno ottenuto esiti positivi e portato al successo dei citati atti, il risultato dell'IA potrebbe riprendere tali termini ritenendo produttivo adottare strategie simili. Il sistema replica gli schemi linguistici che hanno contribuito al successo dell'atto riportando, ad esempio, le medesime caratteristiche testuali di copertura, ossia dettagli simili, oppure inserendo intensificatori positivi (frasi che rafforzano un'idea). Questi strumenti possono inoltre aiutare il legale nella verifica delle citazioni, accertando che siano corrette e si riferiscano ai casi citati⁴⁵⁹. Alcuni di questi strumenti di assistenza alla scrittura sono progettati per svolgere anche aspetti più tecnici legati alla redazione dei contratti; ad esempio, essi sono in grado di individuare i termini indefiniti presenti nel testo o i segnaposto vuoti, ovvero gli spazi lasciati intenzionalmente incompleti, come lo spazio dedicato all'inserimento di una data. Inoltre, questi strumenti hanno la capacità di salvare e riutilizzare frammenti di testo, o di fornire un completamento automatico dell'atto attraverso informazioni ritrovate nel *database* dello studio legale⁴⁶⁰.

Tradizionalmente i correttori ortografici e grammaticali si basavano su regole predefinite in grado di individuare errori semplici; ad oggi, le prestazioni dei nuovi strumenti di IA, grazie ai progressi nella comprensione del testo basata sulle reti neurali, sono migliorate in termini di *parsing* delle citazioni legali: essi sono in grado di rilevare, collegare e analizzare i diversi riferimenti giuridici, nonché di identificare molteplici citazioni⁴⁶¹.

- **Strumenti per l'assemblaggio di documenti**

L'obiettivo di questi strumenti di IA è quello di aiutare i legali nell'automatizzare l'assemblaggio dei documenti, avuto preliminarmente riguardo di un insieme di disposizioni e di condizioni precedentemente registrate. Nell'ambito del mondo legale questa funzionalità può rivelarsi utile per la redazione di un contratto o di un atto

⁴⁵⁹ La funzionalità riguardante il controllo automatizzato delle citazioni legali è spesso presente negli strumenti di analisi dei documenti.

⁴⁶⁰ I sistemi utili a svolgere queste attività sono Henchman, xLaw Word, Legai.

⁴⁶¹ Cfr. Council of Bars and Law Societies of Europe, *Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU*, cit., pp. 20 e ss e C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 157 e ss.

processuale o di qualunque altro documento avente un contenuto ripetitivo e pianificabile.

Il progettista di una tecnologia volta all'assemblaggio dei documenti stabilisce le regole che individuano la relazione tra gli elementi fissi del testo, ossia gli elementi invariabili e i fattori esterni, e le informazioni specifiche e variabili, da catturare durante la finalizzazione del documento dal modello. Gli autori dei modelli sono prevalentemente consulenti esterni o addirittura sviluppatori informatici, professionisti che collaborano con l'avvocato per stabilire le regole⁴⁶². La fase di progettazione dei modelli, si definisce *authoring* del modello⁴⁶³, segue poi la fase in cui il modello viene impiegato nello svolgimento dell'attività per cui è stato progettato, ossia la fase di personalizzazione e importazione dei dati, cosicché il modello medesimo esso sia in grado di modificare specifici documenti. La fase della personalizzazione avviene tramite l'inserimento di dati individuali da parte dell'utente e tramite l'individuazione di informazioni da fonti di dati esterne. Alcune disposizioni sono elaborate non in forza delle risposte che inseriscono i clienti, bensì originano dalle scelte operate da parte del legale, programmate nel modello. La complessità della modello, ossia delle regole di dettaglio, alla base dei documenti, dipende dall'approccio del singolo utente⁴⁶⁴. Terminata la creazione del modello, gli avvocati possono quindi creare tutti i documenti necessari a partire dal modello progettato.

Il principale problema legato all'utilizzo di questi strumenti attiene alle complessità di soddisfare i requisiti linguistici. Questi modelli vengono promossi all'interno di una *law firm* per formare un archivio di clausole riutilizzabili; il modello deve essere in grado di incorporare e adottare nella redazione dei testi le caratteristiche linguistiche rilevanti e necessarie alla corretta comprensione dell'atto. L'incapacità del modello, di fornire risultati da un punto di vista grammaticale o lessicale corretti, impedisce all'avvocato di

⁴⁶² La creazione del modello può essere compiuta tramite un sito *web* accessibile al pubblico (ad esempio, *Legito*, *ClauseBase*). L'utente deve importare il testo da documenti semplici esistenti e utilizzare l'interfaccia del *sito web* per riportare le parti e le condizioni variabili del testo al fine di definire il documento finale.

⁴⁶³ L'*authoring* può essere effettuato anche localmente, sul computer dell'avvocato o su un *server* locale, per il lavoro condiviso con i colleghi. Per i prodotti locali, le speciali funzionalità di *authoring* possono essere create per mezzo dell'applicazione *Microsoft Word* (ad esempio *Woodpecker*, che opera per mezzo di controlli personalizzati nei documenti *Word*) o di un programma informatico *ad hoc*, o anche in entrambi i modi.

⁴⁶⁴ La scelta delle regole dipende dalle capacità dello strumento e dal caso d'uso della tecnologia da parte dell'avvocato. I legali sono solitamente interessati a riutilizzare il più possibile il testo (ad esempio le clausole contrattuali) e a definire il testo nel modo più generale possibile. La specificità e complessità del modello determina però l'impossibilità di essere riutilizzato in molti casi diversi.

ottenere benefici significativi nell'impiego dello stesso. Il supporto linguistico deve essere soddisfacente a fronte delle diverse lingue in cui il modello può essere impiegato, al fine di garantire un *output* dotato di precisione e affidabilità in tutte le lingue supportate. D'altra parte, un modello che possiede le caratteristiche descritte è un modello che richiede un livello di difficoltà più elevato nella creazione. L'accuratezza dello strumento intelligente è possibile solo se il legale definisce in maniera precisa la forma delle frasi che lo stesso intende riutilizzare⁴⁶⁵.

- **Strumenti per trasformare i dati giuridici e le basi di conoscenza in un testo**

L'ultima sottocategoria riguarda gli strumenti in grado di generare un testo attraverso l'utilizzo di dati non testuali trasformandoli in atti legali. Questi strumenti, specifici per ogni lingua e giurisdizione, funzionano in maniera simile a quelli di analisi dei documenti ed hanno l'obiettivo di trasformare i dati giuridici non testuali in scrittura giuridica tradizionale. Essi possono realizzare argomentazioni testuali basate su fatti o su registrazioni, in formato leggibile da parte di un essere umano.

Con il passare del tempo, gli avvocati avranno probabilmente sempre più dati strutturati in merito ai casi. Gli avvocati riportando, ad esempio, le prove poste a fondamento della loro richiesta o di quella dell'avvocato di controparte, riferendo la lista dei testimoni, gli identificatori delle prove o gli ambienti in cui sono svolte le operazioni, implementano la quantità di dati presenti nel modello. Il *software* di gestione dei casi possiede una molteplicità di dati non testuali ed è proprio grazie all'utilizzo della tecnologia da parte degli stessi legali, ossia registrando un numero sempre maggiore di dati da trasformare in testi, che la tecnologia medesima quest'ultima implementa l'informazione di cui dispone. I dati fondati sulle prove si uniscono utilmente alle argomentazioni e alle contro-argomentazioni contenute nelle mozioni o in altri documenti del tribunale. L'impiego di questi sistemi favorisce, grazie alla classificazione operata all'interno del *software* di gestione, una comprensione maggiore delle caratteristiche delle cause seguite; in particolare si possono analizzare l'esposizione dei fatti, comprendere quali sono state le argomentazioni relative, ad esempio, ad una richiesta di risarcimento, le prove a sostegno della richiesta o le contro-argomentazioni alle dichiarazioni della controparte⁴⁶⁶.

⁴⁶⁵ Cfr. Council of Bars and Law Societies of Europe, *Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU*, cit., pp. 21 e ss e C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 157 e ss.

⁴⁶⁶ Questo incentivo è rafforzato dalle linee guida riguardanti il deposito elettronico della CEPEJ (*Guidelines on Electronic Court Filing e-Filing and Digitalisation of Courts*, 2021,

L'introduzione di molteplici dati nel sistema di gestione crea un *database* completo composto da una moltitudine di informazioni relative a diverse vicende giudiziarie, dati che possono essere utilizzati per generare ulteriori atti giudiziari completi o parti di essi, attraverso l'utilizzo di idonee informazioni, nel corretto formato richiesto, e di dati strutturati.

Le soluzioni di analisi dei documenti, come già ribadito in precedenza, non possono, in ogni caso, sostituire l'essere umano circa la verifica di tutti i punti di conformità; è pertanto sempre necessaria la revisione umana. Infatti, il descritto strumento deve essere impiegato per redigere una prima copia dell'atto poi verificata da un utente umano⁴⁶⁷.

Alla luce di questa disamina la critica che si può riporre nei confronti del legislatore italiano è di non aver disciplinato, né tanto meno citato, gli strumenti di IA come strumento di ausilio nella redazione degli atti processuali.

ii. Panorama italiano e IA: il D.D.L. sull'IA

Nell'ordinamento italiano la Fondazione Leonardo – Società delle macchine, nel 2019 ha promosso lo Statuto Etico Giuridico dell'IA. Il gruppo di lavoro ha, per primo, tentato di definire, nel panorama italiano, l'impiego dell'IA nel mondo giuridico definendo 20 principi guida per promuovere la “*rule of law*” dell'ordinamento italiano.⁴⁶⁸ Lo Statuto ha trattato per primo la possibilità di impiegare le nuove tecnologie nell'ambito dell'attività giudiziaria come strumento in grado di implementare l'efficienza. Esso analizza anche i potenziali rischi derivanti dall'utilizzo dell'IA: ad esempio, analizzando gli strumenti predittivi, strumenti in grado di produrre conseguenze negative che ledono il principio di indipendenza dell'organo giudicante. D'altra parte, gli stessi strumenti, come esamina lo statuto, possono aiutare i legali nella formulazione delle proprie difese. È necessario inoltre educare gli individui alla conoscenza dei sistemi per poter valutare i rischi, i limiti e le potenzialità di essi⁴⁶⁹.

<https://rm.coe.int/cepej-2021-15-en-e-filing-guidelines-digitalisation-courts/1680a4cf87>): l'uso obbligatorio di moduli intelligenti dotati di un complesso di dati strutturati da includere o i requisiti sull'uso di formati di citazione specifici faranno sì che gli avvocati passeranno dai word processor alle specifiche applicazioni per le attività.

⁴⁶⁷ Cfr. Council of Bars and Law Societies of Europe, *Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU*, cit., pp. 23 e ss e C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 157 e ss.

⁴⁶⁸ Cfr. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 77 e ss. e ID. *Intelligenza artificiale, ecco lo statuto giuridico*, in *Avvocato* 4.0, 2019.

⁴⁶⁹ Fondazione Leonardo, *Statuto etico giuridico*, 2019 p. 81, https://www.fondazioneleonardo.com/sites/default/files/downloads/202405/fle1_booklet_conferenza_itagar_301019.pdf.

Contestualmente alla promozione dello statuto etico, il Consiglio di Stato⁴⁷⁰ si è pronunciato in merito ad una vicenda giudiziaria avente ad oggetto le decisioni prese da parte degli algoritmi. La vicenda giudiziaria non riguarda nello specifico il funzionamento dei sistemi di IA, ma si riporta il caso giudiziario perché in questa occasione l'organo giudicante ha promosso principi cardine aventi ad oggetto il risultato degli algoritmi. I giudici amministrativi, in primo luogo, ritengono che la decisione fornita dall'algoritmo debba essere conoscibile, ovvero i partecipanti hanno il diritto di conoscere il processo informatico in tutte le sue componenti (dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità e alla loro gestione). È inoltre necessario che il citato processo avvenga in maniera trasparente, deve essere garantita la conoscibilità dei dati immessi e dell'algoritmo impiegato. In secondo luogo, la regola algoritmica deve poter essere sindacata dal giudice, egli deve poter valutare la logicità e la ragionevolezza della decisione robotizzata e quindi la "regola" che governa l'algoritmo. Appare infatti irrinunciabile, per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il poterdovere del giudice di sindacare il modo in cui l'algoritmo esercita il potere decisionale, in particolare è diritto del cittadino conoscere le modalità attraverso le quali la decisione è stata presa. Il medesimo orientamento è stato successivamente confermato in ulteriori e successive pronunce⁴⁷¹. Ancora una volta il giudice amministrativo, come nell'ambito del diritto positivo, in tema di sinteticità e chiarezza anticipa la materia processuale civilistica.

Deve essere, inoltre, menzionato il XXXV Congresso⁴⁷², occasione in cui per la prima volta la classe dell'avvocatura ha ammesso l'impossibilità di contrastare l'impiego dell'IA nell'esercizio dell'attività giudiziaria e nella professione forense. In preparazione al congresso, i gruppi preparatori avevano redatto due testi: il primo incentrato a regolamentare l'IA all'interno del sistema giurisdizionale, il secondo dedicato all'IA e alla professione. Il secondo documento propone linee guida e buone pratiche per gli avvocati che vogliono impiegare nella pratica legale gli strumenti di IA, al fine di assicurare che il loro utilizzo non danneggi i clienti e i principi governanti lo

⁴⁷⁰ Cons. St. Sez. VI n. 2270/2019: la sentenza ha ad oggetto delle pronunce assunte tramite algoritmi nell'ambito di procedure riguardanti il personale scolastico. L'algoritmo selezionava i vincitori tra diversi partecipanti al piano straordinario in tema di assunzioni, la c.d. Buona scuola. Nel caso di specie gli insegnanti lamentavano il mal funzionamento del processo decisionale. I provvedimenti promossi dall'algoritmo in sede decisoria pubblica oltre ad essere irragionevoli erano privi di motivazione.

⁴⁷¹ V. Tar Lazio sez. III n. 9230/2018; Tar Lazio sez. III n. 9225/2018; Tar Lazio sez. III n. 9227/2018.

Cfr. G. FINOCCHIARIO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, cit., 2024, pp. 440 e ss.

⁴⁷² V. XXXV Congresso forense, Lecce 6-8 ottobre 2022, <https://congressonazionaleforense.it/edizione-2022/benvenuti/>.

Stato di diritto. Il testo individua i possibili utilizzi degli strumenti di IA, utili, ad esempio, nella gestione dei documenti o nell'analisi della giurisprudenza, classificando inoltre i rischi derivanti dall'impiego delle piattaforme *online* in rischi tecnologici e rischi di sistema. I rischi tecnologici attengono alla possibile violazione delle norme in materia di protezione dei dati; è quindi dovere del legale conoscere i termini e le condizioni di trattamento dei dati della tecnologia per limitare le possibili intromissioni che il GDPR non è in grado di tutelare. Mentre i rischi di sistema riguardano i rischi derivanti dalla mancanza di “*esplicabilità*” dei risultati e dei *bias*⁴⁷³. L'*esplicabilità* o la spiegabilità degli strumenti si collega al dovere di competenza forense dell'avvocato, ex articolo 14 codice deontologico; si impone quindi al legale di “*pretendere spiegazioni e di comprenderle*” al fine di impiegare gli strumenti con cognizione di causa nella pratica legale⁴⁷⁴. Infine, il documento suggeriva al legale di dotare il cliente di un ampio potere decisionale, quest'ultimo deve essere libero di richiedere al proprio avvocato di non avvalersi di determinati sistemi di IA⁴⁷⁵.

Analizzando, ad oggi, l'ordinamento italiano, non è ancora in vigore una legge che disciplini l'impiego degli strumenti di IA. Il Consiglio dei ministri, conseguentemente alla promozione del regolamento, ha però promosso un disegno di legge delega (A.S. 1146)⁴⁷⁶, intento a disciplinare l'impiego dell'IA nei settori demandati dal Regolamento all'autonomia normativa degli Stati Membri⁴⁷⁷. Il D.D.L., come stabilito all'articolo 1 “*reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale*”. Il disegno di legge disciplina, tra i diversi ambiti di applicazione dei sistemi di IA, l'impiego degli stessi all'interno delle professioni intellettuali e dell'autorità giudiziaria⁴⁷⁸.

- **Intelligenza Artificiale per le professioni intellettuali**

L'articolo 12 in particolare è intento a regolare l'utilizzo degli strumenti di IA che possono essere impiegati all'interno delle professioni intellettuali, tra le quali rientra la

⁴⁷³ Cfr. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 147 e ss.

⁴⁷⁴ Gruppo di lavoro 3.2., *Intelligenza artificiale e professione*, 2022, p. 7, <https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/08/gdl-3.2-documento-finale.pdf>.

⁴⁷⁵ Cfr. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, cit., pp. 147 e ss.

⁴⁷⁶ V. Cap. 2, p. 67, nota 175.

⁴⁷⁷ V. C. MORELLI, *IA: sanzioni deontologiche e poteri certificativi del Ministero della Giustizia*, in IP, IT Data Protection, 2024.

⁴⁷⁸ V. Presidenza del Consiglio dei ministri, *Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale (D.D.L. IA e Regolamento UE su IA)*, cit., p. 6.

professione forense. I sistemi di IA possono essere impiegati per svolgere “*attività strumentali e di supporto*”, il cui risultato deve restare tuttavia prevalentemente riconducibile alla prestazione intellettuale umana. È obbligo, inoltre, del professionista fornire un’informazione chiara e completa al cliente in merito all’utilizzo dell’intelligenza nello svolgimento della professione⁴⁷⁹. La relazione chiarisce come i sistemi di AI potranno trovare applicazione solo a supporto del lavoro intellettuale. L’obiettivo centrale della disposizione è quello di preservare la funzione intellettuale dall’IA. “*Il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’utilizzo di sistemi di AI*”, specifica il comunicato⁴⁸⁰. La funzione intellettuale, grazie alle competenze e alle risorse intellettuali specifiche, deve essere protetta attraverso il mantenimento della stessa da preservare in capo agli *human beings*⁴⁸¹.

Il CNF, commentando il disegno di legge, ritiene che un approccio dedito a lasciare la produzione di sistemi di IA al solo mercato, favorisca le *law firm* e danneggi i piccoli studi legali e di conseguenza i cittadini. Per questo ha richiesto di prevedere strumenti che permettano a tutti gli avvocati di poter accedere ai sistemi di IA promuovendo un portale per l’avvocatura.

Inoltre, l’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) ha lamentato l’ambiguità e la mancanza di sanzioni nella disposizione riguardante le professioni intellettuali. La norma richiede ai professionisti di comunicare l’impiego dei sistemi di IA nell’esecuzione della prestazione ai clienti, senza tuttavia definire la modalità attraverso la quale l’informativa deve essere fornita. Inoltre, la disposizione non è considerata molto efficace dal momento che, in caso di mancata comunicazione, non prevede sanzioni. L’associazione AIGA evidenzia come l’assenza di un sistema di monitoraggio e di sanzioni potrebbe compromettere il rapporto fiduciario tra cliente e professionista⁴⁸². Anche la commissione Giustizia del senato, commentando il disegno di legge, ritiene che l’articolo 12 sia lacunoso. Essa propone infatti di integrare la disposizione specificando il momento in cui la comunicazione, dovuta nei confronti del destinatario della prestazione, deve essere compiuta. In particolare, la commissione ritiene che l’informativa dovrebbe essere fornita nel momento in cui viene conferito

⁴⁷⁹ Ivi, pp. 8 e ss.

⁴⁸⁰ V. Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 78, 2024, <https://www.governo.it/it/articolo/comunicatostampadelconsigliodeiministri/78/25501#:~:text=Per%20le%20professioni%20intellettuali%2C%20si,di%20supporto%20all'attivita%20professionale>.

⁴⁸¹ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: gli Ordini professionali richiamati sulla formazione*, in IP, IT Data Protection, 2024.

⁴⁸² Cfr. V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: norme in ordine sparso*, in IP, IT Data Protection, 2024 e Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 78, cit.

l'incarico o comunque prima dell'esecuzione della prestazione. Deve essere in ogni caso essere garantita la facoltà per il destinatario di chiedere l'esecuzione dell'opera tramite l'esclusivo lavoro intellettuale. Inoltre, la prestazione realizzata tramite l'utilizzo dei sistemi di IA rimane ricade nella responsabilità del professionista intellettuale, senza alcuna relazione con il livello di automazione raggiunto dal sistema; la prestazione non può essere promossa tramite i sistemi non validati dal Regolamento UE 1986/24. In aggiunta per la Commissione la comunicazione ha natura di obbligazione professionale, che deve essere redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto⁴⁸³. Appare quindi necessario, per garantire la fiducia tra cliente e professionista, l'obbligo di comunicazione circa all'utilizzo del sistema di AI nell'esercizio della professione, tramite un linguaggio chiaro ed esaustivo⁴⁸⁴.

Sarebbe poi opportuno, sempre ad avviso della commissione, precisare come l'impiego dei sistemi di IA dovrà essere oggetto di separata indicazione in merito al compenso professionale. In relazione a ciò, sarebbe auspicabile che gli ordini ed i collegi professionali, per assicurare l'osservanza della disposizione, adottino disposizioni deontologiche intente a sanzionare la violazione, da parte dei professionisti, circa l'obbligo di comunicazione⁴⁸⁵.

Confprofessioni⁴⁸⁶ ha invece criticato l'ambiguità del concetto di "*prevalenza del lavoro intellettuale*", richiesto dall'articolo 12, nozione considerata vaga e suscettibile di abusi in base alle modalità di impiego dell'IA, ossia a seconda dei diversi compiti che possono essere affidati ai sistemi da parte dei professionisti. Infine, la confederazione ha opposto un rilievo al fatto che la richiesta di formazione sull'IA si rivolga ai soli ordini professionali, richiedendo l'inclusione di enti privati a garanzia del pluralismo

⁴⁸³ V. Senato della Repubblica, *Parere approvato dalla commissione sul D.D.L. n. 1146 e sui relativi emendamenti*, 2024, p. 2, https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2024/senato-parere-commissione-giustizia-su-ddl-1146-intelligenza-artificiale-giulia-buongiorno.pdf.

⁴⁸⁴ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: gli Ordini professionali richiamati sulla formazione*, cit.

⁴⁸⁵ Cfr. Senato della Repubblica, *Parere approvato dalla commissione sul D.D.L. n. 1146 e sui relativi emendamenti*, cit., p. 2 e C. MORELLI, *IA: sanzioni deontologiche e poteri certificativi del Ministero della Giustizia*, cit.

⁴⁸⁶ Confprofessioni (Confederazione italiana liberi professionisti) è la principale associazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Essa promuove e afferma il lavoro e la cultura professionale nella società e nell'economia; ciò per favorire lo sviluppo e il benessere del Paese per mezzo di processi di crescita che siano inclusivi e sostenibili nell'ambito del lavoro e dell'economia, del diritto e della giustizia, della sanità e della salute, dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale italiano.

V. Confederazione italiana liberi professionisti, *Presentazione*, <https://confprofessioni.eu>.

formativo⁴⁸⁷. In particolare, i professionisti saranno tenuti a seguire corsi di alfabetizzazione e formazione organizzati dai rispettivi Ordini professionali, la cui definizione è oggetto di delega al governo⁴⁸⁸.

- **Intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria**

Gli articoli 14 e 15 del D.D.L. riprendono quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dalla Carta etica in merito all'impiego dei sistemi dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, elaborata dalla CEPEJ, in materia di amministrazione della giustizia⁴⁸⁹. In particolare, l'articolo 14 dispone che i sistemi di IA nel sistema giudiziario devono essere impiegati *“esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.”* È inoltre riservata sempre al giudice la decisione in merito all'interpretazione della legge, circa la valutazione dei fatti e delle prove e in merito all'adozione di ogni provvedimento. Mentre l'articolo 15 statuisce che sono di competenza del tribunale le cause aventi ad oggetto *“il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.”*⁴⁹⁰

Con riferimento all'articolo 14, i senatori richiedono di assegnare al Ministero della Giustizia *“una competenza certificativa e di sorveglianza dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, al fine di assicurare concretezza ed effettività alla funzione di controllo, con eventuali sanzioni per l'utilizzo di sistemi non certificati”*⁴⁹¹; inoltre dovrebbe essere compito del Ministero della Giustizia acquisire pareri del CSM e del CNF, previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, in merito alla regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati negli uffici giudiziari⁴⁹².

Il Consiglio Nazionale forense ritiene inoltre che sia necessario inserire nell'articolo 14 un divieto esplicito, a pena di nullità, di utilizzazione di sistemi di IA (generativa e non) promossi per la redazione delle motivazioni o dei testi dei provvedimenti giudiziari. Secondo il Consiglio, infatti, non è sufficiente ad escludere questa eventualità il dato letterale della norma che prevede le possibili applicazioni dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria (quali organizzazione, semplificazione giudiziaria e ricerche giurisprudenziali).

⁴⁸⁷ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: norme in ordine sparso*, cit.

⁴⁸⁸ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: gli Ordini professionali richiamati sulla formazione*, cit.

⁴⁸⁹ V. Presidenza del Consiglio dei ministri, *Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale (D.D.L. IA e Regolamento UE su IA)*, cit., p. 9.

⁴⁹⁰ V. Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 78, cit.

⁴⁹¹ Cfr. Senato della Repubblica, *Parere approvato dalla commissione sul D.D.L. n. 1146 e sui relativi emendamenti*, cit., p. 3.

⁴⁹² V. C. MORELLI, *IA: sanzioni deontologiche e poteri certificativi del Ministero della Giustizia*, cit.

Diversamente l'AIGA considera limitanti le previsioni sancite dall'articolo 14. Essa ritiene che la riserva assoluta del potere decisionale al magistrato potrebbe privare il sistema giudiziario di strumenti IA capaci di migliorare l'efficienza del servizio, ad esempio non implementando strumenti in grado di supportare nell'analisi dei precedenti giurisprudenziali. L'associazione ha anche rilevato una certa ambiguità in merito alla definizione disposta dall'articolo 15 circa la competenza sui contenziosi IA; essa si chiede infatti se la competenza si applichi anche a controversie indirettamente legate all'IA (ad esempio danni provocati da algoritmi) ⁴⁹³.

A fronte di questa obiezione la commissione per la Giustizia del senato, sempre con riguardo all'articolo 15, al fine di evitare eccezioni processuali di incompetenza, suggerisce di precisare che rientrino nella competenza esclusiva, non solo le cause aventi ad oggetto il funzionamento o l'impiego di un sistema di IA, ma anche quelle controversie che risultano essere “*direttamente o indirettamente connesse al funzionamento e all'uso di un sistema di IA*” ⁴⁹⁴, tra cui rientrano ad esempio quelle relative alle vicende giuridiche in materia di risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'immagine di un individuo o dalla lesione del diritto d'autore ⁴⁹⁵.

Il secondo comma dell'articolo 1 del D.D.L. dichiara che l'intento del legislatore italiano nella promozione del disegno di legge è quello di promuovere una normativa nazionale in materia di IA conforme ai principi sanciti a livello europeo nei confronti dei diversi settori disciplinati. Il D.D.L. sull'IA è la prima proposta legislativa intenta ad adottare le disposizioni del nuovo *AI Act*; essa introduce criteri regolatori, norme di principio e di settore, che sostengono l'utilizzo delle nuove tecnologie, prevedendo, inoltre, misure in grado di contenere il rischio connesso al loro impiego improprio o dannoso ⁴⁹⁶.

Nonostante le citate premesse, la Commissione europea ha inviato al legislatore italiano un parere circostanziato (C(2024) 7814) in ordine al D.D.L. sull'IA. Nel parere la Commissione UE evidenzia come il disegno di legge detenga degli elementi contrastanti con l'*AI Act* e, seppur in modalità *moral suasion*, invita Governo e Parlamento a tenerne conto e a modificare la normativa.

⁴⁹³ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: norme in ordine sparso*, cit.

⁴⁹⁴ Cfr. Senato della Repubblica, *Parere approvato dalla commissione sul D.D.L. n. 1146 e sui relativi emendamenti*, cit., p. 3.

⁴⁹⁵ V. C. MORELLI, *IA: sanzioni deontologiche e poteri certificativi del Ministero della Giustizia*, cit.

⁴⁹⁶ V. Presidenza del Consiglio dei ministri, *Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale (D.D.L. IA e Regolamento UE su IA)*, cit., p. 6.

Con riguardo, nello specifico, all'articolo 12, la commissione esorta il legislatore italiano ad eliminare qualsiasi restrizione derivante dall'impiego dei sistemi di IA considerati non "ad alto rischio", al fine di non contrastare con il regolamento; mentre in merito all'articolo 14, la Commissione europea invita ad allineare la norma all'articolo 6 paragrafo 3 AIA, che ammette di utilizzare sistemi di IA anche qualificati formalmente come ad alto rischio quando "non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, o non influenzano materialmente il risultato del processo decisionale"⁴⁹⁷. Ad oggi il Disegno di legge n. 1446⁴⁹⁸ si trova ancora in corso di esame in commissione presso il Senato⁴⁹⁹. Infine, l'AIGA evidenzia un possibile contrasto con il GDPR: in particolare l'articolo 4 del D.D.L. prevede che l'utilizzo dell'IA debba garantire la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali. Tuttavia, l'AIGA ritiene che il D.D.L. limiti il diritto di opposizione dell'interessato ai soli casi di trattamento "non corretto", soluzione in contrasto con il GDPR, che ammette un diritto di opposizione più ampio e generale. Per questo i giovani avvocati propongono di adeguare il linguaggio e le disposizioni del D.D.L. al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR)⁵⁰⁰.

iii. L'avvocato di domani

Per concludere l'analisi prospettata si riporta la conclusione del libro "*L'avvocato di domani*", testo redatto solo nel 2019. Il giurista Susskind pone le basi per importanti suggerimenti rivolti agli avvocati. L'autore invita i futuri legali, coinvolti nella rivoluzione tecnologica, a partecipare attivamente all'evoluzione e al disegno della prossima generazione di servizi legali⁵⁰¹. I professionisti legali hanno un'enorme opportunità: possono sfruttare le nuove tecnologie per guidare l'innovazione e rafforzare l'efficienza. Attraverso un approccio equilibrato e responsabile, ossia procedendo ad una comprensione completa e continua sia delle capacità, sia dei limiti

⁴⁹⁷ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: la Commissione Ue richiama l'Italia sul Ddl*, in IP, IT Data Protection, 2024.

⁴⁹⁸ V. *iter* di approvazione: Senato della Repubblica, *Disegno di legge n. 1146*, <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58262.htm>.

⁴⁹⁹ Si riportano inoltre, per completezza, gli emendamenti promossi nella sede Senato entro la scadenza sede. In merito all'articolo 12 sono stati promossi emendamenti di segno opposto: alcuni volti a limitare l'approccio dirigista, altri invece intenti a rafforzare il dovere di informazione nei confronti dei clienti, prevedendo una specifica sanzionabilità deontologica, ponendo inoltre in capo ai destinatari delle prestazioni poteri "opt-out". V. C. MORELLI, *Ddl Intelligenza artificiale: le modifiche richieste dal Senato*, in IP, IT Data Protection, 2024.

⁵⁰⁰ V. C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: norme in ordine sparso*, cit.

⁵⁰¹ V. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., pp. 197 e ss.

degli strumenti di *GenAI*, gli avvocati possono raccogliere i numerosi benefici promossi da questa tecnologia⁵⁰².

Susskind ritiene che vi sarà riluttanza da parte degli avvocati più anziani nella ricerca e nell'impiego delle nuove tecnologie, essi appariranno “*cauti, protettivi, conservatori se non reazionari*”. Gli avvocati *senior*, secondo l'autore, potrebbero promuovere politiche di resistenza al cambiamento, risaltando i metodi di lavoro tradizionali, anche se questi hanno ormai superato la loro data di scadenza. Egli esorta i giovani avvocati ad impiegare la tecnologia per tracciare nuove strade nel mondo del diritto⁵⁰³.

Nonostante le preoccupazioni che circondano l'evoluzione dei sistemi di *GenAI*, un divieto assoluto di impiego degli strumenti di *legaltech* nell'esercizio della professione legale non è praticabile. Gli avvocati che non accolgono i sistemi di *GenAI* resteranno progressivamente più distanti e indietro rispetto agli avvocati che sfruttano la tecnologia⁵⁰⁴. Inoltre, l'incapacità di essere proattivi in questo settore può comportare seri rischi, oltre alla semplice inefficienza e stagnazione, la presenza di protezioni digitali inadeguate, ad esempio, può comportare una minore soddisfazione dei clienti e una possibile violazione dei loro diritti. Inoltre, potrebbero riversarsi conseguenze negative in termini di acquisizione e mantenimento dei talenti e dei giovani legali nella *law firm*. I professionisti legali dovrebbero atteggiarsi in modo reattivo ed equilibrato, per valorizzare e sfruttare le opportunità offerte dagli strumenti di *legaltech*, riducendo al minimo i possibili rischi⁵⁰⁵.

Inoltre, gli avvocati si trovano impegnati su più fronti: sia esterni, sia interni. Dal punto di vista esterno, innanzitutto, essi devono conoscere le nuove normative per poterle applicare; in alcune occasioni essi sono gli autori delle stesse regole, poiché membri dei Parlamenti che le promuovono, dei governi al potere o delle istituzioni che le controllano. I legali svolgono poi funzioni consultive, adottando un approccio comparatistico, predispongono ricerche e relazioni che coinvolgono altre scienze (come l'informatica, l'ingegneria, la matematica e le scienze cognitive). Gli avvocati che fanno parte delle istituzioni di controllo verificano che i sistemi di IA siano utilizzati in modo corretto. Dal punto di vista interno: in quanto avvocati hanno il dovere di tutelare la

⁵⁰² V. N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, cit., p. 4.

⁵⁰³ V. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., pp. 197 e ss.

⁵⁰⁴ Cfr. P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, cit., pp. 2 e ss e N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, cit., p. 1.

⁵⁰⁵ Cfr. N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, cit., p. 4 e O. LOBEL, *The Law of AI for Good*, in *Florida Law review*, 2023, pp. 1093 e ss, E. L. DE SILES, *AI on the Law of the Elephant: Toward Understanding Artificial Intelligence*, 2021, p. 2 e ss.

persona, per adempiere alla missione ad essi, da secoli, affidata, perché, come affermavano gli antichi, “*Hominum causa omne ius constitutum est*”⁵⁰⁶.

Tra i numerosi temi affrontati e che sono già stati oggetto di ampie analisi, tre sembrano essere i compiti essenziali affidati al legale:

1. **l’individuazione delle regole che disciplinano l’impiego dell’IA:** a fronte della rapida evoluzione delle tecnologie gli avvocati devono navigare nel c.d. “labirinto normativo” al fine di rimanere sempre aggiornati in merito ai testi normativi che regolano gli strumenti di IA, promossi dalle diverse istituzioni internazionali, europee e nazionali che si occupano della materia.
2. **Comprendere le modalità di impiego dell’IA:** è compito degli avvocati comprendere le modalità di impiego che risultano essere efficienti per l’esercizio dell’attività professionale e per lo studio legale in cui lavorano.
3. **Identificare i diritti da salvaguardare:** tenendo conto delle diverse fonti che disciplinano la materia, gli avvocati devono seguire e rispettare le norme ponendo particolare attenzione al rispetto dei diritti dei propri clienti, rispettando le discipline in tema di privacy, discriminazione, trasparenza e supervisionando sempre i risultati prodotti dalla tecnologia.

È importante organizzare il lavoro: allestire nell’esercizio dell’attività professionale modalità di impiego che agevolino il razionale sviluppo dell’IA e tutelino la persona dai rischi che lo strumento può comportare⁵⁰⁷.

Approfondendo ulteriormente, tra i possibili ed efficienti impieghi degli strumenti di *legaltech*, è apparsa centrale nell’analisi compiuta la capacità degli strumenti di *GenAI* di redigere dei documenti, nello specifico la possibilità di redazione degli atti processuali. Si sono analizzate le implicazioni negative che questi strumenti possono apportare, a causa dei *bias* o delle *hallucinations* prodotte dai sistemi di *GenAI*⁵⁰⁸. D’altra parte, sempre limitando e governando i rischi, si sono evidenziati i numerosi vantaggi che essi possono apportare nella redazione degli atti processuali. A fronte di un utilizzo consapevole e regolato da fonti normative, i modelli di *GenAI* possono

⁵⁰⁶ Cfr. G. ALPA, *La difesa dei diritti e il ruolo dell’avvocato nella applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale*, cit. e G. FINOCCHIARO, *L’intelligenza artificiale nell’ambito giudiziario*, cit., p. 429.

⁵⁰⁷ Cfr. G. ALPA, *La difesa dei diritti e il ruolo dell’avvocato nella applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale*, cit.

⁵⁰⁸ Cfr. A. CORRERA, *Il ruolo dell’Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell’E-justice. Prime riflessioni alla luce dell’AI Act*, cit., p.14, H. H. SHUM, *Utilising Generative AI in Businesses: Risks and Best Practices*, 2023, p. 3, R. SYEDA, *An intelligent path for improving diversity at law firms (un) Artificially*, 2023, p. 11 e E. FRANCESCONI, *Thirty years of Artificial Intelligence and Law: the second decade*, in University of Groningen, 2024, p. 537.

concorrere sia a migliorare l'efficienza, sia a preservare la qualità e l'autonomia dell'attività difensiva⁵⁰⁹. Si può quindi criticare l'atteggiamento di indifferenza adottato dal legislatore del 2022 nei confronti dei sistemi di *legaltech*, poiché il silenzio normativo non preclude l'applicazione degli stessi nell'ambito della professione forense. Alla luce delle criticità derivanti dalla lunghezza dei procedimenti giudiziari, caratterizzati da comportamenti abusanti da parte delle parti processuali e la necessità di rendere più efficiente l'*iter* processuale, l'impiego di questi strumenti potrebbe fare la differenza. Un impiego necessariamente consapevole e regolamentato per evitare di incorrere nei rischi che caratterizzano i sistemi di IA.

È stato importante definire i canoni di chiarezza e sinteticità che i nuovi atti processuali devono seguire ma sarebbe stato altrettanto vantaggioso, e forse necessario, disciplinare i sistemi di IA, in particolare quelli utilizzabili per la redazione dei testi, al fine di controllarne il corretto impiego e tutelare la visione antropocentrica⁵¹⁰.

Sempre la riforma Cartabia, come analizzato nelle pagine precedenti, ha reso il processo civile telematico la sola forma di processo civile esistente nel nostro ordinamento giuridico, comportando la dematerializzazione degli atti e dei luoghi fisici del processo⁵¹¹. Come osserva correttamente la dottrina, il termine processo civile telematico non determina una modifica in ordine alla modalità di intendere e di fare il processo. Il P.C.T. determina solamente la modifica dal supporto cartaceo al supporto digitale dei documenti che formano gli atti processuali e la loro conseguente

⁵⁰⁹D. R. AMARILES, P. M. BAQUERO, P. BONIOL, R. EL HAMDANI, M. VAZIRGIANNIS, *Computational indicators in the legal profession: can artificial intelligence measure lawyers performance?*, 2021, [U. III. J.L. Tech. & Pol'y 313](https://advance.lexis.com/document?crd=d32e990e-29c8-47eb-b1a27127f6127a6&pdocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalytical-materials%2Furn%3AcontentItem%3A6494-TDF1-JS5Y-B074-0000000&pdsourcgroupingtype=&pdcontentcomponentid=246502&pdmfid=1519360&pdisurlapi=true) <https://advance.lexis.com/document?crd=d32e990e-29c8-47eb-b1a27127f6127a6&pdocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalytical-materials%2Furn%3AcontentItem%3A6494-TDF1-JS5Y-B074-0000000&pdsourcgroupingtype=&pdcontentcomponentid=246502&pdmfid=1519360&pdisurlapi=true>

⁵¹⁰ Cfr. G. DI BENEDETTO, *L'intelligenza del limite e il limite dell'intelligenza nell'umano 'intus legeres' e nell'intelligenza artificiale disegnata sull'uomo presente nel libro bianco dell'Unione Europea*, in *Judicium*, 2022 e S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, cit., p. 586.

⁵¹¹ La forma digitale, che è divenuta l'unica forma possibile, comporta non solo la dematerializzazione degli atti processuali, ma anche quella dei luoghi fisici del processo. Le comunicazioni e le notifiche degli atti processuali venivano ricevute dall'avvocato, ex articolo 170 c.p.c., nello studio legale, un luogo fisico, o se il legale difendeva un soggetto al di fuori della circoscrizione del tribunale a cui era iscritto, pena la notificazione e la comunicazione di tutti gli atti processuali nella cancelleria del giudice adito (art. 82 R.D., 22 gennaio 1934, n. 37). Dopo la riforma, l'avvocato è dotato di un proprio "domicilio digitale" rappresentato dall'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), obbligatoriamente comunicato all'Ordine forense di appartenenza. Quest'ultimo è a sua volta tenuto a comunicarlo al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia. V. Rel. A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, Napoli, 2023. p. 6.

trasmissione attraverso reti telematiche⁵¹². Invece appare poco convincente, ad avviso del professor Graziosi, la concezione secondo la quale le distorsioni nella redazione degli atti processuali siano indotte dall'impiego degli strumenti tecnologici, quali elaboratori elettronici o programmi di videoscrittura⁵¹³. Questo perché redigere un atto, sia esso in forma cartacea o in forma digitale, presuppone che l'individuo compia operazioni mentali simili tra loro, consistenti, in entrambi i casi, nella conversione in forma scritta delle argomentazioni e dei ragionamenti che le supportano. Tenuto conto di ciò, l'avvocato che redige un atto in modo prolisso e poco chiaro, compirà il medesimo errore sia se utilizza la forma cartacea, sia nell'ipotesi in cui ricorre alla forma digitale⁵¹⁴. A fronte dell'intento perseguito dalla riforma Cartabia, ovvero di rendere maggiormente efficiente e "tecnologico" l'*iter* processuale, appare ancora più incompleto l'intervento del legislatore italiano che non ha disciplinato i possibili impieghi degli strumenti IA.

Inoltre, nonostante la celere evoluzione dei sistemi e l'approccio di normazione generale basato sul rischio, adottato dai diversi legislatori e istituzioni mondiali, non appare del tutto sufficiente il disegno di legge presentato, ad oggi, dal governo italiano, intento a regolare i possibili impieghi dei sistemi nel mondo circostante. L'articolo 12 D.D.L. n. 1146 appare lacunoso: riferendosi alle professioni intellettuali in generale non disciplina l'impiego degli strumenti di IA da parte degli avvocati nell'*iter* processuale.

L'applicazione dei sistemi di IA, in particolare dei modelli di *Gen AI* in settori sensibili, come quello della giustizia, richiede una necessaria regolamentazione.

In un'ipotetica riforma del Codice di procedura civile, ritengo potrebbero essere inserite delle disposizioni specifiche disciplinanti l'impiego degli strumenti di *legal tech* nell'ambito del processo civile, che suddividano gli strumenti in diverse categorie: quelli dediti alla ricerca (i c.d. *legal analytics*), quelli funzionali all'analisi dei documenti (le cd. *Technology Assisted Review*) e quelli inerenti alla redazione degli atti. Con particolare riguardo agli strumenti finalizzati alla redazione degli atti, potrebbero essere introdotte delle disposizioni nel Titolo VI Libro primo del Codice di procedura

⁵¹² V. CAPONI, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, pp. 308 e ss.

⁵¹³ Parte della dottrina ritiene che la trattazione del processo in forma digitale possa implicare una compressione del principio di oralità. L'oralità informatica, ovvero quella veicolata da una connessione informatica, è differente e, ad avviso di questo orientamento, meno efficace dell'oralità che tradizionalmente si attua in udienza. Questo dovrebbe determinare una cospicua differenza tra il processo civile telematico e il processo tradizionale. V. A. GARAPON, *La despazializzazione della giustizia*, trad., Milano, 2021, p. 116.

⁵¹⁴ V. Rel. A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, cit., p. 9.

civile, dedicato alla normazione degli atti, aventi ad oggetto l'applicazione degli strumenti di *Gen AI*.

Le norme dovrebbero imporre al legale di utilizzare solo i sistemi istruiti tramite una qualità di dati elevata, rispettanti le disposizioni in tema di trasparenza e dettate dall'*AI Act*. Per garantire l'impiego di strumenti di elevata qualità, il legislatore oppure il Ministero della Giustizia potrebbero delineare o elencare i sistemi *Gen AI* che ritengono essere più affidabili nella materia giuridica e che rispettano gli *standard* etici e legali, al fine di indirizzare il legale nella scelta del *software* più efficiente. Inoltre, a fronte dell'evoluzione incessante delle tecnologie, sarebbe opportuno che l'elenco dei sistemi utilizzabili fosse aggiornato in archi temporali ravvicinati. Si dovrebbe, in secondo luogo, imporre al legale una particolare attenzione nella formulazione dei quesiti per orientare correttamente la macchina nell'elaborazione degli *output* e, a fronte dei possibili errori contenuti nei risultati, analizzare e supervisionare attentamente il prodotto prima di fornirlo come atto nel processo. La supervisione *dell'output*, necessaria per non ledere la difesa del cliente e tutelare l'*iter* processuale, è inoltre determinante per impedire alla tecnologia di appiattire l'evoluzione giurisprudenziale. Mi spiego meglio, a fronte dell'ormai compreso funzionamento dei sistemi *Gen AI*, che producono i loro risultati sulla base di analisi probabilistiche e statistiche, l'atto prodotto dalla macchina difficilmente delineerà elementi originali e innovativi, rendendosi quindi necessario l'intervento di un professionista che proceda eventualmente a realizzare interpretazioni innovative ed evolutive. Per queste ragioni, il contenuto dell'atto prodotto tramite l'ausilio dello strumento di IA ricade nella responsabilità del legale (o del giudice) che lo riproduce. La qualità e i requisiti di applicazione di prescritti strumenti dovrebbero essere i medesimi per l'applicazione degli stessi, sia da parte dei professionisti legali, sia da parte dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, per assicurare l'effettivo rispetto della disposizione, si potrebbe imporre all'avvocato, come avviene nell'ambito del sistema americano, *ex* articolo 11 *section* b) FRCP, di certificare le informazioni riportate a fondamento della propria strategia difensiva negli atti processuali, sanzionando il comportamento contrario a tale dovere.

Inoltre, con particolare riguardo all'impiego dei sistemi di IA nell'ambito della pratica legale, analizzando il codice deontologico vigente, non sono presenti norme che disciplinino in maniera espressa l'impiego delle tecnologie. Adottando un'interpretazione estensiva delle attuali disposizioni però, come anticipato nel secondo capitolo, il mancato o scorretto utilizzo degli strumenti tecnologici potrebbe far sorgere

in capo al legale una responsabilità disciplinare. Ad esempio, lo scorretto utilizzo degli stessi potrebbe comportare la violazione del diritto di competenza sancito all'articolo 14 codice deontologico. Altra ipotesi di responsabilità potrebbe configurarsi in capo al legale laddove egli, a seguito della mancata conoscenza del funzionamento di tali tecnologie, non si avvalga delle stesse. L'articolo 15 del medesimo Codice, inteso quale strumento che richiede all'operatore di aggiornarsi sulle riforme normative del nostro ordinamento, potrebbe essere interpretato estensivamente pretendendo una formazione dell'operatore che ricomprenda anche le nuove tecnologie. Sia chiaro che la formazione richiesta è dedicata alla comprensione dei limiti, delle potenzialità e dei rischi connessi al loro impiego, senza pretendere particolari competenze tecnologiche in capo al legale.

Infine, altro tema che dovrebbe essere tutelato da parte di un futuro intervento legislativo, riguarda il rischio di divulgazione dei dati sensibili appartenenti al cliente. Il segreto professionale e l'obbligo di riservatezza risposto dal legale nei confronti del cliente, sancito all'articolo 13 del codice deontologico, non devono essere lesi dalle tecnologie; per questo una futura normativa dovrebbe impedire al legale di inserire dati sensibili all'interno di strumenti di IA, i quali utilizzano i dati medesimi ai fini dell'apprendimento.

È doveroso prendere atto come l'impiego degli strumenti di *legaltech* non sia un evento futuro, bensì un evento attuale. Per questo motivo, "il domani" di cui parlava Susskind è forse da considerarsi un oggi⁵¹⁵.

⁵¹⁵Cfr. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, cit., p. 197.

*** **

BIBLIOGRAFIA

*** **

G. ALPA, *La difesa dei diritti e il ruolo dell'avvocato nella applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale*, in *contratto e impresa*, 2024.

D. AMIDANI, *CHATGPT bocciato all'esame di diritto processuale penale- Attendibilità e trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale alla luce di un esperimento*, in *Sistema Penale*, 2024.

R. AMARILES, P. M. BAQUERO, P. BONIOL, R. EL HAMDANI, M. VAZIRGIANNIS, *Computational indicators in the legal profession: can artificial intelligence measure lawyers performance?*, 2021, [U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 313](https://advance.lexis.com/document?crid=d32e990e29c847ebb1a27127f6127a6&pddoc_fullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalyticalmaterials%2Furn%3AcontentItem%3A6494-TDF1-JS5Y-B074-0000000&pdsourcgroupingtype=&pdcontentcomponentid=246502&pdmfid=1519360&pdisurapi=true)
https://advance.lexis.com/document?crid=d32e990e29c847ebb1a27127f6127a6&pddoc_fullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalyticalmaterials%2Furn%3AcontentItem%3A6494-TDF1-JS5Y-B074-0000000&pdsourcgroupingtype=&pdcontentcomponentid=246502&pdmfid=1519360&pdisurapi=true.

C. ANDRIOLI, *Intelligenza Artificiale nel mondo legale - Disamina delle linee guida*, 2024, <https://zoppolatoassociati.it/articoli-e-news/articoli/intelligenza-artificiale-nelmondolegale/>.

J. ARMOUR, M. SAKO, *Lawtech in Legal Tech and the Future of Civil Justice*, Cambridge University Press, 2023.

F. BARACCA, *L'intelligenza artificiale generativa nel processo civile: prime normative e prospettive di applicazione*, in *IUS*.

A. BARALE, *Il processo civile telematico di cognizione: uno sguardo sul futuro prossimo*, in *il Corriere Giuridico*, 2012.

M. BARBIERI, *Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dai ricorsi giurisdizionali amministrativi*, *Dir. Proc. Amm.*, 2022.

E. M. BARBERO, *Principio di sinteticità, di chiarezza e specificità dei motivi del ricorso nel processo amministrativo*, in *Dir. Proc.* 2018.

M. BARBERO, *L'abuso del «copia e incolla» nel ricorso giurisdizionale amministrativo*, *Riv. Dir. Proc.* 2016.

- B. BENIFEI E I. TUDORACHE, *Draft Compromise Amendments - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts, 2023*, <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20230516RES90302/20230516RES90302.pdf>.
- P. BERTOLLINI, *Il documento informatico e il documento analogico*, in G. Ruffini, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2019.
- P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, University press 2020.
- P. BIAVATI, *L'architettura sulla riforma del processo civile*, Bologna, 2021.
- Y. BINDI, *L'usabilità delle parole*, in *Problemi dell'informazione*, 2013.
- S. BRADLEY, *Rule 1.1 Duty of Competency and Internet Research: Benefits and Risks Associated with Relevant Technology at 7*, 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3485055.
- B. K. BRIMO, 'How Should Legal Ethics Rules Apply When Artificial Intelligence Assists Pro Se Litigants?' *Geo J Legal Ethics*, 2022.
- B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. Di dir. Trim. Proces. Civ.*, 2021.
- A. CALABRESI, *Machine Lawyering and Artificial Attorneys: Conflicts in Legal Ethics with Complex Computer Algorithms*, in *Vlex*, 2021.
- R. CAPONI, *L'attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle fonti del diritto*, in *Foro.it*, 2007.
- R. CAPONI, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 2015.
- F. CARNELUTTI nelle *Istituzioni di diritto processuale civile*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1956.
- A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile: D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206*, Giappichelli, Torino, 2023.
- M. CARTA, *Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale: alcune questioni aperte*, in *rivista.eurojus.it*, 2024.

- S. CASERTA, *Digitalization of the Legal Field and the Future of Large Law Firms*, in *laws*, 2020.
- D. CERRI, *Le linee guida 2017 degli osservatori sulla giustizia civile sulla redazione degli atti in maniera chiara e sinteticità*, in *Judicium* 2017.
- D. CERRI, *Macchine intelligenti, giuristi pratici e deontologia*, in *Giustizia Insieme*, 2023.
- S. CIUCCIOVINO, *Risorse umane e intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) 2024/1689, tra norme legali, etica e codici di condotta*, in *Dir. delle Rel. Indu.*, 2024.
- S. COLETTA, *Usabilità e architettura dell'informazione*, in *Ergonomia cognitiva*, Roma, 2011.
- P. COMOGLIO, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica* Riv. Trim. proc. Civile, 2015.
- P. COMOGLIO, *Legal Tech and Legal Profession: impact on the justice system*, in *Comparative procedural Law and Justice*, 2024.
- P. COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. Trim. Proc. Civ.* 2015
- C. COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. it.*, 2015.
- C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, 2014.
- C. CONSOLO, *Suggerimenti per la redazione degli atti difensivi e dei provvedimenti del giudice*, in *Giornata Europea della Giustizia Civile. Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e di legittimità*, Milano 22 ottobre 2012, Report a cura di Ines Marini.
- A. CORRERA, *Il ruolo dell'Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell'E-justice. Prime riflessioni alla luce dell'AI Act*, in *Aisdue*, 2024.
- M. CORTELLAZZO *Brevità, sintesi e concisione nel processo amministrativo*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, a cura di Federigo Bambi, Firenze, 2016 Accademia della Crusca.
- G. D'ACQUISTO, *Intelligenza Artificiale*, Giappichelli, Torino, 2021.

- E. D'ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in *Giustizia insieme*, 2021.
- F.S. DAMIANI, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Il Foro italiano, Gli Speciali*, 2022.
- F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia (*)* in *Judicium*, 2023.
- G. B. DELUCA, *Il giudizio di appello*, in *Il Foro italiano, Gli Speciali*, 2022.
- F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi*, in *Il giusto processo civile*, 2017.
- E. L. DE SILES, *AI on the Law of the Elephant: Toward Understanding Artificial Intelligence*, 2021.
- F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, in *IUS*, 2023.
- F. DE STEFANO, *Le iniziative del Consiglio d'Europa in materia di intelligenza artificiale generativa nella giustizia: un aggiornamento*, in *Dir e Innovazione*, 2024.
- F. DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Jovene editore, Napoli, 2018.
- G. DI BENEDETTO, *L'intelligenza del limite e il limite dell'intelligenza nell'umano 'intus legere res' e nell'intelligenza artificiale disegnata sull'uomo presente nel libro bianco dell'Unione Europea*, in *Judicium*, 2022.
- L. DI MAJO "Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale". *L'AI-jurisdictional process e il cyber-lawyer*, in *Giustizia Insieme*, 2024.
- N. DI MOLFETTA, *Innovazione, tecnologia e avvocati: come cambia il mercato*, in *Legal Tech, Concratc, Re-design and Big Data per professionisti e imprese*, 2022.
- A. DONDI, *Buona pratica della difesa in giudizio come law of lawyering- Un breve riepilogo(*)*, in *Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ.*, 2023.
- A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, *Responsabilità dell'avvocato nell'utilizzazione di ChatGPT. Aspetti di etica della difesa nel contesto statunitense*, in *il foro italiano*, 2024.

- R. DONZELLI, *Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione*, in *Giustizia civile*.
- G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel Dm.7 Agosto 2023, n. 110*, in *riv. Dir. Proc. Civ.*, 2024.
- P. FALLETTA E A. MARSANO, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e GDPR*, in *Riv. ita. di Informatica e Dir.* 2024.
- F. FERRARI, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Riv. Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015.
- A. F. FERRARIS, *Large Language Models (LLMs) e Avvocati: le linee guida all'utilizzo dell'AI generativa*, in *IP IT e Data Protection*, 2023.
- G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, *Riv. Dir. Proc.*, 2013.
- G. FINOCCHIARO, *La regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale*, in *Riv. trim. di dir. pub.*, 2022.
- G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, *Riv. trim. di Dir. e Proc. Civ.*, 2024.
- F. FRANCIOSI, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, in *Riv. Dir. Proc. Amm.*, 2018.
- V. FRANCESCHELLI, *Sull'intelligenza Artificiale (IA O AI)*, *Riv. di Dir. Ind.*, 2023.
- E. FRANCESCONI, *Thirty years of Artificial Intelligence and Law: the second decade*, in *University of Groningen*, 2024.
- G. FRUS, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili*, in *Lav. Dir. Eu.*, 2023.
- P. GALLO, *Civile - Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, in *Dig.*, 2024.
- G. GALLONE, *Riserva di umanità, intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale alla luce dell'IA Act. Considerazioni (e qualche proposta) attorno al processo amministrativo che verrà*, in *Judicium*, 2024.
- A. GARAPON, *La despazializzazione della giustizia*, trad., Milano
- A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, in *il giust. Proc. civ.*, 2024.

- A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecniche*, relazione del congresso di Napoli, 2023.
- C. GRAZIOSI, *La Cassazione “incamerata”*: brevi note pratiche, in *Judicium*, 2016.
- C. GRIECO, *Il diritto d’autore nell’AI Act: Error 404 - Page Not Found*, Aisdude, 2024.
- C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell’unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.
- D. GROSSI, *Sul contraddittorio possibile, dopo la riforma del D.lgs n.149 del 2022. Le proposte di revisione*, in *Judicium*, 2024.
- R. M. GUTIÉRREZ, *Intelligenza artificiale, algoritmi e automazione nella giustizia. Proposte per una effettiva implementazione*, in *il Processo*, 2021.
- M. INGLESE, *Il regolamento sull’intelligenza artificiale come atto per il completamento e il buon funzionamento del mercato interno?* in *Quaderni AISDUE*, 2024.
- C. IURILLI, *Il diritto naturale come limite e contenuto dell’intelligenza artificiale. Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo “AI Act”*, in *Judicium*, 2024.
- M. ŁABUZ, *Deep fakes and the Artificial Intelligence Act—An important signal or a missed opportunity*, in *Policy & Internet Early View*, 2024.
- O. LOBEL, *The Law of AI for Good*, in *Florida Law review*, 2023.
- A. MARIOTTI, *Il nuovo Regolamento sull’Intelligenza Artificiale ed il suo impatto sul mondo del lavoro*, in *Labor Il Lavoro*, 2024.
- S. MARTINELLI, C. ROSSI CHAUVENET, *Legal Tech, Contract, Re design & Big Data per professionisti e per imprese*, Wolters Kluwer, 2022.
- L. MINOLI, M. FERRARO, *Tecnologia*, in *La governance degli studi legali*, Cedam, 2022.
- J. MÖKANDER, M. AXENTE, F. CASOLARI E L. FLORIDI, *Conformity assessments and post-market monitoring: a guide to the role of auditing in the proposed European AI regulation*, in *Minds and Machines*, 2021.
- C. MORELLI, *IA: sanzioni deontologiche e poteri certificativi del Ministero della Giustizia*, in *IP, IT Data Protection*, 2024.
- C. MORELLI, *Ddl Intelligenza artificiale: le modifiche richieste dal Senato*, in *IP, IT Data Protection*, 2024.

- C. MORELLI, *Intelligenza artificiale - essere avvocati nell'era di chat GPT*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2024.
- C. MORELLI, *Intelligenza artificiale: gli Ordini professionali richiamati sulla formazione*, in IP, IT Data Protection, 2024.
- P. MORO, *Intelligenza artificiale e professioni legali. La questione del metodo*, in Journal of Ethics and Legale Technologies, 2019.
- J. NIEVA-FENOLL, trad. P. COMOGLIO, *Intelligenza artificiale e processo*, Giappicchelli, Torino, 2018.
- N. TH. NIKOLINAKOS, *EU Policy and Legal Framework for Artificial Intelligence, Robotics and Related Technologies - The AI Act*, Springer, Svizzera, 2024.
- F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in Riv. Trim. di Dir. Proc. Civ, 2024.
- M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in Riv. Dir. proc. Amm, 2015.
- I. PAGNI, *A proposito di un libro di Giovanni Verde («Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti»)*, in One legale, 2024.
- I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, in Judicium, 2023.
- I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in Giur.it, 2016.
- A. PARSA, G. NOLL, L. BRÄNNSTRÖM, M. GUNNEFLO, *Legal tech, the Law Firm and the Imagination of the Right Legal Answer*, in One legale, 2023.
- G. PASCERI, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, in *Quaderno dell'Ordine degli Avvocati di Milano*, 2021.
- A. PASQUALIN, *Chiarezza e sinteticità degli atti: cosa cambia?*, in *La previdenza forense*, 2023.
- M. PATRINI E G. PIROTTA, *Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell'avvocato*, in *Quaderno dell'Ordine degli Avvocati di Milano*, 2021.

- P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità degli atti processuali*, Aracne, Canterano, 2018.
- R. PETRUSO E G. SMORTO, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, in *La nuova giur. Civ. commentata*, 2024.
- L. PICCININNI, *Le nuove norme in tema di Giustizia Digitale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2023.
- N. A. PIERCE S. L. GOUTOS, *Why lawyers Must Responsibly Embrace Generative AI*, in *Berkeley Business Law Journal*, 2024.
- A. POTERALSKA, C. KLOSTERMANN, C. MUNZ, F. BETTI TONINI, F. SPINA, F. TREGNAGHI, G. BAR, G. ZARRO, L. GLEMBOTZKY GOYA, M. DYMITRUK, M. SKRZYWANEK, "Avvocati europei nell'era di ChatGPT: linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall'intelligenza artificiale generativa", 2024, <https://www.fbe.org/wp-content/uploads/2024/10/European-lawyers-in-the-era-of-ChatGPT-Guidelines-2.0-on-how-lawyersshould-take-advantage-of-the-opportunities-offered-by-large-language-models-and-generative-AI.pdf>.
- L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Giappichelli editore, Torino, 2018.
- G. RAITI, *Il principio di sinteticità e chiarezza del ricorso per cassazione secondo la legge delega sulla riforma del processo civile*, in *riv. Dir. Proc.*, 2022.
- M. REALE, *Redazione atti processuali: le nuove regole dettate dal D.M. n. 110/2023*, in *altalex Proc. Civ.* 2023.
- E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, 3^a ed., Milano, 1980.
- R. ROSSI, *Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala*, in *One legale*.
- G. RUFFINI, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, *Riv. Dir. Proc.*, 2019.
- U. RUFFOLO, *Intelligenza Artificiale*, Giuffrè, Milano, 2020.
- F. RUSSO, *Novità in materia di processo telematico*, in *il Giusto processo civile*, 2023.
- M.G SAIA, G. ROCCHI E A. POLINI, *L'intelligenza artificiale nel futuro della professione*, in *Associazione Nazionale Forense*.

- F. SAIITA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il processo*, 2019.
- M. SANNINO, *La sinteticità degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, in *il foro italiano* 2015.
- F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Judicium*, 2020.
- SCAJOLA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1991, citato in BAMBI, *La Chiarezza della lingua del diritto*, in *Quad. Fior.*, 2013.
- G. SCARSELLI, *Le nuove società commerciali forensi. Una analisi e una protesta*, in *Judicium*, 2017.
- H. H. SHUM, *Utilising Generative AI in Businesses: Risks and Best Practices*, 2023.
- F. SIGILLÒ, *L'aumento del compenso in caso di utilizzo dei collegamenti ipertestuali*, in *Quotidiano Giuridico*, 2023.
- G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti fondamentali nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, in *il foro italiano*, 2024.
- R. SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, Guerini Next, 2019.
- A. VOLPATO, *Il ruolo delle norme armonizzate nell'attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Aisdue*, 2024.

GIURISPRUDENZA

- Cass. civ. Sez. II n. 11199/12
- Cass. civ. Sez. II n. 21297/16.
- Cass. civ. Sez. II n. 13427/2003.
- Cass. civ. Sez. II ord. n. 37692/2022.
- Cass. civ. sez. III n.16275/2015.
- Cass. civ., Sez. Lav, Ord. n. 21365/2023.
- Cass. Civ. S.U n. 964/ 2017.
- Cass. pen. Sez. III n.14631/2024.

Cass. civ. sez. III n.16275/2015.

Cons. Stato Sez. III n. 2900/2015.

Cons. di Stato Sez. IV n. 4636/2016.

Cons. Stato, Sez. V, n. 7090/2024.

Cons. di Stato, Sez. V n. 5628/2024.

Janson v. Legalzoom.com, Inc., 802 F. Supp. 2d 1053 (W.D. Mo. 2011)

Lola v. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, No. 14-3845 (2d Cir. 2015)

Mata v. Avianca, Inc., 22-cv-1461 (PKC) (S.D.N.Y. Jun. 22, 2023)

Park v. Kim, No. 22-2057 (2d Cir. 2024).

Tar Lazio sez. III n. 9230/2018.

Tar Lazio sez. III n. 9225/2018

Tar Lazio sez. III n. 9227/2018.

SITOGRAFIA

ABA, *Formal* *opinion*,

https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/ethics_opinions/aba_formal_ethics_opinions_index_by_issue_dates/.

ABA, Model Rules of Professional Conduct v.

https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/.

ABA, *Resolution on AI in the Practice of Law*, 2019,

<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/policy/annual-2019/112-annual-2019.pdf>

ABA, *Revised Resolution 112*, 2019, <https://perma.cc/A3EM-NWAU>.

ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, Generative Artificial Intelligence Tools*, 2024,

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf.

ABA- *STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, Formal Opinion* 93-379, 1993, https://nvbar.org/wp-content/uploads/ABA_Forma_Opinion_93-379.pdf.

Artificial Intelligence Guidance for judicial office holders, 2023 <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/12/AI-Judicial-Guidance.pdf>.

Camera dei deputati, *Disegno di legge n. 2953 (c.d. Riforma Orlando)*, 2015 https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0029500.pdf.

Camera dei deputati -Documentazione per le Commissioni Attività dell'Unione Europea, *Il regolamento UE in materia di intelligenza artificiale*, 2024, p. 11, <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AT026.pdf>.

CCBE, *Overview of the CCBE's structure and rules*, <https://www.ccbe.eu/about/who-we-are/>.

CEPEJ, *Guidelines on Electronic Court Filing e-Filing and Digitalisation of Courts*, 2021, <https://rm.coe.int/cepej-2021-15-en-e-filing-guidelines-digitalisationcourts/1680a4cf87>.

CEPEJ, *Use of Generative Artificial Intelligence (AI) by judicial professionals in a work-related context*, 2024, <https://rm.coe.int/cepej-gt-cyberjust-2023-5final-en-note-on-generative-ai/1680ae8e01>.

CEPEJ, *Resource Centre on Cyberjustice and AI*, <https://www.coe.int/en/web/cepej/resource-centre-on-cyberjustice-and-ai>.

CFN, *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria*, 2015, <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/2+17.12.15+Protocollo+Corte+di+Cassazione++Cnf+per+redazione+ricorsi+cassazione+in+materia+civile+e+tributaria.pdf/048a70dd-74b5-4f45-950c-4af0e050fecc>.

Commissione Europea, *AI Act, in Shaping Europe's digital future*, 2024, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

Commissione Europea, *Domande e risposte: direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale*, 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_5793.

Commissione Europea, *La Commissione ha firmato la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto*, 2024, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-signed-council-europe-framework-convention-artificialintelligence-and-human-rights>.

Commissione Europea, *Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, Bruxelles, 2020 COM (2020) 65 final, https://commission.europa.eu/document/download/d2ec4039-c5be-423a-81ef-b9e44e79825b_it?filename=commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf.

Confederazione italiana liberi professionisti, *Presentazione*, <https://confprofessioni.eu>

Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa n. 78, 2024, <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/25501>.

Council of Bars and Law Societies of Europe, *Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU*, 2022, https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Reports_studies/EN_ITL_20220331_Guide-AI4L.pdf.

Council of Europe, *Committee on Artificial Intelligence (CAI)*, 2024, [https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:\[%220900001680afb11f%22\],%22sort%22:\[%22CoEValidationDate%20Descending%22\]}](https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:[%220900001680afb11f%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}).

Council of Europe, *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, 2024, <https://rm.coe.int/1680afae3c>.

E.D. Tex. Loc. R. AT-3(m), https://txed.uscourts.gov/sites/default/files/HR_Docs/TXED%20Local%20Rules%202023.pdf.

FBE- Commissione Nuove Tecnologie, *Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dall'intelligenza artificiale generativa*, 2023, https://www.ordineavvocati.bari.it/wp-content/uploads/2023/07/Avvocati_e_IA_Linee_guida.pdf.

FBE, *Global report on AI in legal practice*, 2024, <https://www.fbe.org/global-report-on-ai-in-legal-practice/>.

FBE, *Informazioni sulla federazione* <https://www.fbe.org/about/>.

Fondazione Leonardo, *Statuto etico giuridico*, 2019, https://www.fondazioneleonardo.com/sites/default/files/downloads/202405/fle1_booklet_conferenza_ita_gar_301019.pdf.

Future of Life Institute, *High-level summary of the AI Act*, in *Eu Artificial Intelligence Act 2024*.

Gruppo di lavoro 3.2., *Intelligenza artificiale e professione*, 2022, <https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/08/gdl-3.2-documento-finale.pdf>.

IBM, *Che cos'è l'AI spiegabile?* <https://www.ibm.com/it-it/topics/explainable-ai>.

Ministero della giustizia, *Commissione per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione*, 2013, https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Vaccarella_relazione_articolato_28giu2013.pdf.

Ministero della giustizia - Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, *Relazione*, 2016, https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_10517.pdf.

Ministero della giustizia, *Relazione illustrativa l decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*, 2022, <https://www.ordineavvocatilivorno.it/wpcontent/uploads/2022/10/Relazione-illustrativa-decreti-legislativi-nn.-149-150-e-151-2022.pdf>.

Parlamento europeo, *Normativa sull'IA: la prima regolamentazione sull'intelligenza artificiale*, 2024, https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2023/6/story/20230601STO93804/20230601STO_93804_it.pdf.

Parlamento Europeo e Consiglio Europa, *Regolamento (EU) 2024/1689*, 2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689.

Presidenza del Consiglio dei ministri, *Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale (D.D.L. IA e Regolamento UE su IA)*, testo aggiornato al 28 maggio 2024, <https://www.programmagoverno.gov.it/media/je0lo4i0/focus-ia.pdf>.

Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice civile del 1942, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1943.

Senato della Repubblica, *Disegno di legge n. 1146*,
<https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58262.htm>.

Senato della Repubblica, *Parere approvato dalla commissione sul D.D.L. n. 1146 e sui relativi emendamenti*, 2024,
https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2024/senato-parere-commissione-giustizia-su-ddl-1146-intelligenza-artificiale-giulia-buongiorno.pdf.

XXXV Congresso forense, Lecce 6-8 ottobre 2022,
<https://congressonazionaleforense.it/edizione-2022/benvenuti/>.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il mio relatore, il professore Comoglio, per avermi permesso di sviluppare e approfondire un tema estremamente attuale nella redazione della mia tesi. Il suo prezioso aiuto e i suoi fondamentali consigli sono stati determinanti nella ricerca e nella realizzazione di questo elaborato.

Un ringraziamento speciale lo dedico alla mia famiglia, ai miei amici e a coloro i quali mi hanno supportato sia da lontano sia da vicino nello svolgimento di questo importante percorso formativo. Il vostro supporto è stato determinante nella mia crescita personale, mi avete aiutato ad affrontare e superare le numerose sfide che si sono presentate in questi anni. Vi ringrazio con tutto il cuore.

Con immensa gratitudine,

Matilde.